

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario</u>	<u>Pagina</u>
	I (Comunicazioni)	
	<b>PARLAMENTO EUROPEO</b>	
	<b>INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA</b>	
(2001/C 46 E/001)	E-1926/99 di Laura González Álvarez alla Commissione Oggetto: Inadempimenti relativi al progetto di recupero e miglioramento della Casa de Campo di Madrid (Risposta complementare) . . . . .	1
(2001/C 46 E/002)	E-2036/99 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Knorr Bremse e finanziamenti europei (Risposta complementare) . . . . .	2
(2001/C 46 E/003)	E-2629/99 di Francesco Speroni, Umberto Bossi e Gian Gobbo alla Commissione Oggetto: Partecipazione del Presidente della Commissione Romano Prodi al Vertice internazionale della Sinistra . . . . .	2
(2001/C 46 E/004)	P-2711/99 di Francesco Turchi alla Commissione Oggetto: Inquinamento acustico . . . . .	3
(2001/C 46 E/005)	P-0100/00 di Theresa Zabell alla Commissione Oggetto: Sicurezza sociale degli sportivi . . . . .	4
(2001/C 46 E/006)	E-0183/00 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Inquinamento delle acque sotterranee in varie regioni della Grecia . . . . .	4
(2001/C 46 E/007)	E-0194/00 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Fondi comunitari non utilizzati . . . . .	5
(2001/C 46 E/008)	E-0337/00 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Stato di avanzamento dei progetti iscritti nel Secondo Quadro Comunitario di Sostegno . . . . .	7
(2001/C 46 E/009)	E-0366/00 di Carmen Fraga Estévez alla Commissione Oggetto: Mancata conoscenza dei dati relativi alle importazioni di filetti di tonno . . . . .	7
(2001/C 46 E/010)	E-0408/00 di Brigitte Langenhagen alla Commissione Oggetto: Differenza nei dazi doganali di importazione per il salmone di mare dell'Alaska (3,5 %) e per lo Hoki (nasello codalunga) (7,5 %) . . . . .	8

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(2001/C 46 E/011)	E-0420/00 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Ripartizione indicativa delle risorse FESR da investire in Galizia in quanto territorio di obiettivo 1 nel periodo 2000-2006 . . . . .	9
(2001/C 46 E/012)	E-0505/00 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Pagamento degli imprenditori e fornitori . . . . .	10
(2001/C 46 E/013)	E-0527/00 di Michl Ebner alla Commissione Oggetto: Abolizione del duty-free e dei privilegi fiscali per i diplomatici . . . . .	11
(2001/C 46 E/014)	E-0546/00 di William Newton Dunn alla Commissione Oggetto: Benessere delle galline ovaiole . . . . .	11
(2001/C 46 E/015)	E-0553/00 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Consumo di carne di primati in via di estinzione . . . . .	12
(2001/C 46 E/016)	E-0562/00 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Legislazione e industria manifatturiera . . . . .	13
(2001/C 46 E/017)	E-0566/00 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Implicazioni della situazione giuridica asimmetrica in rapporto alla proprietà . . . . .	14
(2001/C 46 E/018)	E-0570/00 di Christopher Huhne al Consiglio Oggetto: Estensione della votazione a maggioranza qualificata . . . . .	15
(2001/C 46 E/019)	E-0589/00 di Mark Watts alla Commissione Oggetto: Politica sostenibile europea dei trasporti . . . . .	16
(2001/C 46 E/020)	E-0592/00 di Margrietus van den Berg e Jan Wiersma alla Commissione Oggetto: Molucche . . . . .	16
(2001/C 46 E/021)	E-0605/00 di Salvador Garriga Polledo alla Commissione Oggetto: Possibilità di far rientrare in modo permanente le regioni ultraperiferiche nell'obiettivo n. 1 . . . . .	17
(2001/C 46 E/022)	E-0608/00 di Jorge Hernández Mollar alla Commissione Oggetto: Assenza di un deposito bagagli nell'aeroporto di Malaga . . . . .	18
(2001/C 46 E/023)	E-0614/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Regime linguistico per l'informazione dei consumatori . . . . .	19
(2001/C 46 E/024)	E-0630/00 di María Ayuso González alla Commissione Oggetto: Imprese beneficiarie di restituzioni all'esportazione . . . . .	21
(2001/C 46 E/025)	E-0631/00 di María Ayuso González alla Commissione Oggetto: Conseguenze della soppressione delle restituzioni all'esportazione per settori agricoli produttivi . . . . .	21
(2001/C 46 E/026)	E-0633/00 di María Ayuso González alla Commissione Oggetto: Conseguenze sociali ed economiche della progressiva eliminazione delle restituzioni all'esportazione per il settore dell'esportazione/trasformazione . . . . .	22
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0631/00 e E-0633/00 . . . . .	22
(2001/C 46 E/027)	P-0638/00 di Adriana Poli Bortone alla Commissione Oggetto: Aiuti ai produttori agricoli . . . . .	22
(2001/C 46 E/028)	P-0640/00 di Lissy Gröner alla Commissione Oggetto: Accesso al servizio dell'interpretariato dell'UE . . . . .	23
(2001/C 46 E/029)	E-0648/00 di Glenys Kinnock alla Commissione Oggetto: Sementi geneticamente modificate . . . . .	25
(2001/C 46 E/030)	E-0650/00 di Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya alla Commissione Oggetto: Politica regionale . . . . .	26
(2001/C 46 E/031)	E-0655/00 di Michel Rocard al Consiglio Oggetto: Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del lavoro (OIL) sulle peggiori forme di lavoro infantile . . . . .	27

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(2001/C 46 E/032)	E-0685/00 di Andrew Duff alla Commissione Oggetto: GIC . . . . .	28
(2001/C 46 E/033)	E-0686/00 di Bárbara Dührkop Dührkop alla Commissione Oggetto: Aiuti pubblici concessi dal governo spagnolo al settore elettrico . . . . .	28
(2001/C 46 E/034)	E-0701/00 di Francesco Turchi alla Commissione Oggetto: Regolamentazione dell'informazione . . . . .	29
(2001/C 46 E/035)	E-0710/00 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Attuazione della direttiva sull'elettricità . . . . .	30
(2001/C 46 E/036)	E-0717/00 di Carlos Carnero González alla Commissione Oggetto: Preparativi in vista dell'Ottavo vertice per il progresso e lo sviluppo della Guinea equatoriale . . . . .	31
(2001/C 46 E/037)	P-0735/00 di Anneli Hulthén alla Commissione Oggetto: Accordo di pesca con i paesi baltici . . . . .	33
(2001/C 46 E/038)	E-0736/00 di Karin Scheele alla Commissione Oggetto: Affondamento della petroliera «Erika» nel dicembre 1999 . . . . .	34
(2001/C 46 E/039)	E-0741/00 di Jannis Sakellariou alla Commissione Oggetto: Aziende municipalizzate e concorrenza leale . . . . .	35
(2001/C 46 E/040)	E-0744/00 di Daniela Raschhofer alla Commissione Oggetto: Appoggio ad altoatesini condannati da tribunali italiani in spregio delle disposizioni della Convenzione europea per i diritti dell'uomo . . . . .	36
(2001/C 46 E/041)	E-0745/00 di Glenys Kinnock alla Commissione Oggetto: Politiche dell'UE in materia di sanità, AIDS e demografia . . . . .	37
(2001/C 46 E/042)	E-0746/00 di Glenys Kinnock alla Commissione Oggetto: Politiche dell'UE in materia di sanità, Aids e demografia . . . . .	37
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0745/00 e E-0746/00 . . . . .	38
(2001/C 46 E/043)	E-0753/00 di Avril Doyle alla Commissione Oggetto: Finanziamenti regionali per l'Irlanda sudorientale . . . . .	38
(2001/C 46 E/044)	E-0765/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Riforme fiscali nell'Africa australe . . . . .	39
(2001/C 46 E/045)	P-0769/00 di Maria Carrilho alla Commissione Oggetto: Mozambico . . . . .	40
(2001/C 46 E/046)	E-0774/00 di Jens-Peter Bonde al Consiglio Oggetto: Finanziamento della riunione dei ministri della difesa . . . . .	41
(2001/C 46 E/047)	E-0783/00 di Encarnación Redondo Jiménez alla Commissione Oggetto: Controllo dell'utilizzazione dei grassi vegetali . . . . .	41
(2001/C 46 E/048)	E-0784/00 di Rosa Miguélez Ramos alla Commissione Oggetto: Adeguamento alle priorità ambientali e piano Sogama . . . . .	42
(2001/C 46 E/049)	E-0785/00 di Maria Sanders-ten Holte alla Commissione Oggetto: Mancato versamento da parte della DG XIII delle sovvenzioni promesse al Festival cinematografico olandese . . . . .	43
(2001/C 46 E/050)	P-0792/00 di W.G. van Velzen alla Commissione Oggetto: Protezione dei dati . . . . .	44
(2001/C 46 E/051)	E-0796/00 di Chris Davies alla Commissione Oggetto: Trasporto di animali . . . . .	45
(2001/C 46 E/052)	E-0798/00 di Sami Nair alla Commissione Oggetto: Comunicazione della Commissione sui suoi obiettivi strategici 2000-2005 e sul suo programma di lavoro per l'anno 2000 (documento COM(2000) 154 def.) . . . . .	46

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(2001/C 46 E/053)	P-0807/00 di Elizabeth Montfort alla Commissione Oggetto: Aiuti finanziari alle zone sinistrate della regione Alvernia (Francia) . . . . .	48
(2001/C 46 E/054)	E-0814/00 di Agnes Schierhuber e Xaver Mayer alla Commissione Oggetto: Transumanza dei bovini nelle Alpi . . . . .	49
(2001/C 46 E/055)	E-0820/00 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Articolo 211 dell'Omnibus Appropriation Act statunitense . . . . .	50
(2001/C 46 E/056)	E-0821/00 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Articolo 211 dell'Omnibus Appropriation Act statunitense . . . . .	51
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0820/00 e E-0821/00 . . . . .	51
(2001/C 46 E/057)	P-0829/00 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Margini dei campi – regolamentazioni che provocano danni all'ambiente (Risposta complementare) . . . . .	52
(2001/C 46 E/058)	P-0830/00 di Maria Berger alla Commissione Oggetto: Intercettazione delle telecomunicazioni . . . . .	53
(2001/C 46 E/059)	P-0831/00 di Claude Desama alla Commissione Oggetto: Regolamento generale di esenzione per categorie degli accordi verticali n. 2790-1999 . . . . .	55
(2001/C 46 E/060)	E-0833/00 di Bertel Haarder alla Commissione Oggetto: Diritto di chiedere un indennizzo per le proprietà espropriate in Polonia . . . . .	56
(2001/C 46 E/061)	E-0835/00 di Anna Karamanou al Consiglio Oggetto: Disastro ambientale riguardante il Danubio e le regioni danubiane provocato dai bombardamenti NATO . . . . .	57
(2001/C 46 E/062)	E-0838/00 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Uso di sostanze chimiche contro i dimostranti . . . . .	57
(2001/C 46 E/063)	E-0843/00 di Chris Davies alla Commissione Oggetto: Risorse umane all'interno della Direzione generale Trasporti della Commissione . . . . .	58
(2001/C 46 E/064)	E-0844/00 di María Rodríguez Ramos e Luis Berenguer Fuster alla Commissione Oggetto: Esportazioni di pomodori dal Marocco . . . . .	58
(2001/C 46 E/065)	E-0845/00 di Astrid Lulling alla Commissione Oggetto: Armonizzazione delle condizioni di produzione delle aziende frutticole a conduzione familiare produttrici di acquavite naturale . . . . .	59
(2001/C 46 E/066)	E-0848/00 di Marie-Arlette Carlotti al Consiglio Oggetto: Azione dell'Unione europea contro le mine antiuomo . . . . .	60
(2001/C 46 E/067)	E-0852/00 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Mozambico . . . . .	62
(2001/C 46 E/068)	E-0859/00 di María Sornosa Martínez alla Commissione Oggetto: Costruzione di un impianto per l'imballaggio nell'isola La Gomera (Canarie, Spagna) . . . . .	63
(2001/C 46 E/069)	E-0861/00 di Piaa-Noora Kauppi alla Commissione Oggetto: Problemi sorti in relazione a progetti multinazionali di ricerca finanziati dall'Unione europea . . . . .	65
(2001/C 46 E/070)	E-0866/00 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Protezione dei consumatori dai difetti degli apparecchi radio provvisti della nuova tecnologia DAB . . . . .	67
(2001/C 46 E/071)	E-0874/00 di Lucio Manisco al Consiglio Oggetto: Embargo nei confronti dell'Iraq e prezzo del petrolio . . . . .	68
(2001/C 46 E/072)	E-0880/00 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Incidente europeo di trasporto marittimo . . . . .	69
(2001/C 46 E/073)	E-0882/00 di Jonas Sjöstedt alla Commissione Oggetto: Indagine sulle frodi presso l'Ufficio informazioni di Stoccolma . . . . .	70

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(2001/C 46 E/074)	E-0887/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Valutazione della crisi della diossina in Belgio . . . . .	70
(2001/C 46 E/075)	E-0889/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Valutazione della crisi della diossina in Belgio . . . . .	71
(2001/C 46 E/076)	P-0899/00 di Theresa Villiers alla Commissione Oggetto: Gruppo «Politica fiscale» . . . . .	72
(2001/C 46 E/077)	E-0900/00 di Hanja Maij-Weggen alla Commissione Oggetto: Medicinali per bambini . . . . .	74
(2001/C 46 E/078)	E-0903/00 di Anna Karamanou e Minerva Malliori al Consiglio Oggetto: Aumento vertiginoso del consumo di stupefacenti tra gli allievi europei . . . . .	74
(2001/C 46 E/079)	E-0904/00 di Anna Karamanou e Minerva Malliori alla Commissione Oggetto: Aumento vertiginoso del consumo di stupefacenti tra gli allievi europei . . . . .	75
(2001/C 46 E/080)	E-0907/00 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Attività inquinanti di un frantoio di olive a Creta . . . . .	76
(2001/C 46 E/081)	E-0908/00 di Isidoro Sánchez García al Consiglio Oggetto: Referendum nel Sahara Occidentale . . . . .	77
(2001/C 46 E/082)	E-0912/00 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Viagra . . . . .	77
(2001/C 46 E/083)	E-0915/00 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Abrogazione di atti legislativi . . . . .	78
(2001/C 46 E/084)	P-0926/00 di José Ribeiro e Castro alla Commissione Oggetto: Nuove relazioni dell'Unione europea con l'Indonesia . . . . .	79
(2001/C 46 E/085)	P-0930/00 di Stefano Zappalà alla Commissione Oggetto: Terremoti in Lazio . . . . .	81
(2001/C 46 E/086)	E-0934/00 di Elisabeth Schroedter alla Commissione Oggetto: Responsabilità della Commissione quanto al controllo del trasporto di grandi quantitativi di rifiuti pericolosi dall'Ungheria verso paesi dell'Unione europea . . . . .	82
(2001/C 46 E/087)	E-0938/00 di Adriana Poli Bortone alla Commissione Oggetto: Aiuti comunitari per la trasformazione di succhi d'uva (DG Agricoltura) . . . . .	83
(2001/C 46 E/088)	E-0940/00 di Raffaele Costa alla Commissione Oggetto: Torino e la proposta italiana di zonizzazione per l'obiettivo 2 . . . . .	84
(2001/C 46 E/089)	E-0941/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Divieto dell'utilizzo di sali impregnanti «wolman» per il trattamento del legno . . . . .	85
(2001/C 46 E/090)	E-0942/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Utilizzo di sali «wolman» per il trattamento del legno . . . . .	86
(2001/C 46 E/091)	E-0944/00 di Jens-Peter Bonde alla Commissione Oggetto: Energia rinnovabile . . . . .	88
(2001/C 46 E/092)	E-0945/00 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Liberalizzazione dello spazio aereo . . . . .	89
(2001/C 46 E/093)	E-0954/00 di Giles Chichester alla Commissione Oggetto: Fusione nel settore delle telecomunicazioni tra MCI WorldCom e Sprint . . . . .	90
(2001/C 46 E/094)	E-0955/00 di Gorka Knörr Borràs alla Commissione Oggetto: Produzione di frutta secca in Catalogna . . . . .	91
(2001/C 46 E/095)	E-0962/00 di Gorka Knörr Borràs alla Commissione Oggetto: Produzione di nocciole in Catalogna . . . . .	92
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0955/00 e E-0962/00 . . . . .	92

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(2001/C 46 E/096)	E-0960/00 di Salvador Garriga Polledo alla Commissione Oggetto: Promozione delle attività delle società a capitale di rischio nell'Unione europea . . . . .	93
(2001/C 46 E/097)	E-0965/00 di Rosa Miguélez Ramos alla Commissione Oggetto: Aiuti comunitari alle imprese di sfasciacarrozze . . . . .	94
(2001/C 46 E/098)	E-0967/00 di Colette Flesch alla Commissione Oggetto: Formazione per l'utilizzo di nuove tecnologie . . . . .	95
(2001/C 46 E/099)	E-0968/00 di Stefano Zappalà, Antonio Tajani, Francesco Fiori, Giuseppe Gargani, Enrico Ferri, Giorgio Lisi, Mario Mauro, Amalia Sartori, Raffaele Costa, Raffaele Fitto, Mario Mantovani, Francesco Musotto e Jas Gawronski alla Commissione Oggetto: Combattimenti fra cani . . . . .	96
(2001/C 46 E/100)	E-0969/00 di Ilda Figueiredo alla Commissione Oggetto: Estrazione e commercializzazione di sabbia del fiume Lima . . . . .	97
(2001/C 46 E/101)	E-0970/00 di Ilda Figueiredo alla Commissione Oggetto: Costruzione di un inceneritore in Meia Serra . . . . .	98
(2001/C 46 E/102)	E-0971/00 di Ilda Figueiredo alla Commissione Oggetto: Estrazione e commercializzazione di sabbia nella valle a mare di Aveiro . . . . .	98
(2001/C 46 E/103)	E-0974/00 di Ioannis Souladakis alla Commissione Oggetto: Relazioni Unione europea — Iran . . . . .	99
(2001/C 46 E/104)	E-0991/00 di Klaus-Heiner Lehne alla Commissione Oggetto: Procedura di emissione di nuove azioni . . . . .	100
(2001/C 46 E/105)	E-0996/00 di Chris Davies alla Commissione Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare . . . . .	101
(2001/C 46 E/106)	E-0999/00 di Neil MacCormick alla Commissione Oggetto: Servizi di collegamento con traghetti in zone ultraperiferiche . . . . .	102
(2001/C 46 E/107)	E-1012/00 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Regolamentazione, importazione e possesso di animali pericolosi . . . . .	102
(2001/C 46 E/108)	E-1014/00 di Markus Ferber alla Commissione Oggetto: Estrazione di calcare e produzione di calcestruzzo, cemento e asfalto nell'Algarve, territorio di Tavira . . . . .	103
(2001/C 46 E/109)	E-1017/00 di Struan Stevenson alla Commissione Oggetto: Trasferimento a paesi del terzo mondo di pescherecci dell'UE in eccedenza . . . . .	104
(2001/C 46 E/110)	E-1018/00 di Jean-Claude Martinez al Consiglio Oggetto: Preferenza comunitaria per la frutta con guscio, le castagne e le carrubbe . . . . .	105
(2001/C 46 E/111)	E-1019/00 di Lucio Manisco al Consiglio Oggetto: Cinque casi di tortura e di violazione dei diritti umani in Turchia . . . . .	106
(2001/C 46 E/112)	P-1023/00 di Niels Busk alla Commissione Oggetto: Pagamento del prelievo di corresponsabilità . . . . .	106
(2001/C 46 E/113)	E-1031/00 di Ulla Sandbæk alla Commissione Oggetto: Benzina e MTBE . . . . .	107
(2001/C 46 E/114)	E-1036/00 di María Sornosa Martínez alla Commissione Oggetto: Abbassamento del livello freatico nella regione di Les Marínes (Valencia-Spagna) . . . . .	108
(2001/C 46 E/115)	E-1040/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Aiuti finanziari all'industria petrolifera britannica . . . . .	109
(2001/C 46 E/116)	E-1041/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Aiuti finanziari all'industria petrolifera francese . . . . .	110
(2001/C 46 E/117)	E-1042/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Aiuti finanziari all'industria petrolifera italiana . . . . .	110
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1040/00, E-1041/00 e E-1042/00 . . . . .	110

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(2001/C 46 E/118)	E-1046/00 di Ilda Figueiredo alla Commissione Oggetto: Progetto di ristrutturazione della EPAC . . . . .	111
(2001/C 46 E/119)	E-1050/00 di Ole Krarup alla Commissione Oggetto: Costo del passaggio all'euro . . . . .	111
(2001/C 46 E/120)	E-1053/00 di Bill Miller alla Commissione Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dei pedoni e di altri utenti stradali in caso di collisione con veicoli a motore . . . . .	112
(2001/C 46 E/121)	E-1055/00 di Theresa Villiers alla Commissione Oggetto: Cipro . . . . .	112
(2001/C 46 E/122)	E-1058/00 di Marjo Matikainen-Kallström alla Commissione Oggetto: Deroghe per l'impiego della benzina contenente piombo . . . . .	113
(2001/C 46 E/123)	E-1059/00 di María Sornosa Martínez alla Commissione Oggetto: Canalizzazione dei ruscelli Poyo, Torrente, Chiva e Pozalt nella regione di Valencia . . . . .	114
(2001/C 46 E/124)	E-1064/00 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Autorizzazione di OGM negli USA sulla base di dati manipolati e falsi . . . . .	115
(2001/C 46 E/125)	E-1070/00 di Gianfranco Fini e Francesco Turchi alla Commissione Oggetto: Finanziamenti obiettivo 2 per Viterbo e provincia . . . . .	116
(2001/C 46 E/126)	P-1072/00 di Salvador Jové Peres alla Commissione Oggetto: Riforma del regime di aiuti al cotone . . . . .	117
(2001/C 46 E/127)	E-1078/00 di Cristiana Muscardini e Francesco Turchi alla Commissione Oggetto: Mancata pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, della «direttiva esplicativa» del 19.7.1999 (COM(1999) 372 def.) . . . . .	118
(2001/C 46 E/128)	E-1081/00 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Protesta contro la distruzione di zone abitate e di territori naturali conseguente alla costruzione di una diga di sbarramento nella regione autonoma spagnola della Navarra . . . . .	119
(2001/C 46 E/129)	E-1083/00 di Laura González Álvarez alla Commissione Oggetto: Bacino artificiale di Caldas, Cuntis e Moraña (Galizia, Spagna) . . . . .	120
(2001/C 46 E/130)	E-1087/00 di Carmen Fraga Estévez alla Commissione Oggetto: Problemi specifici dell'industria conserviera italiana . . . . .	121
(2001/C 46 E/131)	E-1094/00 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Cotonicoltura in Grecia . . . . .	122
(2001/C 46 E/132)	E-1100/00 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Uso del Nandrolone . . . . .	123
(2001/C 46 E/133)	E-1102/00 di María Izquierdo Rojo alla Commissione Oggetto: Promozione della carne bovina di qualità in Spagna . . . . .	123
(2001/C 46 E/134)	E-1104/00 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Droghe sintetiche e conseguenze sanitarie . . . . .	124
(2001/C 46 E/135)	E-1105/00 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Conseguenze dell'esposizione all'amianto . . . . .	125
(2001/C 46 E/136)	E-1117/00 di Luis Berenguer Fuster alla Commissione Oggetto: Concorrenza nel settore elettrico spagnolo . . . . .	126
(2001/C 46 E/137)	E-1119/00 di Lucio Manisco al Consiglio Oggetto: Incarcerazione di Akin Birdal e condanna di Necmettin Erkaban in Turchia . . . . .	126
(2001/C 46 E/138)	E-1121/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Il Libro bianco sulla sicurezza alimentare e l'Autorità alimentare europea . . . . .	127
(2001/C 46 E/139)	E-1124/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Il Libro bianco sulla sicurezza alimentare e l'Autorità alimentare europea . . . . .	128

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(2001/C 46 E/140)	E-1126/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea . . . . .	128
(2001/C 46 E/141)	E-1129/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea. . . . .	128
(2001/C 46 E/142)	E-1130/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea . . . . .	129
(2001/C 46 E/143)	E-1131/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea . . . . .	129
(2001/C 46 E/144)	E-1132/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Il Libro bianco sulla sicurezza alimentare e l'Autorità alimentare europea . . . . .	129
(2001/C 46 E/145)	E-1135/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Il Libro bianco sulla sicurezza alimentare e l'Autorità alimentare europea . . . . .	130
(2001/C 46 E/146)	E-1136/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Il Libro bianco sulla sicurezza alimentare e l'Autorità alimentare europea . . . . .	130
(2001/C 46 E/147)	E-1137/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Il Libro bianco sulla sicurezza alimentare e l'Autorità alimentare europea . . . . .	130
(2001/C 46 E/148)	E-1138/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Libro Bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea . . . . .	131
(2001/C 46 E/149)	E-1139/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Libro Bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea . . . . .	131
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1121/00, E-1124/00, E-1126/00, E-1129/00, E-1130/00, E-1131/00, E-1132/00, E-1135/00, E-1136/00, E-1137/00, E-1138/00 e E-1139/00 . . . . .	132
(2001/C 46 E/150)	E-1123/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea . . . . .	132
(2001/C 46 E/151)	E-1125/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea . . . . .	133
(2001/C 46 E/152)	E-1133/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Il Libro bianco sulla sicurezza alimentare e l'Autorità alimentare europea . . . . .	133
(2001/C 46 E/153)	E-1134/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Il Libro bianco sulla sicurezza alimentare e l'Autorità alimentare europea . . . . .	134
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1125/00, E-1133/00 e E-1134/00 . . . . .	134
(2001/C 46 E/154)	E-1154/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e l'Autorità alimentare europea . . . . .	135
(2001/C 46 E/155)	E-1163/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea . . . . .	136
(2001/C 46 E/156)	E-1164/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea . . . . .	136
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1163/00 e E-1164/00 . . . . .	136
(2001/C 46 E/157)	E-1165/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea . . . . .	137
(2001/C 46 E/158)	E-1172/00 di Marialiese Flemming alla Commissione Oggetto: Discriminazione in base all'età nel settore della salute . . . . .	138
(2001/C 46 E/159)	E-1177/00 di Gorka Knörr Borràs al Consiglio Oggetto: Ampliamento dell'UE e regioni . . . . .	139

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(2001/C 46 E/160)	E-1178/00 di Gorka Knörr Borràs alla Commissione Oggetto: Ampliamento dell'UE e regioni . . . . .	139
(2001/C 46 E/161)	P-1192/00 di Antonio Di Pietro alla Commissione Oggetto: Chiusura della SGL Carbon di Ascoli Piceno . . . . .	140
(2001/C 46 E/162)	E-1194/00 di Chris Davies alla Commissione Oggetto: Macellazione illegale di pecore in Francia . . . . .	141
(2001/C 46 E/163)	E-1195/00 di William Newton Dunn al Consiglio Oggetto: Persecuzioni per motivi religiosi in India . . . . .	142
(2001/C 46 E/164)	E-1196/00 di William Newton Dunn alla Commissione Oggetto: Persecuzioni religiose in India . . . . .	143
(2001/C 46 E/165)	E-1203/00 di Bart Staes al Consiglio Oggetto: Impiego di testate di granate tedesche in un attacco con armi chimiche dell'esercito turco . . . . .	143
(2001/C 46 E/166)	E-1204/00 di Bart Staes al Consiglio Oggetto: Impiego di testate di granate tedesche in un attacco con armi chimiche dell'esercito turco . . . . .	144
(2001/C 46 E/167)	E-1205/00 di Bart Staes al Consiglio Oggetto: Assistenza tedesca alla costruzione di un laboratorio per le armi chimiche . . . . .	145
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1203/00, E-1204/00 e E-1205/00 . . . . .	146
(2001/C 46 E/168)	E-1211/00 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: La Deutsche Post ed il governo tedesco . . . . .	146
(2001/C 46 E/169)	E-1212/00 di Phillip Whitehead alla Commissione Oggetto: Norme di resistenza al fuoco per i mobili nel mercato unico . . . . .	147
(2001/C 46 E/170)	E-1217/00 di Camilo Nogueira Román al Consiglio Oggetto: Occupazione, istruzione e mobilità geografica: il caso della Galizia . . . . .	148
(2001/C 46 E/171)	E-1226/00 di Jaime Valdivielso de Cué alla Commissione Oggetto: Ambiente . . . . .	149
(2001/C 46 E/172)	E-1232/00 di Camilo Nogueira Román al Consiglio Oggetto: Presenza di regioni come la Galizia alle riunioni del Consiglio dei ministri della pesca dell'Unione europea	149
(2001/C 46 E/173)	P-1233/00 di Rosemarie Müller alla Commissione Oggetto: Numero telefonico di emergenza nella UE . . . . .	150
(2001/C 46 E/174)	E-1238/00 di Karin Scheele alla Commissione Oggetto: Base giuridica degli inchiostri usati per i tatuaggi . . . . .	151
(2001/C 46 E/175)	E-1239/00 di Klaus-Heiner Lehne alla Commissione Oggetto: Tariffe postali della Deutsche Post Spa . . . . .	152
(2001/C 46 E/176)	E-1241/00 di Elizabeth Lynne alla Commissione Oggetto: Disposizioni della direttiva sull'orario di lavoro . . . . .	153
(2001/C 46 E/177)	E-1242/00 di Elizabeth Lynne alla Commissione Oggetto: Gli insegnanti e la direttiva sull'orario di lavoro . . . . .	154
(2001/C 46 E/178)	E-1244/00 di Raffaele Costa alla Commissione Oggetto: Concessioni ministeriali di frequenze per ponti-radio . . . . .	155
(2001/C 46 E/179)	E-1248/00 di Ioannis Souladakis al Consiglio Oggetto: «Passaporti verdi» turchi . . . . .	155
(2001/C 46 E/180)	E-1249/00 di Ioannis Souladakis alla Commissione Oggetto: «Passaporti verdi» turchi . . . . .	156
(2001/C 46 E/181)	E-1252/00 di Marjo Matikainen-Kallström alla Commissione Oggetto: Tenore di catrame delle sigarette in Grecia . . . . .	157

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(2001/C 46 E/182)	E-1253/00 di Cristiana Muscardini e Francesco Turchi alla Commissione Oggetto: «Direttiva esplicativa» del 19.7.1999 COM(1999) 372 def. riguardante la libera circolazione dei cittadini comunitari nell'Unione europea . . . . .	158
(2001/C 46 E/183)	P-1262/00 di Mogens Camre alla Commissione Oggetto: Controllo delle opinioni a danno di Stati membri dell'UE . . . . .	159
(2001/C 46 E/184)	P-1264/00 di Caroline Jackson alla Commissione Oggetto: Incenerimento dei rifiuti di origine animale . . . . .	160
(2001/C 46 E/185)	P-1265/00 di Hugues Martin alla Commissione Oggetto: Precisazioni sulla compatibilità con il diritto comunitario di un aiuto eccezionale all'esportazione . . . . .	161
(2001/C 46 E/186)	E-1276/00 di Jan Andersson alla Commissione Oggetto: Programmi della Commissione in materia di accordi per l'apprendimento durante tutto l'arco della vita . . . . .	161
(2001/C 46 E/187)	P-1281/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Esportazioni di rifiuti verso paesi terzi / Convenzione di Basilea . . . . .	162
(2001/C 46 E/188)	E-1284/00 di Gerhard Hager alla Commissione Oggetto: Contratti in materia di soccorso aereo conclusi con la Federazione degli enti austriaci di assicurazione sociale . . . . .	164
(2001/C 46 E/189)	E-1293/00 di Paul Rübig alla Commissione Oggetto: SRL — Bilancio di fine d'anno su Internet . . . . .	165
(2001/C 46 E/190)	E-1298/00 di Mark Watts alla Commissione Oggetto: Sperimentazione animale per i prodotti cosmetici . . . . .	165
(2001/C 46 E/191)	E-1299/00 di Charles Tannock al Consiglio Oggetto: Capacità del Consiglio di rispondere alle interrogazioni del Parlamento rispettando i tempi . . . . .	166
(2001/C 46 E/192)	E-1300/00 di Charles Tannock al Consiglio Oggetto: Soluzioni per la frequente incapacità del Consiglio di rispondere alle interrogazioni del Parlamento rispettando i tempi . . . . .	166
(2001/C 46 E/193)	P-1541/00 di Michl Ebner al Consiglio Oggetto: Violazione dell'articolo 44 del regolamento del Parlamento europeo . . . . .	167
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1299/00, E-1300/00 e P-1541/00 . . . . .	167
(2001/C 46 E/194)	E-1303/00 di Michl Ebner al Consiglio Oggetto: UE/Austria . . . . .	167
(2001/C 46 E/195)	E-1305/00 di Michl Ebner al Consiglio Oggetto: Interrogazione H-0191/00 . . . . .	168
(2001/C 46 E/196)	E-1310/00 di Nicholas Clegg alla Commissione Oggetto: Etichettatura di prodotti tessili . . . . .	168
(2001/C 46 E/197)	E-1315/00 di Cristiana Muscardini e Gianfranco Fini alla Commissione Oggetto: Applicazione in Italia della direttiva CEE 86/653 . . . . .	170
(2001/C 46 E/198)	P-1324/00 di Astrid Thors alla Commissione Oggetto: Aiuto psicologico alle vittime di incidenti di massa e catastrofi naturali . . . . .	170
(2001/C 46 E/199)	E-1328/00 di María Ayuso González alla Commissione Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla chiusura del programma ECIP . . . . .	171
(2001/C 46 E/200)	E-1336/00 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Misure intese a combattere l'elevato tasso di disoccupazione nella provincia della Pieria (Grecia) . . . . .	172
(2001/C 46 E/201)	E-1337/00 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Fusione della Commercial Intertech Corporation con la Parker Hannifin Corporation . . . . .	173
(2001/C 46 E/202)	E-1342/00 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Dossier FIA e DG concorrenza . . . . .	173

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(2001/C 46 E/203)	E-1349/00 di Jeffrey Titford alla Commissione Oggetto: Conversione obbligatoria al sistema metrico decimale dei pesi e delle misure britanniche (merci sfuse) . . . . .	174
(2001/C 46 E/204)	E-1353/00 di Jorge Hernández Mollar alla Commissione Oggetto: Ritardo dell'Unione europea nel pronunciarsi sull'aumento di capitale di Santana Motor . . . . .	175
(2001/C 46 E/205)	E-1354/00 di Salvador Garriga Polledo alla Commissione Oggetto: Lavori di ricerca sull'opera di Estanislao Sánchez Calvo . . . . .	176
(2001/C 46 E/206)	E-1364/00 di Marielle De Sarnez alla Commissione Oggetto: Formazione nell'arco della vita . . . . .	177
(2001/C 46 E/207)	E-1366/00 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: I gemellaggi nel programma di lavoro della Commissione . . . . .	178
(2001/C 46 E/208)	P-1446/00 di Massimo Carraro alla Commissione Oggetto: Gemellaggio tra città . . . . .	178
(2001/C 46 E/209)	E-1467/00 di Adriana Poli Bortone alla Commissione Oggetto: Gemellaggi . . . . .	179
(2001/C 46 E/210)	E-1519/00 di Roberto Bigiardo alla Commissione Oggetto: Gemellaggi nella Comunità europea . . . . .	179
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1366/00, P-1446/00, E-1467/00 e E-1519/00 . . . . .	179
(2001/C 46 E/211)	P-1373/00 di Sérgio Marques alla Commissione Oggetto: Zona franca di Madera . . . . .	180
(2001/C 46 E/212)	P-1374/00 di Luis Berenguer Fuster alla Commissione Oggetto: Confidenzialità dei dati contenuti nel dossier degli aiuti pubblici al settore elettrico spagnolo . . . . .	181
(2001/C 46 E/213)	E-1376/00 di Giles Chichester alla Commissione Oggetto: Corresponsione di una pensione ad un cittadino dell'UE che si trasferisce in Australia . . . . .	182
(2001/C 46 E/214)	E-1382/00 di Michl Ebner alla Commissione Oggetto: Discriminazione positiva a favore delle donne . . . . .	183
(2001/C 46 E/215)	E-1384/00 di Michl Ebner alla Commissione Oggetto: Modello svedese – Un esempio di parità delle donne nel settore pubblico . . . . .	184
(2001/C 46 E/216)	E-1385/00 di Michl Ebner alla Commissione Oggetto: Istruzione e formazione quale misure preventive ai fini della parità tra uomini e donne . . . . .	185
(2001/C 46 E/217)	E-1386/00 di Michl Ebner alla Commissione Oggetto: Scadenza del Programma NOW . . . . .	185
(2001/C 46 E/218)	E-1388/00 di Michl Ebner alla Commissione Oggetto: Misure volte a promuovere il congedo di paternità . . . . .	186
(2001/C 46 E/219)	P-1394/00 di Gary Titley alla Commissione Oggetto: Principi del mercato unico . . . . .	187
(2001/C 46 E/220)	E-1396/00 di Bernd Lange alla Commissione Oggetto: Normalizzazione dell'abbigliamento per i motociclisti . . . . .	187
(2001/C 46 E/221)	E-1409/00 di David Sumberg alla Commissione Oggetto: Protezione dei consumatori – prevenzione degli incendi nelle case . . . . .	188
(2001/C 46 E/222)	P-1411/00 di Per Gahrton alla Commissione Oggetto: Resoconto sulla campagna di informazione sull'euro . . . . .	189
(2001/C 46 E/223)	E-1495/00 di Per Gahrton alla Commissione Oggetto: «Infeuro» . . . . .	189
(2001/C 46 E/224)	E-1496/00 di Per Gahrton alla Commissione Oggetto: Pubblicazione del notiziario «Infeuro» in lingua svedese . . . . .	189
	Risposta comune alle interrogazioni scritte P-1411/00, E-1495/00 e E-1496/00 . . . . .	189

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(2001/C 46 E/225)	P-1413/00 di Carlos Coelho alla Commissione Oggetto: Mercato interno – Validità del certificato di origine in un altro Stato membro . . . . .	190
(2001/C 46 E/226)	E-1418/00 di Bill Miller alla Commissione Oggetto: Penetrazione delle importazioni . . . . .	191
(2001/C 46 E/227)	E-1419/00 di Bill Miller alla Commissione Oggetto: Investimenti fissi . . . . .	191
(2001/C 46 E/228)	E-1435/00 di Carmen Cerdeira Morterero alla Commissione Oggetto: Doppia discriminazione nei confronti delle donne disabili . . . . .	192
(2001/C 46 E/229)	E-1444/00 di Carmen Cerdeira Morterero alla Commissione Oggetto: Direttiva specifica contro la discriminazione dei disabili . . . . .	193
(2001/C 46 E/230)	E-1450/00 di Wolfgang Ilgenfritz alla Commissione Oggetto: Leasing di veicoli da trasporto nel mercato interno europeo . . . . .	193
(2001/C 46 E/231)	E-1455/00 di Béatrice Patrie alla Commissione Oggetto: Direttiva sugli integratori alimentari, annunciata nel Libro bianco sulla sicurezza alimentare . . . . .	194
(2001/C 46 E/232)	E-1461/00 di Jonas Sjöstedt alla Commissione Oggetto: Situazioni di possibile parzialità presso la Commissione . . . . .	195
(2001/C 46 E/233)	E-1475/00 di Gilles Savary alla Commissione Oggetto: «Nazionalizzazione» del programma Leonardo . . . . .	196
(2001/C 46 E/234)	E-1476/00 di Marie-Arlette Carlotti alla Commissione Oggetto: Rilancio del partenariato euromediterraneo: il programma «Euro Med Sciences Humaines» . . . . .	197
(2001/C 46 E/235)	E-1493/00 di Mauro Nobilia alla Commissione Oggetto: Utilizzo del FSE nei corsi di riqualificazione professionale in Italia . . . . .	198
(2001/C 46 E/236)	E-1508/00 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Insediamento di società a responsabilità limitata in Austria . . . . .	198
(2001/C 46 E/237)	E-1517/00 di Olivier Dupuis alla Commissione Oggetto: Violazione dei diritti dell'uomo in Vietnam . . . . .	199
(2001/C 46 E/238)	E-1538/00 di Olivier Dupuis alla Commissione Oggetto: Nepal . . . . .	200
(2001/C 46 E/239)	P-1540/00 di Olivier Dupuis alla Commissione Oggetto: Fondazione Scienza e Ricerca . . . . .	200
(2001/C 46 E/240)	P-1542/00 di Margriet van den Berg alla Commissione Oggetto: Sponsorizzazioni nel quadro di Euro 2000 . . . . .	201
(2001/C 46 E/241)	P-1560/00 di Brigitte Wenzel-Perillo alla Commissione Oggetto: Obblighi di rendiconto per gli Stati membri . . . . .	202
(2001/C 46 E/242)	E-1561/00 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Modifica della sentenza Bosman . . . . .	202
(2001/C 46 E/243)	E-1577/00 di William Newton Dunn alla Commissione Oggetto: Pensione degli incaricati universitari a tempo ridotto nel Regno Unito . . . . .	203
(2001/C 46 E/244)	P-1582/00 di Maurizio Turco alla Commissione Oggetto: Utilizzo fondi associazioni consumatori . . . . .	204
(2001/C 46 E/245)	E-1590/00 di Glenys Kinnock alla Commissione Oggetto: Città europea della cultura . . . . .	205
(2001/C 46 E/246)	E-1601/00 di Ilda Figueiredo alla Commissione Oggetto: Riunione inaugurale dell'Associazione interparlamentare per l'agricoltura, le foreste e la pesca . . . . .	206
(2001/C 46 E/247)	P-1604/00 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Comportamento anticoncorrenziale da parte di Motorola . . . . .	206

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(2001/C 46 E/248)	E-1613/00 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Il precariato degli «AT3» presso il CCR di Ispra . . . . .	207
(2001/C 46 E/249)	P-1622/00 di Karin Riis-Jørgensen alla Commissione Oggetto: Autorizzazione erronea di apparecchiature mediche . . . . .	207
(2001/C 46 E/250)	P-1623/00 di Roberto Bigiardo alla Commissione Oggetto: Lavoratori della Tonno Nostromo di Vibo Valentia . . . . .	208
(2001/C 46 E/251)	P-1663/00 di Jas Gawronski alla Commissione Oggetto: Campagna d'informazione sull'allargamento dell'Unione . . . . .	209
(2001/C 46 E/252)	E-1672/00 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Pagamento di imprenditori e fornitori . . . . .	210
(2001/C 46 E/253)	E-1712/00 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Progetti FES e scadenzari . . . . .	210
(2001/C 46 E/254)	P-1720/00 di Cecilia Malmström alla Commissione Oggetto: CIG . . . . .	211
(2001/C 46 E/255)	E-1731/00 di Daniel Varela Suanzes-Carpeagna alla Commissione Oggetto: Politica linguistica della Commissione: salvaguardia e promozione delle lingue minoritarie o regionali . . . . .	211
(2001/C 46 E/256)	P-1734/00 di Antonio Di Pietro alla Commissione Oggetto: Nuova politica del personale di ricerca del Centro comune di ricerca di Ispra . . . . .	212
(2001/C 46 E/257)	E-1788/00 di Salvador Garriga Polledo alla Commissione Oggetto: Rete asturiana di agriturismo . . . . .	213
(2001/C 46 E/258)	P-1828/00 di Gilles Savary alla Commissione Oggetto: Protezione sociale – coordinamento a livello europeo . . . . .	214
(2001/C 46 E/259)	E-1903/00 di Marietta Giannakou-Koutsikou alla Commissione Oggetto: Il caso di Adnan Oktar . . . . .	215
(2001/C 46 E/260)	E-1904/00 di Nirj Deva alla Commissione Oggetto: Bando di gara li 9701.01.04.02 relativo al programma PHARE . . . . .	216
(2001/C 46 E/261)	E-2011/00 di Klaus-Heiner Lehne alla Commissione Oggetto: Tassa greca sulla navigazione . . . . .	216
(2001/C 46 E/262)	E-2034/00 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Aiuti diretti al settore agricolo . . . . .	217
(2001/C 46 E/263)	E-2193/00 di Isidoro Sánchez García alla Commissione Oggetto: Revisione del programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (Poseican) e sviluppo dello Statuto permanente delle regioni ultraperiferiche (RUO) dell'Unione europea . . . . .	217
(2001/C 46 E/264)	P-2237/00 di Jean-Claude Fruteau alla Commissione Oggetto: Frodi nelle importazioni di banane . . . . .	218
(2001/C 46 E/265)	P-2264/00 di Vincenzo Lavarra alla Commissione Oggetto: Diritto di commercializzazione di uve da tavola iscritte ed autorizzate alla coltivazione nel catalogo delle varietà nazionali in Italia nel rispetto dei regolamenti comunitari . . . . .	218
(2001/C 46 E/266)	P-2319/00 di Véronique Mathieu alla Commissione Oggetto: Protezione civile e lotta contro gli incendi causati dalle tempeste . . . . .	219
(2001/C 46 E/267)	P-2321/00 di Roy Perry alla Commissione Oggetto: Finanziamenti comunitari . . . . .	220

## I

(Comunicazioni)

## PARLAMENTO EUROPEO

## INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

(2001/C 46 E/001)

## INTERROGAZIONE SCRITTA E-1926/99

di Laura González Álvarez (GUE/NGL) alla Commissione

(4 novembre 1999)

Oggetto: Inadempimenti relativi al progetto di recupero e miglioramento della Casa de Campo di Madrid

Il 31 marzo e il 20 novembre 1997 e, più recentemente, il 1 ottobre 1999, l'associazione di cittadini «Salvemos la Casa de Campo» si è rivolta per iscritto alla Direzione generale XVI della Commissione, facendo notare i numerosi inadempimenti verificatisi, a suo parere, nell'esecuzione del progetto 95.11.61.021-E di «recupero di zone degradate e miglioramento di carattere ambientale nel parco della Casa de Campo», finanziato a titolo del Fondo di coesione e eseguito tramite l'assessorato all'ambiente del Comune di Madrid.

In particolare, veniva sottolineata la costruzione, nella prima fase del progetto, di due sbarramenti sul ruscello Meaques, che si sono trasformati in puri e semplici stagni con conseguente proliferazione di moscerini e di cattivi odori, pregiudicando così la loro funzione principale, ossia la depurazione biologica del corso d'acqua prevista nel progetto. In seguito questi due sbarramenti sono stati distrutti.

D'altro canto, in data 28 febbraio 1998, il Consiglio comunale di Madrid ha approvato il secondo Piano di risanamento integrale di Madrid, anch'esso finanziato a titolo del Fondo di coesione, che prevede la sistemazione del ruscello Meaques per un importo di 388 milioni di pesetas, con diverse misure e la costruzione di altri quattro sbarramenti.

Può la Commissione accertare se non si è verificata una duplicazione dei pagamenti nel caso della costruzione e della distruzione dei suddetti sbarramenti? Si è verificato un ritardo nell'esecuzione del suddetto progetto e quali ne sono le cause? Per quali motivi il progetto è stato modificato, prevedendo la creazione di nuovi parcheggi, invece di arginare i rischi della perdita di suolo nonché di processi erosivi? Perché non sono stati ancora recuperati elementi storici e ambientali come il muro di cinta del XVIII secolo? Perché non si sono posti limiti alla circolazione di oltre 50.000 veicoli che ogni giorno attraversano il parco della Casa de Campo, con conseguenze negative per l'ambiente?

**Risposta complementare  
data dal sig. Barnier a nome della Commissione**

(19 aprile 2000)

Nella prima fase del progetto la Commissione ha cofinanziato la costruzione di due piccoli sbarramenti. Sulla base di nuovi studi idrologici le autorità responsabili hanno ritenuto i due sbarramenti insufficienti e, nella seconda fase, hanno proposto la realizzazione di cinque zone lagunari come sistema di depurazione naturale. La Commissione non mancherà di esaminare il seguito dato a questo progetto.

Tutti i pagamenti effettuati dalla Commissione si basano sulle voci indicate nella decisione. Non può pertanto verificarsi un cumulo di contributi per la medesima spesa. La prima fase del progetto è stata ultimata nei tempi stabiliti all'atto della decisione di cofinanziamento.

La costruzione di parcheggi era prevista nella decisione iniziale per impedire la sosta dei veicoli nelle aree protette. Il recupero del muro di cinta del parco, in gran parte completato, è contemplato nella seconda fase del progetto. Il divieto di circolazione sulle strade che attraversano il parco «Casa de Campo» non è stato proposto in nessuna delle due fasi del progetto.

(2001/C 46 E/002)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2036/99**  
**di Glyn Ford (PSE) alla Commissione**

(3 novembre 1999)

Oggetto: Knorr Bremse e finanziamenti europei

La Knorr Bremse ha annunciato diverse centinaia di esuberi a Kingswood, presso Bristol (Regno Unito), per trasferire parte della produzione nei suoi stabilimenti situati in Francia, Italia o Germania e in Ungheria.

Può la Commissione far sapere se la predetta società ha chiesto o ricevuto assistenza finanziaria, di qualunque entità e genere, per la creazione di posti di lavoro in Francia, in Italia o in Germania ovvero attraverso i programmi TACIS e PHARE in Ungheria?

**Risposta complementare**  
**data dal sig. Barnier in nome della Commissione**

(3 maggio 2000)

Dalle informazioni trasmesse dalla missione del Fondo sociale europeo in Francia risulta che la succursale Knorr Dahl Freinage, con sede a Lisieux (Bassa Normandia), ha ricevuto nel 1997 e 1998, a titolo dell'obiettivo 4, un aiuto alla formazione (miglioramento della qualificazione nei diversi settori) pari a 909.000 FF. Non si tratta quindi di un'assistenza destinata alla creazione di posti di lavoro come si ritiene nell'interrogazione dell'onorevole parlamentare.

In Germania è stato versato alla società Hasse & Wrede GmbH di Berlino, filiale della Knorr Bremse AG, un importo di 533.000 DM destinato all'acquisto di macchinari ed attrezzature, essenzialmente allo scopo di mantenere i posti di lavoro in seno all'impresa.

Nessun cofinanziamento comunitario è stato assegnato per la filiale italiana della medesima società.

Alla Commissione non risulta che la Knorr Bremsen abbia mai chiesto oppure beneficiato di un'assistenza comunitaria in virtù del programma PHARE in Ungheria, paese che non è ammissibile al programma TACIS.

Infine, la società Knorr Bremse non è ha beneficiato di alcun finanziamento a titolo delle iniziative comunitarie ADAPT od EMPLOI.

(2001/C 46 E/003)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2629/99**  
**di Francesco Speroni (TDI), Umberto Bossi (TDI)**  
**e Gian Gobbo (TDI) alla Commissione**

(12 gennaio 2000)

Oggetto: Partecipazione del Presidente della Commissione Romano Prodi al Vertice internazionale della Sinistra

Sabato 20 e domenica 21 novembre 1999, Romano Prodi ha partecipato al Vertice internazionale dei leaders della Sinistra, in qualità di Presidente della Commissione europea, assieme a Jospin, D'Alema, Clinton, Blair ed altri.

Partecipando a questo Meeting, il Presidente Prodi ritiene di aver rappresentato completamente le varie tendenze politiche e culturali presenti all'interno dell'Unione europea e delle sue istituzioni?

**Risposta data dal sig. Prodi a nome della Commissione**

(21 febbraio 2000)

Il presidente Prodi ha partecipato in qualità di osservatore, domenica 21 novembre 1999, ad un incontro tra capi di Stato e di governo di centro sinistra su argomenti che implicano direttamente le prospettive di sviluppo dell'Europa di fronte alla globalizzazione. Egli ha preso la parola il sabato 20 novembre 1999 durante la seduta di apertura, separata dal programma ufficiale dei lavori del vertice.

Il suo contributo all'incontro può essere riassunto con l'esposizione dei suoi punti di vista e delle sue idee sul modello sociale europeo e la lotta contro la disoccupazione.

Egli ha espresso le sue idee in molte occasioni, in particolare dinanzi al Parlamento. Il presidente della Commissione svolge una funzione pubblica. Nel rispetto che gli impone la sua funzione, egli conserva il diritto di esprimere i suoi orientamenti politici in tutta indipendenza e sotto la sua sola responsabilità.

(2001/C 46 E/004)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2711/99**

**di Francesco Turchi (UEN) alla Commissione**

(11 gennaio 2000)

Oggetto: Inquinamento acustico

Considerato che tutte le persone che vivono in prossimità di fonti di rumore corrono rischi per la loro salute, che gli effetti possono variare in relazione alle caratteristiche fisiche del rumore, ai tempi e alle modalità di erogazione dell'evento sonoro e si possono classificare in effetti di danno, effetti di disturbo ed effetti di fastidio, che l'esposizione ad uno stimolo di rumore può causare gravi conseguenze all'udito, ma anche stordimento, difficoltà della parola, riduzione della memoria di fissazione, sensazioni di fatica, cefalea, senso generale di spossatezza, irritabilità e inquietudine e che l'infirmità del rumore con il sonno determina difficoltà o alterazione,

Può la Commissione informare su cosa sia stato fatto e si faccia in Europa per la salvaguardia di noi tutti e quali interventi di mitigazione, atti ad abbassare i livelli sonori, siano stati attuati per attenuare il fenomeno?

**Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione**

(3 febbraio 2000)

Gli effetti del rumore sulla salute, come la perdita di memoria, la sensazione di fatica, l'irritabilità ecc. sono ampiamente descritti nella bibliografia medica. Da molto tempo sono oggetto di preoccupazione per la salute pubblica. La diminuzione del rumore nell'ambiente, nelle abitazioni e sul luogo di lavoro è un compito a lungo termine. Vari testi legislativi europei regolamentano i disturbi acustici limitando il livello d'emissione. I testi principali sono la direttiva 86/594/CEE del Consiglio del 1º dicembre 1986 relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici<sup>(1)</sup> e la direttiva 86/188/CEE del Consiglio del 12 maggio 1986 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dell'esposizione al rumore durante il lavoro<sup>(2)</sup>. Quest'ultima sarà rivista in un prossimo futuro nel quadro del processo di revisione della direttiva sulla protezione della salute dei lavoratori dall'esposizione alle vibrazioni, ai rumori e ai campi elettromagnetici<sup>(3)</sup>. Questa direttiva è stata ora divisa e attualmente il Consiglio sta esaminando soltanto l'aspetto «vibrazioni».

Per quanto riguarda l'esposizione del pubblico, è stato pubblicato un libro verde «Politiche future in materia di inquinamento acustico — libro verde della Commissione del 4 novembre 1996»<sup>(4)</sup>. La Commissione lavora inoltre sulla limitazione delle emissioni sonore degli aerei mediante l'aggiunta di silenziatori e sovvenziona lavori di ricerca e di prevenzione del rumore nel quadro del programma d'azione comunitaria «Malattie connesse con l'inquinamento»<sup>(5)</sup>.

Questi elementi permetteranno d'abbassare progressivamente il livello del rumore a cui la popolazione è sottoposta e di migliorarne quindi il livello di salute, secondo le competenze conferite alla Commissione dall'articolo 152 (ex articolo 129) del trattato CE.

- 
- (<sup>1</sup>) GU L 344 del 6.12.1986.  
 (<sup>2</sup>) GU L 137 del 24.5.1986.  
 (<sup>3</sup>) COM(94) 284 def.  
 (<sup>4</sup>) COM(96) 540 def.  
 (<sup>5</sup>) GU C 219 del 30.7.1999.
- 

(2001/C 46 E/005)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0100/00**  
**di Theresa Zabell (PPE-DE) alla Commissione**

(18 gennaio 2000)

Oggetto: Sicurezza sociale degli sportivi

Può la Commissione informare il Parlamento europeo sui sistemi di sicurezza sociale esistenti nei vari paesi dell'Unione europea per gli sportivi considerati non professionisti ma che comunque praticano sport olimpici e/o di alta competizione?

1. Qual è la copertura durante e dopo la pratica sportiva?
2. Quali sono i diritti previsti in caso di invalidità temporanea o permanente?
3. Quali normative europee esistono in materia?

**Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione**

(7 febbraio 2000)

Nel caso di persone che praticano attività sportive a titolo dilettantistico, la normativa applicabile è quella applicata ai lavoratori dipendenti o autonomi e i contributi vengono versati ai rispettivi regimi nazionali di previdenza sociale secondo le normative dei diversi Stati membri in cui tali persone sono assicurate. Per informazioni sui sistemi di protezione sociale applicati negli Stati membri, la Commissione invita l'on. parlamentare a consultare la sua relazione MISSOC (Mutual Information System on Social Protection in the European Union), che puo' essere trovata sul sito Europa al seguente indirizzo:

<http://europa.eu.int/comm/dg05/soc-prot/missoc98>

Nel caso di persone praticanti attività sportive a titolo dilettantistico che si spostano negli Stati membri, i loro diritti vengono definiti dal regolamento CEE n. 1408/71, modificato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio del 2 dicembre 1996, che modifica e aggiorna il regolamento (CEE) n.1408/71 relativo all'applicazione di regimi di previdenza sociale ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari, che si spostano all'interno della Comunità, nonché dal regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (<sup>1</sup>) che copre, fra l'altro, anche il rischio d'invalidità.

---

(<sup>1</sup>) GU L 28 del 30.1.1997.

---

(2001/C 46 E/006)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0183/00**  
**di Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) alla Commissione**

(31 gennaio 2000)

Oggetto: Inquinamento delle acque sotterranee in varie regioni della Grecia

Secondo informazioni pubblicate recentemente dalla stampa greca, le acque sotterranee di talune regioni greche, e segnatamente delle pianure della Tessaglia, dell'Elide, della Messenia e di Salonicco, presentano concentrazioni di nitrati molto superiori al limite stabilito.

Può dire la Commissione se è a conoscenza dell'inquinamento delle acque sotterranee nelle regioni summenzionate? Può dire inoltre quali possono essere le conseguenze di una concentrazione di nitrati superiore al limite stabilito? Può dire infine se la Grecia applica la direttiva comunitaria 91/676/CEE<sup>(1)</sup> e se ha definito, come tale direttiva prevede, codici di buona pratica agricola e un programma d'azione intesi ad evitare l'inquinamento da nitrati delle acque sotterranee?

<sup>(1)</sup> GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

**Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione**

(24 marzo 2000)

La Commissione è al corrente dei problemi dell'inquinamento da azoto impiegato nell'agricoltura (colture intensive, allevamento del bestiame), che si incontra tanto nelle acque sotterranee che in alcuni laghi, naturali o artificiali e baie chiuse (eutrofizzazione) in Grecia. I nitrati in eccesso nelle acque sotterranee possono avere effetti sulla salute dei bambini, per trasformazione in nitriti nell'acqua dei pozzi o nel sistema digestivo (cianosi del lattante); si sospetta inoltre che i nitriti producano effetto cancerogeno reagendo con i succhi gastrici; i nitrati, passando dalle acque sotterranee a quelle di superficie e al mare, favoriscono inoltre l'eutrofizzazione (sviluppo nefasto di alghe e plancton).

La Grecia ha recepito con notevole ritardo (1997) la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole, ed ha recentemente (1999) designato sette zone vulnerabili per contaminazione delle acque sotterranee, riconoscendo peraltro che dovrebbero esserne designate altre. In nessuna delle zone designate è ancora applicato un programma di azione ufficiale.

Si osservi che dal 1995, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale<sup>(1)</sup> si sperimenta in Tessaglia un programma estremamente localizzato (30 000 ha di cotone) di riduzione della concimazione con fertilizzanti azotati, approvato dalla Commissione. I risultati sembrano promettenti e indubbiamente potranno ispirare i futuri programmi di azione per le zone vulnerabili ai nitrati.

Avendo rilevato che le misure nazionali comunicate dalle autorità elleniche per l'applicazione della direttiva 91/676/CEE non erano conformi alla direttiva medesima, il 22 dicembre 1999 la Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia, sottolineando, fra l'altro, la mancanza di codici di buona pratica agricola, l'insufficienza del monitoraggio delle acque di superficie in materia di eutrofizzazione e l'assenza di programmi di azione nelle zone vulnerabili designate.

Si osservi che l'applicazione dei codici di buona pratica agricola è obbligatoria tanto nelle zone vulnerabili «nitrati» che nelle aree che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica e abroga taluni regolamenti<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 215 del 30.7.1992.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999.

(2001/C 46 E/007)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0194/00**  
**di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione**

(4 febbraio 2000)

Oggetto: Fondi comunitari non utilizzati

Il Procuratore generale della Corte dei conti italiana, Vincenzo Apicella, ha annunciato lo scorso 17 gennaio 2000 nella sua relazione annuale che in Italia nel 1999 non sono stati utilizzati 4.500 miliardi di fondi europei a causa di lungaggini, omissioni e complessità burocratiche.

Ciò premesso, si interroga la Commissione per sapere se essa:

1. può confermare l'esattezza di questi dati;
2. intende prendere provvedimenti sulla vicenda;
3. intende impegnarsi per risolvere il problema della difficoltà di accesso ai fondi per motivi burocratici;
4. esiste uno studio comparato tra tutti gli Stati membri su tale questione.

**Risposta data dalla sig.ra Schreyer a nome della Commissione**

(15 maggio 2000)

La Commissione non ha trovato nelle recenti dichiarazioni del Procuratore generale della Corte dei conti italiana, né la fonte, né la spiegazione dei dati presentati dall'onorevole parlamentare. La Commissione tiene tuttavia a precisare che per quanto riguarda i fondi strutturali comunitari, e in particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), non si sono verificate perdite di bilancio rispetto agli impegni presi dalla Commissione, e gli stanziamenti residui da liquidare, che sembrano essere l'oggetto della domanda, sono inerenti alla programmazione, ma anche alla gestione dei fondi strutturali.

Per quanto riguarda l'Italia, la Commissione tiene a fornire all'onorevole parlamentare le informazioni che seguono, sia per quanto riguarda gli impegni di bilancio che i pagamenti. Gli stanziamenti d'impegno residui per gli interventi dei Fondi strutturali in Italia al 31 dicembre 1999 ammontano a (dati provvisori):

(in milioni di euro)

Quadri comunitari di sostegno:	
– Obiettivo 1	27,5
Iniziative comunitarie	
– Adapt/Occupazione	42,6
– Interreg	74,1
– Leader	28,1
– Urban	12,8
<b>Totale:</b>	<b>185,1</b>

La Commissione procederà ad impegnare tali stanziamenti non appena saranno disponibili nel bilancio 2000, provenienti principalmente da un riporto dal 1999 dovuto alla riprogrammazione tardiva da parte degli Stati membri.

Gli stanziamenti residui (RAL) per i contributi dei fondi strutturali in Italia ammontano, al 31 dicembre 1999, a 9604 milioni di euro (dati provvisori). Questi si riferiscono a diversi periodi di programmazione. La Commissione procederà ai pagamenti in funzione delle domande di pagamento dell'Italia che risulteranno ammissibili. Alla fine del 1999, il totale delle richieste di pagamento presentate e non liquidate ammontava a 356 milioni di euro, in parte riferiti a casi di riprogrammazione tardiva. Tutti i pagamenti ammissibili sono stati o saranno finanziati con stanziamenti riportati dal 1999 al 2000, oppure con stanziamenti del bilancio del 2000.

La Commissione attende informazioni da parte delle autorità italiane in merito agli importi effettivamente impegnati a livello nazionale al 31 dicembre 1999. Bisogna ricordare che lo Stato membro dispone di un periodo di due anni (fino al 31 dicembre 2001) per completare le spese sulla base degli impegni assunti prima di questa scadenza.

(2001/C 46 E/008)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0337/00**  
**di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione**

(14 febbraio 2000)

Oggetto: Stato di avanzamento dei progetti iscritti nel Secondo Quadro Comunitario di Sostegno

Poiché il Secondo Quadro Comunitario di Sostegno per la Grecia sta per concludersi e nel 2000 si saranno realizzati soltanto i progetti relativi agli accordi stipulati entro il 1999,

1. Qual è la percentuale di realizzazione dei progetti iscritti nei capitoli nazionale e regionale del Secondo Quadro Comunitario di Sostegno?
2. Quali progetti hanno una minore percentuale di attuazione e quali sono le principali cause dei ritardi?

**Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione**

(7 aprile 2000)

1. Al 15 gennaio 2000 il tasso medio di esecuzione dei vari programmi operativi (PO) del quadro comunitario di sostegno (QCS) per la Grecia nel periodo di programmazione 1994-1999, senza distinzione tra Fondi strutturali, ammontava in termini di pagamento al 72,5 % per i PO nazionali e al 76,8 % per i PO regionali.

In seguito alle riprogrammazioni effettuate sino alla fine del 1999, il tasso degli impegni di tutti i programmi dovrebbe arrivare tra non molto al 100 %. Per quanto riguarda i pagamenti, la normativa prevede un termine supplementare di due anni per l'esecuzione dei pagamenti delle somme concesse al sopra citato QCS.

2. I programmi relativi ai servizi postali ed alle infrastrutture private della Grecia settentrionale presentano un tasso di pagamento abbastanza debole, ma le relative somme non sono rilevanti e potranno quindi essere facilmente assorbite in un prossimo futuro. Le cause del ritardo sono imputabili principalmente alle difficoltà di avvio del programma relativo alle poste e all'adozione tardiva (nel 1997) dell'aiuto alle infrastrutture private della Grecia settentrionale.

(2001/C 46 E/009)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0366/00**  
**di Carmen Fraga Estévez (PPE-DE) alla Commissione**

(14 febbraio 2000)

Oggetto: Mancata conoscenza dei dati relativi alle importazioni di filetti di tonno

In seguito a una richiesta presentata dalle autorità della Thailandia affinché l'Unione europea apra un nuovo contingente di importazione di 8.000 tonnellate di prodotti della voce tariffaria 1604.14.00 (filetti e conserve di tonno) e alla luce del fatto che il mercato comunitario dei filetti di tonno è sufficientemente approvvigionato, come ha appena dimostrato lo studio commissionato a tal fine dalla Commissione, è stata presentata alla Commissione l'interrogazione scritta E-2310/99<sup>(1)</sup> nella quale si chiedeva, tra l'altro, di far conoscere i quantitativi di filetti e conserve di tonno esportati dalla Thailandia nell'Unione europea e l'elenco delle imprese comunitarie acquirenti nell'ambito degli ultimi due contingenti aperti.

Sorprendentemente, la Commissione ha risposto di non essere in grado di fornire le informazioni richieste dato che, trattandosi di attività commerciali di imprese private, non disponeva dei relativi dati.

Alla luce di quanto soprammenzionato, può la Commissione far sapere:

- com'è possibile che essa possa chiedere al Consiglio l'apertura successiva di contingenti tariffari per i filetti di tonno se non dispone di alcun dato né sui quantitativi di questo prodotto che entrano nell'Unione europea nel quadro di tali contingenti né sulle imprese o gli Stati membri che li importano?
- quale tipo di controllo esercita la Commissione su queste importazioni che sono, inoltre, in diretta concorrenza con un'importante industria comunitaria nella quale sono in gioco un gran numero di posti di lavoro e ingenti investimenti?

(<sup>1</sup>) GU C 225 E dell'8.8.2000, pag. 95.

### **Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione**

(28 marzo 2000)

Con l'interrogazione scritta E-2310/99 (<sup>1</sup>), l'onorevole parlamentare aveva chiesto alla Commissione solamente informazioni sulle imprese private tailandesi (elenco delle imprese esportatrici di filetti di tonno nella Comunità e quantità di prodotto esportato da ciascuna impresa) e comunitarie (elenco delle imprese comunitarie importatrici e loro ubicazione).

Come precisato nella risposta, la Commissione non può fornire dati sulle operazioni commerciali di imprese private in quanto tali dati non vengono comunicati alla Commissione.

Al momento di definire le proposte per l'apertura dei contingenti relativi ai prodotti della pesca, la Commissione si basa sui dati generali relativi all'utilizzo di tali contingenti e sulle domande inoltrate dalle amministrazioni degli Stati membri.

Per quanto concerne il controllo delle importazioni effettuate sulla base di tale contingente, la Commissione e gli Stati membri applicano le disposizioni di cui agli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (<sup>2</sup>).

(<sup>1</sup>) GU C 225 E dell'8.8.2000, pag. 95.

(<sup>2</sup>) GU L 253 dell'11.10.1993.

(2001/C 46 E/010)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-0408/00**

#### **di Brigitte Langenhagen (PPE-DE) alla Commissione**

(15 febbraio 2000)

Oggetto: Differenza nei dazi doganali di importazione per il salmone di mare dell'Alaska (3,5 %) e per lo Hoki (nasello codalunga) (7,5 %)

A partire dal periodo gennaio-marzo 2000 vengono richiesti dazi doganali diversi per merci alle quali era applicato in precedenza un dazio unitario. Di conseguenza, dall'inizio dell'anno si applica al salmone dell'Alaska un dazio del 3,5 %, mentre per lo Hoki (nasello codalunga) si deve corrispondere un dazio del 7,5 %. Cio' risulta inconcepibile sotto il profilo della tutela del patrimonio ittico, poiché il salmone dell'Alaska è una specie minacciata dall'eccesso di pesca, mentre le riserve di Hoki si trovano in condizioni normali.

Domando pertanto alla Commissione di fornire una risposta alle seguenti questioni:

1. Quali motivi hanno condotto all'aumento unilaterale del dazio doganale per lo Hoki?
2. Quali scopi perseguono, in via generale, questi dazi doganali?
3. Puo' la Commissione fornire informazioni sullo stato delle riserve ittiche per le specie sopra nominate, nonché su eventuali contromisure?

### Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione

(31 marzo 2000)

Per quanto riguarda i filetti congelati di granatiere (*Macruronus Novaezelandiae*), il dazio doganale convenzionale è pari al 7,5 %. Tuttavia, per il periodo dal 1º aprile 1999 al 31 dicembre 1999 è stato aperto un contingente tariffario autonomo di 20.000 tonnellate ad un tasso pari al 3,5 %<sup>(1)</sup>.

Rispetto al merluzzo d'Alaska, il granatiere è stato utilizzato solo di recente e in misura piuttosto limitata dall'industria comunitaria di trasformazione. Come nel caso della maggior parte dei contingenti tariffari autonomi destinati all'approvvigionamento del mercato comunitario, il periodo contingente non copre i primi tre mesi dell'anno, durante i quali si applica il dazio doganale convenzionale.

Tuttavia, nel quadro della riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura<sup>(2)</sup>, il Consiglio ha deciso di adottare per il granatiere una sospensione tariffaria, vale a dire l'applicazione di una tariffa ridotta senza restrizioni quantitative, delineando in tal modo una soluzione futura per l'approvvigionamento del mercato attraverso questa specie. Quanto ai dazi doganali, la Commissione aveva proposto per il granatiere un tasso del 3,5 % (uguale a quello del merluzzo d'Alaska)<sup>(3)</sup>. Il Consiglio, tenuto conto della richiesta della Germania, ha però deciso di sopprimere il dazio doganale per il merluzzo d'Alaska.

Per quanto riguarda lo stato delle risorse alieutiche, è vero che il merluzzo d'Alaska è una specie sottoposta a grande sfruttamento, mentre il granatiere risulta essere una specie meno sfruttata. Tuttavia, le richieste di approvvigionamento dell'industria comunitaria di trasformazione tendono a dimostrare che il granatiere non è ancora in grado di compensare la diminuzione di disponibilità del merluzzo d'Alaska.

A tale proposito, la politica della Comunità è quella di favorire la gestione delle risorse alieutiche in un ambito multilaterale e più in particolare attraverso le organizzazioni regionali della pesca. Per quanto riguarda le due specie a cui fa riferimento l'onorevole parlamentare, la Comunità non partecipa direttamente alla gestione delle risorse, ma ne incoraggia la gestione responsabile in seno alle organizzazioni internazionali che si occupano di pesca: l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE).

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 745/1999 del Consiglio, del 30 marzo 1999, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca — GU L 96 del 10.4.1999.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura — GU L 17 del 21.1.2000.

<sup>(3)</sup> Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura — GU C 78 del 20.3.1999.

(2001/C 46 E/011)

### INTERROGAZIONE SCRITTA E-0420/00

di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione

(23 febbraio 2000)

Oggetto: Ripartizione indicativa delle risorse FESR da investire in Galizia in quanto territorio di obiettivo 1 nel periodo 2000-2006

Rispondendo lo scorso 21 dicembre 1433/99<sup>(1)</sup> in merito alla ripartizione territoriale delle risorse finanziarie del FESR per il periodo 2000-2006, il Commissario Barnier ha dichiarato che la Commissione ha segnalato agli Stati membri, a titolo indicativo, quale dovrebbe essere la dotazione assegnata ad ogni regione ammissibile, se si applicasse su scala nazionale il metodo utilizzato dalla Commissione per ripartire le risorse dell'obiettivo 1 fra gli Stati membri.

Può la Commissione indicare l'importo che verrebbe assegnato indicativamente alla Galizia, comprendendo sia le risorse finanziarie da parte del governo centrale sia quelle che saranno amministrate dalla stessa Comunità autonoma?

(<sup>1</sup>) GU C 225 E dell'8.8.2000, pag. 2.

**Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione**

(24 marzo 2000)

Come ha già segnalato all'onorevole parlamentare nella risposta alla sua interrogazione scritta E-1433/99 (<sup>1</sup>), la Commissione ha in effetti trasmesso agli Stati membri interessati all'obiettivo 1 dei Fondi strutturali una proposta di ripartizione indicativa degli stanziamenti accordati a titolo del suddetto obiettivo per il periodo di programmazione 2000-2006.

La Commissione invia direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento la proposta di ripartizione comunicata alle autorità spagnole.

(<sup>1</sup>) GU C 225 E dell'8.8.2000, pag. 2.

(2001/C 46 E/012)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0505/00**  
**di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione**

(28 febbraio 2000)

Oggetto: Pagamento degli imprenditori e fornitori

Qual è la politica della Commissione per il pagamento dei suoi fornitori e imprenditori? Le procedure della Commissione quale lasso di tempo prevedono tra la fornitura o fattura e il pagamento, e quali misure vengono eventualmente adottate per controllare che tali obiettivi siano effettivamente raggiunti?

**Risposta data dalla sig.ra Schreyer in nome della Commissione**

(4 maggio 2000)

La Commissione esamina regolarmente l'operato dei suoi servizi per quanto riguarda il rispetto dei termini di pagamento.

Già nel 1991 la Commissione si è prefissa l'obiettivo di onorare i propri pagamenti entro il termine di 60 giorni, con decorrenza dalla data alla quale i suoi servizi hanno ricevuto un avviso di pagamento stilato nella debita forma. Entro questo termine di 60 giorni, 40 giorni sono lasciati ai servizi ordinatori (per la liquidazione e l'ordine di pagamento) e 20 giorni ai servizi orizzontali (visto del controllo finanziario, attestato della validità della quietanza liberatoria da parte del contabile, esecuzione in sede bancaria).

Nel 1995 la Commissione ha stabilito come obiettivo per i suoi servizi che il 95 % delle operazioni siano completate entro i 60 giorni. Nel 1997 la Commissione ha modificato la sua politica contrattuale per accordare ai suoi creditori, in caso di pagamento tardivo da parte sua, il diritto di chiedere interessi di mora.

Le statistiche disponibili per il 1999 mostrano che, per tutti i servizi, il termine medio di pagamento (con decorrenza dalla data di ricezione della fattura sino al giorno dell'addebitamento sul conto bancario della Commissione) è stato di 54,1 giorni. Tuttavia, soltanto il 65,1 % dei pagamenti è stato effettuato entro i 60 giorni.

Un gruppo di lavoro interservizi, comprendente rappresentanti delle unità finanziarie delle varie Direzioni generali, sta esaminando le cause di questo problema e presenterà proposte intese a migliorare la situazione.

Nel Libro bianco sulla riforma, parte II, Piano d'azione (¹), la Commissione ribadisce che uno degli obiettivi della riforma è giungere entro il 2002 a una percentuale del 95 % di pagamenti effettuati entro i 60 giorni (azione 10: si chiederà ai servizi di stabilire i propri obiettivi per rispettare l'obiettivo generale che la Commissione si è prefissa per il 2002 di onorare il 95 % delle fatture entro 60 giorni, e di riferire sui provvedimenti adottati e sui risultati ottenuti nella relazione annuale sulla loro attività. Nella sua valutazione dei risultati ottenuti dai servizi, la Commissione terrà conto di questo indicatore).

Inoltre, la Commissione costituirà un registro centrale delle fatture, così da poterne seguire i termini di trattamento (azione 11 del Libro bianco).

(¹) COM(2000) 200 def.

(2001/C 46 E/013)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0527/00**

**di Michl Ebner (PPE-DE) alla Commissione**

(28 febbraio 2000)

Oggetto: Abolizione del duty-free e dei privilegi fiscali per i diplomatici

Con riferimento all'interrogazione E-1996/99 (¹) e alla relativa risposta della Commissione, nella quale si afferma tra l'altro che il mantenimento dei privilegi fiscali, quali stabiliti dalla Convenzione di Vienna del 1961, non è più giustificato nell'ambito di un mercato unico europeo e che tali privilegi andrebbero effettivamente aboliti, può la Commissione comunicare se, parallelamente alla linea coerente da essa assunta sulle questioni concernenti l'abolizione delle vendite in duty-free per tutti i cittadini dell'Unione europea, prevede altresì di abolire, per un principio di equità e di decoro politico, i privilegi dello stesso tipo di cui godono i diplomatici dell'UE?

(¹) GU C 219 E del 1.8.2000, pag. 63.

**Risposta del signor Bolkestein a nome della Commissione**

(14 aprile 2000)

Per quanto riguarda i privilegi concessi ai diplomatici, quali stabiliti dalla Convenzione di Vienna, la Commissione non ha nulla da aggiungere rispetto alla sua risposta alla precedente interrogazione scritta E-1996/99 dell'onorevole Parlamentare.

(2001/C 46 E/014)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0546/00**

**di William Newton Dunn (ELDR) alla Commissione**

(28 febbraio 2000)

Oggetto: Benessere delle galline ovaiole

Se l'UE, nell'ambito dei prossimi negoziati dell'OMC, non otterrà l'introduzione di una clausola relativa al benessere degli animali, cosa pensa di fare la Commissione per garantire che i produttori siano tutelati dall'afflusso di prodotti a buon mercato provenienti da paesi terzi?

**Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione***(12 maggio 2000)*

Come l'onorevole parlamentare saprà, in occasione della conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) di Seattle, la richiesta della Comunità di includere il benessere degli animali nell'ordine del giorno per il prossimo ciclo di incontri sul commercio è stata fortemente contrastata. È chiaro che gran parte delle reazioni negative erano imputabili all'incomprensione nei confronti dei nostri obiettivi. Per ottenere un risultato positivo, la commissione continuerà a lavorare attivamente sia per dare inizio ad un ciclo esauriente di consultazioni commerciali, sia per far conoscere meglio le nostre preoccupazioni in materia di benessere degli animali.

(2001/C 46 E/015)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0553/00****di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione***(29 febbraio 2000)***Oggetto: Consumo di carne di primati in via di estinzione**

Secondo un recente rapporto dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, una delle principali associazioni ambientalistiche americane, circa venticinque tipi di scimmie, lemuri ed altri primati potrebbero scomparire dal nostro pianeta nel prossimi 10-20 anni. Oltre alla distruzione delle foreste tropicali, causa della pavidata estinzione è costituita da un fenomeno sempre più allarmante: la crescita esponenziale del consumo di carne di scimmia.

Sotto accusa sono in primo luogo le compagnie di taglio degli alberi che commerciano il legno tropicale, le quali non fornirebbero alimenti a sufficienza ai lavoratori. Inoltre la piaga del bracconaggio si è aggravata con le guerre che devastano l'Africa centrale che hanno interrotto il flusso turistico sul quale si basano le economie locali, e i gorilla — ormai improduttivi dal punto di vista turistico — hanno assunto un alto valore come carne da macello destinata ad una «raffinata» clientela.

Può la Commissione far sapere quali iniziative intende adottare per garantire la protezione delle specie di primati minacciate di estinzione?

Può la Commissione intervenire con una direttiva che vietи qualsiasi commercio nell'Unione di carne di scimmia, tenuto conto soprattutto del grave pericolo virale che costituirebbe il consumo di tale carne?

Può inoltre la Commissione intervenire ed esercitare le necessarie pressioni sull'OMS affinché tale pratica sia messa al bando nei paesi interessati?

**Risposta data dal sig. Nielson a nome della Commissione***(4 aprile 2000)*

In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, l'esportazione illegale di carni di primati nella Comunità non può considerarsi un elemento determinante del pericolo di estinzione di alcune specie. Il commercio internazionale di parti o di prodotti derivati di specie di grandi scimmie è comunque vietato dalle disposizioni della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES); lo stesso vale per tutte le altre specie minacciate di estinzione elencate nell'appendice I e nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio<sup>(1)</sup>, che applica la Convenzione CITES nella Comunità. Tale convenzione è stata firmata da numerosi paesi in via di sviluppo e da 14 Stati membri.

La Commissione è consapevole dei gravi problemi causati dal consumo non sostenibile di cacciagione e dal commercio di cacciagione tra paesi in via di sviluppo, in particolare in alcune parti dell'Africa. Pertanto, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi all'ambiente ha finanziato uno studio volto a valutare la portata del commercio di cacciagione in Africa, a determinarne le cause e a definire eventuali provvedimenti in materia. I risultati dello studio saranno pubblicati tra breve.

La minaccia per la fauna selvatica deriva anzitutto dal degrado e dalla distruzione degli habitat. La Commissione sostiene progetti e programmi incentrati sulla gestione sostenibile degli ecosistemi e sulla salvaguardia delle aree protette. Le foreste tropicali vanno annoverate tra gli habitat più importanti per la fauna selvatica e in particolare per i primati. Di conseguenza, le attività sostenute nell'ambito della linea di bilancio relativa alle foreste tropicali si ricollegano direttamente alla fauna selvatica. Un contributo alla conservazione e all'utilizzazione sostenibile della fauna selvatica da parte della popolazione locale è apportato anche da diversi programmi di sviluppo rurale finanziati dal Fondo europeo di sviluppo e dal sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione, di cui fruiscono i paesi meno sviluppati dell'Asia e dell'America latina. In questi interventi in generale si tende a garantire le necessità di sussistenza, e pertanto le possibilità di sviluppo locali sono messe in relazione con la conservazione della biodiversità. Lo sfruttamento della fauna selvatica da parte delle popolazioni locali non è necessariamente illegale o insostenibile.

Gravi pericoli per la fauna selvatica minacciata di estinzione derivano inoltre da attività illegali (ad esempio caccia e commercio) e naturalmente da situazioni d'instabilità dovute a guerre o disordini sociali. In questo contesto, contribuiscono alla soluzione del problema anche i progetti e i programmi in materia di buon governo e di potenziamento delle capacità istituzionali, finanziati dalla Comunità.

(<sup>1</sup>) GU L 61 del 3.3.1997.

(2001/C 46 E/016)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0562/00**  
**di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione**

(29 febbraio 2000)

Oggetto: Legislazione e industria manifatturiera

Quanti regolamenti concernenti l'industria manifatturiera ha elaborato l'UE in ciascuno degli ultimi cinque anni? Quanti regolamenti equivalenti sono stati elaborati da ciascuno Stato membro?

**Risposta data dal signor Liikanen a nome della Commissione**

(11 maggio 2000)

Data la vastità degli ambiti di competenza della Comunità, è difficile identificare tutti i testi legislativi comunitari che possano avere ripercussioni indirette sull'industria manifatturiera. Tuttavia, per quanto riguarda la normativa direttamente applicabile al settore industriale, in allegato sono riportate le statistiche relative ai testi giuridici emanati negli ultimi cinque anni. Trattasi, da un lato, dei testi adottati nella Comunità (complessivamente 387) e, dall'altro, delle regolamentazioni tecniche notificate alla Commissione ai sensi della direttiva 83/189/CEE e della direttiva 98/34/CE (complessivamente 3.057).

Benché sia logico prevedere una certa differenza tra le due serie di dati, vista la natura degli strumenti giuridici della Comunità (regolamenti e direttive) e i tempi necessari al loro recepimento nell'ordinamento nazionale, nel caso specifico tale disparità assume proporzioni decisamente rilevanti come anche l'onorevole parlamentare non mancherà di notare.

La Commissione ha esaminato con attenzione il problema nella sua relazione del 1995 sulle regolamentazioni nazionali applicabili ai prodotti del mercato interno (<sup>1</sup>); essa conferma l'impressione largamente condivisa, in sede di misure di attuazione, che gli Stati membri rielaborino le disposizioni comunitarie adottando la più complessa delle alternative a disposizione e imponendo procedure complicate per rispettare gli obblighi stabiliti nelle direttive. Ciò non solo gonfia il numero delle norme comunitarie, ma impone anche adempimenti inutili al mondo delle imprese, oltre a contribuire indebitamente a considerare la Commissione fonte di burocrazia.

Al momento la Commissione sta aggiornando detta relazione e rimane a disposizione dell'onorevole parlamentare per informazioni più precise in merito alla questione sollevata.

Statistiche riguardanti gli atti giuridici adottati dalla Comunità (banca dati CELEX) — 1995-1999					
1995	1996	1997	1998	1999	Totale 1995-1999
38	79	122	70	78	387

Stato membro	Notifiche					
	1995	1996	1997	1998	1999	Totale 1995-1999
Belgio	26	17	59	50	20	172
Danimarca	36	28	40	55	43	202
Germania	92	88	99	76	85	440
Grecia	12	16	12	11	17	68
Spagna	25	19	35	24	31	134
Francia	61	41	51	47	54	254
Irlanda	1	4	3	1	4	13
Italia	31	27	31	32	25	146
Lussemburgo	1	0	0	2	1	4
Paesi Bassi	43	62	341	122	128	696
Austria	25	61	106	69	69	330
Portogallo	5	19	7	11	6	48
Finlandia	17	34	22	23	24	120
Svezia	5	34	23	30	35	127
Gran Bretagna	59	73	71	51	49	303
<b>Totale (15)</b>	<b>439</b>	<b>523</b>	<b>900</b>	<b>604</b>	<b>591</b>	<b>3 057</b>

(<sup>1</sup>) 28 febbraio 1995-III/2185-EN/def.-Esperienza maturata nel quadro della direttiva 83/189/CEE.

(2001/C 46 E/017)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0566/00**

**di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione**

(29 febbraio 2000)

Oggetto: Implicazioni della situazione giuridica asimmetrica in rapporto alla proprietà

In quali settori dell'economia europea sussiste una situazione giuridica asimmetrica per quanto concerne la proprietà, in altre parole, una situazione per la quale è possibile che una società pubblica di uno Stato membro acquisti una società privata in un altro Stato membro ma non è possibile per una società privata accedere al mercato della società di proprietà statale? È questo ancora il caso del mercato dell'elettricità in Francia? Quali misure intende adottare la Commissione per aprire i mercati che essa indica a tale riguardo?

**Risposta data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione**

(19 maggio 2000)

La Commissione non dispone di dati che permettano di fornire all'onorevole parlamentare una risposta esaustiva per quanto riguarda tutte le situazioni giuridiche asimmetriche in materia di diritto di proprietà in tutti i settori dell'economia.

In linea generale la Commissione ricorda che la presenza di società pubbliche in determinati settori d'attività economica dipende esclusivamente da decisioni di competenza degli Stati membri, nei limiti delle regole imposte dal trattato CE e delle politiche di liberalizzazione di taluni settori economici a livello comunitario.

Il settore dell'energia elettrica è disciplinato dalla direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica<sup>(1)</sup>. La direttiva non disciplina la proprietà delle imprese elettriche, ma stabilisce le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore dell'energia elettrica e all'accesso al mercato. La Commissione segue tuttavia molto da vicino la questione delle concentrazioni e delle acquisizioni di imprese nel settore in oggetto. Le concentrazioni e acquisizioni che presentano un interesse a livello comunitario sono esaminate in base al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 27 del 30.1.1997.

<sup>(2)</sup> GU L 395 del 30.12.1989; ultima rettifica nella GU L 40 del 13.2.1998.

(2001/C 46 E/018)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0570/00**

**di Christopher Huhne (ELDR) al Consiglio**

*(2 marzo 2000)*

Oggetto: Estensione della votazione a maggioranza qualificata

Può il Consiglio far sapere quali Stati membri hanno proposto nel corso delle due ultime Conferenze intergovernative un'estensione delle votazione a maggioranza qualificata e in quali settori? In quali casi l'estensione è stata approvata e quali Stati membri erano contrari?

**Risposta**

*(10 luglio 2000)*

Il Consiglio desidera rammentare all'Onorevole Parlamentare che la conferenza intergovernativa è un consesso temporaneo composto di rappresentanti dei governi degli Stati membri e distinto dal Consiglio.

Pertanto il Consiglio non è abilitato a rispondere né su questioni concernenti lo svolgimento dei lavori della CIG né in ordine alle posizioni assunte dagli Stati membri in seno alla conferenza.

È noto all'Onorevole Parlamentare che l'estensione della votazione a maggioranza qualificata è, in modo ricorrente, uno dei temi di riflessione delle conferenze intergovernative e si concretizza progressivamente con l'evolversi dei trattati. Per quanto riguarda i progressi realizzati a Maastricht, il Consiglio rinvia l'Onorevole Parlamentare a uno studio effettuato dal Segretariato generale del Parlamento europeo (Direzione Generale – Studi – Divisione «Affari politici e istituzionali») nel gennaio 1996. Quanto ai progressi realizzati ad Amsterdam, il Consiglio rammenta che si è convenuto che due Parlamentari europei assistano, in qualità di osservatori, alle riunioni del Gruppo preparatorio dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, possano intervenire nei dibattiti per far valere il punto di vista del Parlamento europeo su tutte le questioni in discussione e dispongano della documentazione pertinente. Questo risponde anche allo scopo di garantire una migliore informazione dei membri del Parlamento europeo sul progredire dei lavori e sul contenuto dei risultati ottenuti.

Per quanto riguarda l'attuale CIG, si applica lo stesso dispositivo. L'Onorevole Parlamentare sarà dunque debitamente informato dagli osservatori del Parlamento europeo riguardo allo stato dei lavori della conferenza, segnatamente sulle posizioni assunte in merito all'estensione della maggioranza qualificata.

(2001/C 46 E/019)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0589/00**  
**di Mark Watts (PSE) alla Commissione**

(29 febbraio 2000)

Oggetto: Politica sostenibile europea dei trasporti

In termini di individuazione delle principali città lungo i percorsi del progetto prioritario T-TEN, la Commissione può far conoscere come siano state prese le decisioni e chi ha preso parte a questo processo decisionale? Quali criteri sono stati impiegati e chi sono stati i vincitori e i perdenti in queste decisioni?

**Risposta data dalla sig.ra de Palacio In nome della Commissione**

(13 aprile 2000)

Gli orientamenti sulla Rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) individuano i percorsi principali di importanza transeuropea, che comprendono quelli interessati dai progetti prioritari TEN-T. Gli orientamenti contengono una serie di mappe che illustrano i suddetti percorsi. Su tali mappe le città sono indicate solo come punti di riferimento mentre molte di quelle raggiunte dalla Rete TEN-T non vi figurano.

Durante il 1990-1992, la Commissione ha istituito vari gruppi di lavoro cui hanno partecipato rappresentanti di ciascuno Stato membro, che hanno elaborato una serie di progetti preliminari. Tali progetti individuavano i percorsi di importanza transeuropea tenendo conto dei flussi di traffico e della necessità di collegare le regioni periferiche con il centro della Comunità. I gruppi di lavoro non hanno individuato specificamente le città che si trovano lungo i percorsi TEN-T. I suddetti progetti preliminari sono stati inseriti negli orientamenti TEN-T adottati dal Consiglio e dal Parlamento con procedura di codecisione nel 1996 (¹).

La Commissione sta attualmente valutando come procedere per affrontare nel modo migliore tali aspetti nell'ambito della relazione sulla revisione degli orientamenti TEN-T che sarà presentata al Consiglio e al Parlamento questa estate.

¹) GU C 17 del 22.1.1996.

(2001/C 46 E/020)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0592/00**

**di Margrietus van den Berg (PSE) e Jan Wiersma (PSE) alla Commissione**

(29 febbraio 2000)

Oggetto: Molucche

Alla fine di febbraio giunge a termine il secondo programma di aiuti di emergenza a favore delle Molucche (900.000 euro). Attualmente la Commissione sta elaborando un terzo programma. Fino ad ora gli aiuti sono stati canalizzati per mezzo di ONG francesi e belghe. È la Commissione disposta a coinvolgere altresì ONG olandesi che agiscono in concertazione con organizzazioni molucchesi olandesi che intrattengono legami multiformi nelle Molucche, in modo da instaurare un'influenza pacifica e stabilizzante?

Intende la Commissione altresì fare in modo che l'aiuto strutturale da essa accordato, tra l'altro, alla Novib e a Oxfam UK e il cui utilizzo è bloccato a causa dei conflitti possa essere destinato ad attività di riconciliazione e di prevenzione nell'ambito degli aiuti di emergenza e della riabilitazione?

Può la Commissione fornire informazioni in merito agli aiuti supplementari previsti per lo sviluppo dell'Indonesia? Da quale categoria proverranno gli eventuali stanziamenti? È disposta a includere altresì nel pacchetto di aiuti la possibilità di contatti e scambi tra la capitale, Giacarta, e regioni di conflitto quali le Molucche e Aceh?

**Risposta data dal sig. Nielson a nome della Commissione**

(10 aprile 2000)

L'ufficio umanitario della Commissione (ECHO) interviene nelle Molucche allo scopo di migliorare le condizioni di vita degli abitanti. Nel 1999 è stato stanziato un importo di 1 milione di euro per due progetti che comprendevano interventi in materia di apparecchiature mediche, acqua, risanamento e cibo. E attualmente in corso un progetto di aiuti per gli stessi settori provvisto di una dotazione di 900.000 euro. La Commissione sta esaminando la possibilità di prorogare i progetti per sei mesi supplementari al fine di fornire cibo, acqua, assistenza medica e sanitaria alle popolazioni sfollate. Si prevede lo stanziamento di fondi supplementari al riguardo.

La Commissione non ha ricevuto a tutt'oggi proposte di progetti di assistenza umanitaria alle popolazioni sfollate delle Molucche provenienti da organizzazioni non governative (ONG) olandesi.

La Commissione riserva inoltre particolare attenzione alle decine di migliaia di sfollati nel nord delle Molucche.

Per quanto riguarda l'impiego di fondi in eccedenza dei progetti precedenti o in corso per finanziare iniziative di riconciliazione e di prevenzione, è chiaro che una tale riassegnazione degli stanziamenti esula dagli obiettivi originari del progetto e non è conforme alla base giuridica dell'azione della Commissione.

La recente comunicazione sulla creazione di più strette relazioni con l'Indonesia<sup>(1)</sup> evidenzia la strategia proattiva di sviluppo della Commissione, intesa come approccio globale a lungo termine. La strategia comprende anche un contributo allo sviluppo socioeconomico del paese, erogato tramite gli strumenti di cooperazione disponibili. Particolare attenzione è dedicata alla lotta alla povertà e alla gestione sostenibile delle risorse naturali (la cooperazione in materia forestale è già uno dei settori principali). La cooperazione prevede inoltre l'istituzione di un dialogo politico globale a sostegno del consolidamento della democrazia, la promozione dei diritti umani, lo Stato di diritto, il buon governo, il dialogo interno e la riconciliazione all'interno del paese nonché l'intensificazione delle relazioni commerciali e degli investimenti comunitari in Indonesia. Il documento esorta i partner della Comunità ad appoggiare il processo di ristrutturazione dell'economia indonesiana.

Nel periodo compreso tra il 1995 e il 1999 i finanziamenti comunitari all'Indonesia, provenienti dalla linea di bilancio generale per lo sviluppo dell'Asia, ammontavano a meno di 20 milioni di euro l'anno, ai quali si aggiungono alcuni stanziamenti per progetti in materia di diritti umani provenienti dall'apposita linea di bilancio. In sintonia con le priorità summenzionate, la Commissione si è impegnata ad aumentare il proprio sostegno finanziario all'Indonesia.

<sup>(1)</sup> COM(2000) 50.

(2001/C 46 E/021)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0605/00**

**di Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) alla Commissione**

(3 marzo 2000)

Oggetto: Possibilità di far rientrare in modo permanente le regioni ultraperiferiche nell'obiettivo n. 1

La situazione delle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea è resa particolarmente critica dalla loro lontananza geografica dai centri nevralgici degli Stati membri cui appartengono.

Per questo motivo e in seguito al fatto che alcune regioni ultraperiferiche dell'Unione europea potrebbero superare il massimale del 75% del reddito medio comunitario, il che le escluderebbe dal «club» delle regioni che fanno parte dell'obiettivo n. 1, col pericolo di vedersi costrette a tornare nuovamente a far parte di questo club per mancanza di sostegni, è stato proposto che, per definizione, le regioni ultraperiferiche siano considerate regioni appartenenti all'obiettivo n. 1.

Ritiene la Commissione che sarebbe possibile esaminare la possibilità che le regioni ultraperiferiche siano considerate, per definizione, come appartenenti all'obiettivo n. 1, senza tenere conto del loro reddito, attenuando in tal modo le difficoltà rappresentate dall'eccessiva lontananza geografica dalle rispettive metropoli?

**Risposta data dal sig. Barnier a nome della Commissione**

(26 aprile 2000)

Al momento dell'adozione dei regolamenti recanti disposizioni generali sui Fondi strutturali <sup>(1)</sup>, il Consiglio, in applicazione del criterio del 75 % del prodotto interno lordo (PIL) medio, ha deciso che sette regioni ultraperiferiche fossero ammissibili all'obiettivo 1. Secondo i dati statistici disponibili in quel periodo, tutte queste regioni rispondevano al suddetto criterio. L'ammissibilità vale per l'intero periodo di programmazione 2000-2006.

Nella relazione <sup>(2)</sup> trasmessa al Consiglio sull'attuazione dell'articolo 229 (ex articolo 227) paragrafo 2 del trattato, la Commissione precisa che, a partire dal 2007, essa «si propone di riflettere in futuro sulle modalità più opportune di tenere conto della situazione particolare di queste regioni, riconosciuta dall'articolo 229, paragrafo 2, nell'ammissibilità ai Fondi strutturali».

<sup>(1)</sup> GU L 161 del 26.6.1999.

<sup>(2)</sup> COM(2000) 147 def.

(2001/C 46 E/022)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0608/00**

**di Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) alla Commissione**

(3 marzo 2000)

Oggetto: Assenza di un deposito bagagli nell'aeroporto di Malaga

L'aeroporto di Malaga (Spagna), cofinanziato dall'Unione europea mediante fondi del FESR, è servito a dare impulso allo sviluppo turistico e quindi economico di tutta la Costa del Sol dell'Andalusia e a migliorare in modo evidente la qualità della vita di tutti coloro che lo utilizzano.

Tuttavia gli ottimi servizi che esso fornisce agli otto milioni e mezzo di utenti che se ne servono annualmente presentano un punto debole, quello di non offrire, ad una clientela così vasta, un servizio di deposito bagagli; molti passeggeri in transito si trovano così di fronte all'inconveniente di dover rinunciare a tale servizio, indispensabile negli aeroporti, nelle stazioni e negli altri centri cui fanno capo i trasporti di passeggeri.

Ritiene la Commissione che si possa fare a meno di offrire il predetto servizio di deposito bagagli, per ragioni di sicurezza o di altro genere, come fa l'autorità aeroportuale di Malaga, a danno dei viaggiatori che possono averne bisogno?

**Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione**

(6 aprile 2000)

Dal punto di vista tecnico, i progetti cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale sono concepiti e messi a punto dall'autorità competente dello Stato membro nel contesto di una strategia di sviluppo economico concordata con la Commissione. Quest'ultima non può quindi imporre le condizioni d'impiego delle infrastrutture cofinanziate, salvo quelle volte a garantire il rispetto del quadro normativo della loro utilizzazione.

(2001/C 46 E/023)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0614/00****di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione**

(3 marzo 2000)

**Oggetto: Regime linguistico per l'informazione dei consumatori**

Dalla comunicazione della Commissione sul regime linguistico per l'informazione dei consumatori nella Comunità (10.11.1993) si evince che, a livello europeo, non vi è alcun obbligo di utilizzare le lingue ufficiali nazionali salvo che per i vini, i farmaci e i prodotti del tabacco. Le etichette dei prodotti alimentari e le informazioni nutrizionali devono essere redatte in una lingua «facilmente comprensibile» dall'acquirente. Può anche accadere che la problematica del regime linguistico non sia neanche evocata come per la pubblicità ingannevole e i crediti al consumo ovvero che sia demandato agli Stati membri fissare condizioni in materia di regime linguistico (giocattoli sicuri, prodotti cosmetici).

La Commissione rileva altresì che «le norme in materia di regime linguistico potrebbero essere considerate come un ostacolo per la libera circolazione». Questa tesi è in contrasto con altri brani della comunicazione della Commissione laddove si sottolinea che «l'informazione difficilmente leggibile e comprensibile può comportare conseguenze nefaste per la sicurezza della salute dei consumatori». Inoltre si può configurare una violazione del diritto di qualsiasi consumatore ad essere informato e a leggere le istruzioni per l'uso quanto meno nella lingua ufficiale dello Stato membro interessato. Ciò premesso:

1. Potrebbe la Commissione far sapere se l'obbligo europeo in ordine all'uso delle lingue nazionali ufficiali sia circoscritto ai vini, ai medicinali e al tabacco come previsto nella comunicazione della Commissione del 10 novembre 1993? In caso negativo, a quali altri prodotti va accluso un foglietto illustrativo nelle lingue nazionali ufficiali?
2. È la Commissione disposta a predisporre una direttiva generale sul regime linguistico per rendere obbligatorio l'uso — quanto meno — delle lingue nazionali ufficiali nell'informazione dei consumatori dei 15 Stati membri visto che a) «l'informazione difficilmente leggibile e comprensibile può comportare conseguenze nefaste per la sicurezza della salute dei consumatori»; e b) si viola il diritto di ciascun consumatore ad una informazione completa? In caso negativo, quali argomenti adduce la Commissione per opporsi ad una direttiva generale sul regime linguistico finalizzata ad una completa informazione dei consumatori?

**Risposta data da David Byrne a nome della Commissione**

(15 giugno 2000)

Nella comunicazione sul regime linguistico da adottare per l'informazione dei consumatori, menzionata dall'onorevole parlamentare<sup>(1)</sup>, la Commissione afferma che «... le norme relative alle lingue sono ovviamente di competenza degli Stati membri, specie ai fini dell'applicazione del principio di sussidiarietà». La comunicazione sottolinea inoltre che «... occorrerebbe valutare, caso per caso, se sia rispettato l'equilibrio fra gli interessi linguistici in ballo, e cioè la garanzia della libera circolazione di fronte alla protezione di un requisito inderogabile come la tutela della salute, la protezione dei consumatori, l'equità delle transazioni commerciali».

In mancanza di una legislazione specifica a livello europeo, gli Stati membri sono sostanzialmente autorizzati ad attuare la propria normativa in materia di regime linguistico, a condizione che sia conforme alle disposizioni del trattato CE, specie per quanto riguarda la protezione dei consumatori e la libera circolazione dei beni, e in linea con le finalità della legislazione nazionale.

Tale approccio riflette la giurisprudenza della Corte di giustizia, la quale ha più volte affermato — ultimamente nella causa C-33/97<sup>(2)</sup> — che gli Stati membri possono adottare provvedimenti per far sì che le etichette delle merci importate siano nella lingua della regione dove saranno vedute o in qualsiasi altra lingua facilmente comprensibile dai consumatori di detta regione. I provvedimenti in questione devono essere indistintamente applicabili ai beni di produzione nazionale e a quelli importati, essendo l'obiettivo quello di tutelare il consumatore, e riguardare esclusivamente le istruzioni considerate obbliga-

torie dalla legislazione nazionale. Garantire un'adeguata informazione dei consumatori deve prevalere sul principio della libera circolazione dei beni prevista dall'articolo 28 (ex articolo 30) del trattato CE.

Applicare i suddetti principi alle circostanze concrete spetta alle autorità e ai tribunali nazionali e può essere fatto soltanto caso per caso.

Per quanto riguarda i requisiti linguistici specifici attualmente in vigore a livello europeo — oltre a quelli previsti per vini, farmaci e tabacchi — sono particolarmente importanti per l'informazione dei consumatori: la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità<sup>(3)</sup>, il cui articolo 14 impone agli Stati membri di vietare sul proprio territorio il commercio di prodotti alimentari le cui istruzioni non siano fornite in una lingua facilmente comprensibile dagli acquirenti (le istruzioni possono essere fornite in più lingue), e la decisione 93/13/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1992, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità all'atto dell'introduzione dei prodotti provenienti da paesi terzi<sup>(4)</sup>, secondo la quale ogni certificato relativo a prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi, importati nella Comunità, va compilato almeno nella lingua o una delle lingue del posto d'ispezione frontale e nella lingua o una delle lingue del paese di destinazione del prodotto.

L'onorevole parlamentare chiede per quali prodotti, al di là di vini, farmaci e tabacchi, la legislazione comunitaria preveda l'obbligo di accludere un foglietto informativo o istruzioni per l'uso redatti nella lingua ufficiale dello Stato membro interessato. La Commissione provvederà ad inviare direttamente all'onorevole parlamentare tutte le necessarie informazioni, non appena disponibili.

Quanto alla possibilità di predisporre una direttiva generale sul regime linguistico, nella comunicazione del 1993<sup>(1)</sup> la Commissione non ha ritenuto opportuno presentare una nuova legislazione comunitaria, proponendo invece una strategia equilibrata, basata su cinque temi: sviluppare in ambito non regolamentare l'informazione multilingue, preservare la libertà degli Stati membri di pretendere il ricorso alla lingua del paese di commercializzazione, migliorare la coerenza del dispositivo legislativo comunitario, migliorare l'informazione sulle norme linguistiche applicabili negli Stati membri, rendere gli operatori economici responsabili dell'informazione dei consumatori.

Un'ulteriore valutazione della situazione dei requisiti linguistici per l'informazione dei consumatori è stata condotta nel 1998 nell'ambito della risoluzione del Consiglio concernente le istruzioni per l'uso dei beni di consumo tecnici<sup>(5)</sup>, che ha tenuto conto dei pareri espressi dagli Stati membri e dalla Commissione. In tale occasione, il Consiglio ha invitato gli Stati membri e gli operatori economici «... a perseguire l'obiettivo di mettere a disposizione dei consumatori le informazioni ...», tenendo conto di diverse indicazioni per redigere in modo appropriato le istruzioni per l'uso dei beni di consumo tecnici, tra cui, per quanto riguarda la lingua dei manuali, la necessità di consentire ai consumatori di «... accedere facilmente alle istruzioni per l'uso almeno nella propria lingua ufficiale della Comunità, in modo tale che esse siano leggibili e di facile comprensione ...». La risoluzione non sollecita una nuova legislazione europea, né suggerisce alcuna modifica degli strumenti giuridici vigenti.

Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che l'approccio equilibrato proposto nella comunicazione del 1993 — e più volte confermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia — resti valido, specie per quanto riguarda la ripartizione delle responsabilità tra la Comunità e gli Stati membri, la possibilità di prevedere, ove necessario, requisiti linguistici caso per caso e l'inadeguatezza di una legislazione europea generale per rispondere in modo adeguato ai diversi interessi coinvolti nel regime linguistico da adottare per l'informazione dei consumatori.

<sup>(1)</sup> Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo in materia di requisiti linguistici relativi ai diritti dei consumatori nella Comunità (COM(93) 456 def). Un'altra comunicazione (GU C 345/3 del 23.12.1993) illustra la posizione della Commissione nei confronti dei generi alimentari, evidenziando in particolare la necessità di equilibrare le esigenze sia dei consumatori che dei produttori nella politica europea.

<sup>(2)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 3 giugno 1999, causa C-33/97 «Colim NV».

<sup>(3)</sup> GU L 33 dell'8.2.1979.

<sup>(4)</sup> GU L 9 del 15.1.1993.

<sup>(5)</sup> Risoluzione del Consiglio, del 17 dicembre 1998, concernente le istruzioni per l'uso dei beni di consumo tecnici (GU C 411 del 31.12.1998).

(2001/C 46 E/024)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0630/00**  
**di María Ayuso González (PPE-DE) alla Commissione**

(3 marzo 2000)

Oggetto: Imprese beneficiarie di restituzioni all'esportazione

Le restituzioni all'esportazione hanno svolto un ruolo importante nella promozione delle esportazioni agricole e sono state sollecitate e percepite da aziende esportatrici dell'UE, la maggior parte delle quali operanti nella commercializzazione e nella trasformazione.

Può specificare la Commissione quali imprese beneficiarie hanno ottenuto restituzioni all'esportazione per un importo annuo superiore ai 100.000 ecu/euro indicando a) l'importo totale percepito su base annua per il periodo 1986-1999, b) il paese cui appartengono o al quale è stato assegnato tale importo, c) le coltivazioni o prodotti esportati (capitoli), e d) se si tratta di imprese che si occupano esclusivamente della commercializzazione (esportatrici e/o trasformatrici) o anche produttrici (agricoltura o allevamento)?

**Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione**

(13 aprile 2000)

La Commissione desidera richiamare l'attenzione dell'onorevole parlamentare sull'ampia delega di competenze agli organismi pagatori degli Stati membri, prevista dal sistema giuridico che disciplina la contabilizzazione degli aiuti agricoli comunitari, tra cui le restituzioni all'esportazione, a carico del bilancio comunitario e più in particolare del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (Feaog) (regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (<sup>1</sup>) e regolamento (CE) n. 2761/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione, del 16 febbraio 1996, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (Feaog) e che abroga il regolamento (CEE) n. 2776/88 (<sup>2</sup>), il quale stabilisce alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune (<sup>3</sup>). Di conseguenza, sono questi organismi pagatori (i quali sono peraltro riconosciuti dagli Stati membri secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n° 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del Feaog, sezione «garanzia» (<sup>4</sup>), che gestiscono direttamente le domande di aiuti agricoli e dispongono pertanto di tutti i dati relativi ai beneficiari.

Al contrario, la Commissione non possiede i dati richiesti dall'onorevole parlamentare. Per le sue esigenze di controllo, essa riceve dagli Stati membri i dati contabili specificati nella normativa. Elaborando opportunamente questi dati, si potrebbero rintracciare i beneficiari degli aiuti. Tuttavia, le disposizioni comunitarie relative alla protezione dei dati a carattere personale, che vincolano le istituzioni comunitarie in virtù dell'articolo 286 (ex-articolo 213B) del trattato CE, non permetterebbero alla Commissione di divulgare queste informazioni.

(<sup>1</sup>) GU L 160 del 26.6.1999.

(<sup>2</sup>) GU L 39 del 17.2.1996.

(<sup>3</sup>) GU L 160 del 26.6.1999.

(<sup>4</sup>) GU L 158 dell'8.7.1995.

(2001/C 46 E/025)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0631/00**  
**di María Ayuso González (PPE-DE) alla Commissione**

(3 marzo 2000)

Oggetto: Conseguenze della soppressione delle restituzioni all'esportazione per settori agricoli produttivi

Ritiene la Commissione che la soppressione delle restituzioni all'esportazione (originariamente istituite per creare uno sbocco alle eccedenze dei produttori agricoli e degli allevatori) interesserà direttamente il

produttore imprenditore (agricoltore-allevatore)? Quali conseguenze comporterà per alcuni settori agricoli produttivi che hanno come principale cliente il settore dell'esportazione e della trasformazione alla luce del problema di continuità che potrebbe porsi, particolarmente in imprese vincolate a determinati prodotti? Quali studi o relazioni esistono in materia?

(2001/C 46 E/026)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0633/00**  
**di María Ayuso González (PPE-DE) alla Commissione**

(3 marzo 2000)

Oggetto: Conseguenze sociali ed economiche della progressiva eliminazione delle restituzioni all'esportazione per il settore dell'esportazione/trasformazione

Data la tendenza dell'Organizzazione mondiale del commercio a ridurre o eliminare le restituzioni all'esportazione, e tenendo presente il gran numero di imprese di commercializzazione/esportazione che ricevono restituzioni all'esportazione e che realizzano processi industriali o di trasformazione precedenti all'esportazione, può la Commissione far sapere se ha previsto le conseguenze sociali ed economiche che deriverebbero per il settore dell'esportazione/trasformazione in generale dalla progressiva eliminazione delle restituzioni all'esportazione, le quali, nel caso di numerosi prodotti, sono diventate indispensabili o determinanti per la redditività delle esportazioni, e talora per la continuità stessa delle imprese interessate? Può essa fornire analisi o relazioni sulla materia?

**Risposta comune**  
**data dal sig. Fischler in nome della Commissione**  
**alle interrogazioni scritte E-0631/00 e E-0633/00**

(13 aprile 2000)

L'impostazione dei negoziati sull'agricoltura tracciata nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'approccio dell'Unione europea al ciclo di negoziati dell'OMC Millennium Round<sup>(1)</sup> è ancora d'attualità. In questa comunicazione si dichiarava che le decisioni adottate sulla riforma della politica agricola comune(PAC) nel quadro dell'Agenda 2000 avrebbero costituito elementi essenziali nella definizione del mandato comunitario per i prossimi negoziati multilaterali all'Organizzazione Mondiale del Commercio.

Questa comunicazione non fa riferimento alla soppressione delle restituzioni all'esportazione. Tuttavia, va ricordato che, in seguito alle decisioni sulla riforma della PAC, vi sarà meno bisogno di restituzioni all'esportazione, poiché il sostegno dei prezzi di mercato diminuisce ed il sostegno agli agricoltori è concesso in maggior misura sottoforma di pagamenti diretti. Conseguentemente a tali provvedimenti, i prodotti agricoli primari saranno disponibili per l'industria di trasformazione a prezzi più bassi di quelli attuali e diminuirà anche la necessità di restituzioni all'esportazione per i prodotti trasformati. La Commissione, inoltre, esamina l'opportunità di modernizzare il regime di perfezionamento attivo allo scopo di migliorare la trasparenza e la prevedibilità nella gestione del regime stesso. La Commissione non è a conoscenza degli studi e dei rapporti menzionati dall'onorevole parlamentare.

<sup>(1)</sup> COM(1999) 331 def.

(2001/C 46 E/027)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0638/00**  
**di Adriana Poli Bortone (UEN) alla Commissione**

(28 febbraio 2000)

Oggetto: Aiuti ai produttori agricoli

Il settore agricolo risulta sempre penalizzato in quanto ingenti fondi vengono distolti anche in favore della ricostruzione nel Kosovo. Pare che ancora una volta la Commissione intenda, anche contro la volontà del

Parlamento europeo, privilegiare la grande industria a danno del comparto primario, che, nel panorama desolante della crescente disoccupazione, rappresenta un segmento dell'economia degno di sostegno. Può la Commissione far sapere se intende coinvolgere il Parlamento in materia di aiuti diretti ai produttori e di sussidi all'export agricolo per il periodo 2000-2006?

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

*(20 marzo 2000)*

Gli importi degli aiuti diretti per i settori interessati dalla riforma dell'Agenda 2000 sono stati fissati nell'ambito del pacchetto di misure dell'agenda, alla cui elaborazione il Parlamento europeo ha partecipato secondo le modalità previste. Per ogni settore si è stabilito in che modo verranno determinati i sussidi all'esportazione; le restituzioni alle esportazioni vengono normalmente fissate previa consultazione del comitato di gestione competente. Per il momento la Commissione non intende proporre alcuna modifica di queste procedure.

Contribuire alla democrazia, alla pace e alla stabilità nella regione del Kosovo costituisce una delle sfide principali per la Comunità. Nel 2001 e nel 2002 la Commissione intende proporre una riduzione di 300 milioni di € del massimale annuo attualmente previsto nelle prospettive finanziarie per la sottovoce 1a del bilancio comunitario relativa alla politica comune (PAC), ad esclusione dello sviluppo rurale, con un incremento corrispondente della voce 4 che riguarda le relazioni esterne. È importante fare una distinzione tra il livello del massimale previsto nelle prospettive finanziarie e l'effettivo fabbisogno finanziario della PAC; ridurre il livello del massimale per la sottovoce 1a non significa diminuire il sostegno a favore dei produttori, né rimettere in discussione le decisioni in materia di riforma della PAC adottate a Berlino. La Commissione ritiene che, in base alla riforma delle organizzazioni comuni di mercato decisa a Berlino, l'effettivo fabbisogno finanziario della PAC nel 2001 sarà inferiore all'attuale massimale per un importo tale da consentire la riduzione di 300 milioni di €.

---

(2001/C 46 E/028)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0640/00**

**di Lissy Gröner (PSE) alla Commissione**

*(28 febbraio 2000)*

Oggetto: Accesso al servizio dell'interpretariato dell'UE

1. Nel concorso COM/LA/1051 per l'accesso al servizio dell'interpretariato presso la Commissione europea è stato chiesto ai candidati, solo al momento di respingerne la candidatura e in aggiunta ai requisiti contenuti nel bando, di dimostrare che i loro studi universitari abbiano avuto una durata minima di otto semestri. Come spiega la Commissione una procedura così poco rispettosa dei candidati stessi?

2. A quali requisiti formativi — denominazione concreta del diploma di laurea e del tipo di studio universitario eseguito nonché durata minima dello stesso — hanno ottemperato i candidati provenienti dai vari Stati membri ammessi al concorso COM/LA/1051 nonché al precedente concorso per interpreti?

3. Stando al punto II.B.2 del bando del concorso generale COM/LA/1051, la commissione giudicatrice tiene conto nella sua decisione dei diversi sistemi di formazione.

a) Per questa valutazione la Commissione europea si basa sulla direttiva 89/48/CEE anche per quanto concerne la durata minima degli studi universitari da essa prevista?

b) Come viene giustificata un'eventuale divergenza dalla piena applicazione di questa direttiva?

- c) Come giustifica la Commissione europea, in caso di divergenza dalla direttiva, il fatto che i laureati tedeschi siano svantaggiati rispetto ai laureati di università di altri Stati membri, i cui diplomi, di pari valore ai sensi della direttiva, non richiedono requisiti più severi di quelli richiesti presso le università tedesche?
- d) Come si assicura ai candidati, in caso di applicazione di ulteriori criteri e norme convenzionali, la massima trasparenza e la massima certezza giuridica?
4. Quanti laureati di università tedesche sono occupati dalla Commissione nelle categorie A e LA (esclusi gli esperti nazionali), senza aver dovuto presentare, oltre al diploma di laurea, alcun documento attestante un'ulteriore formazione?
5. Quanti sono i funzionari delle categorie A ed LA laureati presso università britanniche e irlandesi con il grado di «bachelor», che oltre al diploma di laurea non abbiano dovuto presentare alcun documento attestante un'ulteriore formazione?

**Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione**

(7 aprile 2000)

Il bando di concorso COM/LA/1051<sup>(1)</sup> prevede, al punto II.B.2, che i candidati debbano aver effettuato studi universitari completi («Die Bewerber müssen ein abgeschlossenes Hochschulstudium nachweisen»). La commissione giudicatrice del concorso, che opera autonomamente nei limiti stabiliti dal bando di concorso, adotta sempre le proprie decisioni circa l'ammissione dei singoli candidati tenendo conto delle diversità dei sistemi di insegnamento e rispettando il principio della parità di trattamento dei candidati.

Nell'esigere che i candidati debbano aver effettuato studi superiori di una durata minima di quattro anni, la commissione giudicatrice si è attenuta ai principi applicati dalla Commissione; quest'ultima infatti esige che i candidati ad un posto di categoria A/LA siano in possesso di un diploma universitario che dia accesso a studi di dottorato. Nel caso delle «Fachhochschulen» tedesche, la Commissione tiene conto della legge-quadro tedesca relativa all'insegnamento universitario «Hochschulrahmengesetz» (HRG) del 1976 (che disciplina i seguenti istituti: «Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Kunsthochschulen, Fachhochschulen»). Questa legge definisce l'«Hochschulabschluss» senza distinzione fra i diversi diplomi. Di conseguenza, la Commissione ammette ad un concorso A/LA i candidati in possesso di un diploma tedesco che sancisce studi di una durata minima di quattro anni (otto semestri). La Commissione ammette l'esistenza di diversità tra i sistemi d'insegnamento negli Stati membri. Talvolta la durata normale degli studi superiori che consentono di accedere agli studi di dottorato è inferiore a quattro anni, e la Commissione accetta pertanto tali diplomi universitari particolari.

Come indicato sopra, la Commissione è consapevole del fatto che, secondo la legge tedesca, l'obbligo di presentare un diploma che sancisca studi universitari completi («Nachweis eines abgeschlossenen Hochschulstudiums») apre principalmente l'accesso al concorso a tutti i diplomati di una «Hochschule» e «Fachhochschule», sicché i candidati tedeschi al concorso COM/LA/1051 non erano effettivamente al corrente di restrizioni supplementari. La Commissione deplora questa involontaria mancanza di informazione e, in occasione di ulteriori concorsi, specificherà quali siano le altre condizioni da rispettare nei bandi di concorso destinati ai vari Stati membri. Saranno pertanto ammessi a partecipare ai concorsi della categoria A/LA unicamente i candidati tedeschi in possesso di un diploma di studi universitari della durata di 8 semestri («Fachhochschulabschluß von 8 Semestern»).

1. Le condizioni definite nel bando di concorso e spiegate al punto precedente sono state applicate in modo identico a tutti i candidati al concorso COM/LA/1051. Le commissioni giudicatrici dei precedenti concorsi per interpreti, svoltisi in undici lingue, hanno adottato decisioni simili in materia di ammissione dei candidati, prendendo in considerazione le diverse strutture di insegnamento degli Stati membri. La Commissione sottolinea tuttavia che ogni concorso è trattato in modo autonomo.
2. La direttiva 89/48/CEE (relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni<sup>(2)</sup>) mira al riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore di una durata minima di tre anni, in relazione all'esercizio di una professione regolamentata in uno degli Stati membri. Essa tuttavia non prevede il riconoscimento dei

titoli accademici, questione che rientra tuttora nella sfera di competenza degli Stati membri. La Commissione è del parere che la direttiva 89/48/CEE non sia applicabile ai concorsi organizzati dalle istituzioni europee. Per decidere se un diploma dia accesso alla funzione pubblica europea, la Commissione deve invece basarsi sulla legislazione in vigore nei singoli Stati membri.

4. Nel caso dei diplomatici tedeschi delle «Fachhochschulen», cui l'onorevole parlamentare fa riferimento, giova osservare che, in Germania, il loro diploma consente di accedere non ad una carriera nell'«Höherer Dienst» (paragonabile alla categoria A/LA), bensì nell'«Gehobener Dienst» (paragonabile alla categoria B nella Commissione). Ammettendo a concorsi A/LA candidati detentori di un diploma che sancisce studi di una durata minima di quattro anni, rilasciato da una «Fachhochschule», la Commissione ha agito nell'interesse di tali candidati, tenendo conto delle diversità dei sistemi di insegnamento esistenti negli Stati membri.

3. e 5. Non esistono al momento archivi centrali che consentano di ottenere rapidamente l'informazione richiesta. In futuro — nel quadro del processo di riforma in atto — verrà creata una base dati contenente i profili di formazione universitaria e di carriera del personale della Commissione.

(<sup>1</sup>) GU C 312 del 14.10.1997.

(<sup>2</sup>) GU L 19 del 24.1.1989.

(2001/C 46 E/029)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0648/00**

**di Glenys Kinnock (PSE) alla Commissione**

(9 marzo 2000)

Oggetto: Sementi geneticamente modificate

Può la Commissione chiarire cosa esattamente è stato comunicato agli Stati membri in merito all'inclusione, nel catalogo comune UE, di sementi geneticamente modificate per quanto riguarda a) granturco 98/294/CE Elgira Monsanto Bt, b) granturco 97/98/CE Compa CB Novartis Bt/Ht, c) granturco 97/98/CE Jordi CB Novartis BT/HT e d) granturco 98/293/CE Chardonell Aventis Ht?

Può far sapere se è stata concessa l'autorizzazione all'immissione sul mercato per a) granturco resistente agli erbicidi 97/98/CE Chardonell Aventis, b) granturco resistenti agli erbicidi 97/98/CE Compa CB Novartis Bt, c) granturco 97/98/CE Jordis CB Novartis BT/HT e d) granturco 98/293/CE Chardonell Aventis Ht, segnalando inoltre in quali elenchi nazionali di sementi sono attualmente incluse dette sementi e se qualcuna di esse è attualmente oggetto di prove sul campo in qualche Stato membro?

Può infine rendere noto se è favorevole all'inclusione, nel catalogo comune UE, delle sementi geneticamente modificate di granturco 98/294/CE Elgira Montesanto Bt, granturco 97/98/CE Compa CB Novartis Bt/Ht, granturco 97/98/CE Jordi CB Novartis BT/HT e granturco 98/293/CE Chardonell Aventis Ht, specificando inoltre per quando è prevista una decisione al riguardo?

**Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione**

(22 maggio 2000)

La situazione attuale per quanto riguarda le varietà di granturco geneticamente modificate citate dall'on. parlamentare è la seguente.

Attualmente la commercializzazione di sementi di varietà geneticamente modificate di piante agricole, ivi compreso il granturco, è sottoposta ad autorizzazione conformemente a due diversi aspetti della legislazione comunitaria: l'autorizzazione per l'immissione sul mercato di «prodotti di trasformazione», ai sensi della direttiva 90/220/CEE del 23 aprile 1990 sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (<sup>1</sup>), destinata a tutelare la salute umana e l'ambiente, nonché le disposizioni della direttiva del Consiglio 70/457/CEE del 29 settembre 1970 relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (<sup>2</sup>), allo scopo di tutelare la conformità con una serie di criteri agricoli.

Conformemente alle disposizioni della direttiva 90/220/CEE per l'immissione sul mercato di materiale parentale geneticamente modificato sono state autorizzate le seguenti varietà: Compa CB e Jordi CB, con decisione della Commissione 97/98/CE (Novartis Bt-176 granturco), Chardon LL, con decisione della Commissione 98/293/CE (AgrEvo T25 granturco), nonché Elgina, con decisione della Commissione 98/294/CE (Monsanto 810 granturco).

Su questa base, tre Stati membri (Spagna e Portogallo per Compa CB; Spagna per Jordi CB; Paesi Bassi per Chardon LL e Portogallo per Elgina) hanno notificato alla Commissione l'inserimento di queste varietà nei cataloghi nazionali conformemente alle disposizioni della direttiva 70/457/CEE per la commercializzazione di semi nei territori nazionali. Secondo le procedure di accettazione per gli Stati membri interessati, le varietà in questione sono state sottoposte a prove sul campo.

La libera commercializzazione di queste semi in tutto il territorio comunitario comporterebbe, secondo le disposizioni della citata direttiva, l'inserimento delle quattro varietà nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.

Tuttavia, l'accettazione iniziale delle varietà Compa CB ed Elgina nel catalogo nazionale portoghese è stata sospesa con decisione del ministero dell'Agricoltura portoghese in data 27 dicembre 1999. Pertanto la varietà Elgina attualmente non è ammessa all'inserimento nel catalogo comune o alla commercializzazione nel territorio comunitario. Queste disposizioni non si applicano alla varietà Compa CB, visto che è stata accettata dalla Spagna.

Attualmente sono in corso discussioni, a livello di Stati membri, per fornire una soluzione coerente relativa a tutti gli aspetti della commercializzazione dei prodotti geneticamente modificati. In questa fase la Commissione non ha ancora completato l'esame delle tre varietà rimanenti al fine dell'inserimento nel catalogo comune. Il comitato permanente sulle semi e il materiale di moltiplicazione per l'agricoltura, l'orticoltura e la silvicoltura è stato informato.

(<sup>1</sup>) GU L 117 dell'8.5.1990.

(<sup>2</sup>) GU L 225 del 12.10.1970.

(2001/C 46 E/030)

## INTERROGAZIONE SCRITTA E-0650/00

di Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya (PPE-DE) alla Commissione

(9 marzo 2000)

Oggetto: Politica regionale

Nel suo intervento dinanzi alla commissione per la politica regionale il sig. Landaburu ha affermato che ai fini di un miglioramento della situazione e di una maggior efficacia è necessario modificare o ampliare i criteri e non limitarsi a considerare il PIL pro-capite come unico indicatore.

Quali altri criteri si ritiene necessario incorporare?

È già stata valutata la decisione su tali nuovi indicatori?

Quando si intende procedere all'adozione di tale decisione?

## Risposta data dal sig. Barnier A nome della Commissione

(31 marzo 2000)

L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (<sup>1</sup>) fa riferimento al prodotto interno lordo (PIL) pro capite, precisando che le regioni che rientrano nell'obiettivo 1 (regioni in ritardo di sviluppo) sono le regioni corrispondenti al livello II della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS II) il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato sulla base degli standard del potere d'acquisto e calcolato con riferimento ai dati comunitari degli ultimi tre anni, disponibili al 26 marzo 1999, è inferiore al 75 % della media comunitaria.

Il prodotto interno lordo regionale rappresenta un indicatore sintetico dell'attività produttiva di una regione e rappresenta quindi una misura attendibile del livello di sviluppo economico regionale. Peraltro, il parametro del PIL pro capite, misurato sulla base degli standard del potere d'acquisto e calcolato a livello NUTS II, viene utilizzato fin dal 1988 per determinare l'ammissibilità delle regioni all'obiettivo 1.

Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento sopracitato, l'elenco delle regioni ammissibili all'obiettivo 1 è stato adottato dalla Commissione il 1º luglio 1999 e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2006.

Per questi motivi e per quanto riguarda il periodo 2000-2006, la Commissione non intende proporre criteri di ammissibilità all'obiettivo 1 diversi da quelli approvati dal Consiglio con l'assenso del Parlamento.

Tuttavia, per la ripartizione degli stanziamenti tra le regioni ammissibili all'obiettivo 1 entrano in gioco parametri diversi dal PIL pro capite, in particolare il tasso di disoccupazione.

La Commissione rammenta all'onorevole parlamentare che, a proposito dell'obiettivo 2 (regioni in fase di riconversione), l'articolo 4 del medesimo regolamento prevede un certo numero di criteri, diversi dal PIL pro capite, che possono essere utilizzati per dimostrare l'ammissibilità delle zone proposte.

(<sup>1</sup>) GU L 161 del 26.6.1999.

(2001/C 46 E/031)

## INTERROGAZIONE SCRITTA E-0655/00

di Michel Rocard (PSE) al Consiglio

(13 marzo 2000)

Oggetto: Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del lavoro (OIL) sulle peggiori forme di lavoro infantile

Nel giugno 1999, l'OIL ha approvato la nuova Convenzione n. 182 sulle peggiori forme di lavoro infantile.

Quali Stati membri l'hanno finora ratificata?

Intende l'attuale Presidente del Consiglio intendere provvedere affinché tutti gli Stati membri ratifichino, con la massima tempestività, questa Convenzione?

## Risposta

(10 luglio 2000)

A fine marzo 2000 avevano ratificato la Convenzione in oggetto il Regno Unito, la Finlandia e l'Irlanda. Essa inoltre è stata ratificata da altri due Stati europei e da sette Stati non europei. In Spagna, lo strumento di ratifica è davanti al Parlamento.

La Presidenza sottolinea l'importanza della ratifica della Convenzione da parte del maggior numero possibile di Stati, ricordando la sua eccezionale adozione all'unanimità alla Conferenza internazionale del lavoro nel 1999 e il suo ruolo significativo negli sforzi diretti a migliorare la situazione dell'infanzia nel mondo.

Pertanto la Presidenza, pur consapevole delle differenze tra Stati membri per quanto riguarda le procedure di ratifica, userà i mezzi a sua disposizione per illustrare loro la necessità e l'importanza della ratifica di questa importante convenzione il più presto possibile.

(2001/C 46 E/032)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0685/00**  
**di Andrew Duff (ELDR) alla Commissione**

(9 marzo 2000)

Oggetto: GIC

Come distingue la Commissione un mercato aperto da un'economia di mercato sociale?

La Commissione appoggia una revisione della formulazione degli articoli 4 e 98?

**Risposta data dal sig. Solbes Mira in nome della Commissione**

(11 maggio 2000)

Secondo la Commissione la distinzione fra «mercato aperto» e «economia sociale di mercato» consiste nel fatto che il primo termine definisce il quadro regolamentare e istituzionale dei mercati in cui le imprese si trovano a competere, mentre la seconda espressione denota un principio guida di politica economica che i governi possono voler adottare. Più specificamente, «mercato aperto» significa libera concorrenza e assenza di barriere all'accesso, mentre l'«economia sociale di mercato» comprende gli obiettivi politici quali sanciti nell'articolo 2 del trattato CE e che devono essere promossi, ossia «uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche», e «un elevato livello di occupazione e di protezione sociale». Chiaramente, come per la definizione delle politiche in qualsiasi altro campo, è necessario giungere a un equilibrio fra diversi obiettivi; è importante tuttavia sottolineare che non vi è alcuna contraddizione intrinseca fra il perseguire il fine di un'economia di mercato aperta e l'aspirare ad un'economia con una chiara dimensione sociale.

Le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 dimostrano la volontà di garantire che gli obiettivi di politica economica e sociale siano perseguiti in modo coerente. Il Consiglio ha deciso di seguire da vicino gli sviluppi nel campo della politica e della coesione sociale, come parte di un più ampio sforzo di controllo che riguarda anche l'occupazione, l'innovazione e la riforma economica. Tale impegno a svolgere questa attività di controllo sostiene l'obiettivo di ottenere progressi e coesione sociale mediante la definizione e il perseguitamento di obiettivi politici, mettendo a confronto le migliori pratiche e analizzando comparativamente gli indicatori strutturali. Da ciò deriva che gli obiettivi stabiliti negli articoli 4 e 98 (ex articoli 3 A e 102 A) devono essere considerati nel contesto del trattato CE nel suo insieme: la Commissione non vede pertanto alcuna ragione per cui la formulazione di tali articoli dovrebbe essere modificata.

(2001/C 46 E/033)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0686/00**  
**di Bárbara Dührkop Dührkop (PSE) alla Commissione**

(9 marzo 2000)

Oggetto: Aiuti pubblici concessi dal governo spagnolo al settore elettrico

Intende la Commissione approvare i costi di passaggio al regime di concorrenza per le imprese elettriche spagnole dell'importo di 1,3 miliardi di pesetas?

**Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione**

(18 aprile 2000)

Nel contesto della liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica in seguito alla direttiva 96/92/CE del Parlamento e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica<sup>(1)</sup>, le autorità spagnole hanno previsto compensazioni per i «costi di transizione alla concorrenza» (CTC) per un importo di circa 1 300 000 milioni ESP. Le autorità spagnole hanno notificato dette misure il 29 gennaio 1999 ai sensi dell'articolo 24 della direttiva summenzionata, che dispone al

paragrafo 1, che «gli Stati membri, in cui impegni o garanzie di gestione, accordati prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, possono non poter essere adempiuti a causa delle disposizioni della presente direttiva, possono richiedere un regime transitorio che può essere loro concesso dalla Commissione tenuto conto, tra l'altro, delle dimensioni della rete interessata, del livello d'interconnessione della rete e della struttura della sua industria elettrica. Prima di prendere una decisione, la Commissione informa gli Stati membri di tale richiesta, tenuto conto del rispetto della riservatezza. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee». Le autorità spagnole hanno contestualmente notificato tali misure, a titolo cautelativo, ai sensi dell'articolo 88 (ex articolo 93), paragrafo 3 del trattato CE (aiuti di stato).

L'8 luglio 1999, la Commissione ha preso una decisione che constata che le misure suddette non rientrano nell'ambito dell'articolo 24 della direttiva, ma che dovevano essere esaminate alla luce delle norme relative agli aiuti di stato, e, in particolare, dell'articolo 87 (ex articolo 92), paragrafo 3, lettera c) del trattato CE (2). Le autorità spagnole hanno promosso un ricorso per l'annullamento di detta decisione, attualmente pendente dinanzi alla Corte (3).

Parallelamente, la Commissione esamina il fascicolo alla stregua di un aiuto non notificato, giacché la misura è stata posta in vigore prima della notifica ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, sopra citato. La Commissione prenderà una decisione al più presto.

(1) GU L 27 del 30.1.1997.

(2) GU L 319 dell'11.12.1999.

(3) Causa C-369/99, Regno di Spagna contro Commissione.

(2001/C 46 E/034)

## INTERROGAZIONE SCRITTA E-0701/00

di Francesco Turchi (UEN) alla Commissione

(17 marzo 2000)

Oggetto: Regolamentazione dell'informazione

La direttiva 98/34/CE (1), modificata dalla direttiva 98/48/CE (2) del Parlamento e del Consiglio, del 20 luglio 1998, prevede una procedura d'informazione in merito alle norme e le regolamentazioni tecniche che, a decorrere dal 5 agosto 1999, ciascuno Stato membro è obbligato a comunicare alla Commissione nella fase progettuale di qualsiasi nuova normativa sui servizi delle società dell'informazione, e ciò al fine di prevenire l'emergere di ostacoli alla libera circolazione dei servizi in linea.

Tenuto conto che un'eventuale adozione di un progetto di regolamentazione nazionale senza notifica preliminare alla Commissione verrebbe a costituire una violazione del diritto comunitario da parte dello Stato membro interessato, e ciò indipendentemente dal contenuto della legislazione nazionale, può la Commissione precisare se il governo italiano ha osservato o meno la suddetta procedura nell'approvare la Legge 4197 B del Senato denominata «par conditio» e, in caso negativo, se intende avviare la procedura d'infrazione nei confronti dello Stato membro in questione?

(1) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

(2) GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.

## Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(27 aprile 2000)

Nelle sue risposte alle interrogazioni scritte P-1608/99 dell'onorevole Tajani (1) e E-1734/99 dell'onorevole Ferri (2), la Commissione aveva rilevato la presenza, all'epoca, nel progetto di legge italiana sull'informazione e la pubblicità politico-elettorale (legge detta sulla «par conditio») di disposizioni relative a servizi della società dell'informazione.

Tali disposizioni non figurano più nel testo definitivo della legge del 22 febbraio 2000, n.28 approvata dal Parlamento italiano, che disciplina unicamente la comunicazione e i messaggi politici trasmessi da stazioni di radiodiffusione (articoli 2 e 4).

Tenuto conto del fatto che l'informazione e la pubblicità politico-elettorale in linea (per esempio su Internet) non sono quindi soggette a detta legge e che la direttiva 98/34/CE (modificata dalla direttiva «Trasparenza» 98/48/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 luglio 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche)<sup>(3)</sup>, esclude esplicitamente dal suo campo d'applicazione i servizi di radiodiffusione sonora e audiovisiva, l'approvazione della legge italiana sulla «par condicio» non costituisce una violazione della procedura di notifica preventiva prevista dalla citata direttiva.

<sup>(1)</sup> GU C 27 E del 29.1.2000.

<sup>(2)</sup> GU C 170 E del 20.6.2000.

<sup>(3)</sup> GU L 217 del 5.8.1998.

(2001/C 46 E/035)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0710/00**

**di Hiltrud Breyer (Verts/ALE) alla Commissione**

*(17 marzo 2000)*

Oggetto: Attuazione della direttiva sull'elettricità

1. La separazione nel settore dell'elettricità, in particolare la separazione tra le reti di trasmissione e distribuzione e la generazione e la vendita di energia elettrica, ha avuto luogo in misura sufficiente a garantire in tale settore una concorrenza leale e in condizioni di parità?
2. Si è tenuto conto dell'opportunità di mantenere i costi di transazione al livello più basso possibile, nell'interesse dei piccoli operatori?
3. Come viene calcolato l'importo dei compensi per il transito sulla base della separazione?
4. a) Esiste già un confronto fra Stati membri, ad esempio per quanto riguarda il costo del transito di un kilowattora su una distanza di 150 km?  
b) Se non esistono dati comparativi di questo tipo, come si spiega tale lacuna? Come è possibile controllare la correttezza della concorrenza in assenza di dati del genere?
5. Vi sono ragioni che giustificano le differenze fra gli importi dei compensi di transito?
6. Nel caso non esistano controlli al riguardo, come viene garantita l'attuazione delle direttive sull'elettricità?

**Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione**

*(3 maggio 2000)*

1. Come sottolineato dall'Onorevole parlamentare, nel settore dell'industria elettrica la separazione è indispensabile per garantire una concorrenza leale. Ai sensi della direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica<sup>(1)</sup>, gli Stati membri sono tenuti a procedere alla separazione, sotto il profilo contabile e gestionale, delle attività dell'operatore della rete di trasmissione (TSO). Gli Stati membri non sono invece tenuti a statuire per legge la separazione delle attività del sistema di trasmissione, né a esigere la separazione della proprietà delle attività del monopolio naturale da quelle di generazione e fornitura. Per

quanto riguarda le attività di distribuzione, il TSO è tenuto a non divulgare ad altre parti della società dell'energia elettrica informazioni commerciali riservate. La maggior parte degli Stati membri ha optato per iniziative che vanno oltre gli obblighi previsti dalla direttiva, e in particolare hanno attuato la separazione del TSO sul piano giuridico o addirittura su quello della proprietà. La Commissione ha chiesto agli Stati membri che si sono limitati alla separazione sul piano della gestione di fornirle informazioni sulle modalità pratiche adottate per ottemperare a tale obbligo e attualmente esamina le risposte ricevute. Essa si riserva di adottare misure appropriate in seguito, nel caso ritenga che la separazione attuata sul piano della gestione non sia soddisfacente.

2. Il controllo delle tariffe di trasmissione è di competenza delle autorità di regolamentazione. Tutte le autorità di regolamentazione indipendenti si prefiggono di mantenere tali tariffe su livelli minimi.

3. Negli Stati membri le tariffe di trasmissione sono state fissate da poco in seguito all'attuazione della direttiva sull'energia elettrica e sono sottoposte a monitoraggio da parte delle autorità di regolamentazione nazionali. Ai fini della trasparenza del mercato dell'energia elettrica, la Commissione ritiene sia importante fare un raffronto tra le tariffe di trasmissione dei vari Stati membri. L'accesso non discriminatorio ed equo alla rete è infatti un elemento determinante per l'attuazione di un mercato competitivo dell'energia elettrica. Per questo motivo la Commissione intende avviare uno studio comparativo delle tariffe di trasmissione applicate quest'anno dagli Stati membri.

4. Poiché negli Stati membri ai quali era stato accordato un periodo supplementare per l'attuazione della direttiva le tariffe di trasmissione sono state messe a punto solo di recente o sono ancora in fase di definizione, i dati relativi non sono ancora stati trasmessi alla Comunità.

5. La Commissione, grazie a contatti con operatori del mercato, è però a conoscenza delle significative divergenze esistenti in tale ambito all'interno della Comunità. Tali divergenze saranno oggetto, assieme ad altri fattori, dello studio sopraccitato. Già da ora è però possibile affermare che le divergenze di cui sopra sono dovute all'eterogeneità di fattori quali le dimensioni delle reti e il numero di utenti tra i quali ripartire i costi legati ai livelli di produttività ed efficienza, nonché i differenti livelli di investimento, in particolare gli investimenti nelle capacità di interconnessione intesi ad agevolare gli scambi nel mercato interno.

6. Il monitoraggio dei vari livelli delle tariffe di trasmissione costituisce un elemento importante ai fini di garantire il funzionamento su base non discriminatoria del mercato interno dell'energia elettrica. La Commissione reputa che la garanzia di un accesso equo alla rete di trasmissione rientri a pieno titolo tra i compiti che le sono propri.

---

(<sup>1</sup>) GU L 27 del 30.1.1997.

---

(2001/C 46 E/036)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0717/00**

**di Carlos Carnero González (PSE) alla Commissione**

(17 marzo 2000)

Oggetto: Preparativi in vista dell'Ottavo vertice per il progresso e lo sviluppo della Guinea equatoriale

Secondo un dispaccio d'agenzia della France Press dell'11 febbraio scorso, il 10 febbraio il Presidente della Guinea equatoriale, signor Teodoro Obiang, si sarebbe incontrato a Malabo con il delegato della Commissione a Yaoundé (Camerun), signor Friedrich Nagel.

In base a questa notizia di agenzia, il signor Nagel avrebbe dichiarato alla radio che scopo della sua visita era consegnare al Presidente Obiang una lettera ufficiale concernente l'«Ottavo vertice per il progresso e lo sviluppo della Guinea equatoriale». Data e luogo del vertice non sono stati resi noti.

Come hanno denunciato varie organizzazioni non governative, fra cui la spagnola ASODEGUE e Medecins sans Frontières, la situazione in Guinea Equatoriale continua a deteriorarsi, tanto che la seconda delle due ONG citate ha dovuto sospendere l'assistenza umanitaria che svolgeva in loco.

Il deterioramento della situazione è riconducibile alla mancanza di democrazia e al mancato rispetto dei diritti umani uniti alla diffusa povertà della popolazione, in contrasto con l'accelerazione impressa allo sfruttamento delle risorse naturali del paese.

La responsabilità di questo deplorevole stato di cose ricade ovviamente sul regime del Presidente Obiang, che ha sistematicamente disatteso tutti gli impegni presi nel senso di una transizione verso lo Stato di diritto.

In questa situazione, la missione del signor Nagel suscita fondate inquietudini, poiché dà l'impressione che la Commissione europea intenda riannodare la cooperazione con la Guinea, malgrado l'immobilismo della dittatura che governa il paese.

Alla luce di quanto sopra:

- può la Commissione fornire dettagli sulla visita a Malabo del signor Nagel?
- come valuta la Commissione il fatto che in Guinea non sia stato compiuto alcun progresso sulla strada della democrazia?
- pensa la Commissione di subordinare la ripresa della cooperazione con questo paese alla cosiddetta clausola democratica?
- in cosa consiste l'Ottavo vertice per il progresso e lo sviluppo della Guinea equatoriale?

#### **Risposta data dal sig. Nielson in nome della Commissione**

(18 aprile 2000)

Le informazioni pubblicate sulle relazioni della Commissione con la Guinea Equatoriale non sono esatte.

La Commissione non è a conoscenza dell'«Ottavo vertice per il progresso e lo sviluppo della Guinea Equatoriale». Tuttavia, l'11 febbraio 2000 il Capo della delegazione della Commissione in Guinea Equatoriale ha effettivamente incontrato il Presidente Obiang. L'incontro aveva un duplice obiettivo: da un lato, consegnare la lettera di notifica dell'importo assegnato alla Guinea Equatoriale nell'ambito dell'8° Fondo europeo di sviluppo (FES) e, dall'altro, comunicare che prossimamente arriverà nel paese una missione comunitaria per i diritti umani.

Negli ultimi anni, le relazioni tra la Comunità e la Guinea Equatoriale sono state notevolmente condizionate dalle difficoltà che il paese incontra nel processo di democratizzazione e di rispetto dei diritti umani. Insieme agli Stati membri rappresentati in Guinea Equatoriale, la Commissione porta avanti un dialogo politico intenso con il governo al fine di far progredire il processo di democratizzazione.

La Guinea Equatoriale è comunque un paese in cui la cooperazione comunitaria può avere un ruolo significativo per quanto riguarda l'impatto sulle popolazioni più povere.

Pertanto, la Commissione finanzia un progetto di derivazione di acqua potabile e di risanamento nella città di Malabo e prevede il finanziamento di un progetto simile per Bata. I due progetti contribuiranno significativamente a migliorare le condizioni di vita delle fasce più vulnerabili della popolazione della Guinea Equatoriale.

La Commissione ha altresì previsto di inviare prossimamente nel paese una missione di tre esperti indipendenti al fine di stabilire un piano d'azione in materia di democratizzazione, diritti umani, lotta contro la povertà e sviluppo della società civile.

La Commissione segue da vicino la situazione nel paese sia attraverso il suo ufficio a Malabo che grazie ai frequenti contatti con gli Stati membri e gli altri donatori internazionali.

La Commissione ha agito e continuerà ad agire con la più grande prudenza nelle relazioni con tale paese al fine di contribuire all'instaurazione dello Stato di diritto e allo sviluppo del processo di democratizzazione, temi che continueranno a essere prioritari nelle discussioni con le autorità della Guinea Equatoriale.

(2001/C 46 E/037)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0735/00**  
**di Anneli Hulthén (PSE) alla Commissione**

(6 marzo 2000)

**Oggetto:** Accordo di pesca con i paesi baltici

Il conflitto nel mar Baltico tra i pescatori svedesi e quelli dei paesi baltici si è intensificato: i pescatori svedesi della costa occidentale hanno problemi a pescare in acque svedesi dal momento che i pescherecci dei paesi baltici bloccano le zone di pesca. In virtù di un accordo con l'UE le flotte pescherecce lettoni e lituane hanno il diritto di pescare una parte delle loro rispettive quote nazionali nelle zone di pesca di altri Stati membri dell'UE. I pescherecci stranieri devono però comunicare il loro ingresso e la loro uscita dalle zone di pesca svedesi. In precedenza tali rapporti pervenivano direttamente alla guardia costiera svedese, mentre oggi devono passare per Bruxelles con conseguenti ritardi che naturalmente consentono ai pescherecci di lasciare le acque territoriali svedesi prima che la guardia costiera abbia ricevuto la comunicazione.

Ciò premesso, come intende la Commissione risolvere gli evidenti problemi di controllo e di coordinamento?

**Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione**

(13 aprile 2000)

In seguito all'adozione di una dichiarazione del Consiglio «Pesca» del dicembre 1995, la Commissione ha presentato una relazione sulla sorveglianza delle misure comunitarie di conservazione e di gestione applicabili ai pescherecci dei paesi terzi<sup>(1)</sup>. In base a questo rapporto, si è arrivati alla conclusione che un controllo di queste navi è necessario e potrà essere realizzato nel quadro della legislazione esistente.

Conformemente all'articolo 2 del Regolamento (CEE)n. 2847/93, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca<sup>(2)</sup>, spetta ad ogni Stato membro controllare, ispezionare e sorvegliare, sul proprio territorio e nelle acque soggette alla sua sovranità o alla sua giurisdizione, tutte le attività alieutiche, comprese quelle dei pescherecci dei paesi terzi.

La guardia costiera svedese ha effettuato, rispettivamente nel 1997 e nel 1998, 46 e 23 ispezioni in mare su pescherecci battenti bandiera dei paesi baltici. Queste cifre rappresentano una percentuale compresa tra l'1 ed il 23 % del tasso di ispezione delle operazioni dei pescherecci interessati. La Commissione ritiene che queste ispezioni dovrebbero essere aumentate sensibilmente.

Riguardo alle notifiche di entrata e di uscita dalla zona, i pescherecci baltici devono utilizzare le stazioni radio indicate dalla legislazione comunitaria.

Le stazioni radio notificano questi messaggi alla Commissione che ne trasmette il contenuto agli Stati membri interessati. Le autorità svedesi dispongono dunque di tutti i messaggi, compresi quelli dei pescherecci dei paesi baltici che operano nella parte danese ed in quella tedesca delle acque comunitarie. Sebbene il termine di notifica sia generalmente di poche ore, può accadere che raggiunga le 48 ore dopo un fine settimana. In pratica, questo ritardo non pone alcun problema alle autorità svedesi, poiché la quasi totalità (più del 98 % dei messaggi) delle navi baltiche trasmette i messaggi attraverso la stazione della guardia costiera di Gryd in Svezia. Tali comunicazioni sono dunque captate prima di essere notificate alla Commissione.

Il problema delle autorità di ispezione è dovuto più che altro all'inesattezza della posizione geografica dichiarata dalle navi baltiche. Nel corso delle missioni degli ispettori della Commissione, le verifiche effettuate a questo proposito hanno dimostrato che nessuna nave è stata trovata in prossimità dei luoghi segnalati nei messaggi. La Commissione ha costatato altresì che alcuni messaggi non sono trasmessi dal capitano della nave ma da un agente di terra.

Ad ogni modo, con il consolidamento delle disposizioni comunitarie relative al controllo delle attività dei pescherecci dei paesi terzi, deciso nel dicembre 1998, il controllo delle notifiche di entrata e di uscita è superato. Dall'inizio di quest'anno, infatti, tutte le navi che oltrepassano i 24 m di lunghezza fuoritutto, comprese quelle straniere, sono sottoposte ad un sistema di sorveglianza satellitare. Grazie a questo sistema, le autorità di controllo riceveranno, in tempo reale ed almeno ogni dieci ore, la posizione geografica delle navi, senza che sia necessario l'intervento del capitano. Questo sistema efficace permette quindi di disporre continuamente di tutte le posizioni geografiche dei pescherecci baltici.

L'applicazione completa delle disposizioni esistenti permetterà di esercitare una sorveglianza efficace se i mezzi adibiti al controllo delle attività di pesca saranno sufficienti. Il numero dei pescherecci baltici che operano simultaneamente nelle acque comunitarie non supera, in media, la ventina di navi.

Al fine di rinforzare, in generale, la qualità e la frequenza delle ispezioni, nonché la sorveglianza delle attività di pesca nel Mar Baltico, la Commissione aveva convocato a Bruxelles, all'inizio del 1999, una riunione alla quale hanno partecipato tutti gli Stati rievierasci del Mar Baltico. Una seconda riunione sullo stesso argomento si terrà, nell'aprile del 2000, nell'isola di Bornholm(DK).

(<sup>1</sup>) COM(96) 493 def.

(<sup>2</sup>) GU L 261 del 20.10.1993.

(2001/C 46 E/038)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0736/00**

**di Karin Scheele (PSE) alla Commissione**

*(17 marzo 2000)*

Oggetto: Affondamento della petroliera «Erika» nel dicembre 1999

L'affondamento della petroliera Erika, nel dicembre 1999, ha avuto gravi conseguenze ambientali. Secondo un servizio del quotidiano austriaco «Der Standard» del 19-20 febbraio 2000, la causa di questi disastri ambientali provocati da petroliere risiede principalmente nel fatto che le norme di sicurezza vengono trascurate, per non restare indietro nella corsa ai profitti che ha luogo in tutto il mondo nel settore del trasporto merci via mare. Negli ultimi decenni l'età media della flotta mercantile mondiale è costantemente aumentata. Attualmente l'età media delle navi è di 14,5 anni, e oltre la metà di esse ha più di 15 anni. Da diversi anni si osserva anche una diffusione delle bandiere di comodo, fenomeno che mette ulteriormente a repentaglio la sicurezza marittima.

1. Quali misure ha adottato o sta per adottare la Commissione al fine di aumentare la sicurezza dei trasporti merci via mare?
2. Quali provvedimenti prende in particolare contro le navi che battono bandiere di comodo?
3. Fin dal 1993 il Parlamento europeo ha invitato la Commissione ad emanare un divieto di ancoraggio in tutti i porti dell'UE per le petroliere d'età superiore ai 15 anni. Ha aderito la Commissione a tale invito? Se la risposta è negativa, perché non l'ha fatto?
4. Ha la Commissione messo a punto un calendario per l'emanazione di un divieto d'ormeggio per le petroliere prive di doppio scafo, nonché per l'abolizione delle bandiere di comodo, o intende farlo nel prossimo futuro?
5. Adotterà misure volte a introdurre il principio della responsabilità solidale di armatore, noleggiatore, assicuratore ed ente di classificazione?

**Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione**

*(3 maggio 2000)*

Il 21 marzo 2000 la Commissione ha adottato una comunicazione in materia di sicurezza marittima del trasporto di idrocarburi (<sup>1</sup>) al fine di ridurre al minimo il numero degli incidenti in mare e proteggere in maniera ancora più efficace le coste europee dalle conseguenze devastanti dell'inquinamento da idrocarburi. Tale comunicazione contiene le risposte alle questioni sollevate dalla onorevole parlamentare.

In essa la Commissione propone una serie di azioni immediate e più a lungo termine.

In un primo tempo sarà rafforzato il diritto comunitario relativo al controllo delle navi che approdano in porti europei e ai controlli da parte delle società di classificazione. In particolare, viene presa in esame la questione della responsabilità di queste società. Tali misure permetteranno un'azione più mirata nei confronti delle bandiere che non rispettano le norme internazionali di sicurezza, tra cui alcune bandiere di comodo.

La Commissione propone in effetti di mettere al bando le navi di età superiore a quindici anni che hanno violato più volte le norme di sicurezza e il cui nome figura nella «lista nera» delle bandiere. Tale misura interessa da un lato le petroliere e dall'altro anche altri tipi di navi tra cui le navi portarinfuse.

La Commissione propone inoltre l'introduzione, secondo un calendario simile a quello degli Stati Uniti, del divieto di transito nelle acque comunitarie per le petroliere con un solo scafo. La Commissione non intende tuttavia vietare d'ufficio le navi battenti bandiere di comodo ed ha invece proposto l'adozione di controlli estesi.

In un secondo tempo la Commissione intende presentare alcune proposte complementari riguardanti lo scambio sistematico di informazioni tra i soggetti del settore marittimo, il miglioramento dei controlli e la creazione di un organismo europeo per la sicurezza marittima. È in questo ambito che la Commissione presenterà alcune proposte per la messa a punto di provvedimenti sulla responsabilità dei vari soggetti nel settore del trasporto di idrocarburi.

(<sup>1</sup>) COM(2000) 142 def.

(2001/C 46 E/039)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0741/00**  
**di Jannis Sakellariou (PSE) alla Commissione**

(13 marzo 2000)

Oggetto: Aziende municipalizzate e concorrenza leale

Quanto succede negli USA e in Inghilterra dimostra che l'organizzazione di liberi mercati può avvenire soltanto istituendo efficaci organi di controllo.

1. Con quali misure la Commissione garantisce a tutte le amministrazioni comunali che offrono servizi il rispetto dei requisiti sociali e delle norme in materia di ambiente, protezione dei consumatori, trasparenza dei bilanci e di equità nelle condizioni di concorrenza?
2. Può la Commissione garantire che vengano istituiti organi di controllo per il rispetto delle norme sociali e ambientali?
3. La direttiva sull'energia elettrica prevede un trattamento preferenziale per le energie rinnovabili e la cogenerazione di energia elettrica e termica. Con quali strumenti ciò deve essere garantito?

**Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione**

(10 maggio 2000)

1. La prima interrogazione posta dall'onorevole parlamentare verte sulle misure che sarebbero state prese a livello comunitario al fine di controllare che i fornitori di servizi, che partecipano alla gara d'appalto pubblico indetta da un comune, rispettino certi obblighi o norme loro applicabili.

Per quanto riguarda le esigenze sociali e le norme in materia ambientale, occorre notare che esistono attualmente alcune disposizioni nelle direttive comunitarie relative agli appalti pubblici (in particolare la direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (<sup>1</sup>)) che permettono alle amministrazioni aggiudicatrici d'escludere da una gara d'appalto, in certi casi, i potenziali fornitori di servizi che non abbiano adempiuto ai loro obblighi, specialmente in campo sociale.

In generale, le direttive sugli appalti pubblici mirano a garantire la trasparenza delle procedure di aggiudicazione degli appalti e ad impostare una concorrenza leale tra fornitori di servizi allo scopo d'evitare qualsiasi discriminazione tra fornitori potenziali.

2. Alla stato attuale di sviluppo del diritto comunitario, spetta alle autorità degli Stati membri garantire il rispetto, da parte delle imprese fornitrice di servizi municipali, delle disposizioni ambientali derivanti dal diritto comunitario. La Commissione è da parte sua competente per verificare se le autorità nazionali hanno correttamente adempiuto a questa funzione di controllo. Bisogna inoltre far notare che la Commissione, nel suo ruolo di custode dei trattati, non è abilitata ad intervenire quando le norme ambientali in causa non derivano da direttive comunitarie.

3. La direttiva 96/92/CE del Parlamento e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica<sup>(1)</sup>, all'articolo 8, paragrafo 3, indica un esplicito meccanismo per il trattamento favorevole dell'elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili e da fonti miste calore-energia elettrica (CHP)

«Lo Stato membro può imporre al gestore della rete che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l'obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche o rifiuti rinnovabili, ovvero che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica».

Va notato comunque che la direttiva si limita al dispacciamento favorevole, e non copre la fornitura di regimi diretti o indiretti di sostegno alle fonti d'energia rinnovabili.

Di massima spetta agli Stati membri la decisione riguardo un particolare sistema di sostegno per fonti rinnovabili o CHP, purché sia compatibile con le norme del trattato CE, in particolare con le norme sugli aiuti di Stato, come disposto dagli articoli 87 e 88 (ex articoli 92 e 93).

Esistono vari regimi nazionali di sostegno, che includono obblighi d'acquisto a prezzi garantiti (spesso sulla base dei costi evitati, o applicando criteri regolamentari che tengano conto del sostegno necessario per ottenere il desiderato livello di produzione di elettricità da fonti rinnovabili); esenzioni fiscali, in particolare derivanti dalle imposte sull'energia e sul CO<sub>2</sub>, ma anche dalle imposte non legate all'energia; meccanismi di sostegno in base ai kWh prodotti; e altri tipi di sostegno, incluso l'aiuto alla ricerca e allo sviluppo o agli investimenti in conto capitale.

<sup>(1)</sup> GU L 209 del 24.7.1992.

<sup>(2)</sup> GU L 27 del 30.1.1997.

(2001/C 46 E/040)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0744/00**

**di Daniela Raschhofer (NI) alla Commissione**

(13 marzo 2000)

Oggetto: Appoggio ad altoatesini condannati da tribunali italiani in spregio delle disposizioni della Convenzione europea per i diritti dell'uomo

Negli anni '60, in Italia, sono stati condannati all'ergastolo cittadini altoatesini, alcuni dei quali non hanno ancora scontato completamente la loro pena. Ciò vale in particolare per coloro che, per presunti crimini, sono stati condannati all'ergastolo in contumacia da tribunali italiani. A seguito di indagini approfondite e di cause svoltesi in Austria, anche con la partecipazione delle autorità italiane, si è tuttavia potuto dimostrare senza alcun dubbio che in tutti questi casi l'imputazione era del tutto immotivata. Stando a varie sentenze emesse da alte corti della Repubblica federale tedesca (BVG, BGH) e dal tribunale amministrativo della Repubblica austriaca, nei processi intentati ai cittadini altoatesini dinanzi ai tribunali italiani è stata violata la Convenzione europea per i diritti dell'uomo.

Si chiede pertanto alla Commissione:

1. Quali misure intende adottare la Commissione affinché l'Italia annulli le condanne inflitte ad attivisti altoatesini negli anni '60, condanne che violano la Convenzione per i diritti dell'uomo?
2. La Commissione è eventualmente disposta a sottoporre il problema alla Corte di giustizia europea ai fini di una determinazione in tal senso?

**Risposta data dal sig. Vitorino in nome della Commissione**

(12 maggio 2000)

1. Ai sensi dell'articolo 6 (ex articolo F), paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, «l'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri.»

Il paragrafo 2 recita inoltre che «l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.»

Occorre sottolineare che queste disposizioni riguardano l'Unione, ma non gli Stati membri considerati individualmente. Ai sensi dell'articolo 7 del trattato sull'Unione europea, possono essere adottate delle misure solo nel caso di una «violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi di cui all'articolo 6, paragrafo 1».

In assenza di una violazione del diritto comunitario la Commissione non può adottare neanche altre misure di natura giuridica, ad esempio quelle previste dall'articolo 226 (ex articolo 169) del trattato che istituisce la Comunità europea. Nel caso in oggetto non si constata tuttavia alcuna violazione del diritto comunitario.

2. Né il trattato sull'Unione europea né il trattato che istituisce la Comunità europea conferiscono alla Commissione il potere di adire la Corte di giustizia nel caso di eventuali violazioni dei diritti dell'uomo da parte degli Stati membri quando tali violazioni sono prive di qualsiasi legame con l'applicazione del diritto dell'Unione.

Se i soggetti interessati ritengono che l'Italia abbia violato i diritti garantiti loro dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo potrebbero prendere in considerazione la possibilità di presentare un ricorso presso la Corte europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo, sulla base dell'articolo 34 della Convenzione. A tale riguardo occorre tuttavia osservare che l'articolo 35, paragrafo 1, della Convenzione prevede un termine di sei mesi fra i criteri di ricevibilità.

(2001/C 46 E/041)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0745/00**

**di Glenys Kinnock (PSE) alla Commissione**

(13 marzo 2000)

Oggetto: Politiche dell'UE in materia di sanità, AIDS e demografia

Potrebbe la Commissione specificare in quale fase si trova il documento CE «Politiche in materia di sanità, AIDS e demografia»? E' vero che è stato accolto positivamente dagli Stati membri? E' vero che non è stato tenuto nel debito conto a livello di gestione dalla Commissione stessa? Potrebbe quest'ultima mettere a disposizione del Parlamento il documento in questione, perché lo esamina?

(2001/C 46 E/042)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0746/00**

**di Glenys Kinnock (PSE) alla Commissione**

(13 marzo 2000)

Oggetto: Politiche dell'UE in materia di sanità, Aids e demografia

Intende la Commissione aumentare l'organico che gestisce le linee di bilancio (ora fuse) concernenti l'Aids e la popolazione?

**Risposta comune  
data dal sig. Nielson in nome della Commissione  
alle interrogazioni scritte E-0745/00 e E-0746/00**

(17 aprile 2000)

La Commissione sta esaminando l'esperienza acquisita in passato dalla Comunità in materia di sanità, virus dell'immunodeficienza umana/acquisita (HIV/AIDS) e demografia onde definire gli orientamenti per gli interventi futuri.

L'analisi suddetta si colloca nella discussione e nella rielaborazione generali della politica comunitaria di sviluppo, nonché nel dibattito riguardante un piano d'azione contro la povertà, un piano d'azione per le questioni di genere e un riesame delle priorità in materia di politica sociale.

Durante i colloqui informali svoltisi con gli esperti degli Stati membri e di alcuni degli altri partner principali, è stata riservata un'accoglienza nel complesso favorevole a questi orientamenti, di cui si discuterà a livello direttivo per poi procedere a più ampie consultazioni.

Beninteso, degli orientamenti politici si potrà poi discutere in Parlamento, ma nel più vasto contesto di cui sopra.

Per quanto riguarda la gestione della linea di bilancio specifica menzionata dall'onorevole parlamentare, nel definire la politica globale e le priorità per l'assegnazione delle risorse si terrà conto delle risorse umane e dell'assistenza tecnica. A tale definizione si provvederà in parte nell'ambito dell'attuazione del libro bianco<sup>(1)</sup> sulla riforma della Commissione.

La ripartizione delle risorse umane e finanziarie rientrerà pertanto nella definizione globale delle priorità e nell'assegnazione globale delle risorse da portare a termine entro il mese di settembre.

---

<sup>(1)</sup> COM(2000) 200 def.

(2001/C 46 E/043)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0753/00  
di Avril Doyle (PPE-DE) alla Commissione**

(13 marzo 2000)

Oggetto: Finanziamenti regionali per l'Irlanda sudorientale

Tenendo presente che la regione sudorientale dell'Irlanda è stata classificata come «Obiettivo 1» in area di transizione, intende la Commissione prestare speciale attenzione alla regione, negoziando la dispersione di diversi programmi di finanziamento, alla luce delle recenti statistiche pubblicate dall'Ufficio Centrale di Statistica irlandese<sup>(1)</sup>, dalle quali risulta che questa regione non beneficia della crescita registrata dall'economia irlandese nella stessa misura di molte altre regioni in Irlanda, che erano state finora considerate maggiormente bisognose?

---

<sup>(1)</sup> Pubblicato il 21.2.2000.

**Risposta data dal sig. Barnier a nome della Commissione**

(11 maggio 2000)

La classificazione dell'Irlanda sudorientale come regione in fase di transizione dell'Obiettivo 1 dà spazio ad una crescita economica più equilibrata nell'intera regione. Un programma operativo specifico (il programma operativo per la regione sudorientale), con una spesa pianificata di circa 4 milioni di euro, integrerà la spesa mediante programmi operativi interregionali nella regione dell'ordine di 31 milioni di euro. Onde evitare squilibri nella regione globalmente considerata, per le subregioni in ritardo di sviluppo in termini di infrastrutture, industrie o servizi sarà prevista una forma di assistenza differenziata in funzione delle necessità.

(2001/C 46 E/044)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0765/00****di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione***(13 marzo 2000)***Oggetto: Riforme fiscali nell'Africa australe**

In risposta all'interrogazione E-2382/99<sup>(1)</sup> il Commissario Poul Nielson ha comunicato che la Comunità è disposta ad aiutare il Botswana, il Lesotho, la Namibia e lo Swaziland ad applicare le riforme fiscali necessarie a diversificare le loro fonti di reddito. In tal modo questi paesi sono in grado di contenere l'impatto finanziario dell'accordo di libero scambio tra la Comunità e il Sudafrica.

1. Quali misure concrete ha adottato la Commissione al fine di aiutare sulla via della riforma del proprio sistema fiscale i seguenti paesi: a) Botswana, b) Lesotho, c) Namibia e d) Swaziland?
2. In che modo intende la Commissione dare attuazione a tali misure in a) Botswana, b) Lesotho, c) Namibia e d) Swaziland?
3. Quando inizierà la Commissione ad attuare tali misure in a) Botswana, b) Lesotho, c) Namibia e d) Swaziland? E quando sarà conclusa la prevista riforma fiscale?

<sup>(1)</sup> GU C 280 E del 3.10.2000, pag. 36.

**Risposta data dal sig. Nielson a nome della Commissione***(13 aprile 2000)*

La Commissione desidera rassicurare l'onorevole parlamentare in merito alla disponibilità della Comunità ad aiutare il Botswana, il Lesotho, la Namibia e lo Swaziland ad applicare la riforma fiscale nel rispetto del loro calendario e delle loro priorità.

La Commissione rammenta che prima del 2006 non sono previste conseguenze fiscali o finanziarie sulle economie di questi paesi derivanti dall'applicazione dell'accordo di cooperazione per il commercio e lo sviluppo. La maggior parte delle riduzioni tariffarie del Sudafrica sarà applicata solo sei anni dopo l'entrata in vigore di detto accordo mentre la maggior parte delle riduzioni dei dazi sarà applicata al termine del periodo transitorio di dodici anni.

La riforma fiscale nei quattro paesi non va vista solo in termini di possibili conseguenze finanziarie dell'accordo tra la Comunità e il Sudafrica ma anche delle conseguenze dei negoziati attualmente in corso sulla riforma dell'unione doganale dei paesi dell'Africa australe e dei negoziati commerciali relativi alla creazione di un'area di libero scambio tra gli Stati membri della comunità per lo sviluppo dell'Africa australe.

La Commissione è attualmente impegnata nell'elaborazione di un programma di aiuti in stretta collaborazione con il Botswana, il Lesotho, la Namibia e lo Swaziland. La prima fase comprenderà un'analisi degli adeguamenti resi necessari dalla liberalizzazione degli scambi e la preparazione di attività volte a trarre profitto dalle nuove possibilità e a far fronte al necessario processo di adeguamento. La prima fase disporrà di un bilancio di 6 milioni di € e sarà attuata nel triennio compreso tra il gennaio 2001 e il dicembre 2003. La seconda fase del programma prevede un pacchetto di misure volte ad assistere il settore privato a migliorare la propria competitività mediante l'introduzione di nuove tecniche, migliori pratiche manageriali ed operative, la riconversione dei lavoratori e la definizione, ove necessario, di azioni temporanee di sostegno finanziario nel quadro di programmi macroeconomici coerenti. La terza fase potrebbe incentrarsi sull'attuazione di tali programmi.

(2001/C 46 E/045)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0769/00****di Maria Carrilho (PSE) alla Commissione***(9 marzo 2000)*

Oggetto: Mozambico

Considerato che risulta tuttora impossibile valutare la portata della tragedia che si è abbattuta sul Mozambico, sulla sua terra e sul suo popolo e che è fondamentale non solo nell'immediato, con priorità assoluta alla questione della sopravvivenza, ma anche nel periodo successivo quello della ricostruzione, restituire al popolo mozambicano la speranza e i mezzi per riprendere l'impegno che aveva dimostrato conseguendo risultati così positivi nello sviluppo del paese:

1. come intende la Commissione, così sollecita nella fase degli aiuti di emergenza, garantire la transizione da detta fase a quella della ricostruzione?
2. quali mezzi materiali e organizzativi intende essa mobilitare nella fase della ricostruzione e, eventualmente, in base a quale scadenzario?

**Risposta data dal sig. Nielson in nome della Commissione***(17 aprile 2000)*

L'intervento attuato dalla Commissione tramite l'Ufficio umanitario della Comunità europea (ECHO) per far fronte all'emergenza creata dalle inondazioni in Mozambico dovrebbe protrarsi per almeno sei mesi. La strategia prescelta si articola in due fasi successive, la prima delle quali mira in particolare a fornire ripari, acqua, servizi igienici e assistenza sanitaria alle popolazioni più vulnerabili, sfollate a causa delle inondazioni; durante la seconda fase (che talvolta sarà concomitante con la prima) si favorirà il reinsediamento di queste popolazioni, specie mediante la fornitura di sementi e di attrezzi e il ripristino delle infrastrutture sanitarie di base.

I partner della Commissione sono presenti nel paese sin dall'inizio della crisi. Nel febbraio scorso è stato inviato a Maputo un esperto di alto livello incaricato di quantificare il fabbisogno umanitario e di coordinare i soccorsi e l'aiuto al reinsediamento forniti dalla Commissione con l'INGC (Institut national de gestion des catastrophes), la delegazione e le missioni degli Stati membri in loco. Si è poi incaricato un altro assistente tecnico di sorvegliare l'utilizzazione degli aiuti della Commissione al Mozambico, di provvedere al coordinamento e di agevolare l'avvio delle azioni di ricostruzione e di sviluppo. Si prevede infine di distaccare un altro funzionario presso la delegazione onde rendere più efficace il contributo della Commissione alla fase di ricostruzione.

La Commissione è pienamente consapevole della necessità di agevolare il passaggio dagli aiuti di emergenza e al reinsediamento alla fase di ricostruzione e di sviluppo. La task force Mozambico creata per garantire uno stretto coordinamento tra ECHO, la direzione generale Sviluppo e il servizio comune Relazioni esterne sta dando un aiuto prezioso alla delegazione di Maputo per la definizione di una strategia d'intervento coerente e globale. Detta strategia, che sarà illustrata in occasione di una conferenza dei donatori prevista per la fine di aprile, si baserà su un'analisi globale della situazione nelle zone colpite nonché sui risultati delle valutazioni delle esigenze settoriali attualmente in corso in Mozambico.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie, ai 4,15 milioni di euro già stanziati come aiuti d'urgenza a favore del Mozambico dovrebbero aggiungersi prossimamente altri 5,58 milioni di euro. Il commissario responsabile dello sviluppo e degli aiuti umanitari ha inoltre annunciato uno stanziamento supplementare iniziale di 21 milioni di euro per la fase di ricostruzione, con la possibilità di ulteriori finanziamenti non appena si conoscerà con maggiore precisione il fabbisogno esistente. Il contributo alla ricostruzione sarà fornito dalla Commissione in stretto coordinamento con gli Stati membri e con gli altri donatori.

La Commissione sta inoltre valutando, insieme al governo del Mozambico e alla Banca mondiale, il fabbisogno di contributi supplementari al bilancio per il 2000 e il 2001. Prossimamente, saranno presentate alla Commissione proposte volte ad aiutare il paese a mantenere la sua stabilità macroeconomica, con la possibilità di stanziare importi supplementari fino a 15 milioni di euro.

La Commissione prosegue comunque anche il suo normale programma di sviluppo in Mozambico, i cui stanziamenti non sono stati oggetto di nessuno storno. Gli esborsi saranno anzi incrementati, e nel 2000 si prevede di arrivare a 150 milioni di euro contro i 100 milioni di euro del 1999.

Il contributo della Commissione alle operazioni di soccorso e di ricostruzione dovrebbe proseguire per almeno sei mesi. La Commissione sta definendo la sua strategia d'intervento per la fase di ricostruzione, che dovrà essere coordinata con le operazioni di soccorso e costituirne il proseguimento, onde garantire la continuità dell'assistenza.

(2001/C 46 E/046)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0774/00**  
**di Jens-Peter Bonde (EDD) al Consiglio**

(15 marzo 2000)

Oggetto: Finanziamento della riunione dei ministri della difesa

Sono state effettuate spese a carico del bilancio dell'UE per la riunione informale dei ministri della difesa tenutasi in Portogallo il 28 febbraio 2000? A quanto ammonterebbero, in tal caso, tali spese?

**Risposta**

(10 luglio 2000)

Per la riunione informale dei Ministri della difesa tenutasi in Portogallo il 28 febbraio 2000 non sono state effettuate spese a carico del bilancio dell'Unione. A parte le spese di missione di alcuni funzionari, le spese imputabili alla normale gestione dei servizi sono state sostenute dalla Presidenza.

(2001/C 46 E/047)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0783/00**

**di Encarnación Redondo Jiménez (PPE-DE) alla Commissione**

(16 marzo 2000)

Oggetto: Controllo dell'utilizzazione dei grassi vegetali

Come intende la Commissione controllare l'utilizzazione dei grassi vegetali nella fabbricazione di cioccolata qualora venga adottata la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai prodotti di cacao e di cioccolata destinati all'alimentazione umana (COM(97) 682) (1)?

(1) GU C 118 del 17.4.1998, pag. 10.

**Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione**

(27 aprile 2000)

La Commissione desidera sottolineare in primo luogo che il controllo dei prodotti alimentari spetta agli Stati membri e che, in secondo luogo, alla luce dei dati tecnici specifici previsti nella legislazione

comunitaria (in particolare per la verifica dei limiti massimi di ingredienti o della migrazione di altri elementi), gli Stati membri utilizzano metodi di analisi nell'ambito delle loro attività di controllo. La direttiva 89/397/CEE, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari<sup>(1)</sup> conferma che tali mezzi e metodi di analisi spettano alle autorità nazionali.

Si deve altresì notare che, per valutare se il prodotto è conforme ai requisiti prescritti, le autorità nazionali basano le loro attività di ispezione su un vasto insieme di elementi (come gli impianti tecnici, la contabilità di magazzino, i metodi di analisi, ecc ...). Un metodo di analisi non può dunque essere considerato in sé come l'unico modo di pronunciarsi in maniera inconfondibile sulla conformità o meno di un prodotto alle disposizioni legali.

Nondimeno, tenuto conto della sensibilità politica e della preoccupazione di avere un metodo di analisi unico a livello europeo, la Commissione ha chiesto al Centro comune di ricerca (Ispra) (CCR) di svilupparne uno. Il CCR, dopo aver valutato con i laboratori degli Stati membri tutti i metodi possibili, è arrivato a tutt'oggi a definire un metodo applicabile alla cioccolata pura che reputa molto soddisfacente. Tale procedimento è basato sulla determinazione del profilo dei trigliceridi che si è rivelato il più adatto (relazione EUR 18992 E<sup>(2)</sup>). Certo, come in ogni metodo di analisi, esistono dei criteri di riproducibilità e di ripetitività, ma questi non mettono in discussione il metodo stesso. Per facilitare ulteriormente l'analisi, il CCR sta preparando materiali di riferimento che potranno essere utilizzati come norma interna e permetteranno la verifica della tecnica analitica (cromatografia in fase gassosa ad alta temperatura).

Inoltre, come menzionato nella comunicazione al Parlamento del 18 novembre 1999<sup>(3)</sup> sulla posizione comune del Consiglio riguardante i prodotti di cioccolata, la Commissione includerà nel prossimo programma comunitario coordinato di controllo dei prodotti alimentari, le disposizioni sul controllo della conformità di questi grassi alle disposizioni della nuova direttiva, che il Consiglio dovrebbe adottare tra breve, facendo seguito al recente parere in seconda lettura del Parlamento. Tali disposizioni comprendono i metodi di analisi e le altre misure di controllo previste dalla direttiva 89/397/CEE.

<sup>(1)</sup> GU L 186 del 30.6.1989.

<sup>(2)</sup> La relazione che include la descrizione del metodo è disponibile presso il CCR (E. Anklam, Istituto per la protezione e la sicurezza del consumatore, I-21020 Ispra).

<sup>(3)</sup> SEC(1999) 1912 def.

(2001/C 46 E/048)

## INTERROGAZIONE SCRITTA E-0784/00

di Rosa Miguélez Ramos (PSE) alla Commissione

(16 marzo 2000)

Oggetto: Adeguamento alle priorità ambientali e piano Sogama

La gestione che nelle regioni densamente popolate come la Galizia viene fatta dei rifiuti deve avvenire nel rispetto assoluto delle norme di sicurezza, perché altrimenti si creerebbero pericoli per la popolazione attraverso l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Il piano Sogama, che è un piano di gestione di rifiuti solidi urbani della giunta della Galizia, è stato criticato per il fatto di non perseguire i cinque grandi obiettivi che caratterizzano la politica ambientale comunitaria: prevenzione della produzione di rifiuti, loro reimpiego come materia prima, perfezionamento dei metodi di eliminazione, inasprimento delle norme relative al loro trasporto e disinquinamento dei suoli.

Sulla base di quali requisiti tecnici si è concessa la sovvenzione al piano Sogama?

Se si dovesse riscrivere il suddetto piano in modo da adeguarlo alle esigenze ambientali, sarebbe disposta la Commissione a riesaminare il finanziamento delle migliorie che verrebbero apportate?

**Risposta data dal sig. Barnier a nome della Commissione**

(26 aprile 2000)

Con decisione del 7 maggio 1998, la Commissione ha deciso di concedere un finanziamento al «Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de Galicia<sup>(1)</sup>» (piano di gestione dei rifiuti solidi urbani di Galizia). Tale decisione è stata presa dopo un'attenta valutazione della proposta e dopo aver giudicato che essa è conforme ai requisiti delle politiche comunitarie pertinenti, tra cui la politica ambientale. Dalla valutazione dell'impatto ambientale del progetto risulta che questo apporta un miglioramento ambientale alla regione Galizia.

Per quanto riguarda la gerarchia stabilita per la gestione dei rifiuti, la valutazione dichiara che tutti i rifiuti che non possono essere riutilizzati o riciclati dopo una raccolta differenziata verrebbero ulteriormente selezionati per essere riciclati nella struttura centrale. Inoltre, la parte non riciclabile sarà sottoposta a recupero energetico mediante la trasformazione in combustibile, che dovrà essere usato per la produzione di elettricità nell'impianto generatore costruito nel «Complexo Medioambiental de Cerceda». Infine, la maggior parte dei rifiuti prodotti nella regione sarà trasportata per ferrovia dalle stazioni di trasferimento alla struttura centrale.

Il progetto è stato messo a punto nel pieno rispetto dei termini previsti dalla decisione della Commissione.

<sup>(1)</sup> Progetto del Fondo di Coesione n. 97.11.61.047.

(2001/C 46 E/049)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0785/00**  
**di Maria Sanders-ten Holte (ELDR) alla Commissione**

(16 marzo 2000)

Oggetto: Mancato versamento da parte della DG XIII delle sovvenzioni promesse al Festival cinematografico olandese

Nel 1995 la Commissione europea (DG XIII) ha deciso di concedere al Festival cinematografico olandese un contributo finanziario di 12.000 ecu per l'organizzazione dello «Scientific Technical Festival» (Festival tecnico scientifico). L'importo è stato corrisposto solo all'inizio del 1997, dopo tutta una serie di lettere, telefonate e richieste di pagamento. Nel 1996 il funzionario X della DG XIII della Commissione ha nuovamente promesso una sovvenzione pari, questa volta, a due volte 12.000 ecu. Il potenziale beneficiario ha compilato e rinviato l'apposita documentazione. A tutt'oggi, ciò nondimeno, i fondi non sono ancora pervenuti, nonostante siano state inviate varie lettere e solleciti e sia stato inoltrato un reclamo al mediatore europeo.

In risposta a un'interrogazione precedente presentata da un deputato al Parlamento europeo al riguardo (E-2730/98<sup>(1)</sup>), la Commissione ha dichiarato di voler prendere conoscenza delle conclusioni di un esame approfondito effettuato dal mediatore europeo. Nel frattempo, la risposta del mediatore europeo è da tempo nota. Accordando la vittoria morale al Festival cinematografico olandese, il mediatore europeo ha rivolto alla DG XIII un «commento critico» e parlato di «cattiva gestione». Un'ulteriore interrogazione, presentata alla Commissione il 20 aprile 1999, non ha mai ottenuto risposta.

1. E' la Commissione europea a conoscenza della situazione relativa alla concessione di sovvenzioni da parte di un funzionario della DG XIII e del fatto che egli adduca a pretesto «il mancato ricevimento della posta e il trasloco del servizio»?
2. Ha il funzionario in questione promesso più di quanto potesse mantenere?
3. Ritiene la Commissione di avere l'obbligo morale di versare, nonostante tutto, la sovvenzione promessa al Festival cinematografico olandese al quale il mediatore europeo ha dato ragione? In caso contrario, per quale motivo?

<sup>(1)</sup> GU C 135 del 14.5.1999, pag. 106.

**Risposta data dal signor Liikanen a nome della Commissione***(2 maggio 2000)*

1. La Commissione è a conoscenza dei fatti che hanno portato alla mancata erogazione della seconda sovvenzione al Festival cinematografico neerlandese. Una relazione dettagliata di tali fatti è contenuta nella decisione con cui il mediatore europeo ha chiuso il caso il 20 ottobre 1998, al termine di un'indagine approfondita seguita al reclamo del 23 gennaio 1997.
  2. La Commissione condivide la decisione del mediatore e in particolare i commenti critici contenuti nella sua conclusione, che definisce la procedura applicata al caso in oggetto un esempio di «cattiva amministrazione».
  3. La concessione di sovvenzioni da parte della Commissione è disciplinata da regole giuridiche precise che essa è assolutamente tenuta a rispettare siano esse di sostanza, di forma o relative ai termini di realizzazione.
- 

(2001/C 46 E/050)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0792/00****di W.G. van Velzen (PPE-DE) alla Commissione***(9 marzo 2000)*

Oggetto: Protezione dei dati

Di recente si è svolta, nell'ambito del PE, un'audizione sulla protezione dei dati, in occasione della quale si è parlato anche del progetto Echelon tramite il quale gli USA avrebbero intercettato su scala planetaria, le telefonate, i fax, i cellulari e la posta elettronica. E' emerso altresì che nel software possono essere incorporati codici che consentono di seguire le attività di qualsiasi cittadino tramite questa porticina segreta inserita nel suo computer.

La direttiva sulla protezione dei dati nel settore delle telecomunicazioni (direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni<sup>(1)</sup>), pur imponendo obblighi ai fornitori di servizi e reti sembra trascurare il software. Ciò premesso:

1. Sono pervenute alla Commissione lagnanze in proposito?
2. E' essa disposta a rimuovere, nell'ambito di una revisione della direttiva 97/66/CE, le «scappatoie nel software» onde tutelare effettivamente i cittadini da indesiderate intercettazioni di dati computerizzati e di flussi di comunicazioni?
3. Ritiene la Commissione che con il generalizzarsi delle pratiche di intercettazione da parte delle autorità e gli obblighi generali per i fornitori di servizi di memorizzare i dati dei loro clienti, gli Stati membri abbiano trovato un giusto equilibrio fra i diritti dei cittadini, gli interessi delle autorità nazionali e la lotta alla criminalità?
4. Attende la Commissione, nell'ambito dei suoi compiti, alla verifica del corretto recepimento delle direttive europee nelle normative nazionali nonché alla proporzionalità dei provvedimenti adottati dagli Stati membri, contestualmente alle deroghe accordate nell'ambito delle direttive europee sulla protezione dei dati? Quali sono i risultati raggiunti?

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione***(3 maggio 2000)*

1. No.
2. La direttiva 95/46/CE<sup>(1)</sup> relativa al trattamento dei dati personali riguarda tutti i tipi di trattamento

dei dati, a prescindere dall'hardware o software utilizzato. Il gruppo di lavoro dei Commissari responsabili della protezione dei dati, istituito a norma dell'articolo 29 della direttiva, ha esaminato il problema del trattamento invisibile e automatico dei dati personali su Internet mediante software e hardware. Nella raccomandazione 1/99 del 23 febbraio 1999, il gruppo di lavoro ha illustrato il problema degli elementi lesivi della privacy inseriti nel software e nell'hardware per le comunicazioni via Internet. Il gruppo di lavoro ha invitato l'industria del settore a sviluppare prodotti rispettosi della privacy e conformi alle norme stabilite dalla direttiva 95/46/CE sulla protezione generale dei dati e dalla direttiva 97/66/EC<sup>(2)</sup> sulla protezione dei dati nel settore delle telecomunicazioni. Uno degli obiettivi dell'esame del 1999 del quadro normativo nel settore delle telecomunicazioni è garantire un'applicazione coerente e tecnologicamente neutra delle norme vigenti e proporre emendamenti laddove non sia assicurata la neutralità sul piano tecnologico. Attualmente, i fornitori di reti e servizi pubblici di telecomunicazione sono soggetti all'obbligo specifico di garantire la sicurezza delle proprie reti, di tutelare la riservatezza delle comunicazioni e di cancellare i dati in seguito alla loro trasmissione.

Dopo l'adozione della direttiva sulla protezione dei dati nel settore delle telecomunicazioni, i servizi forniti attraverso le reti di telecomunicazione si sono sviluppati in concomitanza con l'affermarsi di Internet. Per quanto riguarda il software necessario per i nuovi servizi di telecomunicazione (come i programmi per la posta elettronica ed i browser per la navigazione su Internet) la conformità con le norme in materia di protezione dei dati non è pienamente soddisfacente, come ha rilevato il suddetto gruppo di lavoro. È ovvio, infatti che non si può parlare di neutralità sul piano tecnologico quando la tutela della privacy dell'utente è affidata all'esistenza di determinate funzionalità necessarie per un servizio di telecomunicazione che risiedono nel software e non nella rete. La Commissione sta valutando diversi approcci per far fronte a tale problema e presenterà una serie di proposte concrete non appena avrà approvato le sue proposte per il nuovo quadro normativo delle comunicazioni per via elettronica.

3. e 4. La Commissione continuerà, conformemente al trattato CE, a controllare il recepimento e la concreta attuazione delle direttive da parte degli Stati membri, attenendosi scrupolosamente alla giurisprudenza della Corte di giustizia che ha sempre interpretato restrittivamente le possibilità di deroga ai principi fondamentali del diritto e alle libertà civili. Nell'ambito di queste sue attività di controllo, la Commissione esaminerà la proporzionalità delle misure legislative adottate dagli Stati membri sulla base dell'articolo 13 della direttiva 95/46/CE e dell'articolo 14, n. 1 della direttiva 97/66/CE. In base a tali disposizioni, gli Stati membri sono autorizzati ad adottare misure legislative che limitano l'applicazione di alcuni dei principi in materia di protezione dei dati sanciti dalle direttive al fine di salvaguardare gli interessi di cui agli articoli 13 e 14. Tuttavia, tali restrizioni sono ammesse nell'ambito del diritto nazionale soltanto nella misura in cui siano necessarie a tutelare gli interessi di cui agli articoli 13 e 14.

Finora, il recepimento e l'attuazione delle direttive sulla protezione dei dati nei singoli Stati membri sono proceduti a rilento. Vero è che la Commissione ha iniziato diversi procedimenti di infrazione, ma allo stato attuale risulta difficile disporre di un quadro completo della situazione relativa alla proporzionalità delle misure legislative nazionali che disciplinano l'intercettazione legale delle telecomunicazioni. La Commissione riferirà sui nuovi progressi in occasione della prossima relazione sull'attuazione del pacchetto normativo relativo alle telecomunicazioni.

(<sup>1</sup>) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995).

(<sup>2</sup>) Direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni (GU L 24 del 30.1.1998).

(2001/C 46 E/051)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0796/00**  
**di Chris Davies (ELDR) alla Commissione**

(16 marzo 2000)

Oggetto: Trasporto di animali

Considerati gli impegni che il Commissario David Byrne ha assunto durante la riunione dell'Eurogruppo per il benessere degli animali del 16 febbraio in relazione all'applicazione della legislazione in materia di trasporto di animali vivi e quanto egli ha lasciato intendere in questa stessa occasione, vale a dire che

presso l'Ufficio alimentare e veterinario vi è un solo ispettore specificamente competente per le questioni relative al trasporto, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti: quali misure addizionali intende prendere per far sì che gli Stati membri applichino la legislazione in materia; quante persone esattamente avranno il compito specifico di occuparsi di tali questioni?

**Risposta data dal sig. Byrne in nome della Commissione**

(2 maggio 2000)

La Commissione si è sempre preoccupata del benessere degli animali durante il trasporto.

La prima direttiva relativa alla protezione degli animali durante il trasporto è stata adottata nel 1977 (direttiva del Consiglio 77/489/CEE del 18 luglio 1977<sup>(1)</sup>). Essa è stata sostituita dalla direttiva del Consiglio 91/628/CEE del 19 novembre 1991<sup>(2)</sup> e successivamente modificata dalla direttiva del Consiglio 95/29/CE del 29 giugno 1995<sup>(3)</sup>.

L'applicazione quotidiana delle norme comunitarie rientra nella sfera di competenza delle autorità degli Stati membri.

L'articolo 13 della direttiva 95/29/CE dispone che la Commissione presenti al Consiglio una relazione, corredata di eventuali proposte, circa l'esperienza acquisita dagli Stati membri dal momento dall'applicazione della direttiva in poi. La relazione sarà presentata al Consiglio prima del giugno 2000 e terrà conto di tutte le informazioni disponibili. Alla luce delle conclusioni di detta relazione la Commissione presenterà proposte volte a modificare l'attuale legislazione onde migliorarne l'applicazione.

Attualmente tre esperti della Commissione in campo veterinario si occupano specificamente del benessere degli animali, in seno all'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) di Dublino. Le missioni che tali esperti effettuano negli Stati membri comprendono anche aspetti del benessere degli animali durante il trasporto. L'applicazione della direttiva del Consiglio 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto continuerà ad essere uno degli aspetti prioritari del lavoro del gruppo UAV che si occupa di questo problema.

Inoltre, le questioni relative al benessere degli animali rientrano nelle missioni svolte da altri ispettori dell'UAV, segnatamente in materia di benessere delle galline ovaiole in batteria e degli animali al momento della macellazione.

<sup>(1)</sup> GU L 200 dell'8.8.1977.

<sup>(2)</sup> GU L 340 dell'11.12.1991.

<sup>(3)</sup> GU L 148 del 30.6.1995.

(2001/C 46 E/052)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0798/00**

**di Sami Naïr (PSE) alla Commissione**

(16 marzo 2000)

Oggetto: Comunicazione della Commissione sui suoi obiettivi strategici 2000-2005 e sul suo programma di lavoro per l'anno 2000 (documento COM(2000) 154 def.)

1. Nell'introduzione al suo documento, la Commissione fa riferimento all'ammodernamento del nostro modello sociale.

- a) Perché la Commissione considera indispensabile la riforma del sistema previdenziale?
- b) Come deve essere modernizzato tale sistema per rimanere «basato sulla solidarietà, (...) equo e attento alle necessità di tutti i cittadini senza esclusioni in un contesto di contenimento della spesa pubblica»?

2. Nel quadro del Patto di stabilità, la Commissione si dice pronta a «presentare proposte volte ad approfondire e ad estendere le attività di monitoraggio» nel settore delle finanze pubbliche.

- a) Cosa intende la Commissione con «approfondire ed estendere le sue attività di monitoraggio?»
- b) Quali sono le misure che intende avviare?

**Risposta data dal sig. Prodi in nome della Commissione**

(13 giugno 2000)

1. a) La Commissione ha presentato le ragioni per le quali ritiene necessaria una modernizzazione dei sistemi di protezione sociale nella sua comunicazione del 14 luglio 1999 intitolata «Una strategia concertata per modernizzare la protezione sociale»<sup>(1)</sup>

b) I bisogni di riforma nonché le precise modalità variano da uno Stato membro all'altro. Nondimeno la Commissione ritiene che le sfide fondamentali cui sono confrontati i sistemi di protezione sociale siano le stesse in tutti gli Stati membri. Pertanto la Commissione considera che possa essere utile istituire nel settore della protezione sociale una cooperazione più stretta fondata sullo scambio di esperienze, sulla concertazione e sulla valutazione dei recenti sviluppi politici allo scopo di individuare le prassi migliori. La Commissione non intende quindi raccomandare un tipo di modernizzazione applicabile a tutti gli Stati membri ma è convinta che le riforme dovrebbero contribuire al conseguimento dell'obiettivo fondamentale della Comunità che è quello di promuovere «un elevato livello di occupazione e di protezione sociale» (articolo 2 del Trattato CE).

2. a) La Commissione e il Consiglio stanno per completare la valutazione dei programmi aggiornati di stabilità e di convergenza i quali confermano che quasi tutti gli Stati membri procedono verso il conseguimento dell'obiettivo principale del patto di stabilità e di crescita per il 2002, vale a dire bilanci «quasi in equilibrio o eccedentari». Questi progressi attestano l'efficacia del sistema e pertanto la Commissione non intende presentare una proposta volta a modificare il patto di stabilità e di crescita.

Ciononostante la Commissione considera che sia necessario uno stretto monitoraggio del bilancio degli Stati membri. In una situazione di prospettive di crescita favorevoli, occorre prestare particolare attenzione agli sviluppi delle finanze pubbliche affinché non vi sia un allentamento prociclico della politica di bilancio. Inoltre, dato che i bilanci sono vicini all'equilibrio, le possibilità di ridurre le imposte saranno migliori. La Commissione riconosce che è importante diminuire l'onere fiscale nella Comunità, soprattutto quello sui salari più bassi. Tuttavia nel valutare le proposte di riduzione delle imposte che saranno contenute nei futuri programmi di stabilità e di convergenza la Commissione e il Consiglio dovranno vigilare al pieno e costante rispetto degli impegni del patto di stabilità e di crescita.

Inoltre come ha chiesto il recente Consiglio europeo speciale di Lisbona, occorre dare maggiore considerazione alla qualità e alla sostenibilità delle finanze pubbliche. Sono già iniziati i lavori in tema di sostenibilità. La Commissione collabora attivamente col comitato di politica economica all'elaborazione di proiezioni comparabili fino al 2050 in materia di pensioni.

b) La Commissione ha pubblicato una relazione sulle finanze pubbliche nell'UEM<sup>(2)</sup>. Essa contiene un'analisi accurata dei risultati di bilancio nel 1999 e le prospettive a breve termine per il 2000, oltre ad una valutazione globale degli obiettivi a medio termine e delle strategie di bilancio dei più recenti programmi di stabilità e convergenza, un esame dettagliato del funzionamento del patto di stabilità e di crescita nel corso del primo anno e infine una valutazione approfondita dei sistemi fiscali e delle aliquote effettive nella Comunità, elemento chiave della «qualità» delle finanze pubbliche.

<sup>(1)</sup> COM(1999) 347 def.

<sup>(2)</sup> SEC(2000) 849.

(2001/C 46 E/053)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0807/00****di Elizabeth Montfort (UEN) alla Commissione***(9 marzo 2000)*

Oggetto: Aiuti finanziari alle zone sinistrate della regione Alvernia (Francia)

A seguito sia dell'intervento in Aula, nel gennaio u.s., del Commissario Michel Barnier sui danni causati dalle tempeste, sia della nota del Presidente R. Prodi, in risposta al Primo Ministro, Lionel Jospin, quali provvedimenti concreti può attendersi la regione Alvernia da parte della Commissione europea,

1. di carattere urgente, a causa dei rischi di inquinamento fitosanitario e acuatico
2. di carattere finanziario:
  - nell'ambito del FEAOG-Garanzia (articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999 (<sup>1</sup>) del Consiglio che prevede misure in caso di calamità naturali) e degli aiuti alle attività silvicole
  - zone ammissibili all'obiettivo 2 (applicazione elastica dei criteri)
  - al di fuori di tali zone
  - programma LIFE
  - integrando gli aiuti nazionali e locali, la Commissione darà prova di maggiore flessibilità per quanto riguarda gli aiuti statali alle imprese
3. di carattere fiscale: per quanto tempo accorderà la Commissione una deroga al principio della libera concorrenza autorizzando la Francia a ridurre l'IVA dal 20,6 al 5,5% per tutta una serie di attività silvicole?
4. di carattere logistico: con riguardo all'auspicabile coordinamento nell'ambito del programma d'azione comunitario a favore della protezione civile adottato dal Consiglio il 9 dicembre 1999?

(<sup>1</sup>) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

**Risposta data dal sig. Barnier a nome della Commissione**

*(7 aprile 2000)*

1. Poiché il bilancio comunitario non prevede più una linea specifica per gli aiuti d'urgenza in caso di catastrofe naturale, la Commissione cercherà di offrire alle regioni sinistrate gli aiuti necessari alla loro ricostruzione utilizzando gli strumenti esistenti.

2. I fondi strutturali non rappresentano aiuti d'urgenza, ma, tenuto conto del loro campo d'azione, essi possono costituire un aiuto significativo allo sviluppo economico e sociale delle regioni sinistrate.

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (<sup>1</sup>), le autorità francesi hanno presentato un programma nazionale di sviluppo rurale che prevede consistenti interventi di sostegno alle foreste. Esso sarà applicabile all'intero territorio francese e ne potrà quindi beneficiare anche l'Alvernia. Nel medesimo contesto, nel mese di gennaio 2000 le autorità francesi hanno inoltre presentato un'ulteriore richiesta di interventi a favore della ricostituzione delle foreste distrutte dalle tempeste, inserendo altre misure complementari relative allo sfruttamento forestale e allo stoccaggio e alla protezione del legname. Tutta la pratica è attualmente in corso di istruzione ed è oggetto di negoziati tra la Commissione e il ministero francese dell'Agricoltura. Si può affermare fin da adesso che la Commissione ha assunto una posizione favorevole rispetto a tali proposte, anche se la decisione finale sul programma dovrebbe essere presa all'inizio del secondo semestre dell'anno in corso.

La regione Alvernia, come le altre regioni della Francia metropolitana, continuerà ad essere parzialmente ammissibile ai fondi strutturali per il periodo 2000-2006, a titolo del nuovo obiettivo 2. Le autorità francesi hanno annunciato che presenteranno i progetti di documento unico di programmazione al più tardi entro la fine di aprile. Se tale termine verrà rispettato, le spese anteriori al 1º gennaio 2000 saranno comunque retroattivamente ammissibili.

A titolo di esempio, i programmi dell'obiettivo 2 potranno riguardare la ricostituzione della dotazione di infrastrutture, attrezzature e strumenti di produzione e il recupero del patrimonio storico, se tali misure vengono prese in considerazione dal partenariato regionale. Gli stessi aiuti potranno essere concessi, sotto forma di sostegno transitorio, alle zone che non riceveranno più fondi comunitari nel nuovo periodo, ma che ne ricevevano precedentemente.

Per quanto riguarda il regolamento LIFE, attualmente in corso di revisione, esso non prevede la possibilità di stanziare aiuti d'urgenza al di fuori della procedura consolidata dell'invito a presentare progetti. È tuttavia possibile che taluni progetti LIFE-Natura in corso vengano modificati alla luce dei danni subiti da luoghi o specie di interesse comunitario, a condizione che tali modifiche siano conformi agli obiettivi dei progetti.

Gli aiuti fiscali statali a favore del settore forestale che il governo francese intende notificare alla Commissione saranno presi in esame alla luce dell'articolo 87 (ex articolo 92), paragrafo 2, lettera b) del trattato CE, che autorizza gli Stati membri a concedere aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da calamità naturali. A tal fine, è necessario stabilire chiaramente la corrispondenza tra danno e aiuto in modo che l'aiuto vada a compensare esclusivamente il danno subito. La Commissione si è impegnata a istruire le richieste francesi nel minor tempo possibile, considerata la situazione di emergenza che le caratterizza.

3. Trattandosi dell'applicazione da parte della Francia di una riduzione dell'IVA relativamente a certe attività silvicole, essa non costituisce una deroga alla sesta direttiva sull'imposta sul valore aggiunto 77/388/CEE<sup>(2)</sup>. Essa fa seguito, al contrario, ad uno scambio di lettere tra le autorità francesi e la Commissione, al termine del quale la Commissione ha indicato che le disposizioni di detta direttiva, in particolare l'applicazione congiunta dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera a) e della categoria 10 dell'allegato H, non ostano ad una riduzione dell'IVA relativamente a certe attività silvicole, a condizione di rispettare le condizioni poste dalla direttiva. L'applicazione di detto regime non è quindi soggetta ad alcun limite di tempo.

4. Indipendentemente dalle presenti risposte puntuali, la Commissione desidera promuovere un'ampia riflessione sulla capacità della Comunità di dotarsi di una vera forza di protezione civile.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999.

<sup>(2)</sup> GU L 145 del 13.6.1977, direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/85/CE (GU L 277 del 28.10.1999).

(2001/C 46 E/054)

## INTERROGAZIONE SCRITTA E-0814/00

di Agnes Schierhuber (PPE-DE) e Xaver Mayer (PPE-DE) alla Commissione

(21 marzo 2000)

Oggetto: Transumanza dei bovini nelle Alpi

L'identificazione e la registrazione dei bovini è un presupposto necessario per garantire una rintracciabilità completa nell'ambito dell'etichettatura della carne bovina. Negli Stati membri che hanno regioni alpine e montane si verifica una situazione particolare a motivo della transumanza alpina. Nella sola Austria, ogni anno in primavera vengono condotti alle malghe circa 300 000 bovini (54 000 in Baviera), che vi rimangono per circa tre mesi. Le malghe sono di regola pascoli comuni, nei quali viene riunito bestiame di diversi allevamenti che viene accudito in comune. Ogni capo può essere ricondotto alla sua azienda originaria mediante elenchi presenti in ciascuna malga.

Il regolamento n. 820/97<sup>(1)</sup>, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, non tiene in considerazione nessuna di queste circostanze specifiche e non prevede semplificazioni relative alla registrazione dei bovini che vengono condotti alle malghe.

1. Qual è il parere della Commissione sul caso speciale della transumanza alpina e la permanenza del bestiame sui pascoli per quanto riguarda la registrazione o gli elenchi delle malghe già compilati?

2. Gli attuali obblighi di registrazione nel caso di transumanza alpina comportano una gestione costosa e complessa, che va ben oltre quanto necessario. La Commissione intende procedere a una riconsiderazione volta alla semplificazione e orientata a criteri di opportunità?

3. È la Commissione in grado di proporre una procedura più semplice e pratica?

4. La Commissione intende delegare alla responsabilità degli Stati membri la valutazione dei requisiti di una registrazione che sia più vicina alla pratica corrente?

(<sup>1</sup>) JO L 117 del 7.5.1997, p. 1.

**Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione**

(25 aprile 2000)

1. La Commissione è stata informata dalle autorità austriache in merito ai problemi posti dalla registrazione nella base di dati informatizzata, prevista segnatamente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (<sup>1</sup>), dei movimenti dei bovini portati durante l'estate in alpeggi. La normativa comunitaria stabilisce chiaramente che tutti i movimenti dei bovini devono essere registrati nella base di dati informatizzata per garantire il carattere pienamente operativo di quest'ultima. Il regolamento del Consiglio non prevede deroghe, a giusto titolo secondo la Commissione, a questa disposizione fondamentale. La tenuta di elenchi di arrivo non è pertanto sufficiente.

2. La Commissione non è contraria alla possibilità di prevedere norme specifiche per la registrazione dei movimenti di cui al punto 1 nelle basi di dati nazionali. Tali norme non costituirebbero una deroga al principio della registrazione di tutti i movimenti, ma riguarderebbero piuttosto i metodi da adottare per effettuare la registrazione stessa. L'adozione da parte della Commissione delle suddette norme necessita però di un'aggiunta all'articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio. La questione è in discussione al Parlamento europeo e al Consiglio nel quadro dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 (<sup>2</sup>).

3. Qualora il Parlamento europeo e il Consiglio convengano sulla possibilità da parte della Commissione di prevedere norme specifiche ai sensi del punto 2, la Commissione procederà ad un esame approfondito delle soluzioni tecniche da adottare.

4. No. La Commissione ritiene che la questione debba essere regolata da disposizioni comunitarie. In caso contrario sarebbe troppo grande il rischio di avere soluzioni divergenti che potrebbero mettere in causa l'affidabilità stessa delle informazioni e del sistema di etichettatura obbligatoria delle carni bovine.

(<sup>1</sup>) GU L 117 del 7.5.1997.

(<sup>2</sup>) COM(1999) 487 def.

(2001/C 46 E/055)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0820/00**

**di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione**

(21 marzo 2000)

Oggetto: Articolo 211 dell'Omnibus Appropriation Act statunitense

In merito alla disputa tra UE e USA avente per oggetto l'articolo 211 dell'Omnibus Appropriation Act statunitense del 1998, può la commissione far sapere se:

- gli accordi TRIPs sulla base dei quali la Commissione sostiene l'incompatibilità con l'articolo 211 debbono essere interpretati nel senso che autorizzano gli Stati partecipanti a riconoscere efficacia extra territoriale ai diritti di proprietà intellettuale confiscati senza adeguato compenso ai legittimi proprietari;

- prima di decidere il deferimento del caso al Panel WTO ha effettuato gli opportuni approfondimenti per valutare se l'articolo 211, inserito nel contesto delle altre leggi americane che regolano l'esproprio di beni senza indennizzo, di fatto discrimina i cittadini cubani rispetto a quelli del resto del mondo;
- al fine di non dare l'impressione che il deferimento al Panel costituisca piuttosto un'azione tattica a favore di un soggetto privato e di uno Stato terzo, non ritiene che sarebbe opportuno riaprire le consultazioni con gli USA in modo da cercare di proporre una formulazione dell'articolo 211 che, per salvaguardando il principio giuridico che ne è alla base, possa anche soddisfare l'interpretazione della Commissione sugli accordi TRIPS?

(2001/C 46 E/056)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0821/00**  
**di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione**

(21 marzo 2000)

Oggetto: Articolo 211 dell'Omnibus Appropriation Act statunitense

In merito alla disputa tra UE e USA avente per oggetto l'articolo 211 dell'Omnibus Appropriation Act statunitense del 1998, si chiede alla Commissione:

1. Quali sono gli interessi europei generali difesi nella contesa?
2. Dal comunicato stampa di una società francese – la Pernod Ricard – del 7 febbraio concernente una decisione avversa del 4 febbraio della Corte d'appello degli Stati Uniti d'America, si evincerebbe una sorta di anticipazione delle decisioni della Commissione da parte della stessa società francese. L'impressione che se ne trae è un tentativo di strumentalizzazione degli uffici della Commissione.  
Conoscendo l'impegno del Presidente Prodi per far trionfare il principio di trasparenza negli atti della Commissione e dei suoi funzionari, può essere garantito che la Commissione stia difendendo interessi davvero generali e non di un singolo gruppo economico?
3. Interesse generale è che non venga data efficacia internazionale ad atti di confisca senza compensi dei legittimi proprietari. E' questo un principio ampiamente riconosciuto in Europa dalle Costituzioni e più volte applicato dai tribunali. L'articolo 211 dell'Omnibus Act statunitense non fa che ribadire questo principio.

Non ritiene la Commissione che trascinare l'Europa contro gli Stati Uniti dinanzi al WTO per cercare di demolire l'articolo 211 possa apparire come una battaglia per far trionfare sostanzialmente le ragioni del confiscatore sull'oppresso, della forza sulla giustizia?

**Risposta comune**  
**data dal sig. Lamy in nome della Commissione**  
**alle interrogazioni scritte E-0820/00 e E-0821/00**

(14 aprile 2000)

L'onorevole parlamentare fa riferimento a vari aspetti della discussione con gli Stati Uniti in merito alla compatibilità della sezione 211 della legge generale statunitense del 1998 sulle appropriazioni (Omnibus Appropriation Act) con le disposizioni dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPs) dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC).

Per quanto riguarda il riconoscimento delle espropriazioni estere non compensate, l'attuale controversia nel quadro dell'OMC non concerne il fatto se le espropriazioni estere non compensate debbano oppure no essere riconosciute da altri paesi terzi. In effetti, i marchi di fabbrica americani non sono stati e non potrebbero essere espropriati dal governo cubano. Gli individui e le società colpiti dalle espropriazioni decise dal governo cubano hanno mantenuto i loro diritti di proprietà all'esterno di Cuba. In particolare, i loro diritti in materia di marchi di fabbrica registrati negli Stati Uniti sono rimasti inalterati anche dopo la rivoluzione cubana.

La controversia in seno all'OMC si riferisce piuttosto al trattamento dei marchi di fabbrica americani che sono stati abbandonati dai loro proprietari cubani precedenti che il nuovo proprietario può registrare, rinnovare e far rispettare negli Stati Uniti soltanto a certe condizioni. Tali condizioni sono contenute nella sezione 211, adottata dagli Stati Uniti quasi 40 anni dopo la rivoluzione cubana. La sezione 211 non contiene né ribadisce il principio, citato dall'onorevole parlamentare, del non riconoscimento delle espropriazioni estere.

Dopo un'analisi dettagliata della sezione 211, la Commissione è giunta alla conclusione che detta sezione viola talune disposizioni dell'Accordo TRIPs dell'OMC, in particolare quelle sul trattamento nazionale, quelle sui marchi di fabbrica e le disposizioni d'applicazione. Queste conclusioni sono condivise da tutti gli Stati membri.

Riguardo agli effetti discriminatori della sezione 211, la Commissione ribadisce che la controversia nell'ambito dell'OMC non concerne le espropriazioni non compensate di marchi di fabbrica. Secondo la Comunità e i suoi Stati membri, le condizioni per la registrazione e l'applicazione dei marchi di fabbrica contenute nella sezione 211 violano l'Accordo TRIPs, in particolare nella misura in cui la sezione 211 concerne esclusivamente i cosiddetti «cittadini designati», compresi i cubani e le società cubane. Nell'ambito delle consultazioni OMC tenute nel settembre e dicembre 1999 gli Stati Uniti non hanno dimostrato che condizioni simili siano applicate a cittadini statunitensi o di paesi terzi diversi da Cuba.

Nella controversia OMC, l'obiettivo principale della Commissione rimane l'adeguata esecuzione ed applicazione da parte degli Stati Uniti dell'Accordo TRIPs dell'OMC considerando che la sezione 211 può potenzialmente influire su tutte le società europee che trattano con Cuba. Dovrebbe essere nell'interesse della Comunità e dei suoi Stati membri di assicurarsi che le disposizioni dell'Accordo TRIPs siano rispettate da tutti i membri dell'OMC.

La Comunità ed i suoi Stati membri hanno sollevato il problema dell'incompatibilità della sezione 211 con l'Accordo TRIPs dell'OMC con gli Stati Uniti in diverse occasioni, compresi gli ultimi tre vertici UE - USA, come pure in seno al Consiglio TRIPs dell'OMC al fine di trovare una soluzione amichevole alla questione. Tuttavia, l'amministrazione americana ha sempre rifiutato di impegnarsi in qualsiasi discussione sostanziale. La Comunità ed i suoi Stati membri hanno chiesto, nel luglio 1999, consultazioni nell'ambito dell'intesa OMC sulla composizione delle controversie. Due serie di consultazioni sono state tenute in settembre e dicembre 1999, ma gli Stati Uniti continuano a ritenere che la sezione 211 sia compatibile con i loro obblighi internazionali.

Alla luce dei risultati delle consultazioni OMC e in considerazione degli interessi economici e politici in gioco, la Commissione è giunta alla conclusione che, nella fattispecie, l'unica strada percorribile da parte della Comunità e dei suoi Stati membri per assicurare l'adeguata applicazione da parte degli Stati Uniti dell'Accordo TRIPs dell'OMC è la richiesta di un panel OMC.

Infine, in riferimento alle presunte conseguenze sul processo decisionale della Commissione dell'interesse manifestato da una società europea nei confronti della controversia, la Commissione desidera ribadire di essersi unicamente interessata alla corretta esecuzione e applicazione da parte degli Stati Uniti dell'Accordo TRIPs dell'OMC. Sebbene finora la sezione 211 sia stata applicata una sola volta, essa potrebbe potenzialmente influire su tutte le società europee che trattano con Cuba. La Commissione assicura l'onorevole parlamentare che continua a resistere a tutti i tentativi di manipolazione della sua posizione da parte di qualsiasi parte interessata.

---

(2001/C 46 E/057)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0829/00**

**di Graham Watson (ELDR) alla Commissione**

*(10 marzo 2000)*

Oggetto: Margini dei campi – regolamentazioni che provocano danni all'ambiente

Nel collegio elettorale dell'interrogante (sud-ovest dell'Inghilterra) oltre il 50 % dei campi coltivati ha un margine di larghezza superiore a due metri. La Commissione e la Corte dei conti hanno recentemente dato istruzioni al Ministero dell'agricoltura, della pesca e dell'alimentazione di ridurre l'importo dei sussidi

concessi agli agricoltori i cui campi hanno margini larghi più di due metri. Per non perdere una somma pari in media a 969 sterline l'anno, gli agricoltori del sud-ovest dovranno arare fino alla siepe di confine, ed eventualmente anche ridurre la siepe stessa. Ciò provocherà danni alla fauna selvatica e, nei campi in pendio, sottrarrà terreno alla funzione vitale di prevenire l'erosione del suolo. Gli effetti saranno contrari agli obiettivi ambientali che l'UE si è posta.

Il Regno Unito ha chiesto alla Commissione di aumentare a tre metri, per il Regno Unito stesso, il margine di terreno non coltivato. In sintonia con gli obiettivi di conservazione dell'ambiente, è disposta la Commissione a rivedere la sua impostazione, almeno nel caso degli agricoltori che tradizionalmente mantengono margini larghi intorno ai loro campi?

**Risposta complementare  
data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

(2 maggio 2000)

La situazione cui allude l'onorevole parlamentare non è nuova. Le raccomandazioni relative alla larghezza massima dei margini dei terreni agricoli esistono già dal 1994 e da allora vengono applicate in tutto il territorio comunitario.

La Commissione ritiene che, per stabilire esattamente se e in che misura le superfici ricoperte da siepi possano essere considerate come facenti parte delle parcelle agricole ammissibili all'aiuto a favore dei terreni arabili, occorra un regolamento. Ovviamente una simile modifica della legislazione comunitaria non entrerà in vigore in tempo per poter essere applicata agli aiuti destinati al raccolto 2000. Per quest'anno la Commissione ha quindi suggerito alle autorità del Regno Unito di attenersi alla pratica relativa alle norme di misurazione delle superfici già utilizzata negli anni precedenti, quale è stata fissata al paragrafo 2 del documento di lavoro della Commissione VI/8388/94. Copia del documento è inviata direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretariato del Parlamento.

(2001/C 46 E/058)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0830/00**

**di Maria Berger (PSE) alla Commissione**

(10 marzo 2000)

Oggetto: Intercettazione delle telecomunicazioni

Nel corso dell'audizione «Protezione dei dati nell'Unione europea», svolta il 22/23 febbraio 2000 presso il Parlamento europeo, Duncan Campbell, incaricato dello STOA, ha riferito in merito allo status quo del sistema di intercettazioni su scala mondiale Echelon. Ne è emerso che attraverso Echelon sono stati intercettati dati economicamente rilevanti in Europa, il che ha comportato danni per l'economia europea.

John Mogg, Direttore generale della Commissione europea, e il Commissario Martin Bangemann hanno invece dichiarato riguardo ad Echelon che si trattrebbe solo di «press rumours», il che è stato chiaramente contraddetto da dichiarazioni di alti funzionari come Martin Brady, Direttore del «Defence Signal» del servizio segreto australiano.

Molti indizi suggeriscono che Consiglio e Commissione fossero perfettamente al corrente di questo sistema di intercettazione, ma non hanno fatto nulla, né hanno volutamente informato il Parlamento europeo.

Malgrado tutto ciò, il Consiglio e la Commissione hanno addirittura modificato la legislazione europea in un senso «favorevole agli USA», seguendo l'impianto di base di una legge americana del 1994 (CALEA) e tenendo conto dei desiderata americani nella risoluzione del Consiglio del 17.1.1995<sup>(1)</sup> sull'intercettazione legale delle telecomunicazioni.

1. Quali servizi della Commissione e in quale momento sono venuti a conoscenza delle intercettazioni delle telecomunicazioni e che cosa è stato fatto in risposta?
2. Quali misure intende adottare la Commissione per garantire in futuro le comunicazioni elettroniche in Europa da tentativi di intercettazione o per tutelare la protezione dei dati di carattere personale ed economico?
3. La Commissione era consapevole del fatto che i documenti Enfopol risalgono ad incontri ILETS (International Law Enforcement Telecommunications Seminar) sotto la presidenza americana e perché non è stato mai discusso Enfopol 90, ma trattato solo con una procedura scritta?

(<sup>1</sup>) GU C 329 del 4.11.1996, pag. 1.

### Risposta del sig. Bolkestein in nome della Commissione

(6 giugno 2000)

Né il membro responsabile per il Mercato interno né il Direttore generale che rappresentavano la Commissione durante l'audizione parlamentare dei giorni 12 e 13 febbraio 2000 hanno preso posizione in questa occasione sull'esistenza di Echelon. La Commissione è stata informata in merito ad Echelon con le stesse modalità del Parlamento e contemporaneamente ad esso tramite lo studio elaborato dal panel STOA del Parlamento nel gennaio 1998.

L'articolo 5 della direttiva 97/66/CE del Parlamento e del Consiglio del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni(<sup>1</sup>) impone agli Stati membri di vietare qualsiasi forma di intercettazione o sorveglianza delle comunicazioni effettuate mediante una rete pubblica di telecomunicazioni o di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico. L'articolo 14.1 della stessa direttiva autorizza gli Stati membri ad adottare misure legislative al fine di limitare la portata di taluni principi di protezione dei dati stabiliti dal testo in parola quando una simile limitazione costituisce una misura necessaria per salvaguardare in particolare la sicurezza dello Stato membro, la difesa, la sicurezza pubblica ed le azioni giudiziarie per le infrazioni penali. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia inerente all'interpretazione stricto sensu del campo di applicazione delle eccezioni ai principi fondamentali del diritto ed alle libertà civili, la Commissione assolverà gli obblighi emananti dal trattato CE volti a controllare il recepimento e l'attuazione effettiva delle direttive negli Stati membri. Tra i compiti di controllo la Commissione esaminerà in particolare la proporzionalità delle misure legislative adottate sulla base dell'articolo 14.1 della direttiva 97/66/CE.

Inoltre le «privacy enhancing technologies» possono rafforzare il controllo degli individui sui dati personali che li riguardano e contribuire all'integrità di tali dati sulle reti. La Commissione ha avviato azioni volte ad aumentare la presa di coscienza di detti sviluppi tecnologici (per esempio, «workshop on privacy enhancing technologies»). Infine, il programma sulle tecnologie della società dell'informazione (IST, facente parte del 5<sup>o</sup> Programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico) comprende una linea di azioni che rinvia al «technology building blocks for trust and security» che pone l'accento sulle tecnologie che consentono agli utenti di gestire coscienziosamente ed efficacemente nonché di negoziare i loro diritti personali (IST- II.4.1).

La Commissione ricorda che la sigla Enfopol costituisce soltanto il riferimento amministrativo dei documenti di lavoro del gruppo di lavoro cooperazione tra le forze di polizia. Tale gruppo prepara i lavori del comitato dell'articolo 36, successivamente del Coreper e del Consiglio nei settori relativi alla cooperazione tra i servizi di polizia degli Stati membri. I riferimenti consentono semplicemente di organizzare una soddisfacente circolazione dei documenti di seduta. Tali documenti non costituiscono in alcun modo una «emanazione di ILETS» che è un organo esterno alle istituzioni comunitarie e che riunisce esperti in materia di telecomunicazioni.

Riguardo all'Enfopol 90, si tratta di una risoluzione del Consiglio del 1995 relativa all'intercettazione legale delle comunicazioni(<sup>2</sup>), che stilava l'elenco dei bisogni espressi in tale campo dai servizi repressivi al fine di pervenire alla definizione di standard tecnici comuni per le intercettazioni. Detta risoluzione, che, va tenuto presente, non presenta carattere vincolante, è stata adottata con procedura scritta il 17 gennaio 1995 e pubblicata<sup>2</sup>. La Commissione, che fa presente di non avere partecipato alla votazione, non ha indicazioni sulle ragioni per le quali la procedura scritta è stata adottata.

(<sup>1</sup>) GU L 24 del 30.1.1998.

(<sup>2</sup>) GU C 329 del 4.11.1996.

(2001/C 46 E/059)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0831/00**  
**di Claude Desama (PSE) alla Commissione**

(10 marzo 2000)

Oggetto: Regolamento generale di esenzione per categorie degli accordi verticali n. 2790-1999

Il regolamento generale di esenzione per categorie degli accordi verticali n. 2790/1999<sup>(1)</sup> si rivela dannoso per decine di migliaia di PMI, inserite in reti strutturate di distribuzione, soprattutto nel settore automobilistico.

Il nuovo regolamento generale non contiene infatti alcuna clausola che consenta di sanzionare gli eventuali abusi dei fornitori nei confronti dei loro distributori e rivenditori.

Per evitare di mettere in pericolo l'esistenza di numerose PMI, motori dell'economia europea, non ritiene la Commissione indispensabile completare il regolamento, inserendo una clausola negativa supplementare (hard core) che vietи ai fornitori di trarre vantaggio dall'eccessiva dipendenza economica delle PMI di distribuzione e di servizi?

<sup>(1)</sup> GU L 336 del 29.12.1999, pag. 21.

**Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione**

(12 aprile 2000)

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, il regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 (ex articolo 85) del trattato a categorie di accordi verticali non si applica agli accordi oggetto del regolamento (CE) n. 1475/95 relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela<sup>(1)</sup>. Ne consegue che la posizione delle piccole e medie imprese (PMI) che operano come distributori nel settore automobilistico non è attualmente influenzata dalla nuova regolamentazione in materia di restrizioni verticali.

Il suddetto regolamento (CE) n. 1475/95 resterà in vigore fino al 30 settembre 2002. In previsione di questa scadenza, la Commissione sta attualmente elaborando la relazione di valutazione di cui all'articolo 11 del regolamento. Sulla base di questa relazione, la Commissione formerà in seguito le sue proposte quanto al regime applicabile al settore della distribuzione di autoveicoli, proposte in merito alle quali le parti interessate e gli Stati membri saranno debitamente consultati.

Per ciò che riguarda la questione più generale menzionata dall'onorevole parlamentare circa l'assenza, nel regolamento (CE) n. 2790/1999, di divieti che impediscono ai fornitori di trarre vantaggio della situazione di dipendenza economica dei loro distributori, va osservato ciò che segue.

- Lo scopo della riforma attuata dalla Commissione con l'introduzione del nuovo regolamento (CE) n. 2790/1999 è di instaurare una politica di concorrenza in materia di restrizioni verticali realmente fondata su un approccio economico e focalizzata sull'analisi degli effetti degli accordi verticali sul mercato. Le norme di concorrenza comunitarie non mirano a regolamentare le relazioni contrattuali tra le parti al fine di riequilibrare i loro rapporti di forza. L'obiettivo di queste norme è unicamente di tutelare la concorrenza e prevenire la messa in atto di pratiche anticoncorrenziali in particolare da parte di fornitori che dispongono di un certo potere di mercato.
- Comunque la nuova impostazione della Commissione in materia offre garanzie importanti alle PMI che operano nel settore della distribuzione. In primo luogo, contrariamente ai vecchi regolamenti d'esenzione per categoria applicabili ad alcune forme di distribuzione, il nuovo regolamento (CE) n. 2790/1999 non si applica alle imprese la cui la quota di mercato superi il 30 %, il che di per sé scoraggia i fornitori che dispongono di un potere di mercato significativo dall'approfittare della situazione di dipendenza economica dei loro distributori.
- In secondo luogo, il suddetto regolamento contiene un elenco di restrizioni fondamentali che implicano il venir meno del vantaggio dell'esenzione di categoria e il cui contenuto riflette in gran parte la giurisprudenza comunitaria, specie in materia di restrizioni che limitano le attività di vendita dei distributori.

- In terzo luogo, il suddetto regolamento si applica per la prima volta agli accordi verticali conclusi con associazioni di dettaglianti i cui membri sono PMI, il che dovrebbe permettere a tali PMI di rafforzare la loro posizione sul mercato tanto nei confronti dei loro fornitori che nei confronti delle catene di distribuzione integrate.
- In quarto luogo, il nuovo quadro giuridico prevede meccanismi specifici che permettono alle autorità garanti della concorrenza di intervenire nei confronti di pratiche anticoncorrenziali anche al di sotto della soglia del 30 %. Si tratta del meccanismo di revoca del diritto all'esenzione per categoria, meccanismo che può essere attivato sia dalla Commissione (articolo 6) sia, ad alcune condizioni, dall'autorità competente di uno Stato membro (articolo 7), come pure della procedura che permette alla Commissione di limitare mediante regolamento il campo d'applicazione dell'esenzione quando più del 50 % del mercato rilevante è coperto da reti parallele di restrizioni verticali simili (articolo 8).
- Infine, ai sensi del nuovo regolamento (CE) n. 2790/1999, l'esenzione per categoria si applica agli obblighi di non concorrenza imposti ai distributori soltanto se la loro durata non supera i 5 anni. Nel regime precedente invece, tali obblighi potevano vincolare i rivenditori fino a 10 anni e, in alcuni casi, anche per un periodo indeterminato. Le nuove norme di concorrenza offrono così ai distributori una possibilità concreta di optare per fonti d'approvvigionamento alternative e, in questo modo, esercitare una pressione diretta sui loro fornitori, cosa che è più efficace che regolamentare in dettaglio i diritti e doveri delle parti contraenti.

(<sup>1</sup>) GU L 145 del 29.6.1995.

(2001/C 46 E/060)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0833/00**  
**di Bertel Haarder (ELDR) alla Commissione**

(21 marzo 2000)

Oggetto: Diritto di chiedere un indennizzo per le proprietà espropriate in Polonia

Le nuove norme polacche prevedono che soltanto i cittadini polacchi che hanno risieduto in Polonia per almeno cinque anni possono chiedere un indennizzo per le proprietà espropriate dopo la seconda guerra mondiale. Ciò significa che le persone che furono costrette a fuggire dalla Polonia durante o dopo la seconda guerra mondiale non possono chiedere un indennizzo allo Stato polacco.

Può la Commissione far sapere se è a conoscenza di questa problematica e se ne ha discusso nel contesto dei negoziati di adesione condotti con la Polonia?

**Risposta data dal sig. Verheugen a nome della Commissione**

(27 aprile 2000)

Come indicato dal sig. Titley nella sua risposta all'interrogazione orale H-0642/99 durante il tempo delle interrogazioni della tornata<sup>(1)</sup> del Parlamento del novembre 1999, la Commissione segue con grande interesse il dibattito in corso in Polonia riguardo al nuovo progetto di legge del governo polacco sulla restituzione delle proprietà confiscate.

La Commissione è ben consapevole della complessità della questione e dell'enorme importanza che questa riveste per la politica interna polacca. Gli Stati membri esistenti ritengono che l'elaborazione di programmi di restituzione sia di competenza della Polonia.

Gli emendamenti proposti per la legge relativa alla restituzione che concernono le clausole di residenza e di nazionalità sono attualmente oggetto di contestazioni in seno al Sejm, la Camera Bassa, e sottoposti ad un riesame da parte del tribunale costituzionale che deve verificarne la conformità con la costituzionalità polacca. Occorre vedere quale sarà la portata finale della nuova legislazione.

La Commissione accoglierà favorevolmente ogni progresso nell'iter di adozione della legge, continuerà a seguire con attenzione la questione e riferirà in merito nella prossima relazione periodica.

(<sup>1</sup>) Dibattiti del Parlamento europeo (novembre 1999).

(2001/C 46 E/061)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0835/00****di Anna Karamanou (PSE) al Consiglio**

(20 marzo 2000)

Oggetto: Disastro ambientale riguardante il Danubio e le regioni danubiane provocato dai bombardamenti NATO

Secondo denunce formulate dal ministro romeno dell'Ambiente sig.ra Liliane Mara, il fiume Danubio ha subito più danni a seguito dei bombardamenti NATO — che hanno distrutto ponti, raffinerie di petrolio e industrie chimiche — che non a seguito della recente fuoriuscita di cianuro. Tale disastro ambientale, economico e culturale si estende al di là della Serbia e tocca tutte le regioni danubiane, con gravi conseguenze che si protarranno per molti anni.

Conosce il Consiglio l'entità dei danni e quali misure intende prendere per aiutare i paesi coinvolti a ripristinare in tempi brevi l'equilibrio ambientale, economico e culturale in una regione così sensibile?

**Risposta**

(10 luglio 2000)

1. Dalla relazione presentata alla fine del 1999 dalla task force delle Nazioni Unite per i Balcani, risulta chiaramente che alcuni dei bombardamenti effettuati durante il conflitto nel Kosovo hanno contribuito all'inquinamento del Danubio; emerge tuttavia che il Danubio è da tempo, e di sicuro anteriormente al conflitto, uno dei corsi d'acqua più inquinati d'Europa a causa di numerose fonti di inquinamento direttamente imputabili ai paesi rivieraschi.

2. Dalla relazione emerge inoltre che a causa dell'elevato grado di inquinamento della regione ancor prima del conflitto è difficile effettuare una valutazione comparativa dei danni.

Il Consiglio osserva inoltre che in seguito all'incidente di Baia Mare l'Ungheria e la Romania hanno creato una commissione di esperti incaricata di valutare i danni causati al Danubio. Il Consiglio non mancherà di prendere atto con interesse delle loro conclusioni e di quelle della task force organizzata dalla Commissione in seguito a questo stesso incidente.

3. Comunque, come è stato nuovamente ricordato dall'Alto rappresentante per la PESC in apertura della Conferenza regionale di finanziamento del 29 marzo scorso, l'impegno dell'UE nei confronti della regione dell'Europa sudorientale non può essere contestato.

Nell'ambito del Patto di stabilità, tale impegno contiene già implicazioni finanziarie importanti sia da parte della Comunità che degli Stati membri e potrà concretarsi tra l'altro in un sostegno al programma regionale di ricostruzione ambientale (Regional Environment Reconstruction Programme for South Eastern Europe, ReReP) in fase di sviluppo.

Tale programma dimostra inoltre lo sforzo di cooperazione tra questi paesi, promosso dall'UE, necessario se si vuole veramente ripristinare con successo l'equilibrio ambientale in questa regione.

(2001/C 46 E/062)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0838/00****di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione**

(21 marzo 2000)

Oggetto: Uso di sostanze chimiche contro i dimostranti

Per sciogliere le manifestazioni la polizia greca utilizza sostanze chimiche che agiscono sul sistema respiratorio, sulla pelle e sulle mucose provocando dispnea, spasmi muscolari e problemi alla vista in

tutti coloro che si trovano nel raggio di azione di dette sostanze. Da fonti giornalistiche si apprende che le sostanze chimiche contenute nelle bombe a mano e negli idranti utilizzati dalla polizia sono della categoria CS e CN e che i granelli di polvere contenuti vi permangono per lungo tempo nell'ambiente, penetrano in profondità nei polmoni e infiammano gravemente la pelle.

Può la Commissione riferire

1. di quali sostanze si tratta, dove vengono preparate e quale è la loro composizione;
2. per quanto tempo rimangono nell'organismo umano e, in generale, nell'ambiente, quali danni arrecano alla salute e se è plausibile che provochino il cancro;
3. se intende esaminare l'argomento in relazione soprattutto alla pubblica sanità?

**Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione**

(23 maggio 2000)

La Commissione non possiede informazioni circa le sostanze menzionate dall'Onorevole parlamentare, pertanto non è in grado di valutare le eventuali conseguenze sulla salute umana.

---

(2001/C 46 E/063)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0843/00**  
**di Chris Davies (ELDR) alla Commissione**

(21 marzo 2000)

Oggetto: Risorse umane all'interno della Direzione generale Trasporti della Commissione

Visto il crescente ruolo svolto dalla Commissione per migliorare il trasporto ferroviario passeggeri e invertire la tendenza negativa nel settore del trasporto merci su rotaia, ritiene la Commissione di disporre all'interno della sua divisione Trasporti delle risorse umane sufficienti per svolgere efficacemente tale compito?

**Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione**

(15 maggio 2000)

A seguito della fusione delle direzioni generali Trasporti ed Energia, decisa dalla Commissione il 22 dicembre 1999, la struttura e l'organizzazione attuali riflettono le grandi linee della politica europea. In tale occasione si è proceduto al rimpasto dell'organico, aumentando fra l'altro il personale incaricato dei trasporti per ferrovia. Qualora tale aumento dovesse rivelarsi insufficiente, si potrà procedere a trasferimenti interni di personale della direzione generale Energia, senza che sia necessario aumentare l'organico.

---

(2001/C 46 E/064)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0844/00**  
**di María Rodríguez Ramos (PSE) e Luis Berenguer Fuster (PSE) alla Commissione**

(21 marzo 2000)

Oggetto: Esportazioni di pomodori dal Marocco

Il superamento dei quantitativi concessi per le esportazioni di pomodori dal Regno del Marocco verso la Comunità, 190% nell'ottobre 1999 e 37% nel novembre 1999 (che le principali organizzazioni agricole spagnole denunciavano già da mesi), ha reso necessaria l'instaurazione di un regime di certificati di importazione disciplinati con il regolamento del 23 dicembre 1999.

Nel suo intervento, in sede di riunione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del 25 gennaio scorso e in risposta alle interrogazioni di vari parlamentari spagnoli sul ritiro di tale regolamento, il Commissario Fischler ha precisato che ciò è dovuto al fatto che il Marocco ha offerto garanzie precise in merito al controllo che le esportazioni totali di pomodori non superino i quantitativi concordati.

Può la Commissione rendere note le nuove e concrete garanzie offerte dal Regno del Marocco per evitare che le esportazioni di pomodori non superino le quantità accordate, cosa che finora non riusciva a fare?

Quali misure intende adottare la Commissione per evitare che siano immessi sul mercato quantità superiori a quelle concesse?

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

(3 maggio 2000)

L'instaurazione di un regime di titoli d'importazione per i pomodori importati dal Marocco nella Comunità, con il regolamento (CE) n. 2767/1999 della Commissione del 23 dicembre 1999<sup>(1)</sup>, ha provocato, oltre alle proteste e ai provvedimenti ufficiali delle autorità marocchine, lamentele da parte degli importatori e degli operatori commerciali comunitari.

Le autorità marocchine hanno chiesto alla Commissione di avviare una serie di consultazioni in merito, onde chiarire la situazione relativa ai superamenti dei quantitativi concordati per le importazioni nella Comunità. In occasione di queste consultazioni il Marocco si è impegnato a rispettare, per quanto riguarda la campagna di commercializzazione in corso, i quantitativi concordati nel quadro degli accordi conclusi fra il Marocco e la Comunità, ovvero 145.676 tonnellate per il periodo compreso tra il mese di novembre 1999 e il mese di marzo 2000.

La Commissione ha inoltre chiesto che le importazioni effettuate le vengano notificate rapidamente e con regolarità. A questo titolo, gli Stati membri comunicano settimanalmente alla Commissione i quantitativi di pomodori in provenienza dal Marocco importati sui loro mercati la settimana precedente.

Stando così le cose, la Commissione ha potuto ripristinare la situazione prevista dall'accordo e sopprimere il regime dei titoli di importazione.

<sup>(1)</sup> GU L 333 del 24.12.1999.

(2001/C 46 E/065)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0845/00**

**di Astrid Lulling (PPE-DE) alla Commissione**

(21 marzo 2000)

Oggetto: Armonizzazione delle condizioni di produzione delle aziende frutticole a conduzione familiare produttrici di acquavite naturale

All'interno degli Stati membri dell'Unione europea vigono legislazioni differenti riguardo alla produzione di acquavite naturale.

In alcuni Stati membri viene concesso un sostegno finanziario alle aziende familiari produttrici di acquavite naturale; ciò perché esse assicurano la conservazione dei vecchi frutteti, tramandano le conoscenze ai giovani, e li motivano a continuare l'attività dell'arboricoltura e dunque a mantenere degli spazi verdi coltivati ad alberi da frutta nelle regioni rurali. In altri paesi, ad esempio la Francia, il diritto di distillare in franchigia 10 litri di alcol puro per anno non può più essere trasmesso per filiazione; ne consegue che i giovani vengano dissuasi dal continuare l'attività, con effetti disastrosi per la cura dei frutteti e in particolare per la conservazione delle varietà di frutta tradizionali e di conseguenza per il paesaggio.

Al fine di preservare la ricchezza culturale ed economica dei paesaggi e la produzione di acquavite naturale nella Comunità, che rappresenta soltanto lo 0,1% del consumo di alcol, ed al fine di evitare ogni forma di discriminazione tra i produttori ed ogni distorsione di concorrenza all'interno del mercato unico, non ritiene la Commissione necessario promuovere una certa armonizzazione delle disposizioni legislative applicabili a questi produttori?

Come ritiene la Commissione si possa agire nel quadro della politica di sviluppo rurale per sostenere misure volte a preservare i frutteti e le varietà di frutta tradizionali la cui raccolta serve per la produzione di succhi di frutta, confetture e per la distillazione di frutti fermentati in botte?

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

(19 aprile 2000)

La Commissione è consapevole del fatto che non esistono regole comuni nel settore dell'alcol, compreso quello destinato alla produzione delle acquaviti da parte dei piccoli produttori. Negli ultimi trent'anni la Commissione ha proposto numerosi progetti in materia di organizzazione comune di mercato nel settore dell'alcol etilico di origine agricola, ma il Consiglio non è mai giunto ad un accordo in quanto gli Stati membri hanno sempre voluto mantenere i propri sistemi. Dato che questi ultimi sono nel frattempo scomparsi o vengono sottoposti a profonda revisione, gli stessi operatori del settore ed alcuni Stati membri si sono mostrati interessati all'istituzione di una struttura normativa comune. La Commissione esamina attualmente, in collaborazione con gli esperti nazionali, la necessità di ricorrere a una simile struttura. In questo contesto potrebbero essere discussi gli aspetti connessi alla concorrenza. In materia fiscale, la direttiva 92/83/EE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcol e sulle bevande alcoliche (1), armonizza le norme in materia di diritti di accise e, all'articolo 22, concede agli Stati membri la possibilità di applicare aliquote di accisa ridotte sull'alcol etilico fabbricato da piccole distillerie. Le modalità concrete di applicazione di tale possibilità rientrano nella sfera di competenza degli Stati membri.

Nel quadro della politica di sviluppo rurale, il cui fondamento giuridico è il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (2), gli Stati membri possono proporre programmi di sostegno a numerose attività agricole ed alla loro riconversione. Tra le diverse misure che possono contribuire al mantenimento dei tipi di conduzione e di produzione cui allude l'onorevole parlamentare, quelle agroambientali possono svolgere un ruolo fondamentale. Tali misure accordano un sostegno ai metodi di produzione agricola intesi a proteggere l'ambiente e a preservare lo spazio naturale. Come si precisa all'articolo 13 del regolamento d'applicazione (CE) n. 1750/1999 della Commissione del 23 luglio 1999 recante disposizioni di applicazione del sopra citato regolamento del Consiglio (3), il sostegno può riguardare impegni volti a preservare le risorse genetiche vegetali che siano naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e siano minacciate di erosione genetica. Ciò può includere, segnatamente, l'incoraggiamento a mantenere varietà di frutta e frutteti tradizionali.

(1) GU L 316 del 31.10.1992.

(2) GU L 160 del 26.6.1999.

(3) GU L 214 del 13.8.1999.

(2001/C 46 E/066)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0848/00**  
**di Marie-Arlette Carlotti (PSE) al Consiglio**

(20 marzo 2000)

Oggetto: Azione dell'Unione europea contro le mine antiuomo

L'Unione europea si è posta in primo piano nella lotta contro le mine antiuomo adottando due azioni comuni (1995 e 1997). Il Parlamento europeo, dal canto suo, si è anch'esso impegnato con determinazione in questa lotta a partire dal 1995 elaborando varie risoluzioni e tenendo un'audizione pubblica su questo tema.

Ora che tutti gli Stati membri, eccetto la Finlandia, hanno firmato la Convenzione di Ottawa, e che il Consiglio e il Parlamento europeo debbono pronunciarsi sulla proposta di regolamento adottata dalla Commissione, l'Unione europea deve riaffermare il suo impegno a favore di un'effettiva applicazione di tale convenzione e della sua universalizzazione.

1. Come si può valutare l'attuazione dell'azione comune del 1997? Qual è la posizione del Consiglio in merito alla revisione di questa azione comune in quanto segnale politico dell'impegno dell'Unione in materia?
2. A che punto si trova l'effettiva applicazione delle disposizioni della Convenzione negli Stati membri, con riferimento all'adeguamento delle legislazioni nazionali? Le relazioni richieste agli Stati membri sono state effettivamente elaborate e rese pubbliche?
3. Quale posto ha occupato il tema delle mine antiuomo nel dialogo politico con i partner dell'Unione e in particolare con i paesi candidati all'adesione (cinque dei quali non sono firmatari della Convenzione)?

### Risposta

(10 luglio 2000)

1. Alla vigilia della conferenza di Ottawa del 1997, l'Unione europea aveva adottato una nuova azione comune relativa alle mine terrestri antipersona in cui ribadiva il suo impegno verso l'obiettivo dell'eliminazione totale delle mine terrestri antipersona in tutto il mondo. Essa si rallegrava pertanto dell'apertura alla firma della convenzione a Ottawa e degli sforzi compiuti dai firmatari della stessa per promuovere l'adesione universale alla convenzione.

In occasione della prima conferenza degli Stati partecipanti alla conferenza di Ottawa (3-7 maggio 1999), l'Unione aveva chiesto a tutti gli Stati di unire gli sforzi per raggiungere l'obiettivo dell'eliminazione totale delle mine terrestri antipersona in tutto il mondo. A questo appello avevano aderito i paesi associati Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia, Slovenia e Cipro (la Polonia no). Per sostenere una piena e rapida attuazione della convenzione, l'Unione ha preso varie iniziative che hanno mostrato un ampio sostegno alle finalità della convenzione. È in questo spirito che, nell'ambito dell'azione comune, gli Stati membri dell'UE si sono anche impegnati a partecipare attivamente alle conferenze da organizzare dopo la firma della convenzione e a cercare di promuovere, in tutte le sedi appropriate, tutti gli sforzi volti a contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'azione comune.

2. L'azione comune stabilisce il quadro per azioni specifiche e contributi finanziari dell'UE alle attività di sminamento. Nel periodo 1993-1997 l'Unione ha contribuito per 140 milioni di dollari USA a operazioni di sminamento e assistenza alle vittime. Da questo importo sono esclusi i contributi singoli degli Stati membri dell'UE. Nel 1998 il finanziamento totale da parte della Comunità europea e degli Stati membri ammontava approssimativamente a 95 milioni di dollari USA, il che fa dell'UE il maggior donatore del mondo in questi settori.

Il 28 novembre 1997 il Consiglio dell'UE ha adottato una decisione concernente l'attuazione dell'azione comune 96/588/CFSP del 1º ottobre 1996 relativa alle mine terrestri antiuomo, al fine di contribuire al finanziamento di alcuni programmi della SADC (2,07 milioni di ecu) e del CICR, cioè il «Mines Awareness Programme» (programma di sensibilizzazione sulle mine) nell'ex Jugoslavia e il programma di riabilitazione delle vittime menomate dalle mine in Iraq (1,43 milioni di ecu). Lo stesso giorno il Consiglio ha adottato una decisione concernente l'attuazione dell'azione comune 96/588/CFSP relativa alle mine terrestri antiuomo al fine del cofinanziamento degli appelli speciali del CICR (con un contributo massimo di 8 milioni di ecu).

3. In una dichiarazione fatta alla prima conferenza degli Stati parti della convenzione di Ottawa, l'Unione ha evidenziato che tutti gli Stati parti si sono impegnati a non usare mai, in nessuna circostanza, mine terrestri antipersona. L'UE si aspetta anche che tutti gli Stati firmatari si attengano pienamente all'obiettivo, allo scopo e allo spirito della convenzione di Ottawa. Guidata principalmente da considerazioni umanitarie, l'UE concentrerà i suoi sforzi sugli Stati parti e sui firmatari che danno piena attuazione pratica ai principi e obiettivi fissati nella convenzione. I recenti episodi di vittime civili delle mine sottolineano l'importanza di abolire quest'arma mortale e la pertinenza degli obiettivi contenuti nell'azione comune dell'UE: l'eliminazione totale delle mine terrestri antipersona e il contributo alla soluzione dei problemi già causati da tali armi. Poiché gli obiettivi dell'azione comune permangono validi, l'Unione non intende aggiornarla.

4. Nella prima riunione del Comitato permanente di esperti sulla situazione generale e il funzionamento della convenzione di Ottawa, svoltasi il 10 e 11 gennaio 2000, è stata fatta una valutazione positiva della crescente universalizzazione della convenzione, con 137 paesi firmatari o aderenti e 90 ratifiche. È stato riferito che 31 Stati avevano già presentato al Segretario generale delle Nazioni Unite le rispettive relazioni di attuazione (articolo 7 della convenzione) e che 34 Stati erano in ritardo sulla presentazione delle loro. Il Sudafrica e il Canada, copresidenti del Comitato permanente di esperti, hanno comunicato alla riunione che, insieme ad altri Stati, stavano compiendo passi presso gli Stati interessati per incoraggiarli a prendere tutte le iniziative necessarie per dimostrare il loro fermo e costante appoggio alla messa al bando delle mine terrestri antipersona. Sebbene la convenzione non imponga la pubblicazione delle relazioni, l'articolo 7 della convenzione di Ottawa stipula che il Segretario generale delle Nazioni Unite dovrà trasmettere tutte le relazioni ricevute agli Stati parti, che esamineranno le questioni in esse sollevate nella riunione degli Stati parti. Le relazioni sono inoltre consultabili nel sito Internet del Dipartimento delle Nazioni Unite per gli affari del disarmo

(<http://domino.un.org/ottawa.nsf>).

5. L'Unione europea si è rallegrata dell'impegno profuso dagli Stati firmatari per promuovere l'adesione universale alla convenzione di Ottawa e ha sollevato la questione della sua attuazione nel contesto delle sue riunioni di dialogo politico sul disarmo globale e il controllo degli armamenti con tutti i paesi associati, con i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo, con il Canada, con gli Stati Uniti e con altri paesi (Australia) o gruppi regionali (SADC).

Quanto ai negoziati di adesione all'Unione europea, si chiede ai paesi candidati di aderire pienamente all'acquis, comprese le posizioni comuni e le azioni comuni nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune.

---

(2001/C 46 E/067)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0852/00**

**di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione**

(21 marzo 2000)

Oggetto: Mozambico

Trascorsi ormai molti giorni dalla tragedia avvenuta in Mozambico, con un milione di persone che soffrono per le conseguenze delle gravissime inondazioni provocate dalle piogge intense e con morti e scomparsi nonché immense perdite materiali, né l'Unione europea né gli Stati membri hanno adottato le misure che pure sono così urgentemente necessarie per alleviare i danni verificatisi, assistere i malati, alimentare le vittime ed evitare la perdita di altre vite umane.

Può la Commissione far sapere qual è la causa di questo disinteresse dell'Unione europea e quali misure intende adottare per correggere in un prossimo futuro, in Mozambico come in altri paesi, questo comportamento inammissibile?

**Risposta data dal sig. Nielson a nome della Commissione**

(28 aprile 2000)

Sin dall'inizio della crisi in Mozambico, la Commissione e gli Stati membri hanno fornito al governo il loro sostegno, in denaro e in natura. Ciascuno Stato membro ha risposto generosamente all'appello iniziale del governo mozambicano, fornendo alimenti, elicotteri e aerei da trasporto, personale, medicinali, acqua potabile, tende e coperte, nonché fondi tramite le Nazioni Unite, in particolare il Programma alimentare mondiale. Il sistema di controllo dei donatori dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli aiuti umanitari (UNOCHA) conferma che la Comunità ha fatto la parte del leone nell'intervento internazionale, con un contributo di 120 milioni di euro soltanto nella fase iniziale dei soccorsi.

Anche se non ha partecipato direttamente alle operazioni di ricerche e soccorso, la risposta della Commissione è stata immediata tramite l'Ufficio per gli aiuti umanitari (ECHO), i cui partner sono entrati in azione sul campo sin dalla prima fase delle inondazioni all'inizio di febbraio. Il membro della Commissione responsabile per la cooperazione allo sviluppo e la presidenza portoghese si sono recati in Mozambico alcuni giorni dopo la seconda fase delle inondazioni causate dal ciclone Eline per valutare in prima persona i danni causati; un esperto di ECHO di alto livello è stato inviato a Maputo per coordinare la strategia d'intervento e reinsediamento della Commissione con i governi, le Nazioni Unite, la delegazione e le missioni degli Stati membri sul posto.

Sul piano finanziario, la Commissione ha messo a disposizione 1 milione di euro per aiuti d'urgenza alle vittime delle prime inondazioni in Mozambico e Botswana. Essa ha reagito rapidamente anche dopo le seconde inondazioni causate dal ciclone Eline preannunciando un altro aiuto d'urgenza di 2 milioni di euro a favore dei senzatetto e mettendo a disposizione della delegazione locale e del governo mozambicano 1,4 milioni di euro per migliorare la sicurezza alimentare delle vittime.

Altri 5 580 000 euro sono stati accantonati per operazioni di soccorso e reinsediamento, con l'obiettivo primario di fornire rifugi, acqua potabile, cure igienico-sanitarie a 100 000 sfollati delle regioni maggiormente colpite e di agevolare il loro rapido reinsediamento con la fornitura di sementi e attrezzi da lavoro per consentire un secondo raccolto, nonché il primo riattamento delle infrastrutture sanitarie di base. L'intervento della Commissione e dei suoi partner in Mozambico dovrebbe proseguire per almeno sei mesi, mentre è prevista un'azione di soccorso in Madagascar, visti i risultati delle missioni inviate nella regione per valutare i danni causati dalle inondazioni.

Per far fronte ai bisogni di ricostruzione a medio termine nelle zone colpite, nel corso della missione in Mozambico dal 2 al 3 marzo 2000, il membro della Commissione responsabile ha preannunciato una somma iniziale di 21 milioni di euro a titolo di fondi supplementari. Questa somma potrebbe aumentare quando si avrà un'idea più chiara delle esigenze di risanamento e ricostruzione.

Infine, per mantenere il rapido tasso di crescita realizzato dal Mozambico negli ultimi anni, il livello di cooperazione previsto prima del disastro verrà conservato. Ciò comporterà per quest'anno esborsi stimati a 150 milioni di euro, a fronte dei 100 milioni di euro previsti nel 1999.

Il numero delle azioni dimostra che gli Stati membri e la Commissione sono intervenuti a sostegno del governo del Mozambico in modo generoso, rapido e responsabile. A metà marzo le cifre fornite dalla Nazioni Unite (OCHA) a Maputo valutavano i contributi internazionali a 115 milioni di euro, di cui gli Stati membri e la Comunità avevano impegnato 85 milioni di euro, pari a quasi il 74% del totale.

La Commissione, tramite la delegazione a Maputo, e gli Stati membri sono molto attivi nei meccanismi di coordinamento dei donatori, guidati dal governo sul posto. Questi gruppi di coordinamento seguono attentamente le stime del fabbisogno in corso di elaborazione e, in base ai risultati, la Commissione deciderà quali azioni intraprendere in futuro.

---

(2001/C 46 E/068)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0859/00**

**di María Sornosa Martínez (PSE) alla Commissione**

(22 marzo 2000)

Oggetto: Costruzione di un impianto per l'imbottigliamento nell'isola La Gomera (Canarie, Spagna)

Nell'isola di La Gomera si sta attualmente costruendo un impianto per l'imbottigliamento dell'acqua che beneficia di finanziamenti a carico dei fondi europei in quanto incluso nel piano di investimento per La Gomera, beneficiario di aiuti comunitari.

Tuttavia, i lavori per la costruzione di tale impianto, ormai alla sua seconda fase, incontrano vasta opposizione da parte di gruppi di residenti, agricoltori e associazioni ecologiste che hanno denunciato alle istituzioni locali nazionali e comunitarie i seguenti fatti:

- il suddetto impianto inciderà negativamente sull'ambiente di due spazi protetti per la loro importanza ecologica (Palmeral de Tagalucha e Lomo del Carretón (no di identificazione LIFE ES 7020108 e ES 7020037, rispettivamente);
- non è stato effettuato il prescritto studio di valutazione dell'impatto ambientale, come ha riconosciuto anche l'assessore all'ambiente del governo delle Canarie. Esiste solo un precario studio sull'impatto ambientale effettuato per ordine del comune di Valle Gran Rey, promotore e difensore del progetto;
- si sottrarrà acqua per l'irrigazione agli agricoltori che si riforniscono mediante il sistema di pascoli comuni alle sorgenti di Mena, el Choquete e las Tederas. I denuncianti affermano che il ritmo di estrazione proposto per l'impianto condurrà all'esaurimento della falda acquifera che alimenta le sorgenti entro cinque anni;
- il progetto è stato dichiarato di interesse sociale quando in realtà è prevista la creazione di soli 7 posti di lavoro a fronte dei 116 agricoltori che verrebbero danneggiati; Qualora i lavori venissero portati avanti, gli interessi privati dell'industria di imbottigliamento prevarrebbero sugli interessi pubblici dei residenti locali interessati.

Alla luce di tali considerazioni:

- non ritiene la Commissione che i lavori per la costruzione dell'impianto di imbottigliamento finanziati con fondi europei potrebbero costituire una violazione di importanti direttive ambientali, come la direttiva 97/11/CE<sup>(1)</sup> sugli studi di valutazione dell'impatto ambientale o la 92/43/CE<sup>(2)</sup> sulla protezione degli habitat?
- Può la Commissione rendere noto lo stato di avanzamento della denuncia 99/4875, SG(99) A/10714/2 presentata dalla sig.ra M.A. Rodriguez a nome della «Plataforma por la Defensa del Agua en Tagaluche»?
- E' disposta la Commissione ad inviare una delegazione a La Gomera perché verifichi il reale impatto sull'ambiente dei lavori per la costruzione dell'impianto di imbottigliamento nelle zone protette soprattutto nonché sulle zone agricole?

<sup>(1)</sup> GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

#### **Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione**

*(8 maggio 2000)*

I siti naturali «Taguluche» e «Lomo del Carretón», rispettivamente di 140 e 263 ha, sono stati indicati dalle autorità spagnole nell'elenco nazionale dei siti di potenziale interesse comunitario che potrebbero in futuro essere inseriti nella rete Natura 2000 ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Trattandosi del progetto di costruzione di un impianto di imbottigliamento dell'acqua presso Taguluche, nel Comune di Valle Gran Rey sull'isola di La Gomera, Isole Canarie, Spagna, occorre precisare che la Commissione ha ricevuto una denuncia relativa agli stessi fatti.

La Commissione sta esaminando il relativo fascicolo al fine di stabilire se il progetto citato dall'onorevole parlamentare possa esercitare impatti significativi sui siti in questione tenendo conto degli obiettivi della direttiva 92/43/CEE, nel qual caso si applica la procedura di cui all'articolo 6. Nel quadro della procedura relativa alla suddetta denuncia, la Commissione si è rivolta alle autorità spagnole con la richiesta di formulare osservazioni circa il suddetto progetto.

Per quanto riguarda il finanziamento, occorre precisare che il progetto in questione non beneficia di un finanziamento comunitario nel quadro degli interventi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESER).

Ad ogni modo, la Commissione, nella sua funzione di custode dei trattati, adotterà le misure necessarie per assicurare il rispetto del diritto comunitario nel caso in questione.

(2001/C 46 E/069)

## INTERROGAZIONE SCRITTA E-0861/00

di **Piia-Noora Kauppi (PPE-DE) alla Commissione**

(22 marzo 2000)

Oggetto: Problemi sorti in relazione a progetti multinazionali di ricerca finanziati dall'Unione europea

Uno degli istituti partecipanti ad un progetto di ricerca avviato nel settore ittico (FAIR CT-97-3508) ha fatto propri l'idea comune e il piano di ricerca, nonché i primi risultati raggiunti congiuntamente, rendendoli pubblici con il suo nome. Era stato precedentemente convenuto con ciascun istituto che i risultati non sarebbero stati divulgati fino a nuovo ordine, da un lato perché si trattava ancora di risultati preliminari e, dall'altro, perché sarebbe stato necessario valutare bene, dal punto di vista dell'uso che se ne sarebbe successivamente fatto, quando diffonderli. Il coordinatore UE ha comunicato tutto ciò per iscritto anche alla direzione dell'istituto in questione.

Tale istituto ha agito con tanta segretezza che gli altri partner UE hanno scoperto solo circa un anno dopo ciò che era accaduto con il piano di ricerca comune e i risultati. Questo modo di agire ha danneggiato sotto il profilo economico e scientifico l'Unione, altri istituti e la comunità scientifica mondiale, come anche numerose imprese che cooperavano nel quadro del progetto. L'entità dei danni non può ancora essere valutata. Il progetto ha comunque potuto essere portato avanti e ciò per via del fatto che le motivazioni erano molto forti e che esso era stato ben concepito, senza contare che gli istituti di ricerca che vi partecipavano erano esponenti di punta del loro settore.

L'Unione europea non dispone di un sistema che preveda, ad esempio, un «comitato etico sovranazionale» in grado di intervenire tempestivamente in casi di questo tipo per far sì che i progetti di ricerca non risultino compromessi a seguito del protrarsi degli avvenimenti. Tale comitato etico, pratico di ricerca scientifica e relativi metodi, non sarebbe un tribunale, ma potrebbe formulare inviti e raccomandazioni e, in qualità di finanziatore, potrebbe, se necessario, seguire in modo speciale partecipanti che si dimostrassero egoisti e senza controllo. La semplice esistenza di un organo sovranazionale potrebbe scoraggiare casi di disonestà in campo scientifico.

Se, nonostante tutto, si dovesse far ricorso alla giustizia, è possibile che un parere internazionale aiuti le autorità giudiziarie locali a trattare tale questione immateriale e che si venga così a creare un fattore suscettibile di migliorare, per tutti, la protezione giuridica.

Un sistema che fa ricorso ad accordi complessi e alla giustizia è del tutto estraneo al mondo della scienza e per di più risulta pesante. La base per una cooperazione scientifica fruttuosa deve essere anche in futuro la fiducia reciproca e la consapevolezza del proprio know-how, in altre parole talune norme etiche che, per la maggior parte degli scienziati, fortunatamente sono ovvie.

Considerata la necessità di poter affrontare, in futuro, questi problemi con maggiore tempestività, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1. Quale posizione intende assumere dinanzi a tali violazioni di accordi?
2. Quali provvedimenti intende prendere per evitare che tali violazioni si ripetano? Come pensa l'Unione europea di risolvere casi di questo tipo?

3. Intende la Commissione prendere misure in vista della creazione di un comitato etico per la ricerca scientifica oppure proporre, come soluzione a questo genere di problemi, un suo modello basato su una qualche altra procedura analoga?
4. Come si possono garantire i diritti di proprietà intellettuale dei ricercatori per tutta la durata di un progetto?

**Risposta data dal signor Busquin a nome della Commissione**

(19 maggio 2000)

Il progetto cui fa riferimento l'onorevole parlamentare riguarda gli inibitori di cisteino-proteinasi e le malattie infettive nei pesci (contratto FAIR 5-CT97-3508). Finanziato nell'ambito del Quarto programma quadro di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (RST), tale progetto dovrebbe terminare il 30 novembre 2000 e produrre risultati scientifici significativi.

1. In base al contratto standard del Quarto programma quadro di RST, la Commissione può rescindere un contratto o porre fine alla partecipazione di uno dei contraenti se a) il progetto è penalizzato in maniera significativa da fattori tecnici o economici o se il potenziale di sfruttamento dei suoi risultati diminuisce significativamente oppure b) non sono stati presi opportuni rimedi in mancanza di risultati o in caso di inadempienza degli obblighi contrattuali da parte del consorzio o di uno dei contraenti. La Commissione potrebbe ricorrere a tali misure nell'eventualità che i risultati di un progetto siano pubblicati prematuramente da parte di uno dei contraenti senza l'autorizzazione degli altri partecipanti.

In merito al caso menzionato dall'onorevole parlamentare, la Commissione è stata informata della pubblicazione prematura da parte di un dottorando di dati fondamentali generati prima dell'inizio del progetto. Questo fatto, tuttavia, non ha avuto ripercussioni sul progetto stesso. Non appena avutane notizia, la Commissione ha ricordato ai partner i rispettivi diritti e obblighi contrattuali e alcune potenziali misure di rimedio. A tutt'oggi nessuno dei contraenti ha richiesto l'applicazione di tali misure. Poiché il progetto non è stato compromesso, non spettava alla Commissione adottare ulteriori misure.

2. In base ai contratti standard del Quarto e Quinto programma quadro di RST, i principali risultati del progetto sono di proprietà dei contraenti che li generano. Le misure per la protezione di tali risultati normalmente sono fissate in accordi di consorzio, sottoscritti dai partecipanti, da cui la Commissione è esclusa. Questi accordi di consorzio, sottoscritti ai fini dell'attuazione del progetto, sono parte integrante del contratto e stabiliscono la normativa nazionale applicabile.

Nel contratto standard del Quinto programma quadro di RST la tutela dei partner contro la pubblicazione anzi tempo dei risultati emersi dal progetto è stata rafforzata con l'adozione di disposizioni concernenti la tutela delle conoscenze, il programma di applicazione delle tecnologie, la pubblicità e le comunicazioni sul progetto, nonché elementi quali le informazioni e il segreto scientifico.

3. La Commissione ritiene che gli obblighi contrattuali e gli accordi sottoscritti dai consorzi siano sufficienti per affrontare problemi di questo tipo. Nel caso di contenziosi all'interno di un consorzio, spetta alle parti attuare le misure necessarie a proteggere i rispettivi diritti di proprietà intellettuale, generalmente in base agli accordi pattuiti. La Commissione ha sempre fatto presente ai partner di un consorzio l'importanza di concludere accordi sui diritti di proprietà intellettuale, raccomandandone la formalizzazione nel progetto anche se il contratto non lo prevede. Questo approccio giuridico è più appropriato per risolvere controversie in materia di diritti di proprietà intellettuale rispetto alla costituzione di un eventuale comitato ad hoc, che comunque formulerebbe solo pareri non vincolanti e non potrebbe rimediare ad eventuali infrazioni.

4. Le norme relative ai diritti di proprietà intellettuale (compresi la proprietà e i diritti di accesso) valgono per l'intera durata del contratto. Inoltre, in base al contratto standard applicabile al Quinto programma quadro di RST, tutti gli obblighi contrattuali in materia di diritti di proprietà intellettuale continuano ad essere applicati anche dopo la scadenza o lo scioglimento del contratto.

(2001/C 46 E/070)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0866/00****di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione***(22 marzo 2000)*

Oggetto: Protezione dei consumatori dai difetti degli apparecchi radio provvisti della nuova tecnologia DAB

1. È al corrente la Commissione degli articoli apparsi di recente nel New Scientist del 12 febbraio 2000 e in Hifi Choice del febbraio 2000 concernenti le nuove tecniche di radio digitale (Digital Audio Broadcasting, DAB) secondo cui

- a) agli acquirenti di radio DAB si promette un suono di qualità analoga a quella dei CD, laddove la qualità di alcuni tipi di musica è peggiore di quella di una radio a modulazione di frequenza;
- b) la tecnologia DAB rimuove parte del suono e a volte aggiunge rumori che possono gravemente distorcere il suono che non è stato direttamente catturato nella registrazione originale su CD o su nastro DAB;
- c) i prezzi attuali delle radio DAB vanno da un minimo di 800 a un massimo di oltre 1.600 euro;
- d) il problema è dovuto in larga misura alla dipendenza dalla norma internazionale di 48 kiloherz e all'impiego nelle radio di chips che si conformano a tale norma, laddove, in contrasto con le aspettative iniziali, 32 kiloherz offrono un miglior risultato;

2. È d'accordo la Commissione che la tecnologia DAB, attualmente così costosa, in un futuro non lontano sarà accessibile ad un numero sempre maggiore di consumatori e che di conseguenza, con l'aumento della domanda, un numero sempre maggiore di acquirenti sarà confrontato con gli svantaggi di questa tecnologia, per cui sussistono ragionevoli motivi per avviare l'adozione di misure intese a proteggere il consumatore dall'ulteriore diffusione di un prodotto inadeguato?

3. È disposta la Commissione ad adottare azioni volte a garantire che:

- a) i consumatori che nel frattempo hanno già investito nella nuova tecnologia DAB, nella speranza di ottenere a casa loro una migliore qualità del suono, siano rimborsati dai produttori per i loro acquisti;
- b) siano applicati adattamenti o miglioramenti a tale tecnologia sulla base di appropriate misure;
- c) i radiotrasmettitori modifichino i loro segnali al fine di migliorare la qualità della ricezione?

**Risposta data dal signor Liikanen a nome della Commissione***(3 maggio 2000)*

1. La Commissione è al corrente dei problemi sollevati dall'onorevole parlamentare.

Gli articoli in questione riguardano il sistema DAB (Digital Audio Broadcasting) messo a punto dal gruppo di ricerca Eureka 147 e standardizzato dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione(ETSI) (1). Il problema analizzato in questi articoli in realtà non è circoscritto ai sistemi DAB ma interessa tutti i sistemi con compressione digitale che trasmettono segnali già compressi in fase di produzione.

Tale problema, definito in termini tecnici concatenazione di sistemi di compressione digitale, compromette la qualità del segnale ricevuto dall'utente finale: ad ogni compressione viene generato e ritrasmesso rumore, con conseguente possibile deterioramento del segnale finale rispetto alla qualità dell'input originario.

Tale problema è già stato riscontrato e affrontato nel settore della televisione digitale, nell'ambito della quale è ora possibile utilizzare la compressione in fase di produzione e postproduzione nonché comprimere nuovamente il segnale durante la trasmissione digitale senza che ciò comporti una significativa perdita di qualità. Non è da escludere si possa ricorrere a tecniche simili anche per la radio digitale ma attualmente la Commissione non è a conoscenza di soluzioni tecniche immediatamente disponibili.

2. Riguardo agli aspetti inerenti alla tutela del consumatore, la Commissione non ritiene necessario risarcire le persone che hanno già investito nella nuova tecnologia DAB che rimane lo standard scelto dalle emittenti radio. Essa tende piuttosto a limitare allo stretto indispensabile i propri interventi in materia di standard e tecnologie del mercato delle comunicazioni convergenti e dinamiche: sta agli operatori e ai consumatori fare la scelta giusta. Inoltre, sebbene il DAB sia uno standard europeo, il suo utilizzo non è obbligatorio ai sensi del diritto comunitario.

3. La Commissione ritiene necessario risolvere al più presto il problema della compressione concatenata, ad esempio presentando un progetto nell'ambito del Quinto programma quadro. In ogni caso, vi sono certamente altri provvedimenti che l'industria può adottare per la promozione delle buone pratiche e di una maggiore sensibilizzazione al problema.

(<sup>1</sup>) ETS N. 300 401 ecc.: specifiche DAB.

(2001/C 46 E/071)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0874/00**

**di Lucio Manisco (GUE/NGL) al Consiglio**

(23 marzo 2000)

Oggetto: Embargo nei confronti dell'Iraq e prezzo del petrolio

Negli ultimi 12 mesi in Europa il prezzo dei prodotti petroliferi raffinati ha subito una forte crescita (in Italia del 21.1 %), e negli ultimi giorni alla Borsa di New York è stata sfondata la soglia dei 32 dollari al barile per il petrolio grezzo; questo preoccupante rialzo del prezzo dei combustibili e dei suoi derivati è imputabile unicamente alle diminuzioni di immissione sul mercato del prodotto da parte dei paesi aderenti all'OPEC.

Contemporaneamente assistiamo all'agonia dell'Iraq causata da un embargo che continua a penalizzare le fasce più deboli della popolazione (l'Organizzazione Mondiale della Sanità annunciava già nel 1996 come le sanzioni avessero causato direttamente la morte di più di un milione di persone, tra cui mezzo milione di bambini).

Non ritiene il Consiglio che un embargo che penalizzi esclusivamente le fasce più deboli della popolazione ledà i più elementari diritti dell'uomo?

Non ritiene il Consiglio che sia necessario un suo interessamento presso le Nazioni Unite affinché riveda urgentemente la necessità dell'embargo nei confronti dell'Iraq?

Non ritiene il Consiglio che il ritorno alla commercializzazione del greggio da parte dell'Iraq possa attenuare le intransigenti posizioni dell'OPEC?

**Risposta**

(10 luglio 2000)

L'Unione europea continuerà ad applicare l'embargo imposto dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La sicurezza e stabilità durevoli nella regione nonché le condizioni di vita della popolazione irachena sono le considerazioni primarie dell'Unione europea. L'Unione europea è preoccupata per la situazione umanitaria in Iraq e sta cercando di porvi rimedio nell'ambito delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. A prescindere dagli effetti positivi per l'Iraq della forte crescita del prezzo del petrolio nel corso degli ultimi dodici mesi, l'Unione europea prende atto inoltre dell'importanza della cooperazione e della piena osservanza delle risoluzioni da parte del Governo iracheno onde migliorare la situazione umanitaria.

(2001/C 46 E/072)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0880/00****di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione**

(22 marzo 2000)

Oggetto: Incidente europeo di trasporto marittimo

Due imbarcazioni europee, la Zafir e l'Espresso Catania, sono entrate recentemente in collisione nelle acque italiane per motivi non ancora chiariti: la Zafir si è inabissata e dieci membri del suo equipaggio europeo sono mancati all'appello; i loro cadaveri hanno potuto essere localizzati nel relitto dell'imbarcazione inabissatasi a 400 metri di profondità.

Di fronte a questa tragedia europea che riguarda ancora una volta la sicurezza del traffico marittimo nelle acque europee, di imbarcazioni e di cittadini europei, quale iniziativa ha preso la Commissione per chiarire quanto avvenuto?

Può la Commissione far sapere quali iniziative sono state prese e se si stanno coordinando a livello europeo le misure adottate dagli Stati membri interessati?

Di fronte all'indignazione e all'impotenza che suscita la passività sia delle Istituzioni europee che degli Stati membri coinvolti nell'incidente per quanto riguarda le operazioni di recupero dei cadaveri dei marinai rimasti intrappolati nell'imbarcazione affondata, cadaveri che i familiari reclamano a giusto titolo, quali misure urgenti intende adottare la Commissione per trovare una soluzione a questa situazione così drammatica?

Quali misure intende adottare la Commissione per evitare il riprodursi di episodi di questo tipo?

**Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione**

(2 maggio 2000)

Come la onorevole parlamentare, anche la Commissione ha appreso dalla stampa del naufragio della nave da carico Zafir al largo delle coste calabresi. Essa esprime il proprio cordoglio per le terribili conseguenze di questo incidente nonché per l'irreparabile perdita di vite umane, ed è solidale con le famiglie delle vittime.

Riguardo alle cause dell'incidente, è necessario attendere i risultati dell'inchiesta aperta dalle autorità italiane. In ogni caso, la Commissione non è competente in materia di salvataggi e soccorsi in mare e per questo motivo il suo intervento non è stato richiesto dalle autorità coinvolte nelle operazioni di soccorso.

Per evitare il ripetersi di incidenti simili il 21 marzo 2000 la Commissione ha adottato una comunicazione in materia di sicurezza marittima del trasporto di idrocarburi<sup>(1)</sup> che prevede sia una serie di azioni immediate sia interventi più a lungo termine.

In un primo tempo si procederà ad intensificare il controllo delle navi che approdano nei porti comunitari, a imporre sanzioni severe a quelle che non rispettano la normativa prevista e a istituire controlli più rigorosi per le società di classificazione.

La Commissione intende inoltre introdurre il divieto di transito nelle acque comunitarie per le petroliere con monoscafo, secondo un calendario simile a quello adottato dagli Stati Uniti.

In un secondo tempo essa presenterà alcune proposte complementari riguardanti lo scambio sistematico di informazioni tra i soggetti del settore marittimo, il miglioramento dei controlli e la creazione di un organismo europeo per la sicurezza marittima. Inoltre, essa proporrà provvedimenti sulla responsabilità dei vari soggetti nel settore del trasporto di idrocarburi.

<sup>(1)</sup> COM(2000) 142 def.

(2001/C 46 E/073)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0882/00**  
**di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione**

(22 marzo 2000)

Oggetto: Indagine sulle frodi presso l'Ufficio informazioni di Stoccolma

Potrebbe la Commissione fare il punto dell'indagine sulle presunte frodi presso l'Ufficio informazioni del Parlamento europeo di Stoccolma? Come procede l'indagine? Saranno la questione e il materiale probatorio deferiti alla polizia svedese e al pubblico ministero per consentire un'azione giudiziaria presso i tribunali svedesi?

**Risposta data dalla sig.ra Schreyer in nome della Commissione**

(16 maggio 2000)

La Commissione rinvia l'onorevole parlamentare alla risposta da essa fornita all'interrogazione orale H-712/99 formulata dall'onorevole Schori nell'ora delle interrogazioni della sessione del Parlamento del dicembre 1999 (¹).

Per quanto riguarda la sua rappresentanza in Svezia (Stoccolma), la Commissione non dispone a tutt'oggi di una relazione stilata conformemente al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (²), per dare seguito alle indagini ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4 di detto regolamento.

(¹) Dibattiti del Parlamento europeo (dicembre 1999).

(²) GU L 136 del 31.5.1999.

(2001/C 46 E/074)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0887/00**  
**di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione**

(22 marzo 2000)

Oggetto: Valutazione della crisi della diossina in Belgio

La crisi della diossina prodottasi in Belgio ha dimostrato ancora una volta la vulnerabilità della catena alimentare e del controllo della stessa. Una valutazione come quella effettuata dalla «commissione diossina» della Camera dei rappresentanti può contribuire alla soluzione dei problemi. Sia l'Unione europea che i quindici Stati membri hanno un importante ruolo da svolgere al riguardo.

Nelle quattordici pagine del documento finale della «commissione diossina» figurano alcuni riferimenti all'intervento dell'Unione europea durante la crisi della diossina nella Federazione belga: «per quanto riguarda la composizione degli alimenti per animali e i contaminanti, l'Unione europea non offre un quadro normativo sufficientemente efficace. Le disposizioni relative all'obbligo di notifica alle autorità dell'Unione europea non sono adeguate. L'Unione europea ha persino aggravato lo sviluppo caotico della crisi».

Riconosce la Commissione che, per quanto riguarda la composizione degli alimenti per animali e i contaminanti, l'Unione europea non offre un quadro normativo sufficientemente efficace, come afferma la relazione della «commissione diossina»?

- a) In caso contrario, quali argomentazioni adduce la Commissione per dimostrare l'efficacia del quadro normativo relativo alla composizione degli alimenti per animali e ai contaminanti, contrariamente alla constatazione della «commissione diossina»?
- b) In caso affermativo, è la Commissione disposta ad apportare modifiche al quadro normativo relativo alla composizione degli alimenti per animali e ai contaminanti in vista di una maggiore efficacia?

## Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione

(23 maggio 2000)

L'attuale contesto normativo relativo agli alimenti, contiene in genere requisiti sufficienti a garantire la sicurezza dei mangimi. La Commissione informa l'Onorevole parlamentare che esistono norme molto severe relative alla commercializzazione e all'etichettatura dei mangimi e degli alimenti per animali, relative alla presenza di sostanze e prodotti nocivi nei mangimi in questione, alle condizioni che i fabbricanti devono soddisfare e ai controlli eseguiti per garantirne la sicurezza.

È ovvio che questi requisiti devono essere messi in pratica per risultare efficaci e inoltre è chiaro che la legislazione, se non viene attuata adeguatamente, non riuscirà a prevenire incidenti o pratiche fraudolente che si ripercuotono sulla sicurezza dei mangimi e della catena alimentare. La mancanza di controlli interni (buone prassi di fabbricazione, controlli interni, piani d'emergenza) e la mancanza di meccanismi per la rintracciabilità permettono alla contaminazione di svilupparsi e diffondersi in tutta la catena alimentare. Pertanto è necessario definire adeguati requisiti e controlli che consentano l'individuazione precoce dei problemi e un rapido intervento risolutorio. È chiaro che la fabbricazione e la fornitura di mangimi dev'essere sottoposta a controlli più rigorosi, ivi compresa l'omologazione ufficiale di tutti gli impianti di produzione di mangimi. Inoltre è opportuno rafforzare le disposizioni relative ai controlli ufficiali a livello nazionale e a livello comunitario, i requisiti relativi alle componenti dei mangimi che possono essere utilizzati per l'alimentazione degli animali, nonché i limiti massimi e i controlli effettuati per individuare la presenza di sostanze non accettabili.

Questo elenco non esaustivo delle possibilità di miglioramento dell'attuale contesto normativo viene esaminato nel contesto del seguito dato al Libro bianco sulla sicurezza alimentare. (1).

(1) COM(1999) 719 def.

(2001/C 46 E/075)

## INTERROGAZIONE SCRITTA E-0889/00

di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(22 marzo 2000)

Oggetto: Valutazione della crisi della diossina in Belgio

La crisi della diossina prodottasi in Belgio ha dimostrato ancora una volta la vulnerabilità della catena alimentare e del controllo della stessa. Una valutazione come quella effettuata dalla «commissione diossina» della Camera dei rappresentanti può contribuire alla soluzione dei problemi. Sia l'Unione europea che i quindici Stati membri hanno un importante ruolo da svolgere al riguardo.

Nelle nove pagine sulle disfunzioni constatate la frase che salta maggiormente agli occhi è quella in cui si afferma che il regime della notifica obbligatoria degli Stati membri all'Unione europea nel caso di contaminanti degli alimenti per animali è ambiguo.

Ritiene la Commissione, come la «commissione diossina», che la normativa sull'obbligo di notifica alle autorità dell'Unione europea non sia adeguata?

- a) In caso contrario, quali argomentazioni adduce la Commissione per giungere alla conclusione che la normativa in merito all'obbligo di notifica è adeguata, contrariamente alle conclusioni della «commissione diossina»?
- b) In caso affermativo, è la Commissione disposta ad apportare modifiche alla normativa sull'obbligo di notifica in modo da poter prevenire e/o gestire meglio le crisi?

**Risposta data dal sig. Byrne in nome della Commissione**

(4 maggio 2000)

La direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale<sup>(1)</sup>, fornisce il fondamento giuridico per la notifica immediata alla Commissione delle infrazioni commesse nell'ambito dell'alimentazione animale, sia quando le irregolarità vengono rilevate durante i controlli all'importazione e sfociano nel rifiuto di una spedizione, sia quando la procedura intesa a dirimere le controversie fra Stati membri non è sufficiente a risolvere un determinato problema e si rilevano ripetute irregolarità nel corso dei controlli a destinazione.

Le norme che disciplinano la notifica obbligatoria alla Commissione in caso di contaminazione di alimenti per animali sono fissate anche nella direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali<sup>(2)</sup>. Tuttavia, la notifica è obbligatoria unicamente nei casi che vedono coinvolti più di uno Stato membro.

Inoltre, la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno<sup>(3)</sup>, dispone che gli Stati membri notifichino immediatamente agli altri Stati membri ed alla Commissione l'insorgere di qualsiasi malattia od altro elemento suscettibile di causare un grave pericolo per gli animali o per la salute dell'uomo sul proprio territorio.

Pertanto i casi in cui è prevista la notifica obbligatoria sono ben definiti, anche se limitati, nella normativa comunitaria in vigore.

Inoltre, per completare e migliorare le attuali disposizioni, così come prevede il Libro bianco sulla sicurezza alimentare<sup>(4)</sup>, la Commissione ha adottato il 21 marzo 2000 una proposta<sup>(5)</sup> recante modifica-zione della direttiva 95/53/CE del Consiglio e della direttiva 1999/29/CE del Consiglio. In base a tale proposta, in situazioni d'urgenza connesse a prodotti che debbono essere utilizzati per l'alimentazione animale, lo scambio di informazioni avverrà attraverso il sistema rapido di allarme previsto dalla direttiva 92/59/CE, del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti<sup>(6)</sup>.

In particolare, gli Stati membri hanno l'obbligo di informare la Commissione non appena abbiano rilevato un caso grave di contaminazione o di rischio propagatosi agli alimenti ed alla catena alimentare o che potrebbe propagarsi ad altri paesi. Essi debbono fornire tale informazione in forma armonizzata e sono inoltre tenuti a comunicare alla Commissione qualsiasi aumento della frequenza di determinati tipi di contaminazione o di rischio.

Nel Libro Bianco sulla sicurezza alimentare, la Commissione ha anche manifestato l'intenzione di presentare una proposta relativa all'istituzione di un sistema integrato di allarme rapido che abbracci sia il settore dei prodotti alimentari sia quello dei mangimi. Ciò costituirà un ulteriore miglioramento in linea con il cosiddetto approccio dal produttore al consumatore.

<sup>(1)</sup> GU L 265 dell'8.11.1995.

<sup>(2)</sup> GU L 115 del 4.5.1999.

<sup>(3)</sup> GU L 224 del 18.8.1990.

<sup>(4)</sup> COM(1999) 719 def.

<sup>(5)</sup> COM(2000) 162 def.

<sup>(6)</sup> GU L 228 dell'11.8.1992.

(2001/C 46 E/076)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0899/00**

**di Theresa Villiers (PPE-DE) alla Commissione**

(16 marzo 2000)

Oggetto: Gruppo «Politica fiscale»

1. Può la Commissione indicare il mandato e la composizione del gruppo «Politica fiscale»?

2. Che cosa si è discusso alla decima riunione del gruppo «Politica fiscale» tenutasi il 2 marzo 2000, a quali conclusioni si è giunti e chi vi ha partecipato?

3. Quando sono state tenute le precedenti riunioni del gruppo «Politica fiscale», quali questioni sono state discusse e a quali conclusioni si è giunti?
4. Quali riunioni del gruppo «Politica fiscale» sono state programmate per il futuro, e quali questioni saranno discusse nelle imminenti riunioni?
5. Nell'interesse della trasparenza, può la Commissione dire se fornirà al Parlamento i resoconti sommari di tali riunioni e i documenti sui quali sono state basate le discussioni?

**Risposta data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione**

(11 aprile 2000)

1. Il gruppo «Politica fiscale» è composto da rappresentanti personali dei ministri delle Finanze (due per ciascuno), incaricati di analizzare gli aspetti del sistema tributario europeo che esulano dalle proposte concrete all'esame in sede di Consiglio. Il gruppo permette alla Commissione e agli Stati membri di avere un quadro preciso delle politiche tributarie e di garantire il necessario coordinamento tra la politica tributaria e le altre politiche. Il gruppo è presieduto dal commissario responsabile della politica tributaria.

Il gruppo è stato istituito a seguito della relazione della Commissione del 22 ottobre 1996 sullo sviluppo dei sistemi tributari nell'Unione europea<sup>(1)</sup>, in cui si suggeriva di creare un gruppo ad alto livello più permanente e strategico per avere un quadro globale delle questioni di politica tributaria e accelerare il conseguimento degli obiettivi di maggiore rilievo. Il Consiglio europeo di Dublino (13-14 dicembre 1996) ha appoggiato questa posizione, sottolineando l'impegno degli Stati membri a favore di una più intensa cooperazione. Il gruppo «Politica fiscale» è subentrato al gruppo ad alto livello sull'imposizione creato a seguito della riunione informale del Consiglio Ecofin tenutasi a Verona nel 1996.

2. In occasione della decima riunione del gruppo «Politica fiscale», si è discusso per lo più di una nuova strategia volta a migliorare il funzionamento del regime IVA nell'ambito del mercato interno. Sebbene la discussione sia risultata estremamente utile e costruttiva, il gruppo non ha raggiunto conclusioni formali, cosa che del resto non fa mai.

3. Le precedenti riunioni del gruppo «Politica fiscale» si sono tenute l'11 marzo 1997, il 6 maggio 1997, il 20 giugno 1997, il 18 settembre 1997, il 20 ottobre 1997, il 24 febbraio 1998, il 3 luglio 1998, il 12 novembre 1998, l'8 marzo 1999 e il 2 marzo 2000.

I lavori del gruppo, che in un primo tempo sono stati dedicati quasi esclusivamente al problema della concorrenza fiscale (pregiudizievole), hanno portato all'adozione del «pacchetto fiscale» da parte del Consiglio Ecofin il 1º dicembre 1997. Durante le riunioni successive, si è discusso di monitoraggio della riforma economica e strutturale, imposizione delle pensioni complementari e dell'assicurazione sulla vita, commercio elettronico, a seguito della conferenza interministeriale di Ottawa del 7 ottobre 1998, imposizione dei prodotti energici, IVA, SLIM, ecc.

4. La prossima riunione del gruppo «Politica fiscale», che si svolgerà probabilmente all'inizio di maggio, prevede uno scambio di vedute sul riesame del codice di condotta per l'imposizione delle imprese.
5. Il gruppo «Politica fiscale» è stato creato principalmente per consentire agli alti funzionari della Commissione e degli Stati membri di scambiare opinioni su questioni importanti attinenti alla politica tributaria della Comunità senza dover assumere una posizione ufficialmente vincolante. Nello stesso spirito, il gruppo ha deciso di non divulgare i documenti di lavoro brevi che servono talvolta ad orientare il dibattito su aspetti specifici. La Commissione, tuttavia, è più che disposta ad informare periodicamente il Parlamento, e in particolare la sua commissione per gli affari economici e monetari, sull'esito delle riunioni del gruppo «Politica fiscale».

<sup>(1)</sup> COM(96) 546 def.

(2001/C 46 E/077)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0900/00**  
**di Hanja Maij-Weggen (PPE-DE) alla Commissione**

(25 marzo 2000)

Oggetto: Medicinali per bambini

Sa la Commissione che in Europa al 67 % dei bambini ricoverati negli ospedali vengono somministrati medicinali non specificamente indicati per uso pediatrico (i cosiddetti medicinali «unlicensed and off-label»). Per i neonati la percentuale sale addirittura al 90 %! (cfr. allegato).

Negli Stati Uniti il governo americano ha adeguato la normativa in modo tale che le aziende farmaceutiche sono incentivate a condurre delle ricerche su medicinali specifici per uso pediatrico. Al fine di promuovere la ricerca sono concessi anche aiuti finanziari.

Intende la Commissione promuovere la ricerca in questo senso anche in Europa e mettere a disposizione a tal fine i fondi necessari?

È disposta la Commissione a elaborare una direttiva relativa alla somministrazione di medicinali specifici per uso pediatrico conforme alla normativa vigente negli Stati Uniti?

**Risposta data dal signor Liikanen a nome della Commissione**

(17 maggio 2000)

È esatto che nella maggior parte dei casi e per la maggior parte dei settori terapeutici i medicinali somministrati ai bambini non hanno una forma farmaceutica adeguata e non sono stati oggetto di sperimentazioni cliniche mirate per tale categoria di pazienti. In tali casi le autorizzazioni di immissione nel mercato non prevedono l'uso pediatrico. I medici che devono sottoporre i pazienti a terapia ricorrono a farmaci per adulti; si basano sugli scarsi dati disponibili, anche in assenza di una sperimentazione clinica, adeguano la posologia e fanno preparare negli ospedali forme farmaceutiche adatte all'uso pediatrico.

Il fenomeno è riconducibile, come nel caso dei medicinali orfani, all'insufficiente redditività economica ma anche alla difficoltà di prevedere una molteplicità di dosaggi adatti alle varie età. All'atto pratico, infatti, il dosaggio esatto è possibile solo per i farmaci allo stato liquido. La maggior parte delle sostanze attive, però, si presenta allo stato solido, di norma più stabile.

È evidente che è opportuno promuovere un accesso più agevole alle terapie per tale categoria di pazienti, con incitazioni quali quelle praticate negli Stati Uniti. La normativa che la Commissione ha recentemente messo a punto per i medicinali orfani potrebbe servire da base, mutatis mutandis, per una normativa in materia.

(2001/C 46 E/078)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0903/00**  
**di Anna Karamanou (PSE) e Minerva Malliori (PSE) al Consiglio**

(24 marzo 2000)

Oggetto: Aumento vertiginoso del consumo di stupefacenti tra gli allievi europei

Stando al rapporto annuale della Commissione delle Nazioni Unite per il controllo degli stupefacenti, si osserva un aumento vertiginoso del consumo di cannabis tra gli allievi europei: l'hanno provata un terzo degli allievi della scuola secondaria in Francia, il 25 % degli allievi tredicenni in Gran Bretagna e il 69 % dei giovani che partecipano a feste con musica techno in Germania. Al contempo si osserva un aumento nell'uso di droghe sintetiche (Ecstasy, LSD), poiché i giovani associano tali sostanze alla nozione di divertimento. Inoltre, nel rapporto si riferisce che l'Albania è diventata un grande produttore di cannabis, che transita principalmente in Grecia, in Italia e in Slovenia, mentre si rileva che la fornitura di informazioni via Internet sulla coltivazione della pianta e dei suoi derivati ha aumentato in modo vertiginoso la produzione domestica di stupefacenti. Può il Consiglio riferire se è a conoscenza dei fattori che portano a tale aumento drammatico del consumo di cannabis e quali azioni sono state realizzate volte ad armonizzare le legislazioni e a definire una posizione uniforme dell'Unione europea rispetto al consumo delle varie sostanze stupefacenti?

**Risposta**

(10 luglio 2000)

Nella strategia dell'UE in materia di droga per il periodo 2000-2004 che è stata approvata dal Consiglio europeo di Helsinki si afferma che la cannabis resta la droga illecita più usata.

In questa strategia, che ora viene tradotta in un piano d'azione, un'importanza particolare è attribuita alla riduzione della domanda. L'azione dell'UE per quanto riguarda la riduzione della domanda è conforme ai principi guida e al piano sulla riduzione della domanda adottati nel 1999 nel quadro delle Nazioni Unite. Le azioni dell'UE riguardano tutti i settori della prevenzione. Le strategie di prevenzione della tossicodipendenza dovrebbero costituire parte integrante delle politiche comunitarie in materia di sanità. Queste strategie dovrebbero concentrarsi in modo particolare sui bambini e sui giovani. Occorrerebbe inoltre elaborare misure preventive destinate alla popolazione carceraria e far uso di regimi alternativi alla detenzione.

Tutti questi principi vengono tradotti in azioni concrete di cui il Parlamento sarà informato.

(2001/C 46 E/079)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0904/00****di Anna Karamanou (PSE) e Minerva Malliori (PSE) alla Commissione**

(25 marzo 2000)

Oggetto: Aumento vertiginoso del consumo di stupefacenti tra gli allievi europei

Stando al rapporto annuale della Commissione delle Nazioni Unite per il controllo degli stupefacenti, si osserva un aumento vertiginoso del consumo di cannabis tra gli allievi europei: l'hanno provata un terzo degli allievi della scuola secondaria in Francia, il 25 % degli allievi tredicenni in Gran Bretagna e il 69 % dei giovani che partecipano a feste con musica techno in Germania. Al contempo, si osserva un aumento nell'uso di droghe sintetiche (Ecstasy, LSD), poiché i giovani associano tali sostanze alla nozione di divertimento. Inoltre, nel rapporto si riferisce che l'Albania è diventata un grande produttore di cannabis, che transita principalmente in Grecia, in Italia e in Slovenia, mentre si rileva che la fornitura di informazioni via Internet sulla coltivazione della pianta e dei suoi derivati ha aumentato in modo vertiginoso la produzione domestica di stupefacenti. Può la Commissione riferire se è a conoscenza dei fattori che portano a tale aumento drammatico del consumo di cannabis e quali azioni sono state realizzate volte ad armonizzare le legislazioni e a definire una posizione uniforme dell'Unione europea rispetto al consumo delle varie sostanze stupefacenti?

**Risposta data dal sig. Vitorino in nome della Commissione**

(18 maggio 2000)

La Commissione è a conoscenza dei dati contenuti nel rapporto annuale dell'Organo internazionale di controllo degli stupefacenti delle Nazioni Unite (INCB). La tendenza all'aumento nel consumo di cannabis e di droghe sintetiche fra la popolazione scolastica è inoltre confermato dall'ultima relazione annuale dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) di Lisbona. La proporzione di allievi europei fra i quindici e i sedici anni che dichiarano di aver fatto uso di cannabis si colloca fra il 5 e il 40 %, mentre quella di coloro che hanno utilizzato droghe sintetiche (anfetamine, Ecstasy, LSD) varia dall'1 al 13 %.

Per quanto riguarda il versante dell'offerta, l'ultima relazione di Europol conferma l'esistenza di coltivazioni di cannabis su larga scala in Albania, ma indica anche che l'85 % della resina di cannabis sequestrata nella Comunità proviene dal Marocco. L'incremento nella produzione di cannabis e la fabbricazione di droghe sintetiche sono anche fra le nuove sfide individuate nella comunicazione della Commissione relativa a un piano d'azione comunitario in materia di lotta contro la droga (2000-2004), che ha costituito la base per la Strategia comunitaria in materia di droga (2000-2004) approvata dal Consiglio europeo del dicembre 1999. La Commissione e la Presidenza portoghese stanno inoltre lavorando per preparare un Piano

d'azione comunitario in materia di lotta contro la droga (2000-2004), che conterrà misure concrete per raggiungere gli obiettivi stabiliti nella Strategia comunitaria in materia di droga. La Strategia e il Piano d'azione formano un insieme complessivo di azioni nell'ambito della lotta contro la droga nella Comunità.

La Strategia comunitaria sottolinea altresì l'importanza di affrontare le sfide poste dalla tecnologia moderna, come Internet ad esempio. Internet, d'altro lato, potrebbe anche essere utilizzato per ridurre la domanda di droga.

Quanto alla definizione delle ragioni sottese al consumo di droga, l'onorevole parlamentare certamente capirà che tale questione esula dall'ambito della presente risposta. I motivi che portano a fare uso di droga sono una complessa mescolanza di fattori sociali, economici e culturali. In generale le droghe sintetiche tipo Ecstasy circolano per lo più nei club e nelle discoteche il fine settimana. L'aumento del consumo di cannabis fra i ragazzi è legato alle diverse culture giovanili, e al fatto che la droga è spesso usata al posto dell'alcol. Per arginare la domanda di tali sostanze sono necessari approcci innovativi che tengano conto delle specifiche caratteristiche di questi gruppi.

La legislazione in materia di droga è generalmente di competenza degli Stati membri. Nonostante si riscontrino delle differenze per quanto riguarda le norme relative alla tossicodipendenza e ai reati ad essa collegati, la pratica dei vari Stati membri in tale settore denota una convergenza sempre maggiore. L'armonizzazione delle legislazioni è necessaria solo quando esiste un vuoto giuridico, come nel settore del controllo delle droghe sintetiche. L'azione comune relativa alle nuove droghe sintetiche<sup>(1)</sup> può essere utilizzata per controllare tali sostanze in tutti gli Stati membri, e ciò è già avvenuto nel caso di una sostanza chiamata 4-MTA. La Commissione intende inoltre avviare uno studio su definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni in materia di traffico di droga.

<sup>(1)</sup> GU L 167 del 25.6.1997.

(2001/C 46 E/080)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0907/00**  
**di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione**

(25 marzo 2000)

Oggetto: Attività inquinanti di un frantoio di olive a Creta

All'interrogazione E-2328/99<sup>(1)</sup> sui problemi sanitari connessi all'attività di un frantoio di olive a Iraklion (Creta), la Commissione ha risposto che «non dispone di informazioni sull'inquinamento provocato da tale impianto» ed invita ad inviare «un fascicolo informativo in cui siano descritte le attività inquinanti del suddetto impianto».

Poiché, stando a talune fonti, i problemi continuano a permanere creando condizioni di vita intollerabili nella regione, si trasmette alla Commissione un fascicolo con documenti dei Ministeri, delle amministrazioni locali, degli enti cittadini ed articoli della stampa, chiedendole di rispondere ai quesiti precedenti e, se possibile, di fornire maggiori informazioni in materia.

<sup>(1)</sup> GU C 225 E dell'8.8.2000, pag. 103.

**Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione**

(18 maggio 2000)

La Commissione ha appena ricevuto la pratica trasmessa dall'onorevole parlamentare, relativa all'inquinamento provocato dall'attività di un frantoio di olive a Iraklion, Creta. Il tipo di attività descritto dall'onorevole parlamentare è contemplato dall'allegato II della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE<sup>(1)</sup>.

La Commissione, nel suo ruolo di custode del trattato CE, istruirà la pratica per garantire che la valutazione d'impatto presentata dall'impresa non contenga infrazioni al diritto comunitario. Se rileverà infrazioni al diritto comunitario la Commissione deciderà se sia opportuno avviare una procedura di infrazione contro la Grecia, ai sensi dell'articolo 226 (ex articolo 169) del trattato CE.

<sup>(1)</sup> Direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, che modifica la direttiva 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, GU L 73 del 14.3.1997.

(2001/C 46 E/081)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0908/00**

**di Isidoro Sánchez García (ELDR) al Consiglio**

(24 marzo 2000)

Oggetto: Referendum nel Sahara Occidentale

In data 29 febbraio 2000 il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato una risoluzione sul Sahara Occidentale relativa ad un piano di pace elaborato per tale territorio, che era stato accettato e sottoscritto dalle parti interessate — ossia il Regno del Marocco e la Repubblica democratica Sahrau — e prevedeva lo svolgimento di un referendum che definisse il futuro della regione.

Può il Consiglio far sapere se, mediante l'Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, prevede di inserire nel suo programma di lavoro — giacché ciò può interessare direttamente alcune zone dell'Unione europea — la partecipazione al controllo e alla verifica delle questioni concernenti il futuro del Sahara, in particolare per quanto riguarda il referendum?

**Risposta**

(10 luglio 2000)

Il Consiglio segue da vicino le questioni concernenti il futuro del Sahara Occidentale. A tale riguardo, esso sostiene pienamente gli sforzi del Segretario Generale delle Nazioni Unite, del suo Rappresentante speciale per il Sahara Occidentale e del suo inviato personale, James Baker. Il Consiglio è disposto a contribuire a tale processo aiutando a creare un clima di fiducia e di sicurezza tra le parti interessate al fine di giungere ad una soluzione accettabile per tutte le parti coinvolte in tale regione, basata sul rispetto dei diritti umani e dei principi democratici.

Il Consiglio prende atto dell'ultima relazione del Segretario Generale delle Nazioni Unite nella quale egli osserva che il calendario previsto non è più valido e che la data per il referendum non può a questo punto essere ancora fissata con certezza. Esso plaude all'intenzione del Segretario Generale di incaricare il suo inviato personale di vagliare come si possa giungere ad una soluzione rapida, durevole e concordata della controversia. Il Consiglio sostiene inoltre l'iniziativa di colloqui diretti presa dal sig. Baker e si rallegra della prima riunione svoltasi il 14 maggio a Londra.

(2001/C 46 E/082)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0912/00**

**di Hiltrud Breyer (Verts/ALE) alla Commissione**

(29 marzo 2000)

Oggetto: Viagra

1. Può la Commissione far sapere per quale motivo l'Agenzia europea di valutazione dei medicinali ha autorizzato il Viagra sebbene fra le 4.000 persone su cui il prodotto è stato sperimentato vi siano stati 22 decessi, contro i 2 decessi verificatisi nel gruppo di persone cui è stato somministrato un placebo?

2. Ritiene la Commissione necessario ritirare l'autorizzazione, visto il drastico aumento dei decessi legati al Viagra? In caso non ritenga opportuno procedere in tal senso, su quali motivazioni si basa la sua decisione?
3. Quali provvedimenti intende adottare la Commissione visto l'aumento dei decessi legati al Viagra?
4. Può la Commissione spiegare per quale motivo il Viagra, malgrado i numerosi decessi, non figura neppure questa volta all'ordine del giorno della riunione dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali con rappresentanti degli Stati membri?
5. La Commissione è a conoscenza del fatto che le informazioni sul prodotto contenute nel foglietto illustrativo sono incomplete? Cosa intende fare in proposito?

**Risposta data dal signor Liikanen a nome della Commissione**

(12 maggio 2000)

1. Il Viagra è stato autorizzato dalla Commissione in seguito al parere favorevole del comitato per le specialità medicinali dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (AEM). Le cifre relative alla sperimentazione clinica, che indicano 22 decessi nel gruppo di persone cui è stato somministrato il Viagra contro 2 decessi verificatisi nel gruppo di persone cui è stato somministrato un placebo, non tengono conto della differenza del numero di pazienti nei due casi, né della durata della terapia. All'atto pratico il tasso è praticamente uguale e corrisponde a circa 0,5 decessi l'anno per 100 pazienti. Da un più accurato esame risulta inoltre che nessuno dei 22 decessi può essere attribuito al Viagra.
2. Attualmente non esistono informazioni che permettano di affermare che c'è stato un drammatico aumento dei decessi, mentre il numero dei pazienti trattati è passato da qualche migliaio a vari milioni. Si osservi che il medicinale è destinato ai pazienti che soffrono di turbe dell'erezione, cioè a oltre il 50 % degli uomini di più di 70 anni. In molti casi quindi il decesso è riconducibile a turbe cardiovascolari.
3. La Commissione controlla che il titolare dell'autorizzazione di immissione nel mercato del medicinale in oggetto comunichi regolarmente all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali i dati relativi alla sicurezza. Per tali medicinali è stato chiesto al titolare di fornire i dati con periodicità mensile, cioè con una scadenza più breve di quella normalmente imposta.
4. Trattandosi di un medicinale sottoposto a stretta sorveglianza non vi sono ragioni di modificare l'attuale posizione. Se l'analisi di nuove informazioni lo imporrà si prenderanno immediatamente i provvedimenti atti a tutelare i pazienti.
5. L'informazione figurante nel foglietto illustrativo del medicinale è stata esaminata dall'AEM ed autorizzata dalla Commissione. Riprende, in un linguaggio adeguato al paziente, tutte le informazioni contenute nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) destinato ai professionisti del settore sanitario. Qualsiasi modifica dell'RCP dà adito simultaneamente alla modifica del foglietto illustrativo.

(2001/C 46 E/083)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0915/00**

**di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione**

(25 marzo 2000)

Oggetto: Abrogazione di atti legislativi

Quanti atti legislativi (direttive, regolamenti e decisioni) sono stati abrogati in ciascuno degli ultimi dieci anni?

### Risposta del Presidente Prodi a nome della Commissione

(18 maggio 2000)

Numero di atti legislativi del Consiglio/del Consiglio e del Parlamento Europeo abrogati/scaduti			
Anno	Regolamenti	Direttive	Decisioni
1999	193	57	127
1998	146	44	187
1997	271	38	82
1996	227	23	20
1995	457	50	27
1994	356	27	49
1993	416	29	28
1992	317	28	46
1991	278	13	25
1990	315	17	35

Fonte: Relazione generale (1997-1999); base Celex (1990-1996)

Numero di atti autonomi della Commissione abrogati/scaduti (¹)			
Anno	Regolamenti	Direttive	Decisioni
1999	612	17	381
1998	551	13	260
1997	503	27	199
1996	698	8	227
1995	957	7	241
1994	922	10	390
1993	949	6	483
1992	848	12	237
1991	884	22	242
1990	881	6	228

Fonte: Relazione generale (1997-1999); base Celex (1990-1996)

(¹) Fatta eccezione per gli atti non pubblicati nella Gazzetta ufficiale o pubblicati in caratteri chiari (atti di gestione corrente con una durata limitata).

(2001/C 46 E/084)

### INTERROGAZIONE SCRITTA P-0926/00 di José Ribeiro e Castro (UEN) alla Commissione

(22 marzo 2000)

Oggetto: Nuove relazioni dell'Unione europea con l'Indonesia

La Commissione ha annunciato l'intenzione di adottare una nuova politica nei confronti dell'Indonesia e sta attualmente preparando un accordo di cooperazione con tale paese. Il Presidente Abdurrahman Wahid è stato recentemente in visita a Bruxelles, dove ha tenuto diversi incontri con il Presidente della Commissione, Romano Prodi, nel corso dei quali il tema è stato certamente affrontato. Nella medesima occasione è stata annunciata una visita di lavoro in Indonesia del Commissario Chris Patten.

Si può guardare con favore alle azioni volte a stimolare il consolidamento della democrazia in Indonesia. Tuttavia, è importante tenere sempre presente non soltanto che la situazione è ancora critica e incerta, ma anche che rimangono da garantire alcuni aspetti essenziali che hanno attratto la legittima attenzione della comunità internazionale e, in particolare, dell'Unione europea. Ci riferiamo a Timor Orientale, il cui dossier non si può ancora considerare chiuso, così come — tra gli altri violenti attacchi ai diritti dell'uomo in Indonesia — alla situazione nelle Molucche. Si ricordino, in particolare, le cinque risoluzioni recentemente approvate dal Parlamento europeo<sup>(1)</sup> tra settembre 1999 e gennaio 2000.

In tale contesto, qualunque nuova iniziativa dell'Unione europea relativa all'Indonesia dovrà rispettare le seguenti condizioni, favorendone uno sviluppo positivo: (a) la garanzia che lo Stato indonesiano non solleverà alcuna opposizione alla completa identificazione e al rinvio a giudizio, nel quadro delle Nazioni Unite, dei responsabili dei gravi incidenti avvenuti a Timor Orientale nel 1999 e delle brutali violazioni dei diritti umani perpetrati nel territorio, e che anzi contribuirà attivamente in questo senso, sia sul piano interno che su quello internazionale; (b) la garanzia che lo Stato indonesiano assumerà le proprie responsabilità compartecipando finanziariamente alla ricostruzione di Timor Orientale, che è stato completamente distrutto nel periodo in cui le autorità militari indonesiane esercitavano ancora il potere nel territorio; (c) la realizzazione del completo e libero rimpatrio delle decine di migliaia di cittadini di Timor Orientale che si trovano sfollati in campi di concentramento a Timor occidentale o in altre località dell'Indonesia; (d) la garanzia che non ci saranno regressi nel processo di democratizzazione dell'Indonesia e che le autorità militari saranno totalmente allontanate dai centri delle decisioni politiche; (e) la garanzia che l'indipendenza di Timor Orientale sarà pienamente rispettata dallo Stato indonesiano e che si svilupperanno relazioni di buon vicinato con questo nuovo Stato indipendente; (f) la garanzia che lo Stato indonesiano rispetterà pienamente i diritti dell'uomo in tutto il suo territorio — nel senso sia di «rispettarli» che di «farli rispettare».

Può la Commissione far sapere se la sua nuova iniziativa concernente le relazioni con l'Indonesia soddisfa questi sei requisiti e se essi sono tenuti presenti nei contatti con le autorità di tale paese?

(<sup>1</sup>) Risoluzioni del Parlamento europeo sulla situazione a Timor Orientale (B5-0067/1999, del 16.9.1999), sulle gravi violazioni dei diritti umani nelle Molucche (B5-0145/1999, del 7.10.1999), su Timor Orientale (B5-0271/1999, del 18.11.1999), sull'Indonesia (B5-0339/1999, del 16.12.1999), e sulla situazione nelle Isole Molucche (B5-0034/00, del 20.1.2000).

#### Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(12 aprile 2000)

La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Una strategia volta a intensificare le relazioni fra l'Indonesia e l'Unione europea»<sup>(1)</sup> rappresenta una risposta all'esigenza dell'Unione di ridefinire, alla luce degli sviluppi recenti, le sue relazioni con questo importante paese. Essa riconosce le difficoltà di un paese in fase di transizione, e propone una strategia attiva per sviluppare un dialogo costruttivo e globale, promuovere la stabilità politica e il buon governo, consolidare la democrazia e contribuire alla riforma e ad infondere rinnovata fiducia nell'economia. Essa non propone la conclusione di un accordo di cooperazione. Il 20 marzo 2000, il Consiglio ha adottato una serie di conclusioni che approvano gli orientamenti della comunicazione della Commissione, coerente con lo spirito di precedenti risoluzioni del Parlamento.

La Commissione ritiene che il governo indonesiano stia compiendo sforzi encomiabili per affrontare le difficoltà del paese, tra cui violenti disordini regionali, problemi strutturali economici e sociali, la necessità di ridefinire la posizione futura delle forze armate e l'esigenza di procedere a un decentramento amministrativo e fiscale efficace. Nel corso dei suoi contatti con il governo indonesiano (recentemente in occasione della prima riunione di alti funzionari svoltasi il 30 e il 31 marzo 2000), la Commissione ha accolto con soddisfazione le riforme del governo e il suo impegno a promuovere e sostenere il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.

La proposta di un nuovo dialogo con l'Indonesia non interferà con l'impegno assunto dalla Commissione nei confronti di Timor Orientale: essa contribuisce infatti attivamente ai massicci interventi congiunti della comunità internazionale per la ricostruzione nel paese. La Commissione ha espressamente ribadito alle autorità indonesiane la necessità di instaurare strette relazioni di buon vicinato con Timor Orientale. La visita del presidente Wahid a Dili ha contribuito ad un sensibile miglioramento dei rapporti tra i due paesi.

La Commissione condivide le gravi preoccupazioni espresse dall'onorevole parlamentare in merito alla presenza costante di sfollati a Timor occidentale, ed è pronta a sostenere le iniziative delle autorità indonesiane e della comunità internazionale per risolvere la questione del loro futuro.

Essa segue inoltre da vicino le inchieste svolte dall'Indonesia per stabilire la verità sulle violazioni dei diritti umani commesse in passato a Timor Orientale e plaude all'impegno dichiarato dalle autorità indonesiane a rinviare a giudizio i responsabili di tali atrocità.

(<sup>1</sup>) COM(2000) 50 def.

(2001/C 46 E/085)

### INTERROGAZIONE SCRITTA P-0930/00

di Stefano Zappalà (PPE-DE) alla Commissione

(22 marzo 2000)

Oggetto: Terremotati in Lazio

Premesso che il giorno 11 marzo 2000 in Italia, nel Lazio, alcuni comuni sono stati colpiti da un sisma di notevoli proporzioni, tali comuni sono ubicati in una zona collinare avente particolare difficoltà economiche e sociali oltre che di collegamenti,

tali comuni, per le loro caratteristiche storiche, hanno edifici non adeguati alle recenti norme antisismiche e quindi di facile vulnerabilità,

la prima stima dei danni apparenti, salvo approfondimenti che la pubblica autorità sta organizzando, risulta di molte decine di miliardi di lire (molte decine di milioni di euro),

la popolazione interessata ha dovuto trovare una soluzione provvisoria in tende, containers o presso i parenti in altre realtà locali distanti, in genere si tratta di popolazioni ad economia depressa o in età avanzata, il che comporta anche un disagio emotivo,

può la Commissione far sapere:

1. quali provvedimenti urgenti intende adottare per avviare prontamente un recupero delle aree interessate, e
2. quali iniziative intende adottare per stimolare adeguati provvedimenti da parte delle autorità regionali e nazionali?

### Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(10 maggio 2000)

La Commissione è molto preoccupata per le conseguenze sociali e economiche del terremoto che l'11 marzo 2000 ha colpito alcuni comuni del Lazio.

Anche se non esiste più una linea di bilancio specifica per gli aiuti d'urgenza in caso di calamità naturale, la Commissione farà tutto il possibile per aiutare le zone sinistrate a ricostruire quanto è andato distrutto e per prestare l'aiuto necessario alle persone che hanno subito danni.

Occorre sottolineare che le politiche strutturali e di coesione della Comunità hanno come finalità essenziale di contribuire a ridurre le disparità economiche e sociali, ma che i fondi strutturali non costituiscono aiuti di urgenza. Dato il loro campo d'azione, essi possono tuttavia fornire un aiuto significativo alla ricostruzione economica e sociale delle regioni sinistrate.

Il nuovo regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali<sup>(1)</sup> per il periodo di programmazione 2000-2006, prevede in effetti vari strumenti che possono essere utilizzati per aiutare a ricostruire le infrastrutture, il potenziale e i mezzi di produzione essenziali per lo sviluppo economico delle regioni della Comunità.

Le zone che figureranno nella nuova carta delle zone ammissibili all'obiettivo 2 in Italia potranno beneficiare del concorso dei fondi strutturali. Anche le zone sinistre che non vi rientrano ma che in passato sono state ammesse a fruire dei precedenti obiettivi 2 e 5b potranno ottenere stanziamenti nel quadro del sostegno transitorio. Invece le zone sinistre non ammissibili non potranno ricevere aiuti nell'ambito dell'obiettivo 2 dei fondi strutturali.

La Commissione esaminerà con la massima cura tutte le domande presentate dalle autorità nazionali e regionali nel quadro di detta regolamentazione.

<sup>(1)</sup> GU L 161 del 26.6.1999.

(2001/C 46 E/086)

## INTERROGAZIONE SCRITTA E-0934/00

di Elisabeth Schroedter (Verts/ALE) alla Commissione

(29 marzo 2000)

Oggetto: Responsabilità della Commissione quanto al controllo del trasporto di grandi quantitativi di rifiuti pericolosi dall'Ungheria verso paesi dell'Unione europea

Nella risposta fornita l'11 gennaio 2000 all'interrogazione E-2824/99<sup>(1)</sup>, concernente lo smaltimento di 14.000 t di rifiuti contenenti PCB provenienti dall'Ungheria, la Commissione ha dichiarato che l'articolo 4, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 259/93<sup>(2)</sup> dà attuazione alla Convenzione di Basilea, in quanto si tratta di trovare un compromesso fra l'obiettivo della vicinanza e la necessità di smaltire i rifiuti secondo criteri ecologicamente sostenibili.

Nel frattempo si è scoperto che parte dei rifiuti in questione viene indirizzata la Germania, in particolare verso il Land Sassonia-Anhalt, con conseguente attraversamento del territorio austriaco e/o della Repubblica ceca.

Alla luce di tutto ciò, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1. in che modo può la Commissione stabilire che, nel caso descritto, sia giustificato scegliere di non privilegiare il principio della vicinanza accettando spedizioni su distanze notevoli come quelle in esame, se non dispone di informazioni sulla possibilità di trasferire i rifiuti verso destinazioni più vicine in modo ecologicamente sostenibile?
2. In cosa consiste, a giudizio della Commissione, la responsabilità che ad essa incombe di verificare che il regolamento (CEE) n 259/93 sia correttamente applicato negli Stati membri?
3. Ritiene la Commissione che, in presenza di eventuali dubbi circa il rispetto del regolamento, essa debba invitare le autorità degli Stati membri incaricate di autorizzare trasporti transfrontalieri di rifiuti pericolosi a trasmetterle tutte le informazioni necessarie per accettare che il regolamento sia correttamente applicato?
  - a) In caso affermativo, intende effettuare tale verifica relativamente ai rifiuti contenenti PCB provenienti da Gare (Ungheria)? Ha già preso provvedimenti al riguardo?
  - b) In caso negativo, per quale motivo non ritiene necessaria la verifica?
4. La Commissione ha già ottenuto ulteriori informazioni sul problema Gare?
  - a) In caso affermativo, di quali dati si tratta?
  - b) In caso negativo, per quale motivo non dispone ancora delle informazioni che le mancavano secondo quanto da essa dichiarato nella risposta all'interrogazione E-2824/99?

<sup>(1)</sup> GU C 280 E del 3.10.2000, pag. 139.

<sup>(2)</sup> GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1.

**Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione**

(15 maggio 2000)

Come indicato nella risposta all'interrogazione scritta dell'onorevole parlamentare E-2824/99 (¹), la Commissione in quanto tale non esercita alcuna funzione di controllo diretto su specifiche spedizioni di rifiuti disciplinate dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio del 1º febbraio 1993 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio. Le procedure di sorveglianza e controllo istituite dal regolamento e direttamente applicabili negli Stati membri vengono applicate dalle autorità designate dagli Stati membri in conformità dell'articolo 36 del suddetto regolamento. Spetta ad esse richiedere all'Ungheria di fornire le informazioni previste dall'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento e, più in generale, stabilire in base alle circostanze specifiche dei singoli casi se autorizzare o meno una determinata spedizione.

La Commissione prende atto delle informazioni fornite dall'onorevole parlamentare secondo cui la spedizione di rifiuti in questione era apparentemente destinata alla Germania per lo smaltimento definitivo. Essa non ha ricevuto fino ad oggi alcuna indicazione del fatto che nell'autorizzare la spedizione le autorità tedesche abbiano agito in violazione del diritto comunitario e, più specificamente, contravvenendo al regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio.

La Commissione chiederà ulteriori informazioni alle autorità tedesche in base alle quali stabilirà se prendere o meno ulteriori iniziative.

(¹) GU C 280 E del 3.10.2000, pag. 139.

(2001/C 46 E/087)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0938/00**

**di Adriana Poli Bortone (UEN) alla Commissione**

(29 marzo 2000)

Oggetto: Aiuti comunitari per la trasformazione di succhi d'uva (DG Agricoltura)

Premesso che con la riforma dell'OCM, settore vitivinicolo (reg. CE 1493/1999) (¹), che entrerà in vigore il 1º agosto 2000, viene prevista all'articolo 35 la cessazione di aiuti comunitari per la trasformazione di succhi d'uva a partire da uve da mensa (l'utilizzazione dei quali è comunque vietata per la vinificazione); che ciò comporterà per i produttori italiani di succhi d'uva un maggior costo di 11.986 lire per ettolitro di prodotto derivante dalla mancata corresponsione dell'aiuto comunitario, con conseguenti tensioni sociali soprattutto in regioni economicamente svantaggiate, può la Commissione far sapere se nei regolamenti applicativi dell'OCM vino attualmente in fase di revisione possa essere previsto il mantenimento degli aiuti per i succhi provenienti da uve da mensa al fine di assicurare pari opportunità per tutti gli operatori comunitari?

(¹) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione**

(3 maggio 2000)

La Commissione rammenta all'onorevole parlamentare che in data 17 maggio 1999 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1493/1999, del 17 maggio 1999, relativo alla nuova organizzazione comune di mercato (OCM) del settore vitivinicolo, che sarà applicato dal 1º agosto 2000. L'articolo 35, paragrafo 3, di detto regolamento precisa che gli aiuti alle uve, ai mosti di uve e ai mosti di uve concentrati utilizzati per la fabbricazione di succhi d'uva o di altri prodotti commestibili fabbricati a partire da succhi d'uva sono riservati ai prodotti ottenuti da varietà di viti classificate come varietà di uve da vino, che possono quindi produrre vino per il mercato.

Alla luce di quanto precede, nessun aiuto sarà versato per la fabbricazione di succhi d'uva e di altri prodotti commestibili derivati, qualora a tale scopo vengano utilizzate uve da tavola provenienti da varietà di viti non classificate come varietà di uve da vino.

Il Consiglio ha voluto infatti riservare gli aiuti disponibili esclusivamente alle uve da vino, in quanto il sostegno all'utilizzo dei prodotti della vite nel quadro dell'OCM è finalizzato a diminuire le quantità di vino sul mercato. A tale riguardo la Commissione rammenta che le uve da tavola figurano come prodotto esclusivamente nell'OCM per gli ortofrutticoli.

Di conseguenza, e in considerazione del fatto che il Consiglio ha esplicitamente sancito il divieto di finanziare la fabbricazione di succhi d'uva a partire da uve da tavola, la Commissione non può proporre alcuna norma di applicazione contraria alle indicazioni del Consiglio.

(2001/C 46 E/088)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0940/00**  
**di Raffaele Costa (PPE-DE) alla Commissione**

(29 marzo 2000)

Oggetto: Torino e la proposta italiana di zonizzazione per l'obiettivo 2

L'Italia ha presentato la sua proposta relativa alla zonizzazione dell'obiettivo 2 dei Fondi strutturali per il periodo 2000-2006 in data 1º ottobre 1999, ma essa è stata respinta. I dati utilizzati dall'Italia — basati sui sistemi locali del lavoro — non erano conformi con quelli Eurostat delle province amministrative cui faceva riferimento la Commissione europea (dati di riferimento per tutti gli Stati membri): l'Italia quindi deve «aggiustare» la sua proposta.

La partita a questo punto riguarda particolarmente Torino con i suoi 936.000 abitanti: secondo i dati relativi alla disoccupazione torinese nel periodo 95-97 Torino non potrebbe rientrare nell'obiettivo 2 (salvo che si conteggino anche i cassaintegrati, una giusta tesi che l'Unione europea sembra stranamente non condividere) mentre i dati relativamente più recenti (96-98) consentirebbero a Torino e a buona parte della città di rientrare nella zonizzazione.

L'Italia ha diritto, nel periodo 2000-2006, a circa 4.000 miliardi (per l'obiettivo 2) dall'Unione europea: al Piemonte potrebbero venire circa 1400 miliardi (tenendo però conto dei cofinanziamenti nazionali) e ciò in 7 anni. A Torino dovrebbero andare (e anche sulla base dei dati storici potrebbe essere così) oltre 100 miliardi annui.

Occorre però che arrivi finalmente il consenso da Bruxelles: la Commissione ritiene che non dovrebbero esserci nuovi ostacoli? Quali sono i nodi ancora da sciogliere? Quali sono i tempi per una definizione, comunque tardiva, delle procedure? Il cofinanziamento nazionale è assicurato?

Sa la Commissione che ogni giorno di ritardo significa una perdita di prospettive di rilancio per la comunità piemontese e per Torino?

**Risposta data dal sig. Barnier a nome della Commissione**

(12 maggio 2000)

Il 1º ottobre 1999 le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione la proposta di zonizzazione per l'obiettivo 2. L'11 ottobre 1999 la Commissione ha risposto che la proposta italiana non poteva essere accolta in quanto non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali<sup>(1)</sup>, secondo cui le zone conformi ai criteri di cui ai paragrafi 5 e 6 dello stesso articolo devono coprire almeno il 50 % della popolazione delle zone cui si applica l'obiettivo n. 2 in ciascuno Stato membro.

Per assicurare parità di trattamento, nell'applicazione di tali criteri comunitari devono essere utilizzati gli stessi parametri statistici in tutti gli Stati membri. In conformità con il paragrafo 2 dell'articolo 4, il 23 giugno 1999 la Commissione ha trasmesso a tutti gli Stati interessati dall'obiettivo 2 i dati statistici relativi a tali criteri. Secondo la decisione adottata dal Consiglio, si trattava dei dati disponibili alla data del Consiglio europeo di Berlino. Per quanto concerne il tasso di disoccupazione, i dati presi in considerazione riguardano quindi gli anni 1995, 1996 e 1997. Tali dati sono stati utilizzati per definire la zonizzazione per l'obiettivo 2 negli undici Stati membri per i quali la Commissione ha già definito l'elenco delle zone ammissibili per il periodo di programmazione 2000-2006.

In base a tali dati, la provincia di Torino non soddisfa i criteri di cui al paragrafo 5 e 6 dell'articolo 4 del regolamento generale sui Fondi strutturali. La Commissione ha tuttavia precisato che le zone di detta provincia hanno tutti i requisiti per essere ammesse all'obiettivo 2 a titolo delle priorità nazionali, conformemente ai criteri di cui ai paragrafi da 7 a 9 dell'articolo 4.

L'11 ottobre 1999 la Commissione ha invitato le autorità italiane a elaborare in tempi brevi una proposta riveduta di zonizzazione dell'obiettivo 2 che fosse conforme alle disposizioni regolamentari adottate dal Consiglio all'unanimità e con piena cognizione di causa. La Commissione si rammarica che a tutt'oggi non sia pervenuta alcuna nuova proposta. Essa ha più volte sollecitato le autorità italiane a trasmettere urgentemente tale proposta per non penalizzare le regioni interessate, essendo l'Italia l'unico Stato membro per il quale non è stata adottata la zonizzazione per l'obiettivo 2.

La decisione della Commissione del 1º luglio 1999 fissa a 2.522 milioni di euro (prezzi 1999) la dotazione di Fondi strutturali assegnata all'Italia a titolo dell'obiettivo 2 per il periodo di programmazione 2000-2006. Tale decisione non sarà modificata a causa del ritardo registrato nella definizione delle zone ammissibili.

Quando la lista delle zone ammissibili all'obiettivo 2 sarà stata adottata dalla Commissione, sulla base della proposta riveduta che le autorità italiane trasmetteranno, spetterà a queste ultime stabilire la ripartizione dello stanziamento tra le diverse regioni interessate. Le autorità italiane assicureranno che gli interventi vengano effettivamente concentrati nelle zone più gravemente colpite.

---

(<sup>1</sup>) GU L 161 del 26.6.1999.

---

(2001/C 46 E/089)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0941/00**  
**di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione**

(29 marzo 2000)

Oggetto: Divieto dell'utilizzo di sali impregnanti «wolman» per il trattamento del legno

L'utilizzo di sali impregnanti «wolman» per il trattamento del legno (legno impregnato) ha gravi ripercussioni sull'uomo e sull'ambiente. Tali sali contengono sostanze altamente tossiche, quali l'arsenico, il cromo IV e il rame. Il legno impregnato è, tra l'altro, utilizzato per le casette da giardino, le recinzioni, i giocattoli, le pergole, i mobili da giardino e le traversine ferroviarie.

Dal febbraio 2000 non può più essere venduto nei Paesi Bassi nessun prodotto fabbricato con legno impregnato. In una sentenza, il Consiglio di Stato si è altresì pronunciato contro la frammentazione del legno impregnato. Tale legno non può nemmeno essere utilizzato come combustibile per le centrali elettriche, come materia prima per i pannelli truciolari e gli alimenti per animali, come pacciamere nei giardini e attorno agli alberi o come sostituto della paglia nelle stalle.

1. E' la Commissione disposta — seguendo l'esempio olandese — a elaborare una direttiva destinata a proibire i prodotti fabbricati con legno impregnato, date le conseguenze negative per l'uomo e l'ambiente?
  - a) In caso affermativo, ha la Commissione già adottato provvedimenti in questo senso?
  - b) In caso contrario, perché si oppone la Commissione a un divieto europeo dei prodotti fabbricati con legno impregnato?
2. E' la Commissione disposta a elaborare una direttiva destinata a proibire la frammentazione del legno impregnato, date le conseguenze negative per l'uomo e l'ambiente?
  - a) In caso affermativo, ha la Commissione già adottato provvedimenti in questo senso?
  - b) In caso contrario, perché si oppone la Commissione a un divieto della frammentazione del legno impregnato?

3. E' la Commissione disposta a elaborare una direttiva destinata a proibire l'utilizzo del legno impregnato come combustibile per le centrali elettriche, come materia prima per i pannelli truciolari e gli alimenti per animali, come pacciame nei giardini e attorno agli alberi o come sostituto della paglia nelle stalle, date le conseguenze negative per l'uomo e l'ambiente?

- a) In caso affermativo, ha la Commissione già adottato provvedimenti in questo senso?
- b) In caso contrario, perché si oppone la Commissione a una direttiva di questo tipo?

**Risposta del sig. Liikanen a nome della Commissione**

(7 giugno 2000)

La Commissione è a conoscenza del fatto che nei Paesi Bassi è stato di recente vietato l'uso di conservanti del legno contenenti rame, cromo o arsenico e del legno così trattato nelle applicazioni esterne. La Commissione non ha ancora ricevuto notifica di questo divieto e ha chiesto informazioni alle autorità dei Paesi Bassi.

Nel quadro di un riesame di talune disposizioni della direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi<sup>(1)</sup>, la Commissione ha preso in considerazione i rischi dell'uso dell'arsenico per la conservazione del legno. Tale esame ha permesso di far luce su certi aspetti relativi all'uso dei conservanti del legno contenenti arsenico, principalmente in relazione agli effetti a lungo termine dell'eliminazione del legno così trattato. Non sono stati tuttavia individuati rischi gravi per la popolazione in generale.

Il settore del legno ha proposto un proprio impegno volontario nella gestione dei rischi accertati. La Commissione esamina tale proposta e valuta se siano necessarie ulteriori restrizioni alla commercializzazione e all'uso dell'arsenico per il trattamento del legno in base alla direttiva 76/769/CEE. Inoltre, la direttiva 98/8/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi<sup>(2)</sup>, include i conservanti del legno nel suo campo d'applicazione. La Commissione intende adottare nel prossimo futuro misure di attuazione di tale direttiva e i conservanti del legno saranno tra i primi ad essere presi in esame. Alla luce dei risultati di questa valutazione si vedrà se sia opportuno proporre una nuova direttiva che limiti la commercializzazione di questi biocidi.

La Commissione rimanda inoltre l'onorevole parlamentare alla risposta data all'interrogazione scritta E-0942/00.

<sup>(1)</sup> GU L 262 del 27.9.1976.

<sup>(2)</sup> GU L 123 del 24.4.1998.

(2001/C 46 E/090)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0942/00**

**di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione**

(29 marzo 2000)

Oggetto: Utilizzo di sali «wolman» per il trattamento del legno

L'utilizzo di sali impregnanti «wolman» per il trattamento del legno (legno impregnato) ha gravi ripercussioni sull'uomo e sull'ambiente. Tali sali contengono sostanze altamente tossiche, quali l'arsenico, il cromo IV e il rame. Il legno impregnato è, tra l'altro, utilizzato per le casette da giardino, le recinzioni, i giocattoli, le pergole, i mobili da giardino e le traversine ferroviarie.

Dal febbraio 2000 non può più essere venduto nei Paesi Bassi nessun prodotto fabbricato con legno impregnato. In una sentenza, il Consiglio di Stato si è altresì pronunciato contro la frammentazione del legno impregnato. Tale legno non può nemmeno essere utilizzato come combustibile per le centrali elettriche, come materia prima per i pannelli truciolari e gli alimenti per animali, come pacciame nei giardini e attorno agli alberi o come sostituto della paglia nelle stalle.

Ciò nondimeno, dalle notizie riportate dalla stampa risulta attualmente che le autorità olandesi chiuderebbero un occhio sull'esportazione di frammenti di legno cancerogeni in altri Stati membri per la produzione di pannelli truciolari, giocattoli, ecc. In questo modo esse agiscono in violazione della lettera e dello spirito delle diverse direttive dell'Unione europea.

1. E' la Commissione a conoscenza dell'esportazione di frammenti di legno cancerogeni dai Paesi Bassi negli altri Stati membri dell'Unione europea?

- a) In caso affermativo, di quali Stati membri si tratta?
- b) In caso contrario, intende la Commissione effettuare un'indagine, date le conseguenze negative per l'uomo e l'ambiente e la violazione di diverse direttive dell'Unione europea?

2. Ha la Commissione ottenuto dai fabbricanti e dagli importatori di sali «wolman» e di legno impregnato una sintesi di tutte le informazioni pertinenti e a loro disposizione concernenti l'esposizione dell'uomo e dell'ambiente all'acido arsenico (o ai sali derivati), come stabilito nel regolamento (CE) n. 142/97? In caso contrario, quali provvedimenti ha la Commissione adottato per imporre il rispetto totale e corretto del regolamento (CE) n. 142/97?

3. Ritiene la Commissione che il legno trattato con sali «wolman» proveniente dai rifiuti di costruzioni e demolizioni debba essere raccolto e trattato come rifiuto pericoloso, in applicazione della direttiva 91/689/CEE?

- a) In caso contrario, quali argomentazioni adduce la Commissione per non considerare il legno impregnato come un rifiuto pericoloso?
- b) In caso affermativo, è il legno impregnato effettivamente trattato come un rifiuto pericoloso nei quindici Stati membri dell'Unione europea?

### **Risposta del sig. Liikanen a nome della Commissione**

(9 giugno 2000)

1. La Commissione non è al corrente dell'esportazione di trucioli provenienti da legno trattato con arsenico, cromo e rame dai Paesi Bassi verso altri Stati membri. Queste sostanze possono essere utilizzate, sotto certe condizioni, all'interno della Comunità per il trattamento del legno secondo la direttiva 89/677/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, recante ottava modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi<sup>(1)</sup>.

L'esportazione di trucioli di legno non costituisce violazione della legislazione comunitaria quando si segua la procedura prescritta. Le esportazioni di tali prodotti di scarto sono coperte dal regolamento (CEE) 259/93 del Consiglio, del 1 febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata ed in uscita dal suo territorio<sup>(2)</sup>. Relativamente ai trucioli da riciclare, i materiali sono elencati nell'allegato III di tale regolamento nella sezione AC 170: sughero trattato e rifiuti di legno. Ciò significa che i rifiuti possono essere spediti se la spedizione è notificata agli Stati membri coinvolti nella stessa (paese esportatore, paese importatore ed eventuali paesi di transito) e non vengono sollevate obiezioni alla spedizione. Le autorità possono obiettare solo in un numero limitato di campi, ad es. se i rifiuti non possono essere trattati ecologicamente nel paese di destinazione.

A questo stadio non ci sono indicazioni tali da giustificare un'indagine come richiesto dall'onorevole parlamentare.

2. La Commissione ha ricevuto informazioni sull'acido arsenico a norma del regolamento (CE) n. 142/97 della Commissione, del 27 gennaio 1997, concernente la comunicazione di informazioni su determinate sostanze esistenti ai sensi del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio<sup>(3)</sup>. Tali informazioni sono state usate dalla Commissione nell'analisi del rischio relativo all'utilizzo dell'arsenico per la conservazione del legno. Quest'analisi ha sollevato preoccupazioni su certi aspetti dell'uso di conservanti per legno contenenti arsenico, soprattutto in relazione agli effetti a lungo termine dello smaltimento del legno così trattato. Ad ogni modo non è stato identificato alcun grosso rischio per la popolazione. Il settore industriale del legno ha proposto di far fronte a tali rischi attraverso un accordo volontario. La Commissione sta esaminando la proposta. Inoltre essa sta attualmente considerando se siano necessarie ulteriori restrizioni alla commercializzazione e all'utilizzo dell'arsenico adoperato nei conservanti per il legno ai sensi della direttiva 76/769/CEE, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle

disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi<sup>(4)</sup>. Per di più la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi include i conservanti per il legno. La Commissione intende adottare nel prossimo futuro misure per attuare tale direttiva, e ai conservanti per il legno verrà data la priorità nella valutazione. La questione di proporre un'ulteriore direttiva che restringa la commercializzazione di tali biocidi sarà considerata alla luce dei risultati della valutazione.

3. La direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, definisce come rifiuti pericolosi<sup>(5)</sup> nell'articolo 1 paragrafo 4, primo trattino, i rifiuti figuranti in un elenco di rifiuti pericolosi. Tale elenco è stato stabilito dalla decisione 94/904/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994<sup>(6)</sup>. Esso non include tra i rifiuti pericolosi il legno impregnato derivante da attività di costruzione e demolizione. Di conseguenza non si applicano le disposizioni della direttiva 91/689/CEE.

La stessa direttiva chiarisce, nell'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino, che qualsiasi rifiuto che si ritenga avere, secondo il parere di uno Stato membro, una o più caratteristiche indicate nell'Allegato III della direttiva è anch'esso un rifiuto pericoloso. Gli Stati membri devono notificare tali casi alla Commissione, per essere da essa riesaminati in vista di possibili modifiche dell'elenco comunitario dei rifiuti pericolosi. Finora la Commissione ha ricevuto notifiche dal Regno Unito e dall'Austria, che considerano il legno impregnato (almeno parzialmente) come rifiuto pericoloso. La Commissione sta riesaminando tali notifiche nel quadro di una più ampia revisione dell'elenco dei rifiuti pericolosi in base ad un totale di circa 300 notifiche. La Commissione ha intenzione di presentare, prima della fine dell'anno, una proposta di revisione dell'elenco da sottoporre al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 18 della direttiva 91/156/CEE<sup>(7)</sup> del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti<sup>(8)</sup>. Tale proposta terrà conto dell'accertamento fatto sulle notifiche provenienti dal Regno Unito e dall'Austria concernenti il legno impregnato.

A prescindere dalla sua classificazione come rifiuto pericoloso o non pericoloso, il legno impregnato può essere recuperato o eliminato secondo le disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE, cioè senza mettere a rischio la salute umana e senza l'uso di processi o metodi che possano danneggiare l'ambiente, ed in particolare senza rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, le piante e la fauna, senza arrecare rumori od odori molesti e senza conseguenze negative per le campagne o per luoghi di particolare interesse.

La Commissione rimanda inoltre l'onorevole parlamentare alla risposta data all'interrogazione scritta E 0941/00.

(<sup>1</sup>) GU L 398 del 30.12.1989.

(<sup>2</sup>) GU L 30 del 6.2.1993.

(<sup>3</sup>) GU L 25 del 28.1.1997.

(<sup>4</sup>) GU L 262 del 27.9.1976.

(<sup>5</sup>) GU L 377 del 31.12.1991.

(<sup>6</sup>) GU L 356 del 31.12.1994.

(<sup>7</sup>) GU L 78 del 26.3.1991.

(<sup>8</sup>) GU L 194 del 25.7.1975.

(2001/C 46 E/091)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0944/00**

**di Jens-Peter Bonde (EDD) alla Commissione**

(29 marzo 2000)

Oggetto: Energia rinnovabile

Intende la Commissione far sapere a che punto è il suo esame dei piani del governo danese riguardanti l'introduzione di cosiddetti attestati ER? Apparentemente si vuole costringere i consumatori a comprare detti attestati (ER=Energia rinnovabile) per quanto riguarda il loro consumo di elettricità, cosa che ha tutta l'aria di voler introdurre una nuova forma di tassazione. Ritiene la Commissione che si tratti di una tassa che graverà sui cittadini danesi?

E' disposta la Commissione a far sapere se la tassa riguardante il tenore di CO<sub>2</sub> sugli impianti eolici, che peraltro non ne producono, è conforme alla normativa in vigore dell'UE?

**Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione***(10 maggio 2000)*

La Commissione sta per ultimare la valutazione dei piani del governo danese riguardanti l'introduzione dei cosiddetti attestati ER («energia rinnovabile») per l'elettricità prodotta a partire da fonti di energia rinnovabile. Una decisione in merito a tale questione è imminente.

In base a tale sistema, i produttori di elettricità da fonti di energia rinnovabili riceveranno un certo numero di attestati ER che rappresentano la loro produzione totale; i consumatori saranno obbligati ad acquistare attestati ER corrispondenti ad una certa quota del loro consumo totale di energia elettrica. I produttori di elettricità da fonti di energia rinnovabili, più costose, sono così certi di ottenere un importo superiore al prezzo di mercato dell'elettricità. Il prezzo degli attestati si colloca fra 0,10 e 0,27 DKK per chilowattora (kWh). L'obbligo di acquistare tali attestati farà aumentare l'importo complessivo delle bollette dell'elettricità dei consumatori, cosa che l'onorevole parlamentare paragona ad una nuova forma di tassazione dissimulata. La Commissione osserva che le entrate derivanti da tali attestati non andranno ad alimentare il bilancio dello Stato e non costituiscono pertanto una forma di tassazione: si tratta piuttosto di un prelievo parafiscale, ossia di denaro riscosso per finanziare un particolare progetto od obiettivo, e di cui beneficiano certe imprese, in questo caso i produttori di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili. La Commissione segnala inoltre che tali produttori, in Danimarca, ricevono attualmente sovvenzioni statali dirette, finanziate col gettito fiscale.

Inoltre, il fatto che la misura in oggetto abbia un effetto simile a un'imposta sui consumi non influisce in sé sulla valutazione della Commissione in merito all'incidenza della misura stessa sulla concorrenza e sul funzionamento del mercato interno. La Com'missione può intervenire — ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 (ex articolo 92) del trattato CE — solo qualora il provvedimento non sia applicato in modo uniforme e favorisca talune imprese o talune produzioni.

La tassa danese sul CO<sub>2</sub> applicata ai combustibili e all'elettricità riguarda il tenore di anidride carbonica. Nel caso dell'elettricità essa si basa sul tenore di CO<sub>2</sub> del carbone, poiché la maggior parte delle centrali elettriche danesi funzionano a carbone. Con un'aliquota di 100 DKK per tonnellata di CO<sub>2</sub> emessa nella produzione di elettricità dagli impianti a carbone, la tassa gravante sull'elettricità è pari a 0,10 DKK/kWh. Attualmente gli impianti eolici ed altre centrali elettriche che utilizzano fonti di energia rinnovabile — che emettono quantità scarse, se non nulle, di CO<sub>2</sub> — ricevono una sovvenzione dello stesso importo a titolo di compensazione della tassa. Negli anni a venire tali sovvenzioni saranno sostituite dal prezzo minimo degli attestati ER, anch'esso pari a 0,10 DKK/kWh. Si garantisce in tal modo che le centrali elettriche interessate continuino a ricevere una compensazione per la tassa sul CO<sub>2</sub>.

(2001/C 46 E/092)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0945/00****di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione***(29 marzo 2000)***Oggetto: Liberalizzazione dello spazio aereo**

In una riunione della Federazione europea dell'Aviazione civile, i rappresentanti francesi hanno sottolineato che il costante aumento del traffico aereo al quale sono imputabili i ritardi negli aeroporti è dovuto principalmente alla cattiva gestione delle esistenti bande orarie, e hanno ricordato che l'aviazione militare utilizza il 60 % dello spazio aereo per lunghi periodi di tempo.

Poiché il problema dei ritardi dei voli interessa tutti gli Stati membri, si chiede alla Commissione:

1. Quale percentuale dello spazio aereo è assegnata ad usi militari negli altri Stati membri?
2. Esistono dati relativi alla Grecia?

3. L'uso parallelo dello spazio aereo da parte dell'aviazione militare pone problemi di sicurezza per i voli?
4. Quali sono le proposte della Commissione e di Eurocontrol in materia, in particolare sulla riduzione della percentuale di spazio aereo destinata a scopi militari, al fine di potenziare lo spazio aereo per i voli dell'aviazione civile, migliorando in tal modo la sicurezza?

**Risposta data dalla sig.ra de Palacio in nome della Commissione**

(22 maggio 2000)

1.e 2. La percentuale dello spazio aereo usata per scopi militari varia tra gli Stati membri, e non è inoltre costante né nel tempo né, addirittura, a livello di altitudine. A ciò si aggiunge il fatto che una parte dello spazio aereo «militare» può essere usata in maniera flessibile e, nella misura in cui le operazioni militari lo consentono, anche per usi civili.

È chiaro comunque che la percentuale dello spazio aereo usata a scopi militari è considerevole e impone delle limitazioni ai voli civili.

La comunicazione della Commissione del 1º dicembre 1999<sup>(1)</sup>. «La creazione del cielo unico europeo» contiene altre informazioni in materia nell'allegato 4.

3.e 4. Ciascuno Stato membro dovrebbe possedere un settore ben regolato del controllo del traffico aereo con accesso a tutte le informazioni necessarie, in particolare dati strategici di pianificazione, dati sui piani di volo e situazione dello spazio aereo. Una gestione reciprocamente coerente dello spazio aereo da parte dei controllori civili e militari è essenziale per un controllo fluido del traffico e massimizza la sicurezza. Se questo è il caso, non dovrebbero verificarsi problemi di sicurezza legati all'uso dello spazio da parte dei voli militari e civili e di altre attività che incidono sullo spazio aereo.

La Commissione ha istituito un gruppo ad alto livello composto da rappresentanti delle autorità di gestione del traffico aereo civile e militare degli Stati membri che sta elaborando un rapporto per assistere la Commissione nella preparazione di proposte sulla gestione integrata dello spazio aereo e sullo sviluppo di nuovi concetti, procedure e prassi per la gestione del traffico aereo. Il gruppo presenterà la sua relazione nel giugno 2000. La questione di un uso più efficiente dello spazio aereo disponibile, comprese le attuali restrizioni militari, è attentamente esaminata in questo contesto.

---

<sup>(1)</sup> COM(1999) 614 def.

---

(2001/C 46 E/093)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0954/00**  
**di Giles Chichester (PPE-DE) alla Commissione**

(29 marzo 2000)

Oggetto: Fusione nel settore delle telecomunicazioni tra MCI WorldCom e Sprint

La Commissione europea si trova di fronte ad un caso di concorrenza che riveste importanza eccezionale per lo sviluppo di Internet, della tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni in seno al mercato comune europeo: la proposta fusione tra MCI WorldCom e Sprint.

1. La fusione tra MCI WorldCom e Sprint minaccia di creare, a vantaggio di una sola impresa, una concentrazione di potere su Internet inaccettabile e soffocante. Secondo le stime fornite da esterni, le quote combinate di MCI WorldCom e Sprint sul mercato delle strutture portanti di Internet oscillano tra il 43 e il 70 %. La fusione proposta consentirebbe a MCI WorldCom e Sprint di trarre profitto dalla sua posizione dominante per imporre condizioni e tariffe relative ai collegamenti delle strutture portanti di Internet alle reti europee e di conseguenza di imporre condizioni e tariffe ai fornitori di accesso Internet (ISP) nonché per quanto riguarda i portali e il contenuto dei siti.

Come intende procedere la Commissione per impedire che la proposta fusione tra MCI WorldCom e Sprint provochi una concentrazione anticoncorrenziale tra i più grandi fornitori di collegamenti Internet, suscettibile di compromettere lo sviluppo e la crescita di Internet in Europa?

2. Nel 1998 quando ha proceduto a bloccare l'integrazione di MCI e di WorldCom esigendo la cessione di MCI Internet, che è stata allora acquistata da Cable e Wireless, la Commissione europea ha riconosciuto il danno diretto e considerevole di tale concentrazione quanto alla concorrenza. La storia della cessione della struttura Internet di MCI a Cable e Wireless dimostra che non è sufficiente richiedere la cessione di attività della struttura portante di Internet. Il carattere integrato della struttura portante di MCI, la volontà manifestata da MCI WorldCom di applicare solo parzialmente le esigenze di cessione, la mancanza di una consolidata presenza di Cable e Wireless sul mercato, di una sua base di conoscenze e di infrastrutture sul mercato delle strutture portanti di Internet hanno contribuito a compromettere notevolmente un'importante forza di mercato Internet.

Se la Commissione europea decide che è necessaria una cessione come intende organizzare la cessione di Internet di Sprint o dell'UUNet dell'MCI WorldCom al fine di garantire il mantenimento di un equilibrio concorrenziale tra i più grandi fornitori di strutture portanti di Internet?

**Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione**

(24 maggio 2000)

La fusione proposta fra MCI WorldCom e Sprint è stata notificata alla Commissione in data 11 gennaio 2000. Il 21 febbraio 2000 la Commissione ha deciso di avviare un'indagine approfondita (o indagine di seconda fase) in merito agli effetti che l'operazione proposta potrà avere sulla concorrenza. La Commissione dovrà concludere tale indagine entro il 12 luglio 2000.

Uno dei principali aspetti su cui verte detta indagine è la fornitura di collegamenti ad Internet, poiché vi è il serio timore che l'entità congiunta derivante dall'operazione di concentrazione possa esercitare un potere di mercato indipendentemente dai concorrenti e dai clienti. Poiché l'indagine non è ancora stata ultimata è troppo presto per trarre conclusioni sugli effetti che l'operazione proposta potrà avere, a livello di concorrenza, sul mercato dei grandi fornitori di collegamenti a Internet, e soprattutto sui possibili impegni che le parti notificanti potrebbero proporre per risolvere i problemi di concorrenza.

---

(2001/C 46 E/094)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0955/00**

**di Gorka Knörr Borràs (Verts/ALE) alla Commissione**

(29 marzo 2000)

Oggetto: Produzione di frutta secca in Catalogna

Nel 1989 è stata effettuata la riforma dell'OCM dei prodotti ortofrutticoli, ed è stato istituito un piano per il miglioramento della qualità e la commercializzazione delle organizzazioni di produttori di frutta che con un termine decennale dalla data di entrata in vigore. Le misure adottate per favorire questo settore scadranno pertanto nel maggio dell'anno in corso.

La Catalogna destina gran parte della superficie coltivata alla produzione di frutta secca e di carrubbe, che in termini di percentuale costituisce il 12,3 % del totale ma che raggiunge il 40-50 % nella regione di Tarragona, e un grado notevole di specializzazione nella regione di Lerida. Inoltre, questo settore ha dovuto subire la temibile concorrenza delle importazioni dalla Turchia, dagli Stati Uniti e dai paesi dell'Africa settentrionale a prezzi estremamente bassi e favoriti dalla riduzione dei dazi.

Quali misure intende adottare la Commissione per dare impulso e difendere azioni che garantiscano il reddito dei produttori di frutta secca e carrubbe?

(2001/C 46 E/095)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0962/00****di Gorka Knörr Borràs (Verts/ALE) alla Commissione**

(29 marzo 2000)

**Oggetto:** Produzione di nocciole in Catalogna

La Catalogna, nell'ambito della Spagna e dell'Unione europea, produce importanti quantità di nocciole e frutta secca. Oltre il 90 % della produzione di nocciole spagnola è concentrata in Catalogna, dove esistono comuni in cui vi è dedicato l'85 % della superficie coltivata. La nocciola catalana è stata costretta a competere con le nocciole provenienti dalla Turchia, dagli Stati Uniti e dall'Africa settentrionale, paesi che hanno visto prosperare le importazioni del prodotto in Europa grazie al basso prezzo di mercato, facendo sì che gli agricoltori europei produttori di nocciole incontrassero gravi difficoltà a competere. Negli ultimi anni l'OCM degli ortofrutticoli ha istituito un sistema di aiuti diretti alle nocciole raccolte durante le campagne 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000 onde garantire redditi minimi ai produttori, mentre la campagna 1999/2000 costituirà l'ultimo raccolto che beneficerà dell'aiuto comunitario, con una perdita di capacità di reddito per un settore importante per gli agricoltori catalani.

È al corrente la Commissione dell'importanza della nocciola in Catalogna?

Quali misure intende la Commissione adottare onde garantire il mantenimento del reddito dei produttori catalani di nocciole?

Ha previsto la Commissione che l'OCM dei prodotti ortofrutticoli rinnovi l'aiuto diretto alla nocciola previsto all'articolo 55 del regolamento (CE) 2200/96<sup>(1)</sup> per le campagne 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000?

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

**Risposta comune  
data dal sig. Fischler in nome della Commissione  
alle interrogazioni scritte E-0955/00 e E-0962/00**

(10 maggio 2000)

La maggior parte della zona di produzione della frutta a guscio in Catalogna ha beneficiato del sostegno finanziario concesso per dieci anni in virtù del titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, per migliorare la produttività e la competitività di tali colture. La sovvenzione a livello comunitario nel settore della frutta a guscio nell'ambito di questo regime è stata di 725 milioni di € per il periodo dal 1990 al 1999. Si prevede un ulteriore sostegno superiore a 250 milioni di € fino al 2006 a favore dei programmi di miglioramento ancora in fase di esecuzione.

Quasi tutta l'area di produzione di nocciole in Catalogna ha usufruito degli aiuti forfettari specifici alle nocciole accordati per il triennio 1997-2000 a norma dell'articolo 55 del regolamento (CE)n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(2)</sup>.

Era stato stabilito che tali misure dovessero sempre essere temporanee e decrescenti in modo da trasferire progressivamente la responsabilità finanziaria ai produttori.

Dal 1997, è disponibile un aiuto a favore di nocciole e carrube, nonché di tutti gli altri prodotti del settore degli ortofrutticoli, grazie al regime dei fondi di esercizio previsto dal regolamento (CE) n. 2200/96, del Consiglio, che sostiene tutti gli ortofrutticoli commercializzati tramite le organizzazioni di produttori.

Gli Stati membri possono anche includere le nocciole nei propri programmi di sviluppo rurale alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999, del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti<sup>(3)</sup>.

(<sup>1</sup>) GU L 118 del 20.5.1972.

(<sup>2</sup>) GU L 297 del 21.11.1996.

(<sup>3</sup>) GU L 160 del 26.6.1999.

(2001/C 46 E/096)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0960/00  
di Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) alla Commissione**

(29 marzo 2000)

Oggetto: Promozione delle attività delle società a capitale di rischio nell'Unione europea

Il capitale di rischio costituisce la principale formula di finanziamento per le imprese che cominciano le loro attività o avviano nuovi investimenti ad alto rischio e con un elevato potenziale di benefici.

Tuttavia, le attività delle società europee a capitale di rischio sono molto inferiori a quelle degli Stati Uniti, i cui investimenti sono quasi il doppio rispetto a quelli delle società dell'Unione europea.

Come pensa la Commissione di incentivare le attività di investimento delle società a capitale di rischio dell'Unione europea, in modo da incrementarne in modo rilevante gli investimenti nelle piccole e medie imprese comunitarie, e così raggiungere il livello delle società a capitale di rischio degli Stati Uniti?

**Risposta data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione**

(16 maggio 2000)

La Commissione condivide pienamente la preoccupazione dell'onorevole parlamentare in merito allo scarso sviluppo del capitale di rischio o «venture capital» in Europa, anche se la situazione sta cominciando a migliorare. Perché si registrino ulteriori miglioramenti, e per assicurare che le imprese in rapida espansione possano ottenere il capitale di rischio necessario, la Commissione si sta impegnando ad accelerare l'attuazione del piano d'azione per il capitale di rischio<sup>(1)</sup>. Per raggiungere tale obiettivo è necessaria un'intensa cooperazione da parte degli Stati membri e del settore privato; hanno un importante ruolo da svolgere anche la Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI). Il Consiglio europeo di Lisbona ha sottolineato la necessità di eliminare entro il 2003 tutte le barriere indicate nel piano d'azione per il capitale di rischio — un chiaro segnale dell'importanza politica che riveste ora tale questione.

La comunicazione della Commissione sul capitale di rischio<sup>(2)</sup> è stata approvata nell'aprile del 1998. Il piano d'azione allegato alla comunicazione è stato ampiamente sottoscritto dal vertice europeo di Cardiff (giugno 1998) e dal Parlamento: esso elenca sei tipi di barriere da eliminare nella Comunità, ossia la frammentazione del mercato, le barriere normative, gli ostacoli fiscali, la mancanza di progetti validi, la scarsità di risorse umane e le barriere culturali.

Una prima analisi dell'attuazione del piano d'azione per il capitale di rischio è stata effettuata dalla Commissione nell'ottobre del 1999. La Commissione ha messo in evidenza nella sua comunicazione alcune misure normative da adottare nel 2000 per accelerare tale attuazione, e proposto alcuni esempi di buona prassi per incoraggiare le riforme in tutti gli Stati membri. La Commissione inoltre controllerà e valuterà regolarmente l'attuazione di tale piano. Va anche osservato che uno degli obiettivi del piano d'azione eEurope della Commissione (novembre 1999) è quello di triplicare la disponibilità di capitali d'avviamento entro il 2003. Il piano d'azione eEurope definitivo sarà presentato per l'approvazione al Consiglio europeo di Feira nel giugno 2000.

(<sup>1</sup>) COM(1999) 493 def.

(<sup>2</sup>) GU C 175 del 21.6.1999.

(2001/C 46 E/097)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0965/00****di Rosa Miguélez Ramos (PSE) alla Commissione***(31 marzo 2000)*

Oggetto: Aiuti comunitari alle imprese di sfasciacarrozze

Le imprese di demolizione delle auto desiderano conoscere l'effettiva portata della nuova normativa comunitaria relativa a questo tipo di attività. Seppure considerano positiva la regolamentazione del settore, non conoscono in che modo questa regolamentazione li interesserà, né di che termini di tempo disporranno per adeguare gli impianti alla nuova direttiva e se disporranno o meno di aiuti pubblici per questi lavori.

La Commissione potrebbe far conoscere le modalità con cui si applicherà alle imprese del settore la nuova regolamentazione europea per la demolizione delle auto?

Di quali termini disporranno le imprese per l'adeguamento degli impianti?

Le medesime imprese disporranno di aiuti per questi lavori?

La Commissione imporrà qualche genere di parametri di eccellenza, scambio di esperienze o buone pratiche, o sistemi di omologazione a livello europeo?

**Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione***(17 maggio 2000)*

La proposta di direttiva del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso<sup>(1)</sup> è destinata, come tutte le direttive comunitarie, agli Stati membri, i quali sono tenuti a conformarsi agli obiettivi fissati nelle direttive, ma hanno la facoltà di scegliere gli strumenti destinati a raggiungerli. E' quindi anzitutto compito degli Stati membri garantire che gli operatori economici interessati siano sufficientemente informati e assistiti, ove necessario, allo scopo di conformarsi ai requisiti delle direttive.

I termini di applicazione della direttiva saranno noti soltanto quando questa sarà stata adottata. Attualmente il procedimento legislativo non è ancora concluso, ma la Commissione ritiene probabile che la direttiva possa essere adottata entro il primo semestre 2000. Per il momento, la posizione comune<sup>(2)</sup> prevede che la direttiva entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e che gli Stati membri disporranno di un periodo transitorio supplementare di 18 mesi per recepirla nel diritto interno.

In conformità del trattato CE, il finanziamento dei provvedimenti comunitari in materia ambientale è di competenza esclusiva degli Stati membri. La posizione comune non prevede alcun aiuto finanziario specifico da parte della Comunità.

Per quanto riguarda infine i parametri di eccellenza e le buone pratiche, la posizione comune, oltre a stabilire una serie di prescrizioni tecniche minime di trattamento all'articolo 6 a nell'allegato I, prevede all'articolo 5, paragrafo 5, l'introduzione di sistemi certificati di gestione ambientale per le imprese che effettuano operazioni di trattamento dei veicoli.

<sup>(1)</sup> GU C 337 del 7.11.1997, versione modificata, GU C 156 del 3.6.1999.

<sup>(2)</sup> Posizione comune 39/1999, GU C 317 del 4.11.1999.

(2001/C 46 E/098)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0967/00****di Colette Flesch (ELDR) alla Commissione***(31 marzo 2000)***Oggetto: Formazione per l'utilizzo di nuove tecnologie**

In una riunione svoltasi nel marzo 2000 a Bruxelles, i rappresentanti di importanti società del settore delle tecnologie dell'informazione hanno sottolineato la crescente carenza di lavoratori dotati di un'adeguata formazione per l'utilizzo di nuove tecnologie. E' stato altresì posto l'accento sulla necessità di politiche che incentivino l'assunzione di rischi e l'innovazione. Una mancata azione a livello europeo, nel termine più breve possibile, potrebbe dar ragione alle conclusioni di studi stando ai quali nel 2003 1,7 milioni di posti di lavoro rimarrebbero scoperti per mancanza di una formazione adeguata. Può la Commissione far sapere quali misure intende adottate per far urgentemente fronte a tali due importanti sfide della nuova economia?

**Risposta del Commissario Diamantopoulou a nome della Commissione***(19 giugno 2000)*

La Commissione ha già intrapreso, insieme agli Stati membri, azioni concrete per affrontare le due sfide menzionate dall'onorevole membro, in particolare in vista del Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000.

Le competenze di cui i lavoratori dispongono in alcuni Stati membri non sembrano più essere all'altezza di quelle necessarie per molte nuove attività. Recenti stime dell'industria privata indicano ad esempio che nel 1998 è rimasto scoperto circa mezzo milione di posti di lavoro del settore delle tecnologie dell'informazione. Questa carenza di lavoratori aumenterà a circa 1,23 milioni entro il 2002.

Lo squilibrio tra offerta e domanda di lavoratori è dovuto parzialmente alla forte crescita economica di alcuni settori e principalmente all'insufficiente qualificazione nel campo delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) delle persone in età lavorativa, incapaci di adattarsi alla continua evoluzione tecnologica e organizzativa del processo di produzione. Il passaggio ad attività basate sempre più sulla conoscenza e sull'innovazione implica inoltre che per numero crescente di posti di lavoro sono indispensabili il possesso e l'uso di tecnologie e di conoscenze nel campo delle TIC.

È molto importante affrontare la carenza di qualifiche, soprattutto negli Stati membri con un alto tasso di disoccupazione, e questo richiede un rapido intervento degli Stati membri e delle parti sociali. La comunicazione della Commissione sulle «Strategie per l'occupazione nella società dell'informazione»<sup>(1)</sup> stabilisce obiettivi di azioni concrete, ad esempio la promozione dell'accesso agli strumenti di TIC nelle scuole e la loro utilizzazione nel processo d'apprendimento e per un'adeguata formazione dei lavoratori, in particolare nei settori tradizionali.

Il Consiglio europeo di Lisbona ha stabilito un piano d'azione ambizioso, con obiettivi e calendari precisi, per promuovere le attività nel campo delle TIC e assicurare ai lavoratori della Comunità adeguate competenze. Nel quadro dell'iniziativa «e-Europe»<sup>(2)</sup> saranno riveduti gli strumenti esistenti per stimolare i finanziamenti iniziali con l'obiettivo di triplicarli entro la fine del 2003 e saranno proposte forme innovative di raccolta dei capitali. I ostacoli che ancora si frappongono alla creazione di un mercato del capitale di rischio europeo dovranno essere eliminati entro la fine del 2003 e per la fine del 2001 sarà raggiunta la completa liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni, con l'apertura alla concorrenza dei segmenti del mercato ancora protetti. Infine, saranno favoriti legami più stretti tra ricerca, imprese e investitori.

<sup>(1)</sup> COM(2000) 48 def.<sup>(2)</sup> COM(1999) 687 def.

(2001/C 46 E/099)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0968/00**

di Stefano Zappalà (PPE-DE), Antonio Tajani (PPE-DE), Francesco Fiori (PPE-DE), Giuseppe Gargani (PPE-DE), Enrico Ferri (PPE-DE), Giorgio Lisi (PPE-DE), Mario Mauro (PPE-DE), Amalia Sartori (PPE-DE), Raffaele Costa (PPE-DE), Raffaele Fitto (PPE-DE), Mario Mantovani (PPE-DE), Francesco Musotto (PPE-DE) e Jas Gawronski (PPE-DE) alla Commissione

(31 marzo 2000)

Oggetto: Combattimenti fra cani

Considerando che in molti paesi europei è ormai diffuso il fenomeno illegale dei combattimenti fra cani a fine di scommessa, che, solo in Italia, la Magistratura ha stimato in oltre 1000 miliardi di lire (più di 500 milioni di euro) l'ammontare annuale delle scommesse e che, secondo la LAV (Lega antivivisezione), sono oltre 5.000 i cani che muoiono ogni anno a causa di tale attività;

che nel 1991 il Regno Unito ha approvato il «Dangerous Act» che ha ispirato un analogo provvedimento francese dello scorso anno, con cui si mira all'eliminazione dei cani di razza pit-bull quale deterrente per l'organizzazione di nuovi combattimenti;

che già la citata LAV, impegnata nella prevenzione e denuncia del fenomeno, ha però elencato oltre 40 diverse razze di cani utilizzati nei combattimenti, inclusi pastori tedeschi, dobermann, bull dog e altre razze ampiamente diffuse;

che, di fatto, la legge inglese non è riuscita a sconfiggere le organizzazioni criminali che organizzano i combattimenti e che vanno evidentemente colpiti in altro modo;

che non risulta attualmente in preparazione alcun provvedimento europeo per contrastare questo fenomeno e porvi fine, ma che il capitolo «Sanità» del programma lavoro 2000 della Commissione europea prevede la presentazione, nel corso dell'anno, di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per fissare le norme di polizia sanitaria applicabili ai «movimenti degli animali da compagnia» che potrebbe rappresentare uno strumento d'intervento;

può la Commissione far sapere se ha intenzione di intervenire sulla questione, tenendo debitamente conto della necessità di condannare organizzazioni, scommettitori e pubblico dei combattimenti fra cani o altri animali evitando la criminalizzazione di razze specifiche, come i pit-bull, essendo gli animali le prime vittime di queste attività criminali, in quanto costretti con la violenza a sviluppare un'eccessiva ed innaturale aggressività?

**Risposta data dal sig. Byrne in nome della Commissione**

(18 maggio 2000)

La Commissione condivide l'opinione dell'onorevole parlamentare sulla necessità di evitare inutili sofferenze agli animali.

Le responsabilità della Commissione per quanto concerne la produzione degli animali sono aumentate con il recente emendamento del trattato CE in base al quale, nell'elaborazione delle politiche per i settori dell'agricoltura, dei trasporti, del mercato unico e della ricerca, le istituzioni europee e gli Stati membri debbono considerare la protezione degli animali come una priorità.

Al fine di tutelare il benessere degli animali, la Commissione ha introdotto norme generali in materia di zootecnica, mentre disposizioni più dettagliate sono state previste per l'allevamento dei vitelli, dei suini e delle galline ovaiole. È stata inoltre approvata una normativa che prevede le condizioni per lo stordimento e la macellazione degli animali.

Esistono poi normative comunitarie sulla tutela degli animali durante il trasporto e sull'impiego di animali a fini di ricerca scientifica. Ai cani si applicano soltanto queste due ultime normative.

La regolamentazione comunitaria non tratta tuttavia di protezione degli animali con riferimento ai combattimenti fra cani. Questo problema resta pertanto di competenza dello Stato membro interessato.

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti di animali da compagnia, menzionata nel programma di lavoro della Commissione per il 2000<sup>(1)</sup>, è intesa ad armonizzare le condizioni veterinarie per gli spostamenti tra gli Stati membri degli animali da compagnia, non aventi scopi commerciali. Nell'ambito di tale regolamento non si prevede di affrontare il problema dei combattimenti fra cani.

<sup>(1)</sup> COM(2000) 155 def.

(2001/C 46 E/100)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0969/00**  
**di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione**

*(31 marzo 2000)*

Oggetto: Estrazione e commercializzazione di sabbia del fiume Lima

Nell'estuario del fiume Lima è attiva da anni sulla sponda destra, un'azienda di tipo industriale dedita all'estrazione, pulitura e commercializzazione di sabbia e ghiaia. Ne risulta una crescente salinizzazione delle acque del fiume a scapito della qualità delle acque captate per l'approvvigionamento idrico di Viana do Castelo.

L'ostinazione nel costruire nuove vie di collegamento al porto non farebbe che aggravare la situazione dell'estuario distruggendo la zona acquitrinosa e la biodiversità esistente.

E' bene rilevare che l'estuario del fiume Lima è stato annoverato fra le aree di cui al progetto RETE NATURA 2000, ed è già stato annoverato nel progetto Biotipi del programma CORINE.

Ciò premesso, potrebbe la Commissione far sapere:

1. se siano stati concessi finanziamenti comunitari per procedere a dragaggi del fiume Lima e a opere portuarie nella città di Viana do Castelo?
2. Sono già stati inoltrati progetti di costruzione di nuove vie di accesso al porto con richiesta di finanziamenti comunitari?

**Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione**

*(19 maggio 2000)*

La Commissione ha cofinanziato, tramite il Fondo europeo di sviluppo regionale un progetto riguardante il miglioramento degli accessi via mare (dragaggi) nel porto di Viana do Castelo, gli studi preliminari del progetto ferroviario, il progetto preliminare dell'accesso stradale nonché lo studio di impatto ambientale.

Giova ricordare che, per i progetti il cui costo complessivo è inferiore a 25 milioni di €, spetta alle autorità nazionali interessate all'attuazione del programma verificare se i progetti prescelti per il cofinanziamento comunitario soddisfino tutte le condizioni amministrative e giuridiche richieste, fra cui il rispetto delle norme vigenti in materia di ambiente. La Commissione ha la facoltà di controllare che tutte queste condizioni siano state rispettate tramite i comitati di sorveglianza dei programmi cofinanziati.

Quanto alle potenziali conseguenze dei progetti sopra citati sui valori naturali della zona (fauna, flora e habitat), è opportuno applicare le disposizioni della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche<sup>(1)</sup>, segnatamente quelle di cui all'articolo 6, che includono una valutazione adeguata dell'inci-

denza nonché lo studio delle alternative, sempre che la zona oggetto d'intervento si integri effettivamente in un sito di importanza comunitaria proposto dal Portogallo nel 1997 per entrare a far parte della rete Natura 2000, conformemente all'articolo 4 della direttiva in parola.

Una lettera in cui si sollecita l'applicazione di tali disposizioni è stata inviata alle autorità portoghesi.

(<sup>1</sup>) GU L 206 del 22.7.1992.

(2001/C 46 E/101)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0970/00**  
**di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione**

(31 marzo 2000)

Oggetto: Costruzione di un inceneritore in Meia Serra

In Meia Serra, circondario di Camacha, comune di Santa Cruz, regione autonoma di Madera, è prevista la costruzione di un inceneritore contestualmente al potenziamento ed alla ristrutturazione dell'impianto di trattamento dei rifiuti domestici di Meia Serra.

L'area prevista è praticamente a ridosso dell'abitato e nella zona oltre a campi coltivati ci sono varie sorgive per cui si temono conseguenze negative per l'ambiente e per la salute pubblica della popolazione.

Ciò premesso, potrebbe la Commissione far sapere

1. se siano già stati autorizzati finanziamenti comunitari per la costruzione dell'inceneritore di Meia Serra, a Madera?
2. Ha la Commissione garantito che saranno posti in atto tutti i provvedimenti di tutela dell'ambiente e della sanità pubblica delle popolazioni della zona?

**Risposta data dal sig. Barnier a nome della Commissione**

(16 maggio 2000)

Con decisione del 22 novembre 1999, la Commissione ha concesso un contributo a titolo del Fondo di coesione per la prima fase del progetto relativo alla «Unidade de Valorização de Resíduos Sólidos da Ilha da Madeira».

Tale progetto prevede, tra l'altro, la costruzione di un inceneritore in sostituzione di quello attualmente in funzione a Meia Serra le cui condizioni obsolete non sono conformi alla legislazione comunitaria in materia ambientale.

La decisione di concedere il suddetto contributo è corredata di clausole specifiche per un rispetto rigoroso delle norme ambientali che disciplinano questo tipo di infrastrutture. Il progetto in questione è stato inoltre oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale.

(2001/C 46 E/102)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0971/00**  
**di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione**

(31 marzo 2000)

Oggetto: Estrazione e commercializzazione di sabbia nella valle a mare di Aveiro

La valle a mare di Aveiro è stata di recente considerata zona di protezione speciale da inserire nella rete NATURA 2000, con decreto legge n. 384-B/99 del 23 settembre u.s. Nel frattempo proseguono i lavori di estrazione e commercializzazione di immensi quantitativi di sabbia.

Con la scusa di garantire le condizioni di navigabilità ed evitare l'insabbiamento di talune zone, si effettuano dragaggi su ampia scala senza alcun metodo con eventuali gravissime conseguenze per l'equilibrio ecologico della laguna e delle acque costiere visto che la sabbia non è depositata bensì commercializzata.

E' altresì progettata la costruzione di una marina per più di 800 imbarcazioni nella località di Barra, comune di Ilhavo.

Ciò premesso, potrebbe la Commissione far sapere:

1. se siano stati concessi finanziamenti comunitari per effettuare dragaggi nella valle a mare di Aveiro?
2. Sono già stati richiesti finanziamenti per la costruzione della succitata marina?
3. E' stata comunque prevista la difesa dell'equilibrio ecologico della laguna e delle acque costiere della zona?

**Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione**

(16 maggio 2000)

In effetti la Comunità ha cofinanziato un progetto di dragaggio nella «ria» di Aveiro<sup>(1)</sup> a titolo del Fondo di coesione.

La ria di Aveiro costituisce una laguna separata dall'oceano da un cordone di dune. Se non si procede a lavori di dragaggio, tale laguna rischia di scomparire sotto l'effetto di un processo di rapido insabbiamento. La soluzione è consistita quindi nell'effettuare una serie di dragaggi in modo da aprire e rendere più profondi i canali della ria.

L'intervento si inserisce in un insieme di azioni destinate a preservare e conservare la ria di Aveiro. Il contributo del Fondo di coesione consiste in un finanziamento di 59,2 milioni di € per un impianto di raccolta e depurazione delle acque reflue (Simria) il cui costo globale ammonta a 69,71 milioni di €.

La Commissione ha imposto che il progetto di dragaggio della ria di Aveiro sia accompagnato da una serie di azioni intese a minimizzarne l'impatto e dal monitoraggio dei lavori. Il progetto approvato dalla Commissione prevede che le sabbie estratte vengano utilizzate per ricostituire la zona costiera (lotta contro l'erosione costiera), per recuperare le zone di «sapal» in cattivo stato di conservazione e per creare un'isola artificiale destinata all'avifauna.

E' stato inoltre stabilito un calendario per la realizzazione dei dragaggi in modo da ridurne al minimo le conseguenze sulla flora e la fauna (ottobre-marzo).

Le autorità nazionali non hanno presentato nessuna domanda di finanziamento per la costruzione di una marina.

<sup>(1)</sup> Decisioni C(95)3061 del 12.12.1995 e C(95)3259 del 15.12.1995, modificate dalla decisione C(96)3876 del 5.12.1997 e fuse nella decisione C(98)2902 del 2.10.1998.

(2001/C 46 E/103)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0974/00**

**di Ioannis Souladakis (PSE) alla Commissione**

(31 marzo 2000)

Oggetto: Relazioni Unione europea — Iran

Il risultato elettorale delle recenti elezioni parlamentari in Iran ha dimostrato il forte desiderio del corpo elettorale iraniano di far uscire il paese dall'isolamento internazionale in cui si trova da anni. Finora la risposta dell'Unione europea ai mutamenti in atto in Iran è stata evasiva.

Intende la Commissione sfruttare l'attuale contingenza favorevole per migliorare le relazioni con l'Iran favorendo in tal modo l'apertura verso l'Occidente perseguita dalla società iraniana?

**Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione**

(27 aprile 2000)

In considerazione del positivo risultato delle elezioni in Iran, la Commissione sta attualmente riesaminando le proprie relazioni con questo paese. Benché sia ancora prematuro formulare proposte specifiche riguardo allo sviluppo delle relazioni con l'Iran, è probabile che, in un primo momento, tale sviluppo consisterà essenzialmente in un ampliamento e un approfondimento del dialogo che dal 1998 si tiene nel quadro del dialogo globale. Potrebbe inoltre essere potenziata anche la cooperazione nei settori dell'energia, dell'assistenza ai profughi e del controllo degli stupefacenti. Alla luce degli sviluppi politici in Iran, e subordinatamente ad un impegno costruttivo da parte del paese su questioni internazionali quali la non proliferazione degli armamenti e la lotta al terrorismo, si potrebbe prospettare un'estensione della cooperazione a nuovi settori, fino a giungere ad un'istituzionalizzazione delle relazioni.

(2001/C 46 E/104)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0991/00**  
**di Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE) alla Commissione**

(31 marzo 2000)

Oggetto: Procedura di emissione di nuove azioni

Nel mese di marzo, in occasione dell'emissione delle azioni della Infineon (una sussidiaria della Siemens s.p.a.) nella Repubblica federale di Germania, sono state sollevate numerose critiche da parte dell'opinione pubblica circa le modalità e la procedura dell'ammissione in borsa. I dirigenti della Siemens s.p.a. sono stati infatti privilegiati nella ripartizione delle azioni, come pure i grandi azionisti. Anche la cosiddetta procedura di estrazione a sorte adottata dalle banche per gli investitori privati non è stata trasparente; vi è il sospetto di trovarsi di fronte a delle scelte arbitrarie. Ne derivano le seguenti domande:

Intende la Commissione presentare proposte per un regime uniforme in materia di nuove emissioni sul mercato azionario, che preveda la parità di trattamento degli azionisti da parte delle imprese?

Se a taluni azionisti nazionali viene riservato un trattamento privilegiato, secondo la Commissione si tratta di una violazione del divieto di discriminazione?

Alla luce di quanto esposto, intende la Commissione europea analizzare le procedure di emissione in Germania?

**Risposta data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione**

(17 maggio 2000)

Nell'ottica dell'istituzione di un mercato comune europeo dei valori mobiliari e di un mercato comune dei capitali, sono state adottate diverse direttive per armonizzare la tutela degli investitori prevista dalle legislazioni nazionali in materia di valori mobiliari. L'obiettivo è quello di stabilire norme minime armonizzate per le operazioni relative ai valori mobiliari nel mercato interno. Le direttive che armonizzano la legislazione europea nel settore dei valori mobiliari riguardano pertanto, in linea di principio, le operazioni stesse e non gli investitori.

Le emissioni pubbliche iniziali sono oggetto di due direttive del Consiglio 79/279/CEE: del 5 marzo 1979, concernente il coordinamento delle condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori<sup>(1)</sup>, e 80/390/CEE del Consiglio, del 17 marzo 1980, per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori<sup>(2)</sup>. Dette direttive stabiliscono norme minime armonizzate per l'ammissione dei valori alla quotazione ufficiale di una borsa e per un'adeguata informazione degli investitori. Esse non disciplinano l'attribuzione iniziale di titoli.

A livello europeo non è stata ancora adottata alcuna decisione quanto alle condizioni relative alle procedure di attribuzione di titoli, che attualmente rispondono alle normative nazionali e variano a seconda degli Stati membri. Le autorità di vigilanza nazionali hanno pertanto deciso di istituire un gruppo

di lavoro nell'ambito del «Forum delle commissioni europee dei valori mobiliari» (FESCO): il gruppo è stato costituito nel dicembre del 1999 ed è impegnato nello sviluppo di un'impostazione comune per la regolamentazione delle procedure di assegnazione e per la parità di trattamento degli investitori. E' prevista l'elaborazione di un progetto di documento da parte di tale gruppo per la seconda metà del 2000.

Nell'ambito del Piano d'azione per i servizi finanziari la Commissione prenderà inoltre in esame le norme d'emissione dei valori mobiliari, e considererà in che misura possono essere utilmente proposte regole disciplinanti le procedure di attribuzione.

Gli Stati membri non possono riservare un trattamento privilegiato agli investitori nazionali. La preferenza accordata a taluni investitori nella procedura di attribuzione delle azioni della società «Infineon» s'inquadra tuttavia nel contesto di una relazione fra privati, e non deriva da una normativa nazionale che favorisca i propri cittadini. In linea di principio tale caso non rientra pertanto nel campo d'applicazione delle norme di non discriminazione previste dal trattato CE.

La Commissione non intende analizzare le procedure di emissione in Germania in seguito al caso riguardante le azioni di «Infineon». Le informazioni disponibili non giustificano difatti un tale esame.

(<sup>1</sup>) GU L 66 del 16.3.1979.

(<sup>2</sup>) GU L 100 del 17.4.1980.

(2001/C 46 E/105)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0996/00**

**di Chris Davies (ELDR) alla Commissione**

(31 marzo 2000)

Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare

Nel paragrafo 101 del suo Libro bianco sulla sicurezza alimentare (COM(1999) 719 def.), la Commissione dichiara che rivedrà la direttiva 79/112/CEE sull'etichettatura degli alimenti (<sup>1</sup>) per affrontare la questione della nutrizione e delle indicazioni funzionali.

Può la Commissione spiegare:

1. cosa intenda con il termine «indicazioni funzionali», vale a dire se tale definizione comprenda le «indicazioni funzionali rafforzate», così come definite nel progetto di Codice di raccomandazioni per l'uso di indicazioni sanitarie (Alinorm 99/22A)?
2. perché nel suo Libro bianco la Commissione non ha affrontato la questione dell'indicazione della riduzione dei rischi di malattia?

(<sup>1</sup>) GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 1.

**Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione**

(22 maggio 2000)

1. Nel Libro bianco sulla sicurezza alimentare (<sup>1</sup>) la Commissione ha fatto presente l'intenzione di considerare se debbano essere introdotte nella legislazione comunitaria disposizioni specifiche al fine di disciplinare le «indicazioni funzionali» e le «indicazioni nutrizionali» sui prodotti alimentari. Fra le disposizioni sarebbero comprese definizioni delle varie categorie di indicazioni. Gli studi in materia sono ancora in una fase iniziale e, attualmente, le definizioni non sono state discusse nei particolari. Nel Libro bianco sulla sicurezza alimentare si fa riferimento alle «indicazioni funzionali» come a indicazioni relative ad effetti benefici di una sostanza nutritiva per una determinata funzione dell'organismo; ciò corrisponde alla definizione della «indicazione di funzione nutritiva» delle linee direttive del Codex Alimentarius CAC/GL 23-1997. Nel progetto di codice di raccomandazioni per l'uso di indicazioni sanitarie le «indicazioni funzionali rafforzate» sono presentate come una speciale categoria di indicazione sanitaria. Va osservato che questo progetto di codice di raccomandazione è in una fase molto precoce e pertanto attualmente non vi è consenso sulle definizioni in esso contenute.

2. Conformemente alla legislazione comunitaria (art. 2 della direttiva del Consiglio 79/112/CEE del 18 dicembre 1978 relativo al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità<sup>(1)</sup>) è vietata l'attribuzione a qualsiasi sostanza alimentare della capacità di prevenire o curare una patologia, ovvero il riferimento a tali caratteristiche. Come indicato nel Libro bianco sulla sicurezza alimentare, la Commissione non ritiene necessario modificare il principio di questa disposizione. Le indicazioni di riduzione di un rischio patologico sono ritenute indicazioni di prevenzione di una patologia e pertanto rientrano nell'ambito del divieto.

(<sup>1</sup>) COM(1999) 719 def.

(<sup>2</sup>) GU L 33 dell'8.2.1979.

(2001/C 46 E/106)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0999/00**  
**di Neil MacCormick (Verts/ALE) alla Commissione**

(31 marzo 2000)

Oggetto: Servizi di collegamento con traghetti in zone ultraperiferiche

La Commissione è consapevole dell'assoluta dipendenza delle comunità isolane ultraperiferiche, come quelle delle Ebridi, delle Orcadi e delle isole Shetland, da servizi di traghettamento adeguati e della necessità di mantenere aperte rotte che non sarebbero di per sé commercialmente vantaggiose? La Commissione concorda nel ritenere che manovre meramente dogmatiche per privatizzare tali servizi sarebbero viste con grande sfavore dalle comunità servite da traghetti come quelli della Caledonian MacBrayne?

**Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione**

(15 maggio 2000)

La Commissione è pienamente consapevole della dipendenza degli abitanti di isole remote quali le Ebridi, le Orcadi e le isole Shetland da servizi di traghetto adeguati né ignora la necessità di mantenere aperte rotte che di per sé non sono commercialmente redditizie. Il regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo)<sup>(1)</sup>, tiene specificatamente conto delle necessità delle regioni insulari in materia di trasporti. In particolare, l'articolo 4 stabilisce le condizioni in cui uno Stato membro può concludere contratti di servizio pubblico con le compagnie di navigazione che partecipano ai servizi regolari da, tra e verso le isole o imporre loro obblighi di servizio pubblico come condizione per la fornitura di servizi di cabotaggio.

In merito alla privatizzazione di tali servizi, va ribadito che il trattato si fonda sul principio di neutralità per quanto concerne il regime di proprietà e il principio dell'egualanza delle imprese pubbliche e private.

(<sup>1</sup>) GU L 364 del 12.12.1992.

(2001/C 46 E/107)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1012/00**  
**di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione**

(31 marzo 2000)

Oggetto: Regolamentazione, importazione e possesso di animali pericolosi

Gli animali rari e pericolosi esistenti in Italia sono stimati, secondo fonti giornalistiche, a oltre 11.200. Le cronache riportano di tanto in tanto che animali feroci hanno sbranato i feriti atrocemente i loro padroni, o cittadini inermi capitati sui loro percorsi di fuga. La custodia di questi animali è regolamentata per quanto concerne gli zoo, mentre per la custodia privata forse esistono semplici norme di sicurezza, e

questi animali, vivono in genere, in condizioni igieniche e sanitarie insostenibili. In Italia esiste l'obbligo della loro registrazione, conformemente alla Convenzione di Washington del 1975, ma le cifre ufficiali fanno temere che molti di essi siano importati e custoditi clandestinamente.

1. Nell'UE esistono norme comuni per l'importazione e la custodia di questo tipo di animali?
2. In caso contrario tutti gli Stati membri si adeguano alla Convenzione di Washington?
3. Che garanzie esistono per la sicurezza dei cittadini quando questi animali sono custoditi da privati?
4. Quali sono i criteri ed i parametri relativi alla fissazione di condizioni igieniche e sanitarie, valide tanto per gli animali quanto per gli esseri umani?
5. Esistono ragioni speciali, escluse quelle della ricerca scientifica e dello spettacolo, che autorizzano i privati ad importare e custodire animali feroci?

**Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione**

(25 maggio 2000)

Il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio<sup>(1)</sup> prevede disposizioni in materia di trasporto, allevamento e custodia di esemplari della fauna selvatica inseriti negli allegati della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES).

Per quanto riguarda le condizioni sanitarie degli animali l'importazione è disciplinata dalla direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione 1 della direttiva 90/425/CEE<sup>(2)</sup>. Sono previste condizioni specifiche per lo spostamento di animali da giardini zoologici.

Qualsiasi altra misura in materia di restrizioni all'importazione o al possesso di animali non domestici, o aspetto relativo a problemi derivanti dalla custodia di animali esotici in luoghi diversi dai giardini zoologici esula dalle competenze comunitarie.

<sup>(1)</sup> GU L 61 del 3.3.1997.

<sup>(2)</sup> GU L 268 del 14.9.1992.

(2001/C 46 E/108)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1014/00**  
**di Markus Ferber (PPE-DE) alla Commissione**

(4 aprile 2000)

Oggetto: Estrazione di calcare e produzione di calcestruzzo, cemento e asfalto nell'Algarve, territorio di Tavira

Nell'Algarve, territorio di Tavira, vi sono piani per l'estrazione di calcare in una riserva naturale e territorio di protezione delle acque protette. Si prevede inoltre la costruzione di impianti per la produzione di calcestruzzo, cemento e asfalto. Sembra che il sindaco di Tavira, eludendo le autorità locali, abbia disposto l'effettuazione di sondaggi nella regione. Il progetto sarebbe eventualmente sostenuto con fondi dell'UE. In considerazione delle esigenze di protezione della natura e delle acque può un progetto del genere considerarsi legale? Sono stati richiesti e accordati aiuti UE a favore di tale progetto? In caso affermativo, che tipi di aiuti e per quali importi?

**Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione**

(24 maggio 2000)

In base alla direttiva 85/337/CEE, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati<sup>(1)</sup>, modificata dalla direttiva 97/11/CE, del 3 marzo 1997<sup>(2)</sup>, i progetti relativi a cave di superficie superiore a 25 ettari sono obbligatoriamente soggetti ad una valutazione d'impatto ambientale ai sensi degli articoli da 5 a 10 della direttiva. I progetti relativi a cave di superficie pari o inferiore a 25 ettari sono oggetto di una valutazione d'impatto ai sensi degli articoli da 5 a 10 della direttiva qualora gli Stati membri lo ritengano necessario.

Inoltre, secondo l'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 92/43/CEE, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche<sup>(3)</sup> qualsiasi progetto non necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su di esso forma oggetto di una opportuna valutazione in riferimento agli obiettivi di conservazione del sito in questione.

Per poter valutare il caso, la Commissione si è rivolta alle autorità portoghesi con una richiesta di informazioni sulle caratteristiche del progetto in questione. La Commissione richiamerà inoltre l'attenzione delle suddette autorità sugli obblighi derivanti dalle suddette norme del diritto comunitario.

Il progetto in questione non è cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale.

<sup>(1)</sup> GU L 175 del 5.7.1985.

<sup>(2)</sup> GU L 73 del 14.3.1997.

<sup>(3)</sup> GU L 206 del 22.7.1992.

(2001/C 46 E/109)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1017/00**  
**di Struan Stevenson (PPE-DE) alla Commissione**

(4 aprile 2000)

Oggetto: Trasferimento a paesi del terzo mondo di pescherecci dell'UE in eccedenza

Qual'è la posizione della Commissione rispetto alla pratica corrente di trasferire i pescherecci in eccedenza dagli Stati membri dell'UE a paesi del terzo mondo, dato che tale pratica mette seriamente in pericolo le risorse alieutiche esistenti, nonché le piccole imprese peschiere in questi paesi? A tutt'oggi, la Commissione ha speso 30 milioni di EUR per reimpiegare i pescherecci in eccedenza. Considerando che le risorse alieutiche dell'UE sono già minacciate dallo sfruttamento eccessivo causato dall'iperefficienza della flotta UE, ritiene la Commissione che costituisca una politica ragionevole imporre la stessa minaccia a paesi che dipendono in misura ben maggiore da uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche?

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

(15 maggio 2000)

La Commissione ammette che il trasferimento di capacità di pesca dagli Stati membri a paesi del terzo mondo dovrebbe essere benefica per entrambe le parti e non dovrebbe mettere in pericolo né le riserve ittiche né le attività di pesca su piccola scala in tali paesi.

Pertanto il sostegno finanziario a questi trasferimenti di capacità verso i paesi terzi può essere garantito unicamente alle condizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca<sup>(1)</sup>. L'assistenza finanziaria può essere concessa solo previo accordo delle autorità competenti del paese terzo in questione, sempre che sussistano garanzie adeguate che non si contravvienere alle norme di diritto internazionale, in particolare per quanto riguarda la conservazione e la gestione delle risorse marine, nonché le condizioni di lavoro dei pescatori.

La Commissione ritiene che, se tali condizioni sono rispettate, il trasferimento dei pescherecci e la creazione di società miste possa essere benefica allo sviluppo dell'industria della pesca nei paesi del terzo mondo.

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 30.12.1999.

(2001/C 46 E/110)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1018/00****di Jean-Claude Martinez (TDI) al Consiglio**

(6 aprile 2000)

Oggetto: Preferenza comunitaria per la frutta con guscio, le castagne e le carrube

In Europa la produzione di mandorle, nocciole, castagne e carrube viene effettuata da circa 300.000 famiglie, tuttavia l'Unione europea registra un deficit notevole, al punto di essere il primo importatore mondiale di mandorle provenienti al 74 % dagli Stati Uniti, di nocciole prodotte per il 75 % dalla Turchia, o di noci coltivate in California o in Cina.

Il calo dei dazi doganali, fino al limite minimo del 2 % in seguito agli accordi di Marrakech, mette a repentaglio ed espone al rischio di sparizione completa le nostre aziende, le quali hanno costi di produzione che non possono scendere al livello dei prezzi di dumping sociale e ambientale della Turchia, della Cina o degli Stati Uniti.

D'altra parte i mandonli, i castagni o i noccioli costituiscono foreste che proteggono il suolo e l'ambiente e sono un fattore che crea posti di lavoro ed equilibrio rurale. In dieci anni l'Unione europea ha investito 725 milioni di EUR nel settore, ma oggi non è previsto un solo aiuto specifico.

Intende il Consiglio prevedere, anche soltanto a titolo delle politiche per l'ambiente e il mondo rurale, un equo finanziamento di un'attività la cui soppressione comporterebbe come effetto indotto costi molto più alti di quelli oggi richiesti da un accompagnamento ragionevole?

Quali misure concrete, mirate ed efficaci intende il Consiglio attuare?

**Risposta**

(10 luglio 2000)

Il Consiglio rammenta che nel marzo 1989 ha adottato misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube<sup>(1)</sup>; tali misure prevedono un aiuto per ettaro compreso tra i 200 e i 475 ecu all'anno nel quadro dei piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione di carrube, mandorle, nocciole, noci e pistacchi, piani attuati tra il 1989 e il 1996 per un periodo massimo di 10 anni. I piani approvati sono gestiti da organizzazioni di produttori riconosciuti e prevedono azioni destinate a migliorare la produzione di tali prodotti, in particolare misure fitosanitarie. Dette misure sono applicate fino alla scadenza degli ultimi piani, nel 2006.

Inoltre, il regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(2)</sup> stabilisce all'articolo 55 che per le nocciole raccolte durante le campagne 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000 è concesso un aiuto forfettario di 15 euro/100 kg.

Lo stesso regolamento prevede altresì un finanziamento comunitario a favore delle organizzazioni di produttori che attuano programmi operativi volti al miglioramento della produzione e della commercializzazione degli ortofrutticoli nonché al rispetto dell'ambiente. Tali programmi operativi, approvati dalle autorità nazionali, possono contemplare misure specifiche per il settore della frutta a guscio.

Il Consiglio riconosce quindi l'importanza economica e sociale del settore della frutta a guscio nonché le difficoltà che gran parte del settore si troverebbe ad affrontare se dovessero essere ritirati gli aiuti istituzionali. Per il momento al Consiglio non è ancora pervenuta nessuna proposta dalla Commissione relativa segnatamente al settore della frutta a guscio. Richiama tuttavia l'attenzione dell'Onorevole parlamentare sulla risposta data dal sig. Fischler, a nome della Commissione, all'interrogazione scritta n. E-0524/00<sup>(3)</sup>, secondo la quale la Commissione propenderebbe per misure di sostegno concernenti gli aspetti sociali e ambientali, ossia nel quadro della normativa in materia di sviluppo rurale.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 789/89, GU L 85 del 30.3.1989.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 2200/96, GU L 297 del 21.11.1996.

<sup>(3)</sup> Risposta non ancora pubblicata nella GU.

(2001/C 46 E/111)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1019/00**  
**di Lucio Manisco (GUE/NGL) al Consiglio**

(6 aprile 2000)

Oggetto: Cinque casi di tortura e di violazione dei diritti umani in Turchia

Negli ultimi sette giorni diversi organi stampa, Organizzazioni non governative, fonti della Croce Rossa internazionale e dell'ONU hanno portato a conoscenza del Parlamento europeo il grave caso di cinque professionisti, ingegneri e imprenditori turchi — Halil Muftuoglu, Emre Nil, Ferhat Terkoglu, Hasan Basri Guner e Timur Ayan — che sono stati costretti, dopo prolungate e atroci torture, a firmare false confessioni di crimini contro lo Stato. Le torture, secondo le dichiarazioni delle vittime e le prove raccolte da diverse fonti, ma non menzionate dalla stampa turca, includevano elettroshock ai testicoli, getti di acqua gelata, battiture con manganelli avvolti in asciugamani per non lasciare tracce di ecchimosi; ad infliggerle sono stati agenti e funzionari del Direttorato per il Crimine Organizzato di Istanbul, un organo della polizia investigativa dello Stato turco. Tutti e cinque sono ora detenuti nel carcere di Bayrampasa in attesa di processo.

1. Non ritiene il Consiglio che queste ennesime, gravi violazioni dei diritti umani smentiscano clamorosamente le stesse affermazioni del Primo Ministro Ecevit e dell'intero governo turco sulle riforme del sistema giudiziario già poste in atto, che dovrebbero agevolare l'ingresso della Turchia nell'Unione europea?
2. Non ritiene il Consiglio che il parere prevalentemente positivo espresso dal Commissario responsabile dell'allargamento Verheugen, a conclusione della sua recente visita ad Istanbul, sui progressi registrati in questo campo dalla Turchia sia largamente infondato o comunque prematuro?
3. Non ritiene il Consiglio di dover chiedere immediati chiarimenti al Governo turco sul trattamento disumano riservato ai cinque detenuti menzionati, prima di procedere ad avviare il negoziato sull'adesione della Turchia nell'Unione europea?

**Risposta**

(10 luglio 2000)

L'Unione europea ha sollevato, e continuerà a sollevare con il Governo turco la questione dei diritti umani, da ultimo in occasione del Consiglio di associazione CE-Turchia dell'11 aprile 2000. L'UE è preoccupata per le testimonianze di violazione dei diritti umani e continuerà a seguire attentamente la situazione di tali diritti in Turchia, interpellando, ove necessario, le autorità turche per quanto riguarda singoli casi.

La Turchia si è impegnata in quest'ambito in un processo di riforma. L'UE plaude all'intenzione della Turchia di migliorare la situazione dei diritti umani e continuerà a sostenere e a incoraggiare gli sforzi della Turchia al riguardo, auspicando che siano compiuti ulteriori progressi in questo settore.

In tale contesto, l'UE ricorda che l'adempimento dei criteri politici di Copenaghen, incluso il rispetto dei diritti umani, è un prerequisito per aprire negoziati di adesione. Questi ultimi non sono pertanto ancora stati avviati con la Turchia.

(2001/C 46 E/112)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1023/00**  
**di Niels Busk (ELDR) alla Commissione**

(29 marzo 2000)

Oggetto: Pagamento del prelievo di corresponsabilità

Il regolamento del Consiglio n. 603/95<sup>(1)</sup> relativo all'OCM nel settore dei foraggi essiccati ha introdotto un sistema di quote UE per l'industria dell'essiccazione dei prodotti vegetali, in base al quale vengono fissati

contingenti per la produzione di ciascuno Stato membro. Se questi vengono superati a livello dell'UE, tutti gli Stati membri devono versare un prelievo di corresponsabilità che può elevarsi fino al 5 %.

Pertanto, uno Stato membro che non si è reso responsabile del superamento del proprio contingente (e che magari non l'ha neanche sfruttato interamente) viene punito per una trasgressione commessa da altri paesi.

Ritiene la Commissione che questo prelievo di corresponsabilità sia opportuno?

Intende essa prendere l'iniziativa di modificare l'OCM nel settore dei foraggi essiccati?

(<sup>1</sup>) GU L 63 del 21.3.1995, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

(27 aprile 2000)

In occasione di questa riforma, gli Stati membri hanno accettato un compromesso che prevedeva, come uno dei punti fondamentali della riforma, l'instaurazione del principio di una riduzione generale dell'aiuto in caso di superamento della quantità massima garantita (QMG). Gli altri punti della riforma erano la determinazione dei quantitativi nazionali garantiti (QNG), l'aiuto fisso per tonnellata e l'applicazione del sistema integrato di controllo e di gestione.

La clausola di corresponsabilità è finalizzata a ripercuotere su tutti gli Stati membri la riduzione dell'importo unitario dell'aiuto in caso di superamento della QMG fino ad un massimo del 5 %. Questo principio è stato liberamente accettato da tutti gli Stati membri come parte integrante del compromesso sopra citato. In quest'ottica, la Commissione ritiene senz'altro giustificata la clausola di corresponsabilità.

Sopprimere tale clausola, che è stata applicata soltanto al termine della campagna 1998/1999, equivrebbe a riaprire le discussioni fra gli Stati membri sugli altri aspetti del regime riformato: le quote (QNG) degli Stati membri, l'importo dell'aiuto, l'applicazione delle regole di controllo, ecc. In mancanza di altre ragioni valide e motivate, tali da giustificare una riforma sostanziale del settore su richiesta della maggioranza degli Stati membri, la Commissione non intende per il momento proporre al Consiglio alcuna modifica dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati.

(2001/C 46 E/113)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1031/00**  
**di Ulla Sandbæk (EDD) alla Commissione**

(4 aprile 2000)

Oggetto: Benzina e MTBE

Alla benzina da cui sono state eliminate le sostanze aromatiche, il benzene e il piombo, è stata aggiunta la sostanza MTBE per aumentarne l'indice ottanico. E' consapevole la Commissione dei problemi di infiltrazione nella falda acquifera causati negli Stati Uniti da detta sostanza?

E' disposta la Commissione a prendere l'iniziativa di reperire alternative all' MTBE, come ad esempio il bioetanolo estratto dalle barbabietole da zucchero?

**Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione**

(31 maggio 2000)

La Commissione è perfettamente a conoscenza delle preoccupazioni espresse sia dai responsabili politici che dall'opinione pubblica in merito alla contaminazione delle falde acquifere negli Stati Uniti e alle recenti dichiarazioni dell'Agenzia americana per la tutela dell'Ambiente (EPA). Essa intende dunque seguire attentamente gli sviluppi del problema.

Il metilterziariobutil etere o etere metil-ter-butilico (MTBE) figura nel terzo elenco di sostanze prioritarie, pubblicato nel 1997, che devono essere valutate ai sensi del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (<sup>1</sup>) (cfr. il Regolamento (CE) n. 143/97 della Commissione, del 27 gennaio 1997, relativo al terzo elenco di sostanze prioritarie previsto dal regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio (<sup>2</sup>)). La valutazione del rischio effettuata a livello comunitario terrà conto delle possibili problematiche inerenti all'ambiente e alla salute umana e dei dati rilevati negli USA. Non appena sarà ultimata, la relazione di tale valutazione verrà presentata al comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente perché possa essere riesaminata da esperti indipendenti.

Nell'agosto 1999 la Commissione ha inviato una lettera agli Stati membri nella quale chiedeva informazioni circa gli eventuali problemi riscontrati in relazione all'inquinamento (in particolare delle acque) dovuto a MTBE. Poiché a tutt'oggi solo pochi Stati membri hanno trasmesso informazioni al riguardo, la Commissione non è in grado di delineare un quadro preciso della situazione. In base a queste poche informazioni, la Commissione non è a conoscenza di problemi significativi relativi alla presenza di MTBE nelle acque in territorio comunitario. Per quanto riguarda l'acqua potabile, è opportuno sottolineare che, conformemente alla nuova direttiva in materia (direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (<sup>3</sup>)), ciascuno Stato membro è tenuto a fissare i valori di ulteriori parametri non contemplati dalla direttiva quando la necessità di tutelare la salute umana nel proprio territorio o in parte di esso lo impone (articolo 5, paragrafo 3).

Nei settori che destano preoccupazione verrà raccomandata l'adozione di misure per la riduzione dei rischi ed eventualmente, se occorre, anche di provvedimenti legislativi. Al momento la Commissione intende rivedere la possibilità di studiare soluzioni alternative all'impiego di MTBE.

Infine, nel quadro del programma agricolo di messa a riposo delle superfici destinate a colture non alimentari, è comunque autorizzata la produzione di materie prime quali le barbabietole da zucchero o i cereali a scopi energetici, tra cui la produzione di bioetanolo, poiché consente alle imprese di trasformazione di disporre di materie prime a prezzi relativamente contenuti.

(<sup>1</sup>) GU L 84 del 5.4.1993.

(<sup>2</sup>) GU L 25 del 28.1.1997.

(<sup>3</sup>) GU L 330 del 5.12.1998.

(2001/C 46 E/114)

## INTERROGAZIONE SCRITTA E-1036/00

di María Sornosa Martínez (PSE) alla Commissione

(4 aprile 2000)

Oggetto: Abbassamento del livello freatico nella regione di Les Marínes (Valencia-Spagna)

Residenti, proprietari e agricoltori del comune di Dènia, nella zona di Les Marínes (Valencia), hanno denunciato che i lavori di prosciugamento che sta effettuando l'impresa di costruzione Blau Verd S.L. per costruire alcuni appartamenti di lusso ha abbassato il livello freatico dei pozzi della zona di oltre un metro e venti centimetri. I lavori, che non sono stati ancora sottoposti alla regolamentare valutazione dell'impatto ambientale, avvengono in un ex campeggio dove la suddetta impresa ha installato varie macchine di pompaggio che operano 24 ore al giorno per estrarre l'acqua.

L'acqua così pompata viene scaricata direttamente nelle fognature che sboccano in mare, il che presuppone uno spreco di litri e litri di un bene estremamente scarso in una zona particolarmente colpita dalla siccità. Gli autori della denuncia affermano che con questa procedura si è causato il prosciugamento di vari pozzi che finora non avevano mai registrato problemi e pertanto, oltre alle conseguenze che questi lavori avranno per l'irrigazione degli aranceti caratteristici dell'agricoltura autoctona, esiste il rischio che nel medio termine si verifichi una catastrofe ecologica. Concretamente, gli autori del reclamo hanno qualificato lo spreco di quest'acqua tanto necessaria come un «attentato all'ambiente».

Tenendo conto del disposto della direttiva quadro sull'acqua, attualmente all'esame del Comitato di conciliazione, e della buona volontà ivi conclamata di ridurre l'impatto delle attività umane sulla situazione ecologica dei vari bacini idrografici, si chiede alla Commissione se ritiene che il sistema di prosciugamento utilizzato per la costruzione di questi appartamenti di lusso potrebbe, ai sensi della legislazione comunitaria, costituire un reato contro l'ambiente.

Non ritiene la Commissione che sia stata manifestamente violata la direttiva 85/337/CEE<sup>(1)</sup> (riv. 97/11/CE)<sup>(2)</sup> concernente la valutazione delle ripercussioni di determinati progetti pubblici e privati sull'ambiente, relativamente alla quale è pendente una procedura di infrazione dinanzi alla Corte di giustizia europea per trasposizione scorretta e fuori termine della direttiva (Causa C-474/99)?

<sup>(1)</sup> GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

<sup>(2)</sup> GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.

### Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(23 maggio 2000)

La direttiva quadro sulle acque non è ancora entrata in vigore.

Per quanto concerne la qualifica di «attentato all'ambiente» per i fatti comunicati dall'onorevole parlamentare, si precisa che la nozione di «attentato all'ambiente» non esiste attualmente nel diritto comunitario. Spetta alle giurisdizioni penali dei singoli Stati membri valutare se sussista.

In riferimento alla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione delle ripercussioni di determinati progetti pubblici e privati sull'ambiente<sup>(1)</sup>, si fa osservare che l'articolo 2 prevede che i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione dell'impatto prima del rilascio dell'autorizzazione. Tale disposizione si applica ai progetti elencati negli allegati I e II della direttiva.

Nell'ipotesi in cui il progetto di cui trattasi sia contemplato dalla direttiva 85/337/CEE, potrebbe rientrare solo in una delle categorie dell'allegato II della direttiva (il punto 10, lettera b) riguardante i lavori di sistemazione urbana e il punto 11, lettera a) relativo ai villaggi di vacanza e ai complessi alberghieri). Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, i progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato II, formano oggetto di una valutazione quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano.

Si fa inoltre osservare che la Commissione ha avviato una procedura di infrazione nei confronti della Spagna, a causa del recepimento incorretto della direttiva 85/337/CEE. La Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia per tale motivo<sup>(2)</sup>.

La Commissione, nella sua qualità di custode dei trattati, prenderà in ogni modo i provvedimenti necessari a garantire che nel caso in presenza il diritto comunitario sia rispettato.

<sup>(1)</sup> GU L 175 del 5.7.1985.

<sup>(2)</sup> Causa C-474/99.

(2001/C 46 E/115)

### INTERROGAZIONE SCRITTA E-1040/00

di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(4 aprile 2000)

Oggetto: Aiuti finanziari all'industria petrolifera britannica

In risposta all'interrogazione E-0218/00<sup>(1)</sup> la commissaria de Palacio comunica che dal 1975 la Commissione ha concesso aiuti finanziari al Regno Unito per un importo totale di 189,05 milioni di euro.

Può la Commissione indicare la ripartizione di tale importo su base annuale e per impresa beneficiaria nel Regno Unito?

(<sup>1</sup>) GU C 330 E del 21.11.2000, pag. 104.

(2001/C 46 E/116)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1041/00  
di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione**

(4 aprile 2000)

Oggetto: Aiuti finanziari all'industria petrolifera francese

In risposta all'interrogazione E-0218/00 (<sup>1</sup>) la commissaria de Palacio comunica che dal 1975 la Commissione ha concesso aiuti finanziari alla Francia per un importo totale di 270,49 milioni di euro.

Può la Commissione indicare la ripartizione di tale importo su base annuale e per impresa beneficiaria in Francia?

(<sup>1</sup>) GU C 330 E del 21.11.2000, pag. 104.

(2001/C 46 E/117)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1042/00  
di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione**

(4 aprile 2000)

Oggetto: Aiuti finanziari all'industria petrolifera italiana

In risposta all'interrogazione E-0218/00 (<sup>1</sup>) la commissaria de Palacio comunica che dal 1975 la Commissione ha concesso aiuti finanziari all'Italia per un importo totale di 119,36 milioni di euro.

Può la Commissione indicare la ripartizione di tale importo su base annuale e per impresa beneficiaria in Italia?

(<sup>1</sup>) GU C 330 E del 21.11.2000, pag. 104.

**Risposta comune  
data dalla sig. ra de Palacio in nome della Commissione  
alle interrogazioni scritte E-1040/00, E-1041/00 e E-1042/00**

(16 maggio 2000)

Dal 1975 esistono programmi comunitari di sostegno finanziario a favore della tecnologia innovativa per l'esplorazione, la produzione e il trasporto di idrocarburi. In risposta all'interrogazione scritta E-0218/00 (<sup>1</sup>) dell'onorevole parlamentare, la Commissione ha fornito una ripartizione per anno e per Stato membro di questo sostegno. Circa la richiesta di una ripartizione dettagliata per società, la Commissione può fornire i dati relativi al periodo 1990-1998. Queste informazioni sono trasmesse direttamente all'onorevole parlamentare e alla segreteria del Parlamento. Va notato comunque che l'assegnazione del sostegno ad alcuni Stati membri può talvolta trarre in inganno in quanto i contratti collegati al contraente principale spesso coinvolgono diversi partecipanti di diversi Stati membri.

Circa i dati richiesti per il periodo 1975-1990, va notato che ciò richiederebbe, a causa della mancanza di supporto elettronico per i dati a tale periodo, una ricerca lunga e difficile che la Commissione non è in grado di svolgere.

(<sup>1</sup>) GU C 330 E del 21.11.2000, pag. 104.

(2001/C 46 E/118)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1046/00  
di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione**

(4 aprile 2000)

**Oggetto:** Progetto di ristrutturazione della EPAC

Nella risposta all'interrogazione E-0221/00<sup>(1)</sup> del 15 marzo dell'interrogante sulla EPAC-Empresa para a Agro-Alimentação e Cereais SA, a nome della Commissione il Commissario Franz Fischler ha precisato che la versione finale dei piani di ristrutturazione era stata trasmessa dal Portogallo alla Commissione verso la fine del 1999 e che la Commissione avrebbe quanto prima adottato la sua posizione definitiva al riguardo.

Può pertanto la Commissione assumere l'impegno di:

- comunicare quando prevede di adottare la sua decisione;
- trasmettere, non appena adottata, la sua posizione sulla proposta del governo portoghese?

---

<sup>(1)</sup> GU C 26 E del 26.1.2001, pag. 21.**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

(28 aprile 2000)

Ora come ora la Commissione non è in grado di precisare la data alla quale adotterà la decisione definitiva sull'argomento. Quest'ultima infatti dipende in ampia misura dall'esito di un procedimento giudiziario in corso presso la Corte di giustizia, in merito alla mancata applicazione da parte del Portogallo della decisione della Commissione del 9 luglio 1997<sup>(1)</sup>, relativa alle misure adottate dal Portogallo in favore dell'impresa EPAC — Empresa para a Agroalimentação e Cereais SA. L'esito del procedimento può influire sulla decisione in parola.

La decisione definitiva della Commissione sarà immediatamente notificata al governo portoghese.

---

<sup>(1)</sup> GU L 311 del 14.11.1997.

(2001/C 46 E/119)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1050/00****di Ole Krarup (EDD) alla Commissione**

(4 aprile 2000)

**Oggetto:** Costo del passaggio all'euro

Nella discussione generale in corso sull'abolizione delle monete nazionali e l'adozione della moneta unica, in vari paesi membri ci si è concentrati sui costi connessi con il passaggio al nuovo sistema. Secondo lo studio legale inglese Chantrey Vellacott DFK, alla società inglese costerà il 4,2 % del prodotto nazionale annuo il passaggio dalla sterlina all'euro.

Ciò considerato, è disposta la Commissione a far sapere se ha essa stessa effettuato analisi dei costi che i singoli paesi membri dovranno sostenere per il passaggio all'euro, e nell'affermativa, a presentare i risultati di dette analisi?

Sono note alla Commissione analoghe analisi effettuate per iniziativa di altri per evidenziare gli eventuali costi dovuti al passaggio al nuovo sistema? Nell'affermativa, è disposta la Commissione a far conoscere i relativi risultati?

**Risposta data dal sig. Solbes Mira in nome della Commissione***(16 maggio 2000)*

La Commissione non ha effettuato alcuno studio sui costi che i singoli Stati membri dovranno sostenere per il passaggio all'euro, né prevede di realizzarne: essa non ritiene difatti che tali analisi possano essere complete o pertinenti. Il passaggio al nuovo sistema, pur comportando dei costi, porterà anche a benefici: concentrare le analisi solo sui costi non potrebbe pertanto fornire una quadro completo della questione.

Per quanto riguarda le analisi svolte da soggetti indipendenti, ne sono state effettuate da parte di banche, studi contabili e studi legali. La Commissione non può e non deve tuttavia raccomandare l'una o l'altra di queste analisi.

---

(2001/C 46 E/120)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1053/00****di Bill Miller (PSE) alla Commissione***(4 aprile 2000)*

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dei pedoni e di altri utenti stradali in caso di collisione con veicoli a motore

Stando ad alcune informazioni, la proposta di direttiva in oggetto è stata discussa in una riunione del gruppo di lavoro sui veicoli a motore.

Può la Commissione far sapere qual è stato l'esito della discussione e quando la proposta di direttiva in oggetto sarà trasmessa al Parlamento?

**Risposta data dal sig. Liikanen A nome della Commissione***(8 giugno 2000)*

La protezione dei pedoni è stata discussa nella riunione del gruppo di lavoro sui veicoli a motore, svolta nel marzo 2000. In tale occasione sono stati esaminati vari elementi. Non sono state tratte conclusioni: il dibattito doveva continuare il 5 e il 6 giugno 2000. I commenti e i suggerimenti in materia di protezione dei pedoni formulati in tale occasione sono presi in considerazione per la redazione di un testo.

La Commissione informerà tutte le parti in causa dei progressi compiuti nonché delle scadenze previste.

---

(2001/C 46 E/121)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1055/00****di Theresa Villiers (PPE-DE) alla Commissione***(4 aprile 2000)*

Oggetto: Cipro

Può la Commissione confermare o smentire la notizia secondo cui, dopo l'adesione di Cipro all'UE, ai cittadini ciprioti verrà negato il diritto alla libera circolazione a meno che non abbia aderito contemporaneamente anche la Turchia?

Il 15 febbraio 2000, alla Camera dei Comuni (Hansard, colonna 781), l'onorevole Robin Cook, Segretario di Stato per gli affari esteri e del Commonwealth, ha fatto la seguente dichiarazione per quanto riguarda l'adesione di Cipro all'UE:

«La libera circolazione tra la Repubblica di Cipro e il territorio settentrionale occupato verrebbe applicata soltanto in caso di contemporanea adesione della Turchia».

Tale dichiarazione riflette la posizione della Commissione? Può la Commissione precisare se ai cittadini della Repubblica di Cipro verrà negato il diritto alla libera circolazione una volta che Cipro avrà aderito all'UE?

In caso affermativo, può la Commissione illustrare il motivo per il quale i cittadini ciprioti devono vedersi negati (per un periodo indefinito) i diritti fondamentali previsti dai trattati e motivare la decisione alla base di tale discriminazione nei confronti dei cittadini ciprioti?

Può la Commissione illustrare il motivo per il quale le decisioni riguardanti l'adesione di Cipro vengono collegate alle relazioni dell'UE con un paese terzo che mantiene truppe d'occupazione illegali nella Repubblica di Cipro, in contrasto con la posizione dichiarata dell'ONU, del Parlamento europeo, del Consiglio europeo e della stragrande maggioranza dei paesi della comunità internazionale?

**Risposta data dal sig. Verheugen a nome della Commissione**

(4 maggio 2000)

Nel dicembre 1999 il Consiglio europeo di Helsinki concludeva che ... «una soluzione politica faciliterà l'adesione di Cipro all'Unione europea. Al termine dei negoziati di adesione, la mancata soluzione politica non costituirà una condizione indispensabile per la decisione del Consiglio sull'adesione. Il Consiglio terrà conto di tutti i fattori utili».

L'onorevole parlamentare sa bene che il risultato dell'effettiva divisione dell'isola in due parti rigorosamente separate è che le libertà fondamentali stabilite dai trattati, in particolare la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, il diritto di stabilimento e i diritti politici, economici, sociali e culturali universalmente riconosciuti non possono oggi essere esercitati sulla totalità del territorio dell'isola. Tali diritti e libertà dovrebbero essere garantiti nell'ambito di una soluzione globale che rimetta in vigore le norme costituzionali in tutta la Repubblica di Cipro.

Ferma restando la possibilità di esaminare di volta in volta la richiesta di misure transitorie, la Commissione ritiene che tali disposizioni transitorie possano essere negoziate soltanto se necessarie e opportune e se non pregiudicano l'accettazione dell'acquis comunitario da parte del nuovo Stato membro. In alcuni casi esse devono essere accompagnate da un calendario che indichi chiaramente le varie fasi di applicazione dell'acquis e i relativi investimenti.

La Commissione è del parere che tanto i negoziati per l'ampliamento, quanto i tentativi delle Nazioni Unite di trovare una soluzione politica alla questione cipriota siano iniziative di comune utilità e che pertanto debbano essere coerenti. Anche se la soluzione politica della questione di Cipro non costituisce una condizione indispensabile per l'adesione, l'obiettivo dell'Unione è quello di accogliere una Cipro unita. La Commissione ricorda l'invito del governo cipriota ai ciprioti turchi a partecipare al processo di adesione.

(2001/C 46 E/122)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1058/00**

**di Marjo Matikainen-Kallström (PPE-DE) alla Commissione**

(4 aprile 2000)

Oggetto: Deroghe per l'impiego della benzina contenente piombo

La direttiva sui combustibili entrata in vigore nell'ottobre 1998 fissa valori precisi quanto al tenore di zolfo della benzina e dei combustibili diesel. Nel quadro della suddetta direttiva era stato anche deciso che, a partire dal 1º gennaio 2000, non sarebbe stato più possibile impiegare benzina contenente piombo. Francia, Spagna, Italia, Portogallo e Grecia hanno tuttavia ottenuto una proroga per l'impiego di benzina contenente piombo e ad alto tenore di zolfo.

Alla luce di quanto sopra, può la Commissione far sapere per quale motivo ha accettato una proroga della commercializzazione di combustibili contenenti piombo nei paesi in questione, sebbene sia generalmente noto che il piombo presente nei combustibili può essere facilmente sostituito con altri additivi meno nocivi per l'ambiente?

**Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione**

(5 giugno 2000)

La Commissione ha esaminato con la massima attenzione le richieste di deroga presentate da Spagna, Francia, Italia, Portogallo e Grecia per poter continuare a commercializzare benzina con piombo ed ha adottato le proprie decisioni ben conscia dell'esistenza di alternative tecniche all'uso del piombo. Essa era tuttavia altrettanto consapevole del fatto che il rifiuto della deroga avrebbe causato grande incertezza per i consumatori di questi paesi e rischiato di perturbare il settore. La Commissione è pertanto giunta alla conclusione che i periodi di deroga autorizzati erano necessari per consentire alle autorità degli Stati membri interessati di informare adeguatamente i consumatori e di adottare i necessari provvedimenti per garantire una transizione senza difficoltà verso la benzina senza piombo.

---

(2001/C 46 E/123)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1059/00**

**di María Sornosa Martínez (PSE) alla Commissione**

(4 aprile 2000)

Oggetto: Canalizzazione dei ruscelli Poyo, Torrente, Chiva e Pozalt nella regione di Valencia

È appena stata approvata la prima fase del progetto per la canalizzazione di 42 chilometri di argini di corsi d'acqua appartenenti alla rete idrografica del Chiva. Tale progetto presuppone l'abbassamento del letto, modifiche di tracciati e vari lavori di copertura nonché il raccordo dei corsi d'acqua periferici all'alveo principale. Quantunque le autorità abbiano approvato il previsto studio di impatto ambientale, la dichiarazione della Direzione generale della qualità e dell'ambiente, in data 15 marzo, aggiungeva un allegato di tre pagine contenente requisiti che il progetto doveva soddisfare e dei quali finora non si ha notizia. Varie associazioni e enti (la Asociación Española de Limnología, Acció Ecologista-Agró, SEO-Birdlife o la Plataforma per un Barranc Verd) hanno denunciato gravi conseguenze che questo tipo di azione avrebbe sugli ecosistemi fluviali e lacustri interessati. Le principali conseguenze sarebbero, oltre alla degradazione del paesaggio, l'eliminazione totale e irreversibile per le specie vegetali che attualmente colonizzano l'alveo e le rive e delle formazioni botaniche («mates») nei pressi dello sbocco del letto nel lago, e la distruzione totale degli habitat naturali che queste offrono a una serie di specie protette, specialmente di uccelli; il rimaneggiamento di materiale tossico accumulatosi sul fondo; l'aumento di volume dei sedimenti (dovuto alla maggiore velocità e circolazione dell'acqua, e all'aumento della superficie di bacino drenato) che termineranno il loro tragitto nel lago di Albufera, contribuendo inevitabilmente ad accelerare l'insabbiamento del lago, che beneficia dei più alti livelli di protezione contemplati dalla normativa di questo parco naturale, ecc.

D'altro canto, qualora tale stato di cose si confermasse, il progetto di canalizzazione dei ruscelli contravverrebbe a varie norme nazionali e regionali e costituirebbe una violazione della direttiva 79/409<sup>(1)</sup> per la protezione degli uccelli (nella quale La Albufera è inclusa tra le zone ZEPA), e della direttiva 92/43<sup>(2)</sup> sulla conservazione degli habitat naturali e della fauna e flora silvestri (nell'ambito della quale la Spagna ha inserito il Parco naturale come spazio protetto nella Rete Natura 2000).

Può la Commissione rendere noto lo stato di avanzamento delle denunce 99/4494, SG(99), A/7586 e 99/4430, SG(99), A/6253 presentate dalle organizzazioni ecologiste valenziane?

Può la Commissione far sapere se il progetto descritto beneficia di finanziamenti a carico dei fondi comunitari?

Intende la Commissione avviare una procedura d'infrazione per violazione della normativa comunitaria menzionata?

Non ritiene che esistano altresì irregolarità nella dichiarazione di impatto ambientale giacché, a tutt'oggi, non è stata data risposta ai requisiti figuranti nell'allegato della stessa e nella procedura non sono state valutate le incidenze sulle aree più delicate del Parco?

<sup>(1)</sup> GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

**Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione**

(18 maggio 2000)

La Commissione è venuta a conoscenza della situazione cui fa riferimento l'onorevole parlamentare tramite le denunce 99/4430 e 99/4494 citate nell'interrogazione.

Nell'ambito delle sue indagini la Commissione ha in numerose occasioni contattato le autorità spagnole con richieste di precisazioni. Non avendo mai ricevuto risposta, la Commissione ha trasmesso alla Spagna una lettera di costituzione in mora ai sensi dell'articolo 10 (ex articolo 5) del trattato CE.

Il progetto beneficia di aiuto finanziario tramite il fondo di coesione (numero di progetto 98.11.61.012). È noto alle autorità spagnole che l'erogazione di tale contributo è subordinata all'ottemperanza della legislazione comunitaria vigente.

Non appena riceva riscontro dalle autorità spagnole (compresa la dichiarazione di impatto ambientale), la Commissione valuterà se la pertinente legislazione comunitaria sia stata osservata.

È pertanto prematuro allo stadio attuale pronunciarsi circa il sussistere o meno di un'infrazione.

(2001/C 46 E/124)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1064/00**

**di Hiltrud Breyer (Verts/ALE) alla Commissione**

(4 aprile 2000)

Oggetto: Autorizzazione di OGM negli USA sulla base di dati manipolati e falsi

Secondo Steven M. Drucker, dottore di giurisprudenza e specialista di diritto amministrativo, la Commissione europea si basa, per l'autorizzazione di varietà vegetali geneticamente modificate, su valutazioni manipolate della Food and Drug Administration statunitense.

Per esempio quando l'ente di autorizzazione statunitense ha rilasciato la licenza per l'immissione sul mercato della varietà di pomodoro flavr savr, venduta anche nell'UE sotto forma di concentrato di pomodoro e di ketchup, lo ha fatto in contrasto con i chiari risultati delle ricerche dei suoi ricercatori scientifici. Esperimenti di laboratorio hanno infatti dimostrato che in seguito all'alimentazione con detti pomodori nei topi si sono verificate emorragie nello stomaco e di conseguenza gli scienziati hanno consigliato di non concedere la licenza per l'immissione sul mercato del prodotto a fini alimentari a causa degli elevati rischi di sicurezza. Altri OGM autorizzati successivamente sono stati assoggettati a ricerche con requisiti ancora meno rigorosi in materia di sicurezza e in molti casi non sono state neppure effettuate ricerche di sorta.

1. E' la Commissione al corrente di tali dati?
2. E' la Commissione disposta a verificare i dati più recenti concernenti le emorragie nello stomaco? In caso di risposta negativa, per quali motivi?
3. Quali conseguenze intende la Commissione trarre dai dati più recenti?

**Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione***(19 giugno 2000)*

La Commissione è a conoscenza della causa intentata negli Stati Uniti da varie organizzazioni contro la «Food and Drug Administration» (FDA) riguardo alla valutazione di prodotti alimentari geneticamente modificati.

Il prodotto specifico menzionato dall'onorevole membro non è stato oggetto di alcuna richiesta di autorizzazione o notifica nella Comunità e non può quindi essere immesso legalmente sul mercato comunitario. Spetta agli Stati membri effettuare gli opportuni controlli.

La Commissione è sempre disposta a chiedere al Comitato scientifico dell'alimentazione umana di valutare i nuovi dati scientifici che fanno sorgere dubbi sulla sicurezza dei prodotti derivati da organismi geneticamente modificati (OGM) autorizzati o notificati conformemente al regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari<sup>(1)</sup> da immettere sul mercato europeo.

Alla luce dei risultati degli esperimenti effettuati su topi nutriti con pomodori del tipo Flavr Savr, la Commissione ha chiesto al Comitato scientifico dell'alimentazione di comunicarle il suo parere sulla sicurezza dei prodotti derivati da pomodori geneticamente modificati, per i quali la ditta Zeneca ha chiesto l'autorizzazione.

La normativa comunitaria sui nuovi prodotti e ingredienti alimentari dispone che sia effettuata una valutazione della sicurezza prima dell'immissione sul mercato comunitario dei prodotti e ingredienti alimentari derivati da OGM. L'articolo 12 del regolamento sui nuovi prodotti alimentari<sup>1</sup> prevede anche la possibilità di rivedere o di revocare qualsiasi decisione su prodotti specifici a seguito di nuove informazioni.

---

<sup>(1)</sup> GU L 43 del 14.2.1997.

---

(2001/C 46 E/125)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1070/00****di Gianfranco Fini (UEN) e Francesco Turchi (UEN) alla Commissione***(4 aprile 2000)*

Oggetto: Finanziamenti obiettivo 2 per Viterbo e provincia

A seguito del ritardo con il quale il Governo italiano e la regione Lazio hanno presentato alla Commissione l'elenco delle zone eleggibili, nell'ambito dell'obiettivo 2, il territorio di Viterbo e la sua provincia sono stati esclusi dagli interventi comunitari per l'anno in corso.

Si invita la Commissione a procedere alla ridefinizione delle zone che soddisfano i requisiti dell'obiettivo 2, per reinserire il territorio escluso di Viterbo e della sua provincia.

Si chiede altresì alla Commissione la verifica urgente delle proposte presentate dalle autorità italiane relativamente alle zone segnalate come eleggibili nell'ambito dell'obiettivo 2 dei fondi strutturali.

**Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione***(24 maggio 2000)*

Il 1º ottobre 1999, le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione la loro proposta relativa alle zone cui si applica l'obiettivo 2. L'11 ottobre 1999, la Commissione ha informato l'Italia che tale proposta non era ricevibile in quanto non rispettava le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali<sup>(1)</sup>, secondo le quali almeno il 50 % della popolazione ammissibile deve essere presentata a titolo dei criteri comunitari di cui ai paragrafi 5 e 6 dell'articolo in parola.

La Commissione ha quindi invitato le autorità italiane a trasmetterle al più presto una proposta modificata conforme al regolamento del Consiglio. Le modifiche devono, da un lato, includere nuove zone rispondenti ai criteri comunitari e, dall'altro, escludere alcune delle zone inizialmente proposte che non sono conformi a detti criteri.

In proposito, la Commissione ricorda agli onorevoli parlamentari che la provincia di Viterbo soddisfa i criteri comunitari di cui all'articolo 4, paragrafo 6 del regolamento generale precitato.

La Commissione deplora che finora non sia pervenuta nessuna nuova proposta. Essa ha ripetutamente ricordato alle autorità italiane la necessità di trasmettere senza indugi una proposta modificata per non penalizzare le regioni interessate. L'Italia infatti è l'unico Stato membro per il quale non è stato ancora possibile definire l'elenco delle zone cui si applica l'obiettivo 2.

(<sup>1</sup>) GU L 161 del 26.6.1999.

(2001/C 46 E/126)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1072/00**  
**di Salvador Jové Peres (GUE/NGL) alla Commissione**

(29 marzo 2000)

Oggetto: Riforma del regime di aiuti al cotone

L'articolo 6 del regolamento (CEE) 1553/95 (<sup>1</sup>) obbliga la Commissione a presentare, prima dell'inizio della campagna 1999/2000, una relazione sul funzionamento del regime di aiuti al cotone e a presentare una proposta di riforma unicamente ove la relazione ne suggerisca la necessità, ma la Commissione ha presentato direttamente una proposta di riforma senza presentare detta relazione. Nella motivazione, la Commissione affermava che questo impegno era stato parzialmente anticipato dalla relazione della Commissione al Consiglio sulle richieste greche nel settore del cotone (COM(1998) 10 def.). Nondimeno la Commissione dichiara che detta relazione non sostituisce quella prevista dal regolamento 1553/95 e che di conseguenza non può dare una visione d'insieme dell'economia del settore.

Sebbene il protocollo 4 dell'atto di adesione della Grecia alla Comunità ne riconosca il carattere specificamente agricolo, il cotone non è mai stato compreso nell'allegato II del trattato, e ciò lo esclude dalla maggior parte delle misure orizzontali della PAC. Il cotone è escluso tra l'altro dalle misure ambientali e di sviluppo rurale approvate nell'ambito di Agenda 2000, e dalla regolamentazione generale sui raggruppamenti di produttori. La situazione complessiva del cotone nella PAC suggerisce di inserire le carenze relative regolamentari nella relazione prevista dal regolamento (CEE) 1553/95.

Qual è la ragione per cui la Commissione non ha presentato la relazione di cui al regolamento (CEE) 1553/95 prima di presentare la proposta di riforma? La Commissione sa di non aver rispettato gli obblighi che discendono dal regolamento del Consiglio? La Commissione ha ancora l'intenzione di presentare detta relazione e di modificare la proposta in funzione delle relative conclusioni? La Commissione pensa che si possano imporre limiti ambientali per il cotone pur essendo escluso dal quadro ambientale istituito con Agenda 2000?

(<sup>1</sup>) GU L 148 del 30.6.1995, pag. 45.

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

(18 aprile 2000)

Il paragrafo 11 del protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia e riguardante il cotone è stato modificato dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio del 29 giugno 1995 (<sup>1</sup>) ed impone alla Commissione l'obbligo di trasmettere al Consiglio una relazione sul funzionamento del regime di aiuto per il cotone. Non si tratta quindi di uno studio globale dell'economia del settore bensì di un esame del regime che nel giugno 1998 il Consiglio ha orientato sull'approfondimento di quattro questioni particolari (<sup>2</sup>).

La motivazione, accompagnata dalle proposte legislative contenute nella proposta di regolamento<sup>(3)</sup>, costituisce la parte essenziale della relazione in parola come si afferma nel paragrafo introduttivo; essa esamina infatti il regime di aiuti e affronta i quattro punti sottolineati dal Consiglio.

Le proposte della Commissione sono la conseguenza delle necessità messe in rilievo in tale relazione sull'esame del regime di aiuto.

Come l'onorevole parlamentare giustamente osserva, il cotone, a causa delle particolarità del suo regime giuridico, resta escluso dalla maggior parte delle misure orizzontali della politica agricola comune (PAC) e non è quindi esplicitamente previsto nel quadro ambientale messo in atto dall'Agenda 2000.

Tuttavia, la coltura del cotone, condotta spesso a livello intensivo e con l'impiego di grandi quantità di acqua, potrebbe avere ripercussioni nefaste sull'ambiente se non è disciplinata da norme ambientali. Queste ultime possono essere introdotte in virtù del regime di aiuto previsto dal protocollo n. 4 in quanto, a lungo termine, contribuiscono a sostenere la produzione di cotone come prevede il paragrafo 2, primo trattino del protocollo in questione.

<sup>(1)</sup> GU L 148 del 30.6.1995.

<sup>(2)</sup> COM(98) 10 def.

<sup>(3)</sup> COM(1999) 492 def.

(2001/C 46 E/127)

## INTERROGAZIONE SCRITTA E-1078/00

di **Cristiana Muscardini (UEN)** e **Francesco Turchi (UEN)** alla Commissione

(7 aprile 2000)

Oggetto: Mancata pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, della «direttiva esplicativa» del 19.7.1999 (COM(1999) 372 def.)

Dopo le traduzioni «addomesticate» in lingua tedesca della «direttiva esplicativa» del 19.7.1999 (COM(1999) 372 def.) riguardante la libera circolazione dei cittadini comunitari nei Paesi dell'Unione, si scopre che il suddetto documento, il cui testo base è in lingua francese, non è stata pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, che riporta regolarmente le comunicazioni e le informazioni di questo tipo.

Considerando che così la Commissione non dà pubblicità alle legittime decisioni che le Istituzioni degli Stati membri devono poi recepire per conformarsi alla normativa comunitaria, intende essa intervenire per chiarire un grave problema che penalizza i diritti sacrosanti della comunità italiana emigrata in Germania?

### Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(23 maggio 2000)

Gli onorevoli parlamentari fanno riferimento alla mancata pubblicazione nella Gazzetta ufficiale serie C della comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento relativa ai provvedimenti speciali in tema di circolazione e residenza dei cittadini dell'Unione giustificata da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica<sup>(1)</sup>.

Si ricorda agli onorevoli parlamentari che nel caso delle comunicazioni della Commissione non sussiste obbligo di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

La pubblicità è d'altronde assicurata dal fatto che la comunicazione è disponibile in tutte le lingue on-line su Europa, il server della Commissione, al seguente indirizzo:

[http://europa.eu.int/comm/internal\\_market/en/people/right/index.htm](http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/people/right/index.htm)

<sup>(1)</sup> COM(1999) 372 def.

(2001/C 46 E/128)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1081/00**  
**di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione**

(7 aprile 2000)

Oggetto: Protesta contro la distruzione di zone abitate e di territori naturali conseguente alla costruzione di una diga di sbarramento nella regione autonoma spagnola della Navarra

1. Sa la Commissione che i fiumi Iraty e Urrobi che scorrono nei Pirenei, nella parte settentrionale della regione autonoma spagnola della Navarra, una volta completata la costruzione della diga di Itoiz, alta 135 metri e lunga 35 km, sfoceranno in un bacino di ritenzione di 1.100 ettari, ciò che comporterà la scomparsa totale di 9 villaggi e parziale di 6, mentre tre riserve naturali e ornitologiche create e protette con contributi dell'Unione europea (Txintxurrena, Gaztelu e Inyarbe), saranno sommerse dalle acque e specie rare di aquile, avvoltoi e gufi scompariranno, essendo la lontra già scomparsa in conseguenza dei lavori?
2. È al corrente la Commissione dell'azione, riportata da molti mezzi d'informazione, che il gruppo spagnolo «Solidarios con Itoiz» ha condotto in occasione del discorso di apertura del Presidente Abu-Zeid della «Conferenza mondiale sull'acqua» che si è tenuta all'Aia (Paesi Bassi) dal 17 al 22 marzo 2000?
3. Sa inoltre la Commissione che uno dei principali argomenti ufficiali a favore della costruzione della diga, vale a dire la creazione di un territorio di 57.000 ettari da destinare all'agricoltura intensiva, contrasta con la nuova concezione per la quale, ai fini di una politica sostenibile dell'ambiente, si propende per una riduzione del terreno agricolo, un'agricoltura meno intensiva e il mantenimento o l'espansione di territori naturali?
4. Può confermare la Commissione che non esistono ancora piani elaborati e approvati per il canale di 177 Km diretto verso il sud della Navarra, che il progetto non figura nel piano di irrigazione nazionale spagnolo attualmente in vigore, che il rendimento di tale progetto è altamente incerto e che il previsto aumento della produzione di elettricità sarebbe neutralizzato per due terzi dalla sospensione della produzione negli impianti che funzionano attualmente lungo i fiumi esistenti?
5. Sa la Commissione che la costruzione della diga di sbarramento è fortemente contestata, tra l'altro in ragione di quanto segue:
  - a) le condanne giudiziarie di ex amministratori della regione autonoma di Navarra per corruzione nell'assegnazione delle licenze di costruzione;
  - b) le sentenze del 29.9.1995 e 14.7.1997 delle più alte istanze giudiziarie spagnole che respingono il progetto tecnico;
  - c) il ricorso all'impresa Burson-Marsteller al fine di convincere l'opinione pubblica e i mezzi d'informazione dell'opportunità del progetto?
6. Cosa intende fare la Commissione per:
  - a) contribuire a proteggere il paesaggio e la fauna dei Pirenei occidentali dalle conseguenze negative dei piani concernenti la costruzione della diga di sbarramento sul paesaggio e sull'ambiente naturale e
  - b) raggiungere un accordo al riguardo con le autorità spagnole competenti?

**Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione**

(17 maggio 2000)

In seguito al ricevimento di una denuncia in merito, la Commissione aveva avviato delle indagini sulla costruzione della diga di Itoiz in Navarra (Spagna). Il 30 novembre 1994 essa ha deciso di non aprire alcun procedimento di infrazione, precisando in un comunicato stampa del 9 dicembre 1994<sup>(1)</sup> i motivi per i quali la pratica era stata archiviata.

Va ribadito che la Comunità non ha concesso alcun finanziamento per la costruzione della diga in questione.

Inoltre, sulla scorta dei suggerimenti della Commissione successivi all'archiviazione della pratica, le autorità spagnole hanno annunciato l'ampliamento delle zone di protezione speciale interessate dal progetto. Recentemente hanno notificato alla Commissione di aver designato nuove zone di protezione speciale nel territorio di *Bardenas Reales*.

Eventuali commenti sulle decisioni dei giudici spagnoli in merito alla vicenda esulano dalle competenze della Commissione. Va tuttavia sottolineato che una recente sentenza delle Corte costituzionale spagnola ha annullato la precedente decisione della Corte suprema contro il progetto.

Infine, poiché i lavori di costruzione della diga di *Itoiz* sono stati nel frattempo realizzati, la Commissione ritiene inutile commentare ulteriormente una decisione presa nel 1994.

(<sup>1</sup>) IP/94/1175.

(2001/C 46 E/129)

### INTERROGAZIONE SCRITTA E-1083/00

di **Laura González Álvarez (GUE/NGL) alla Commissione**

(7 aprile 2000)

Oggetto: Bacino artificiale di *Caldas, Cuntis e Moraña* (Galizia, Spagna)

L'amministrazione (Xunta) della Galizia ha autorizzato la realizzazione di un bacino artificiale lungo il corso del fiume *Umia*. La valutazione di impatto ambientale approvata dalla Xunta presenta gravi irregolarità, in quanto ricalca in buona parte il contenuto di uno studio effettuato per la diga di *Sanlúcar* (Andalusia) e fa riferimento a comuni andalusi e a specie di uccelli presenti in Andalusia ma non in Galizia.

Di conseguenza, sulla base del parere del Difensore civico, è stato avviato un procedimento nei confronti degli autori della valutazione, tre alti funzionari dell'amministrazione della Galizia, ai quali sono stati contestati abuso d'ufficio, falso in atto pubblico e reati contro l'ambiente.

La motivazione principale addotta dall'amministrazione della Galizia per giustificare agli occhi dell'opinione pubblica la realizzazione dell'invaso era la necessità di garantire l'approvvigionamento di acqua potabile della zona del *Salnés*. A tale fine, l'amministrazione ha alterato le previsioni sul numero di abitanti nel 2000, triplicando in modo fraudolento i dati relativi ai comuni di *O Grove, Sanxenxo e Villagarcía*.

Secondo la relazione redatta dal professor *Díaz Fierro* e dall'idrologo *Álvarez Enjo*, dell'Università di Santiago, tecnicamente l'invaso è progettato per la produzione di energia idroelettrica, e non per l'approvvigionamento idrico, come dimostra chiaramente il fatto che l'amministrazione della Galizia ha appena autorizzato l'installazione di due centrali idroelettriche lungo il fiume *Umia*, la prima ai piedi della diga e l'altra più a valle, deviando il corso del fiume e compromettendo la zona naturale «*Molinos y Cascada de Segade*». Nella memoria relativa al progetto viene dato atto di altri danni: comparsa di parassiti, ripercussioni negative sullo sviluppo turistico, danni irreversibili alla flora e alla fauna, alterazione del paesaggio a seguito della costruzione delle centrali e della posa di cavi ad alta tensione, ecc.

Secondo l'associazione «*Coordinadora Anti-Embalse de Caldas, Cuntis y Moraña*», che si oppone alla realizzazione dell'invaso, il progetto presenta numerose irregolarità (mancanza del requisito della pubblica utilità, degli atti relativi all'occupazione del suolo, di valutazioni del fabbisogno idrico, di studi geotecnici sull'impatto sulle acque termali ...). La realizzazione dell'invaso distruggerebbe inoltre il patrimonio ittico del fiume *Umia*, altererebbe l'equilibrio idrologico del corso d'acqua e comprometterebbe le potenzialità di tre comuni che puntano molto sul turismo termale.

Può la Commissione verificare la validità della valutazione di impatto ambientale presentata dall'amministrazione della Galizia?

Può la Commissione valutare le motivazioni addotte per la realizzazione dell'invaso in questione, tenuto conto dei danni arrecati al paesaggio, al turismo e all'ambiente della zona?

**Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione**

(18 maggio 2000)

Grazie alla petizione 79/98 della commissione delle petizioni del Parlamento e all'interrogazione scritta 1824/99, dell'onorevole Nogueira Román<sup>(1)</sup>), la Commissione è venuta a conoscenza della costruzione di una diga sul fiume Umia, presso la municipalità di Caldas de Reis, in Galizia, denunciata dall'onorevole parlamentare.

La Commissione ha aperto un caso individuato d'ufficio, registrato con il numero di riferimento B-1999/2271. Nell'istruzione della pratica la Commissione si è rivolta alle autorità spagnole, chiedendo loro di trasmetterle le proprie osservazioni sul progetto precedentemente citato e lo studio di impatto ambientale. La risposta delle autorità spagnole è pervenuta recentemente ed è attualmente all'esame della Commissione alla luce della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati<sup>(2)</sup>.

Si osservi che l'area in cui dovrebbe essere costruita la diga citata dall'onorevole parlamentare non è stata classificata dalle autorità spagnole come «zona di protezione speciale per gli uccelli», ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE<sup>(3)</sup> del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Non si tratta neppure di un sito identificato dagli scienziati come «zona di importanza avaria» sulla base dell'inventario preparato nel 1998 per la Commissione da esperti nazionali e da Birdlife. Non è stata neppure inserita dalle autorità spagnole nell'elenco nazionale dei siti di importanza comunitaria che potranno essere integrati, in futuro, nella rete Natura 2000, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche<sup>(4)</sup>. Dal punto di vista della conservazione della natura, pertanto, il caso sembra essere di competenza esclusiva delle autorità nazionali e regionali spagnole.

Ad ogni modo la Commissione, in quanto custode dei trattati, prenderà i provvedimenti necessari a garantire il rispetto del diritto comunitario nel caso di cui trattasi.

<sup>(1)</sup> GU C 225 E dell'8.8.2000, pag. 25.

<sup>(2)</sup> GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

<sup>(3)</sup> GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

(2001/C 46 E/130)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1087/00**

**di Carmen Fraga Estévez (PPE-DE) alla Commissione**

(7 aprile 2000)

Oggetto: Problemi specifici dell'industria conserviera italiana

Alla luce dello studio sulla necessità di approvvigionamento di filetti di tonno da parte dell'industria comunitaria, e considerando che nelle sue conclusioni si afferma che i problemi di competitività di tale industria si riducono a problemi strutturali di talune imprese italiane (struttura dei costi) si chiede alla Commissione:

Che cosa ha indotto la Commissione a credere che un problema strutturale di talune imprese poteva essere risolto mediante l'adozione di misure commerciali indiscriminate che riducono la competitività delle altre aziende comunitarie, come risulta dalla sua proposta di regolamento per l'organizzazione comune del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura?

Condivide la Commissione le conclusioni di tale studio?

Intende adottare misure a carattere strutturale che aiutino la ristrutturazione di tali imprese e ne favoriscano la competitività?

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione***(16 maggio 2000)*

La Commissione non condivide l'opinione dell'onorevole parlamentare, secondo cui i problemi di competitività dell'industria comunitaria del tonno si riducono semplicemente a problemi strutturali di talune imprese italiane. A tal proposito essa invita l'onorevole parlamentare a rileggere attentamente lo studio, effettuato sull'argomento su richiesta della Commissione, il quale evidenzia per l'appunto le carenze di ordine strutturale — sia attuali che potenziali — della totalità delle imprese comunitarie.

E' evidente che soltanto misure di ordine strutturale, per la cui adozione sono competenti innanzitutto gli stessi operatori economici, sono in grado di ripristinare, a lungo termine, la competitività delle imprese in difficoltà. La Commissione dal canto suo è disposta ad appoggiare simili misure, purché si inseriscano nel quadro dei programmi strutturali degli Stati membri nel settore della pesca. Nel frattempo, provvedimenti di tipo congiunturale come quelli che il Consiglio adotta ogni anno dal 1977 in poi, tramite l'apertura di un contingente tariffario sui filetti di tonno, possono costituire una risposta apprezzata dall'industria comunitaria di conserve di tonno. Così, per il 1997, il contingente di filetti di tonno è stato utilizzato a concorrenza del 56 % dalla Spagna e del 44 % dall'Italia.

Come è stato già osservato nelle risposte alle interrogazioni scritte E-756/00 — E-761/00 dell'onorevole Varela Suanzes-Carpegna<sup>(1)</sup>), la Commissione può approvare globalmente il contenuto dello studio in parola, in quanto esso presenta una buona analisi dei fatti, delle sfide e delle opzioni strategiche che riguardano tutto il settore.

<sup>(1)</sup> GU C 26 E del 26.1.2001, pag. 104.

(2001/C 46 E/131)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1094/00****di Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) alla Commissione***(7 aprile 2000)*

Oggetto: Cotonicoltura in Grecia

Sulla base del decreto interministeriale n. 38570 del 10 febbraio 2000 dei ministeri dell'agricoltura e degli interni lo Stato greco considera la cotonicoltura una coltura «controllata» e pone condizioni ai produttori interessati che di fatto finiscono col vietare la coltivazione di tabacco a gran parte dei cittadini interessati. Infatti, i vecchi produttori che vogliono, ad esempio, aumentare la loro produzione rispetto alla media delle ultime tre campagne non possono farlo, mentre quelli nuovi che vogliono iniziare a coltivare possono farlo solo se sono venuti in possesso di superfici agricole per via successoria.

Può la Commissione riferire se è al corrente di questa situazione, se ritiene che tali norme ed altre analoghe contenute nel citato decreto interministeriale greco siano compatibili con la normativa comunitaria e, in caso negativo, cosa intende fare per porre fine a questa situazione?

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione***(10 maggio 2000)*

La Commissione è stata recentemente messa al corrente della situazione cui allude l'onorevole parlamentare ed ha chiesto alle autorità elleniche di inviare i testi giuridici ufficiali relativi al decreto ministeriale propriamente detto. In questa fase la Commissione non può quindi pronunciarsi in merito.

(2001/C 46 E/132)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1100/00**  
**di Graham Watson (ELDR) alla Commissione**

(7 aprile 2000)

Oggetto: Uso del Nandrolone

Può la Commissione far conoscere il suo punto di vista sulle implicazioni della direttiva 96/22/CE<sup>(1)</sup> del Consiglio, del 29 aprile 1996, ai fini del divieto di utilizzare precursori del Nandrolone negli alimenti dopo che una federazione sportiva italiana ha dimostrato che tale sostanza è presente in un complesso a base di ferro assunto dagli atleti?

Può la Commissione inoltre confermare che la presenza di precursori del Nandrolone non indicata sull'etichetta è illegale ai sensi della direttiva 79/112/CEE<sup>(2)</sup> del Consiglio del 18 dicembre 1978?

<sup>(1)</sup> GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 1.

**Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione**

(22 maggio 2000)

Secondo la risposta già fornita dalla Commissione all'interrogazione scritta P-1611/99<sup>(1)</sup> dell'on. parlamentare, conformemente alla direttiva del Consiglio 96/22/CE del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE, è vietata la somministrazione ad animali d'allevamento o nell'acquacoltura, con qualsiasi mezzo, di sostanze con effetto androgeno, quali il nandrolone. Qualora residui di dette sostanze venissero rilevati negli animali o nei prodotti derivati commercializzati, gli animali e i prodotti in questione devono essere immediatamente eliminati dal mercato e distrutti.

La Commissione non possiede informazioni circa l'esatta natura dei prodotti citati dall'on. parlamentare. Gli alimenti destinati a soddisfare particolari requisiti alimentari degli atleti non sono ancora coperti da una legislazione comunitaria specifica e pertanto, se del caso, si applicano le disposizioni nazionali.

In generale, ai sensi della direttiva del Consiglio 79/112/CEE del 18 dicembre 1978 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità, tutti gli ingredienti dei prodotti alimentari devono figurare sull'elenco degli ingredienti stampato sull'etichetta.

<sup>(1)</sup> GU C 27E del 29.1.2000.

(2001/C 46 E/133)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1102/00**  
**di María Izquierdo Rojo (PSE) alla Commissione**

(7 aprile 2000)

Oggetto: Promozione della carne bovina di qualità in Spagna

In relazione alla campagna europea per la promozione della carne bovina di qualità e considerato che lo scorso 25 gennaio la Commissione ha approvato quattordici programmi di promozione della carne bovina di qualità, nella campagna 1999/2000, presentati da otto Stati membri — Germania, Austria, Belgio, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito — può riferire la Commissione quale decisione è stata adottata per la Spagna, dopo aver studiato i programmi presentati da tale paese?

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

(19 maggio 2000)

La decisione della Commissione relativa al cofinanziamento di misure di promozione in Spagna a favore della carne bovina di qualità è stata ritardata dalla necessità di ricevere dalle autorità spagnole informazioni supplementari su taluni marchi regionali di qualità. Poichè dette informazioni le sono nel frattempo pervenute, la Commissione si è pronunciata in merito alle proposte spagnole il 28 aprile 2000.

(2001/C 46 E/134)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1104/00**  
**di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione**

(7 aprile 2000)

Oggetto: Droghe sintetiche e conseguenze sanitarie

Pare che la diffusione di droghe sintetiche sia in continuo aumento tra i giovani europei. Opinionisti, medici ed educatori lanciano l'allarme sulle conseguenze per la salute dell'assunzione di queste droghe. L'Ecstasy, in particolare, sembra la più diffusa. È propagandata, tra l'altro, su Internet, che fornisce anche le istruzioni per fabbricarla artigianalmente in casa. Di fronte a questo flagello ed alle discordanti opinioni sulle sue conseguenze,

È in grado la Commissione di affermare:

1. che l'aumento del morbo di Parkinson e del parkinsonismo tra i giovani è indubbiamente una delle conseguenze devastanti sul cervello dell'ecstasy e delle droghe sintetiche?
2. che punto di vista medico-scientifico è accertato che l'assunzione di queste droghe provoca danni neurologici?
3. che esistono programmi di ricerca finanziati con contributi UE?
4. c'è prevista una diffusione di queste informazioni presso le scuole?

**Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione**

(22 maggio 2000)

Secondo i dati più recenti forniti dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, dallo 0,5 al 3 % della popolazione adulta in Europa e fra l'1 e il 5 % dei giovani ha fatto uso di «ecstasy» (MDMA). A livello locale e nell'ambito di gruppi specifici le cifre sono molto più elevate e, in genere, le informazioni provenienti dall'Osservatorio confermano una tendenza all'aumento nell'uso di «ecstasy» e di altre droghe sintetiche.

Allo stato attuale, si sa poco sugli effetti a lungo termine dell'uso di «ecstasy». Sulla base dei risultati delle ricerche più recenti, si ritiene che l'«ecstasy» danneggi i neuroni che utilizzano la serotonina chimica per comunicare con altri neuroni. Taluni risultati di ricerche collegano l'uso dell'«ecstasy» ai danni a lungo termine a parti del cervello attinenti alle funzioni del pensiero e della memoria. Sussistono inoltre crescenti preoccupazioni sulla possibilità che insorgano problemi di salute mentale, in particolare possono verificarsi forme di depressione cronica, in relazione all'uso di droghe prolungato nel tempo.

La struttura e gli effetti del MDMA sono collegati alla metamfetamina (metamphetamine), che, come è stato dimostrato, provoca la degenerazione dei neuroni contenenti il neurotrasmettore dopamina. I danni a questi neuroni sono la causa principale dei disturbi motori constatati nel morbo di Parkinson. Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche per poter stabilire un collegamento scientificamente certo fra l'uso dell'«ecstasy» e il morbo di Parkinson.

Il Quinto programma quadro sulla ricerca contiene una linea di azione specifica che affronta i problemi in materia di salute connessi all'uso di droghe. Le priorità stabilite a livello della ricerca sono dirette a determinare, fra l'altro, i fattori di tipo socio-economico, psicologico e sociale connessi alla tossicodipendenza e a sviluppare una migliore comprensione delle conseguenze a lungo termine, sul piano sociale e

della salute, dell'uso di droghe. Quest'anno sono stati selezionati quattro progetti ai fini di un finanziamento e la Commissione può assicurare all'Onorevole parlamentare che il programma verrà utilizzato in modo efficace per finanziare studi di alto livello qualitativo in questo campo.

I rischi posti dalle droghe sintetiche figurano fra le sfide identificate nella Strategia comunitaria per la lotta contro le droghe 2000-2004. Tale strategia sottolinea la necessità di fornire ai giovani informazioni accurate e fondate sugli effetti di tali sostanze. La Commissione può confermare che viene fatto il massimo sforzo affinché queste informazioni vengano diffuse nelle scuole. Molti progetti finanziati dal programma comunitario di prevenzione contro la droga sono già concentrati sulla prevenzione dell'uso delle droghe sintetiche.

(2001/C 46 E/135)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1105/00**

**di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione**

(7 aprile 2000)

Oggetto: Conseguenze dell'esposizione all'amianto

Nell'Europa occidentale l'amianto fu messo al bando nel corso degli anni '70. «Eppure — osserva un epidemiologo italiano — le conseguenze dell'esposizione all'amianto di diversi gruppi di lavoratori nei decenni passati continuano ad essere in aumento». Il processo di carcinogenesi da amianto, infatti, richiede molti anni prima di portare allo sviluppo di un tumore clinicamente evidente. Negli USA, dove l'amianto fu bandito circa 20 anni prima che da noi, il picco di mesotelioma è già stato raggiunto. In Europa invece la stessa epidemia è in espansione, con la previsione che i decessi causati da questo tumore raddoppieranno nei prossimi vent'anni.

Quali iniziative intende intraprendere la Commissione per far fronte a questa previsione e per assistere le famiglie dei questi lavoratori colpiti?

**Risposta del Commissario Diamantopoulou a nome della Commissione**

(15 giugno 2000)

La Commissione condivide le preoccupazioni espresse dall'onorevole parlamentare sulle conseguenze sanitarie dell'esposizione all'amianto. Si dispone già di un notevole corpus normativo comunitario relativo alla protezione della salute dei lavoratori e del pubblico dagli effetti nocivi dell'amianto. In particolare, la Direttiva del Consiglio 83/477/CEE del 19 settembre 1983 sulla protezione dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione all'amianto durante l'attività lavorativa (seconda Direttiva individuale nell'ambito delle disposizioni dell'Articolo 8 della Direttiva 80/1107/CEE)<sup>(1)</sup> modificata dalla Direttiva del Consiglio 91/382/CEE del 25 giugno 1991<sup>(2)</sup> relativa alla protezione dei lavoratori esposti all'amianto durante il lavoro.

In risposta alle conclusioni del Consiglio del 7 aprile 1998 in materia<sup>(3)</sup>, la Commissione sta elaborando una proposta per modificare, in particolare, la Direttiva in questione al fine di ridefinire le misure protettive nei confronti di coloro che sono più a rischio, migliorando la formazione e l'informazione dei lavoratori interessati, abbassando la soglia delle concentrazioni ammissibili nell'aria sul luogo di lavoro e riesaminando la valutazione delle fibre di amianto.

Sebbene la Raccomandazione della Commissione 90/326/CEE del 22 maggio 1990 agli Stati membri riguardante l'adozione di un elenco europeo delle malattie professionali<sup>(4)</sup> si riferisca a tutte le patologie causate dall'esposizione all'amianto, l'eventuale risarcimento per malattia professionale e l'assistenza ai familiari dei lavoratori colpiti sono aspetti che rientrano nella sfera di competenze degli Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU L 263 del 24.9.1983.

<sup>(2)</sup> GU L 206 del 29.7.1991.

<sup>(3)</sup> GU C 142 del 7.5.1998.

<sup>(4)</sup> GU L 160 del 26.6.1990.

(2001/C 46 E/136)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1117/00**  
**di Luis Berenguer Fuster (PSE) alla Commissione**

(11 aprile 2000)

Oggetto: Concorrenza nel settore elettrico spagnolo

A seguito della notizia di un'offerta pubblica di acquisto di azioni della società Hidrocantábrico e della sua prevedibile approvazione, la concorrenza nel settore elettrico spagnolo si ridurrà, tendenza che del resto già si registra costantemente quale conseguenza di operazioni come la concentrazione di Endesa, Fecsa e Sevillana de Electricidad.

Ritiene la Commissione ammissibili, in questo scenario, i costi di transizione alla concorrenza? È essa del parere che esista una reale concorrenza nel settore elettrico spagnolo?

**Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione**

(24 maggio 2000)

Gli aiuti di Stato relativi ai cosiddetti costi incagliati («stranded costs») servono a compensare gli impegni e le garanzie di gestione contratti prima dell'entrata in vigore della direttiva 96/92/CE del Parlamento e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, che riguarda norme comuni per il mercato interno dell'elettricità (¹), che rischiano di non essere onorati a causa della direttiva stessa. Sono, in altri termini, compensazioni per costi storici divenuti non competitivi in seguito alla liberalizzazione del mercato dell'elettricità, da determinarsi caso per caso. In linea di massima, dunque, la concentrazione in questione non dovrebbe incidere sull'analisi della compatibilità dei costi incagliati ai sensi delle disposizioni del trattato CE in materia aiuti di Stato.

La Commissione non è in grado di pronunciarsi sul livello di concorrenza raggiunto nel settore elettrico spagnolo in seguito all'operazione cui si riferisce l'onorevole parlamentare senza averla dapprima esaminata alla luce delle norme applicabili. Tale operazione sarà esaminata dalla Commissione solo se avrà una dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (²). Se così non sarà, tale analisi sarà di competenza delle autorità nazionali.

(¹) GU L 27 del 30.1.1997.

(²) GU L 395 del 30.12.1989, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 del Consiglio del 30 giugno 1997 (GU L 180 del 9.7.1997).

(2001/C 46 E/137)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1119/00**  
**di Lucio Manisco (GUE/NGL) al Consiglio**

(13 aprile 2000)

Oggetto: Incarcerazione di Akin Birdal e condanna di Necmettin Erkaban in Turchia

Martedì 28 marzo 2000 la Procura della Repubblica di Ankara ha negato la sospensione della pena e ha ordinato l'incarcerazione di Arkin Birdal, illustre e coraggioso difensore dei diritti civili nel suo paese, già condannato per aver pronunciato «discorsi di natura eversiva». La sospensione per sei mesi dell'esecuzione della condanna era stata chiesta dai suoi avvocati perché Arkin Birdal necessita di assidue cure mediche a causa delle ferite riportate in seguito ad un attentato alla sua vita.

All'inizio di marzo, l'ex Primo Ministro Necmettin Erkaban è stato condannato ad un anno di carcere per imputazioni analoghe derivate da un discorso pronunziato nel 1994.

1. Non ritiene il Consiglio che queste flagranti violazioni della libertà di espressione e dei diritti umani contrastino con gli impegni assunti dal governo turco per entrare nell'Unione europea nonché con le condizioni di base per l'adesione di nuovi Stati, quali il rispetto dei principi su cui si fonda l'Unione, sanciti all'art. 6, par. 1 del TUE, e dei criteri politici definiti dal Consiglio europeo di Copenaghen del giugno 1993?

2. Non ritiene il Consiglio di dover intervenire presso il governo di Ankara perché desista dalle persecuzioni giudiziarie ed extragiudiziarie inflitte ai signori Birdal e Erkaban?

**Risposta**

(10 luglio 2000)

Il Consiglio deploра la nuova incarcerazione del sig. Birdal, che segna un grave regresso per la libertà di espressione in Turchia e non è conforme allo spirito delle conclusioni di Helsinki. Il Consiglio ha esortato il Governo turco a rilasciare il sig. Birdal e ad assicurare che riceva cure mediche adeguate durante la permanenza in carcere. Il Consiglio continuerà a sorvegliare attentamente la situazione dei diritti dell'uomo in Turchia e, se necessario, solleverà casi individuali dinanzi alle autorità turche.

Il Consiglio rileva che le sentenze nei confronti dei sig.ri Birdal e Erkaban si basano sull'articolo 312 del codice penale turco. Tale articolo considera reato istigare le persone all'odio o all'ostilità sulla base di una distinzione tra classi sociali, razze, religioni, denominazioni o regioni. Tale disposizione è stata interpretata dalle autorità giudiziarie turche e da altre autorità in un modo che, secondo il Consiglio, limita la libertà di espressione.

Il Consiglio prende atto che la Turchia si è impegnata in quest'ambito in un processo di riforma. Il Consiglio plaude all'intenzione della Turchia di migliorare la situazione dei diritti dell'uomo e continuerà a sostenere e a incoraggiare gli sforzi della Turchia al riguardo, auspicando che siano compiuti ulteriori progressi in questo settore.

---

(2001/C 46 E/138)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1121/00**

**di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione**

(11 aprile 2000)

Oggetto: Il Libro bianco sulla sicurezza alimentare e l'Autorità alimentare europea

Nel gennaio 2000 è stato pubblicato il Libro bianco sulla sicurezza alimentare (COM(1999) 719 def.). Il capitolo 4 concerne l'istituzione di un'Autorità alimentare europea. Il capitolo 5 prende in esame gli aspetti normativi della sicurezza alimentare.

L'Autorità alimentare fornisce pareri, raccoglie e comunica informazioni, ma non ha poteri legislativi e regolamentari. In situazioni di crisi vengono adottate misure dalla Commissione, che è anche responsabile della vigilanza sui controlli. L'Autorità alimentare collabora con le autorità nazionali e in tale contesto deve svolgere un ruolo guida. Tuttavia, in caso di divergenze di opinioni, non ha alcun potere.

La legislazione primaria europea è approvata dal Consiglio e dal Parlamento europeo. La Commissione e i comitati di regolamentazione sono responsabili della legislazione delegata, basata sulla legislazione primaria. Il trattato sull'Unione europea non prevede che a un'autorità indipendente quale l'Autorità alimentare europea siano conferite competenze in materia di legislazione delegata.

1. La Commissione ritiene che l'Autorità alimentare europea debba avere col tempo la facoltà di emanare norme delegate, per esempio per quanto concerne l'approvazione di «novel foods» e la determinazione dei limiti massimi di residui di pesticidi e inquinanti?
2. La Commissione ha adottato misure volte a garantire il conferimento all'Autorità alimentare di competenze in materia di legislazione delegata? In caso affermativo, quali iniziative sono state già prese e quali saranno prese in futuro per garantire all'Autorità alimentare la facoltà di emanare norme delegate? In caso negativo, può la Commissione far sapere se è contraria al conferimento all'Autorità alimentare europea di competenze in materia di legislazione delegata, indicando i motivi di tale posizione?

(2001/C 46 E/139)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1124/00**  
**di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione**

(11 aprile 2000)

Oggetto: Il Libro bianco sulla sicurezza alimentare e l'Autorità alimentare europea

Nel gennaio 2000 è stato pubblicato il Libro bianco sulla sicurezza alimentare (COM(1999) 719 def.). Il capitolo 4 concerne l'istituzione di un'Autorità alimentare europea. Il capitolo 5 prende in esame gli aspetti normativi della sicurezza alimentare.

Sulla sicurezza alimentare vengono raccolte molte informazioni, che spesso però non sono ben coordinate e/o analizzate. È necessario quindi migliorare l'analisi (quotidiana) dei rischi, in modo da poter reagire tempestivamente ai rischi potenziali (paragrafi 16 e 17).

In che modo viene organizzata, sul piano procedurale e pratico, la collaborazione tra l'Autorità alimentare e la Commissione, al fine di soddisfare le elevate esigenze di un'analisi (quotidiana) dei rischi e poter reagire prontamente ai rischi potenziali?

(2001/C 46 E/140)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1126/00**  
**di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione**

(11 aprile 2000)

Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea

Nel gennaio 2000 è stato pubblicato il Libro bianco sulla sicurezza alimentare (COM(1999) 719 def.). Il capitolo 4 tratta dell'istituzione di un'Autorità alimentare europea e il capitolo 5 della legislazione in materia di sicurezza alimentare.

I comitati scientifici esistenti hanno un notevole carico di lavoro e richiamano l'attenzione sui tempi necessari per l'espletamento dei loro compiti consultivi (par. 22 e segg.). L'Autorità alimentare europea che si intende istituire dovrà tener conto di tale problema. L'assunzione di personale qualificato sufficiente all'interno dell'Autorità potrà contribuire a migliorare e ad accelerare l'attività di consulenza scientifica.

1. In che modo la Commissione intende superare il periodo che precederà l'istituzione e l'entrata in funzione dell'Autorità?
2. In che modo la Commissione intende distribuire i compiti tra il personale dell'Autorità e i comitati consultivi?

(2001/C 46 E/141)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1129/00**  
**di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione**

(11 aprile 2000)

Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea.

Nel gennaio 2000 è stato pubblicato il Libro bianco sulla sicurezza alimentare (COM(1999) 719 def.) il cui capitolo 4 tratta dell'istituzione di un'Autorità alimentare europea mentre il capitolo 5 si sofferma sugli aspetti normativi.

Il Libro bianco cita tre motivi per cui la gestione del rischio non deve rientrare nel mandato dell'Autorità (punto 33). Il trattato dell'UE infatti prescrive che le funzioni di controllo e le competenze legislative spettano alla Commissione.

Ciò premesso, intende la Commissione iscrivere all'ordine del giorno della futura conferenza intergovernativa (CIG) la questione della funzione di controllo e delle competenze legislative delegate all'Autorità alimentare onde consentire il reperimento di soluzioni nel lungo periodo? In caso negativo, non ritiene forse necessario la Commissione che all'Autorità alimentare siano demandate, a termine, funzioni di controllo e competenze legislative delegate?

(2001/C 46 E/142)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1130/00**  
**di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione**

(11 aprile 2000)

Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea

Nel gennaio 2000 è apparso il Libro bianco sulla sicurezza alimentare (COM(1999) 719), il cui capitolo 4 verte sull'istituzione di una Autorità alimentare europea (AAE) e il capitolo 5 tratta degli aspetti normativi della sicurezza alimentare.

L'Autorità sarebbe responsabile della formulazione di pareri scientifici e dovrà fungere da punto di riferimento chiaramente riconosciuto. Dovrà essere altresì disponibile a fornire informazioni ai consumatori sugli sviluppi in materia di sicurezza alimentare. Infine l'Autorità è chiamata ad operare in stretta cooperazione con organismi nazionali, dando vita in tal modo a una rete.

1. Ciò premesso, può la Commissione far sapere in che modo si esplicherà la collaborazione tra l'Autorità e gli organismi informativi nazionali per quanto riguarda l'informazione dei consumatori? L'Autorità e detti organismi nazionali avranno compiti ben distinti conformemente al principio di sussidiarietà?

2. In che modo si esplicherà la collaborazione tra l'Autorità e gli organismi informativi nazionali per quanto riguarda la formulazione di parere scientifici? L'Autorità e detti organismi nazionali avranno compiti ben distinti conformemente al principio di sussidiarietà?

(2001/C 46 E/143)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1131/00**  
**di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione**

(11 aprile 2000)

Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea

Nel gennaio 2000 è stato pubblicato il Libro bianco sulla sicurezza alimentare (COM(1999) 719 def.). Il capitolo 4 tratta dell'istituzione di un'Autorità alimentare europea e il capitolo 5 della legislazione in materia di sicurezza alimentare.

La Commissione ritiene che l'Autorità debba disporre di uno status giuridico per poter svolgere i suoi compiti in modo indipendente, massimizzare la sua incidenza sulla protezione della salute del consumatore ed infine per essere indipendente dalle istituzioni dell'UE.

La posizione indipendente che si intende attribuire all'Autorità conferisce a quest'ultima il potere di chiedere alla Commissione un'interpretazione delle decisioni politiche nelle quali il parere dell'Agenzia ha avuto un suo ruolo? In caso negativo, per quale motivo la Commissione non ritiene necessario che l'Autorità possa indagare sul seguito e/o l'applicazione dei suoi pareri?

(2001/C 46 E/144)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1132/00**  
**di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione**

(11 aprile 2000)

Oggetto: Il Libro bianco sulla sicurezza alimentare e l'Autorità alimentare europea

Nel gennaio 2000 è stato pubblicato il Libro bianco sulla sicurezza alimentare (COM(1999) 719 def.). Il capitolo 4 concerne l'istituzione di un'Autorità alimentare europea. Il capitolo 5 prende in esame gli aspetti normativi della sicurezza alimentare.

La Commissione non esclude una futura estensione delle competenze dell'Autorità (paragrafo 40).

1. Quali nuove competenze prevede la Commissione?
2. Quando avrà luogo tale estensione delle competenze?

(2001/C 46 E/145)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1135/00**  
**di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione**

(11 aprile 2000)

Oggetto: Il Libro bianco sulla sicurezza alimentare e l'Autorità alimentare europea

Nel gennaio 2000 è stato pubblicato il Libro bianco sulla sicurezza alimentare (COM(1999) 719 def.). Il capitolo 4 concerne l'istituzione di un'Autorità alimentare europea. Il capitolo 5 prende in esame gli aspetti normativi della sicurezza alimentare.

Il campo di attività dell'Autorità abbraccia l'intera catena alimentare e riguarda sia la sicurezza alimentare sia le questioni nutrizionali. L'Autorità dispone di un proprio bilancio per ricerche da attuare in situazioni di emergenza e mantiene i contatti con i comitati scientifici e con la Commissione (paragrafi 45 e segg.).

Ai fini del miglioramento della qualità e della rapidità dei pareri scientifici, è necessario potenziare il segretariato scientifico che fa da supporto all'attività di consulenza scientifica. Un proprio bilancio per la ricerca ad hoc favorisce la flessibilità. Inoltre, ha un'importanza fondamentale la composizione del personale dell'Autorità.

1. Quale bilancio prevede la Commissione per l'Autorità alimentare europea?
2. Quali criteri saranno seguiti per l'assunzione dei collaboratori? Di quanti collaboratori potrà disporre l'Autorità (a tutti i livelli)?

(2001/C 46 E/146)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1136/00**  
**di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione**

(11 aprile 2000)

Oggetto: Il Libro bianco sulla sicurezza alimentare e l'Autorità alimentare europea

Nel gennaio 2000 è stato pubblicato il Libro bianco sulla sicurezza alimentare (COM(1999) 719 def.). Il capitolo 4 concerne l'istituzione di un'Autorità alimentare europea. Il capitolo 5 prende in esame gli aspetti normativi della sicurezza alimentare.

L'identificazione e l'uso delle informazioni all'interno e all'esterno della Comunità costituisce un compito fondamentale dell'Autorità (paragrafi 49 e seguenti). L'informazione è importante per poter individuare al più presto potenziali problemi. L'Autorità svolge una funzione di sorveglianza per quanto concerne i nuovi rischi.

1. In che misura può l'Autorità informare la Commissione su problemi potenziali, senza coinvolgere i comitati scientifici?
2. Una duplicazione dei pareri (Autorità alimentare e comitati scientifici) non rischia di compromettere l'efficienza dell'Autorità? In caso negativo, in che modo può la Commissione garantire che la duplicazione di pareri sullo stesso argomento non costituisce un ostacolo per la capacità d'azione dell'Autorità?

(2001/C 46 E/147)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1137/00**  
**di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione**

(11 aprile 2000)

Oggetto: Il Libro bianco sulla sicurezza alimentare e l'Autorità alimentare europea

Nel gennaio 2000 è stato pubblicato il Libro bianco sulla sicurezza alimentare (COM(1999) 719 def.). Il capitolo 4 concerne l'istituzione di un'Autorità alimentare europea. Il capitolo 5 prende in esame gli aspetti normativi della sicurezza alimentare.

L'Autorità ha la prerogativa di comunicare direttamente e apertamente con i consumatori. Essa può informare direttamente tutte le parti interessate sulle sue conclusioni relative alla sicurezza alimentare e agli alimenti. La Commissione continua ad essere responsabile della comunicazione delle decisioni in materia di gestione del rischio (paragrafo 51).

1. Qual è, secondo la Commissione, la linea di demarcazione tra informazione del pubblico e comunicazione conseguente alla gestione del rischio?

2. Può l'Autorità informare di propria iniziativa la popolazione sui rischi che possono comportare determinati prodotti, come per esempio la listeria? In caso negativo, chi fornisce tale comunicazione, considerando la sua importanza per i consumatori?

(2001/C 46 E/148)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1138/00**

**di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione**

(11 aprile 2000)

Oggetto: Libro Bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea

Nel gennaio 2000 è stato pubblicato il Libro Bianco sulla sicurezza alimentare (COM(1999) 719 def). Il capitolo 4 riguarda l'istituzione di un'autorità alimentare europea (AAE). Il capitolo 5 prende in esame gli aspetti normativi della sicurezza alimentare.

In situazioni di crisi l'Autorità raccoglierà informazioni e svolgerà un ruolo di supporto (eventualmente anche esecutivo) (paragrafo 52 e segg.). L'Autorità non adotterà alcuna decisione su provvedimenti concreti in situazioni di crisi. Questo resta compito della Commissione e dei comitati normativi composti da rappresentanti degli Stati membri.

Riconosce la Commissione che in situazioni di crisi le attuali procedure decisionali non hanno sempre sortito risultati soddisfacenti a seguito delle opinioni divergenti degli Stati membri? In caso negativo, ritiene la Commissione che l'approccio delle situazioni di crisi sia finora stato esemplare? In caso affermativo, non ritiene opportuno la Commissione assegnare in futuro all'Autorità delle competenze per affrontare situazioni di crisi?

(2001/C 46 E/149)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1139/00**

**di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione**

(11 aprile 2000)

Oggetto: Libro Bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea

Nel gennaio 2000 è stato pubblicato il Libro Bianco sulla sicurezza alimentare (COM(1999) 719 def). Il capitolo 4 riguarda l'istituzione di un'autorità alimentare europea (AAE). Il capitolo 5 prende in esame gli aspetti normativi della sicurezza alimentare.

L'Autorità e i servizi della Commissione dovranno operare a stretto contatto (paragrafo 56 e segg.). Operando a fianco della Commissione l'Autorità sarà sempre bene informata e in grado di tener conto delle necessità dei servizi della Commissione.

L'Autorità avrà una sede nelle vicinanze della Commissione, vista la necessità di una stretta cooperazione e di un rapido scambio di informazioni? In caso negativo, la sede dell'Autorità in altro luogo non costituirà un ostacolo per la stretta collaborazione e il rapido scambio di informazioni con la Commissione, come auspicato nel Libro Bianco?

**Risposta comune**  
**data dal sig. Byrne in nome della Commissione alle interrogazioni scritte**  
**E- 1121/00, E-1124/00, E-1126/00, E-1129/00, E-1130/00, E-1131/00, E-1132/00,**  
**E-1135/00, E-1136/00, E-1137/00, E-1138/00 e E-1139/00**

(8 giugno 2000)

Nel Libro bianco sulla sicurezza alimentare<sup>(1)</sup> la Commissione ha fornito gli orientamenti generali cui intende ispirarsi per quanto riguarda l'istituzione futura dell'Autorità alimentare europea ed ha invitato tutte le parti interessate affinché reagiscano contribuendo al dibattito durante il periodo di consultazione. Su numerosi punti sollevati dall'onorevole parlamentare la Commissione non ha ancora precisato le sue proposte e specificato meccanismi di funzionamento, volendo prima esaminare i punti di vista espressi in occasione della consultazione.

Per quanto riguarda la questione delle competenze, il Libro bianco precisa che la valutazione dei rischi, la raccolta dei dati e l'informazione dei consumatori nei settori di sua competenza dovrebbero costituire i compiti dell'Autorità alimentare europea. Per motivi giuridici e di responsabilità democratica, la Commissione ritiene che allo stato attuale un trasferimento di poteri normativi ad un'autorità indipendente non si giustifichi. Tuttavia un'estensione futura delle sue competenze dovrebbe essere considerata alla luce dell'esperienza del funzionamento dell'Autorità e della fiducia che questa avrà suscitato, senza escludere l'eventuale necessità di modificare il Trattato.

<sup>(1)</sup> COM(1999) 719 def.

(2001/C 46 E/150)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1123/00**  
**di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione**

(11 aprile 2000)

Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea

Nel gennaio 2000 è stato pubblicato il Libro bianco sulla sicurezza alimentare (COM(1999) 719 def.) il cui capitolo 4 tratta dell'istituzione di un'Autorità alimentare europea mentre il capitolo 5 si sofferma sugli aspetti normativi.

Considerato che la Commissione intende applicare pienamente il principio di precauzione, tenendo altresì conto di altri fattori legittimamente pertinenti per la protezione della salute dei consumatori e per la promozione di prassi eque nella commercializzazione dei prodotti alimentari (punti 14 e 15),

1. di quali garanzie dispone la Commissione che tutte le parti interessate interpreteranno univocamente il principio di precauzione?
2. In base a quali modalità constaterà la Commissione la legittimità di altri fattori per la protezione della salute e per la promozione di prassi commerciali eque? A quali fattori si riferisce essa in concreto (si citino esempi)?
3. In qual modo potrà prevenire la Commissione la mancata trasparenza del processo decisionale a seguito dei succitati altri fattori legittimamente pertinenti?

**Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione**

(9 giugno 2000)

In seguito alla pubblicazione del Libro bianco sulla sicurezza alimentare, la Commissione ha adottato una comunicazione sul ricorso al principio di precauzione, obiettivo della quale era proprio promuovere una concezione comune del principio e della sua applicazione. Attualmente, la comunicazione è all'esame delle istituzioni comunitarie e nell'ambito del Codex Alimentarius, organizzazione internazionale in seno alla quale la Comunità sta cercando di ottenere un consenso con gli altri membri sull'applicazione del principio di precauzione alla normalizzazione alimentare. La discussione sulla possibilità di prendere in considerazione altri fattori legittimi nel processo decisionale ha avuto origine dal Codex Alimentarius, che lo

prevede nel proprio manuale di procedura senza tuttavia chiarire esplicitamente cosa sarebbero questi altri fattori legittimi. Vi è un forte dibattito sull'argomento, nel quale la Comunità sostiene una visione ampia del concetto, tale da includere le questioni etiche, economiche, ambientali e relative alla salute e al benessere degli animali, mentre altri paesi vogliono restringere gli altri fattori alle buone prassi veterinarie o agricole e ai metodi di campionatura e di analisi. Tale dibattito è aumentato d'importanza in relazione all'utilizzo della somatotropina bovina, vietato dalla Comunità a causa dei suoi effetti negativi sulla salute e il benessere delle vacche da latte. La Comunità si oppone all'adozione di tale ormone da parte del Codex Alimentarius, facendo presenti fra l'altro i citati fattori legittimi.

La trasparenza del processo decisionale non si limita al fondamento scientifico utilizzato dal legislatore. Certo, è di fondamentale importanza che i consumatori siano informati in modo chiaro e comprensibile dei pareri scientifici sui quali si basano le decisioni. Ma le considerazioni di chi ha deciso, e in particolare le valutazioni concernenti vantaggi e svantaggi delle diverse opzioni di gestione dei rischi quanto al loro costo globale per la società, devono a loro volta essere esposte chiaramente, e il tipo di decisione scelta pienamente giustificato. In ogni caso, la Corte di giustizia ha più volte stabilito che le considerazioni relative alla tutela della salute umana devono avere la precedenza rispetto alle preoccupazioni economiche.

---

(2001/C 46 E/151)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1125/00**

**di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione**

(11 aprile 2000)

Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea

Nel gennaio 2000 è stato pubblicato il Libro bianco sulla sicurezza alimentare (COM(1999) 719 def.) il cui capitolo 4 tratta dell'istituzione di un'Autorità alimentare europea mentre il capitolo 5 si sofferma sugli aspetti normativi.

Considerato che, a giudizio della Commissione, la cooperazione scientifica va intensificata e coordinata con il programma di lavoro dei comitati scientifici, e che a tutt'oggi scarse sono state le risorse all'uopo mobilitate e che i programmi procedono a rilento (punto 20) come intende la Commissione migliorare la cooperazione scientifica per accelerare le procedure?

Sono state elaborate proposte in merito?

(2001/C 46 E/152)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1133/00**

**di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione**

(11 aprile 2000)

Oggetto: Il Libro bianco sulla sicurezza alimentare e l'Autorità alimentare europea

Nel gennaio 2000 è stato pubblicato il Libro bianco sulla sicurezza alimentare (COM(1999) 719 def.) Il capitolo 4 concerne l'istituzione di un'Autorità alimentare europea. Il capitolo 5 prende in esame gli aspetti normativi della sicurezza alimentare.

Negli ultimi decenni molti Stati dell'Unione europea hanno drasticamente ridotto il finanziamento pubblico della ricerca scientifica. Di conseguenza, gli scienziati sono divenuti parzialmente dipendenti dall'industria per quanto concerne il finanziamento della loro attività. Tale dipendenza può pregiudicare la credibilità dei ricercatori e dei pareri da loro formulati (paragrafo 41).

1. In che modo intende la Commissione garantire l'indipendenza degli scienziati europei?
2. Può la Commissione far sua la proposta di stabilire una soglia per il finanziamento privato della ricerca scientifica? In caso affermativo, in che modo stabilirà una soglia massima e minima per il finanziamento pubblico e privato? In caso negativo, ritiene che il finanziamento privato non abbia alcun effetto sull'indipendenza degli esperti scientifici?

(2001/C 46 E/153)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1134/00****di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione**

(11 aprile 2000)

Oggetto: Il Libro bianco sulla sicurezza alimentare e l'Autorità alimentare europea

Nel gennaio 2000 è stato pubblicato il Libro bianco sulla sicurezza alimentare (COM(1999) 719 def.). Il capitolo 4 concerne l'istituzione di un'Autorità alimentare europea. Il capitolo 5 prende in esame gli aspetti normativi della sicurezza alimentare.

La Commissione vuole che l'attività relativa a raccomandazioni e atti analoghi sia il più possibile pubblica.

La Commissione pubblicherà le relazioni dei comitati scientifici? In caso negativo, può indicarne le ragioni? Tale atteggiamento non sarebbe in contrasto con la volontà della Commissione di essere il più possibile aperta?

**Risposta comune  
data dal sig. Byrne in nome della Commissione  
alle interrogazioni scritte E-1125/00, E-1133/00 e E-1134/00**

(21 giugno 2000)

L'onorevole parlamentare ha sollevato una serie di interrogativi in reazione alla proposta della Commissione di istituire un'Autorità alimentare europea (AAE), come previsto dal Libro bianco sulla sicurezza alimentare. Ai sensi della procedura di consultazione, la Commissione ha invitato a formulare osservazioni su tale proposta entro il 30 aprile 2000. La Commissione sta attualmente valutando le osservazioni ricevute nel contesto della preparazione della proposta legislativa annunciata nel Libro bianco.

Quest'ultimo sottolinea l'importanza delle reti con gli Stati membri e la necessità di operare in stretta collaborazione con le agenzie nazionali. Il Libro bianco inoltre evidenzia l'importanza del ruolo che competerà all'AAE nella raccolta e analisi di informazioni che le consentano di adottare un approccio proattivo volto a individuare i rischi emergenti e, ove possibile, a evitare le crisi.

Cooperazione scientifica è il termine di uso corrente per la procedura prevista dalla direttiva 93/5/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1993, concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari<sup>(1)</sup>. Si tratta di una delle varie reti costituite ai sensi delle norme comunitarie con lo scopo di raccogliere informazioni o di fornire assistenza alla Commissione su questioni legate alla sicurezza alimentare. La Commissione sta riflettendo sull'organizzazione e sul finanziamento di queste reti per il futuro nel contesto dell'AAE, in modo da garantirne la massima efficienza.

La Commissione ha sempre attribuito grande importanza all'indipendenza dei comitati scientifici e dei loro membri. L'articolo 6, paragrafo 1, della decisione 97/579/CE della Commissione, del 23 luglio 1997, che istituisce i comitati scientifici nel settore della salute dei consumatori e della sicurezza dei generi alimentari<sup>(2)</sup>, stabilisce che i membri di ciascun comitato «agiscono in modo indipendente da influenze esterne». Per garantire la propria indipendenza, i membri effettuano tre dichiarazioni separate di tutti gli interessi che potrebbero essere considerati pregiudizievoli di tale indipendenza: una dichiarazione relativa agli interessi, parte dell'iniziale espressione di interesse (candidatura) a diventare membro di un comitato scientifico; una dichiarazione annuale relativa agli interessi e una dichiarazione relativa a ogni interesse particolare che potrebbe essere considerato pregiudizievole dell'indipendenza dell'esperto per quanto riguarda un punto all'ordine del giorno di una riunione del relativo comitato. Come la Commissione ha indicato nella comunicazione «Verso uno spazio europeo della ricerca»<sup>(3)</sup>, gli investimenti comunitari in materia di ricerca e sviluppo, sia pubblici sia privati, segnano il passo rispetto a quelli dei principali concorrenti. Non si pone dunque la questione di fissare massimali a ogni voce di spesa relativa alla ricerca.

Ad ogni buon conto, la Commissione ritiene che le disposizioni summenzionate siano tali che, qualora sorgessero conflitti d'interesse, ciò non comprometterebbe l'obiettività dei comitati. In pratica il comitato decide caso per caso sulla misura della partecipazione di ciascun membro ai lavori. Un membro che non risultasse in grado di agire indipendentemente non sarebbe invitato a ricoprire la funzione di relatore o di presidente e non potrebbe dunque cercare di influire sulle conclusioni formulate. Le dichiarazioni relative agli interessi sono registrate.

Dal novembre del 1997, data alla quale i comitati scientifici della Commissione sono stati riorganizzati e posti sotto una gestione interna comune, i pareri espressi dai comitati sono stati resi pubblici su Internet, in generale entro i tre giorni lavorativi dalla loro adozione. Tutti i pareri dei comitati scientifici emessi da allora possono essere consultati sul server Europa gestito dalla Commissione europea

([http://www.europa.eu.int/comm/dg24/health/sc/index\\_en.html](http://www.europa.eu.int/comm/dg24/health/sc/index_en.html)).

(<sup>1</sup>) GU L 52 del 4.3.1993.

(<sup>2</sup>) GU L 237 del 28.8.1997.

(<sup>3</sup>) COM(2000) 6 def.

(2001/C 46 E/154)

## INTERROGAZIONE SCRITTA E-1154/00

di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(11 aprile 2000)

Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e l'Autorità alimentare europea

Nel gennaio 2000 è stato pubblicato il Libro bianco sulla sicurezza alimentare (COM(1999) 719). Il capitolo 4 riguarda l'istituzione di un'Autorità alimentare europea (AAE) mentre il capitolo 5 esamina la legislazione in materia alimentare.

Le procedure in vigore per adeguare la legislazione ai progressi tecnici e scientifici non sempre sono soddisfacenti (paragrafi 82-83). Spesso tali procedure sono complesse, prevedono la partecipazione di vari comitati e l'applicazione di modalità diverse mentre le risorse amministrative sono limitate e frammentarie.

E' necessario un migliore coordinamento per garantire che le questioni della sicurezza alimentare siano trattate in modo adeguato. Ciò è possibile adottando una procedura regolamentare unica per la legislazione di esecuzione, una procedura di gestione unica per l'adozione di decisioni e una procedura d'urgenza per tutte le questioni urgenti concernenti la sicurezza alimentare.

Al fine di migliorare il coordinamento delle questioni inerenti alla sicurezza alimentare, intende la Commissione concentrare presso la DG Salute e tutela dei consumatori le responsabilità legate alla legislazione di esecuzione, alla procedura di gestione e alla procedura d'urgenza? In caso negativo, perché la Commissione si oppone al raggruppamento delle competenze relative alla sicurezza alimentare in seno di tale DG? In caso affermativo, a) come procederà la Commissione ed entro quali termini e b) sotto quale profilo la recente decisione sulla comitatologia modifica la ripartizione delle competenze tra Commissione e Stati membri?

### Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(8 giugno 2000)

Nell'ottobre 1999 e nel marzo 2000 la Commissione ha effettuato in due fasi una ristrutturazione dei suoi servizi per raggruppare tutte le competenze relative alla sicurezza alimentare in una sola Direzione generale. Conseguentemente il direttore generale competente per i problemi sanitari e per la protezione del consumatore è ora responsabile di tutte le questioni relative alla sicurezza nell'ambito della catena di produzione degli alimenti comprendente tutti i settori dalla produzione alla tavola.

La decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, che stabilisce alcune modalità dell'esercizio delle competenze di esecuzione affidate alla Commissione<sup>(1)</sup>, ha modificato alcuni aspetti della procedura di adozione delle decisioni prese in un regime di delega di poteri; essa non ha peraltro modificato la suddivisione delle competenze fra la Commissione e gli Stati membri.

(<sup>1</sup>) GU L 184 del 17.7.1999.

(2001/C 46 E/155)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1163/00**  
**di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione**

(12 aprile 2000)

Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea

Nel gennaio 2000 è apparso il Libro bianco sulla sicurezza alimentare (COM(1999) 719), il cui capitolo 4 verte sull'istituzione di una Autorità alimentare europea (AAE) e il capitolo 5 tratta degli aspetti normativi della sicurezza alimentare.

La Commissione elaborerà un piano d'azione per lo sviluppo di una politica nutrizionale completa e coerente (paragrafo 106).

Può la Commissione far sapere in che misura intende collegare tale piano d'azione ai piani di gestione nazionali e internazionali (FAO/OMS)?

(2001/C 46 E/156)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1164/00**  
**di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione**

(12 aprile 2000)

Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea

Nel gennaio 2000 è apparso il Libro bianco sulla sicurezza alimentare (COM(1999) 719), il cui capitolo 4 verte sull'istituzione di una Autorità alimentare europea (AAE) e il capitolo 5 tratta degli aspetti normativi della sicurezza alimentare.

La Commissione intende raccogliere informazioni sulle abitudini alimentari, la composizione degli alimenti e lo stato nutrizionale (paragrafo 107). Parallelamente, si lavora alla promozione della ricerca alimentare e a un'informazione efficace e corretta dei consumatori. Tali attività vengono già svolte a livello nazionale e regionale.

1. Qual è secondo la Commissione il valore aggiunto di attività comparabili a livello comunitario?
2. Non ritiene che un simile approccio rischia di produrre sovrapposizioni e doppioni? In caso di risposta affermativa, è la Commissione disposta a limitarsi in questo caso a un ruolo di coordinamento (perno)? In caso di risposta negativa, in che modo la Commissione può garantire che non si verifichino sovrapposizioni e doppioni?

**Risposta comune**  
**data dal sig. Byrne in nome della Commissione**  
**alle interrogazioni scritte E-1163/00 e E-1164/00**

(23 giugno 2000)

Al fine di elaborare una politica nutrizionale, la Commissione utilizzerà i risultati dei due progetti in corso, finanziati dal programma di promozione della salute. Ciascuno di essi mobilita numerosi esperti degli Stati membri coinvolti nelle politiche nazionali e rappresentanti dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e della Food and agriculture organization (FAO). Il primo è volto a stabilire raccomandazioni europee in materia di nutrizione e il secondo fungerà da documento di base alla Presidenza francese che si propone di promuovere la salute nutrizionale durante la sua presidenza.

Per quanto riguarda la sorveglianza della salute, la maggior parte degli Stati membri ha effettivamente creato un sistema di sorveglianza, che tuttavia comprende raramente una sorveglianza dello stato nutrizionale. E' vero che sono realizzate inchieste sul consumo alimentare, ma esse rappresentano solo la prima tappa della valutazione dello stato nutrizionale. I rari dati disponibili in materia di nutrizione tra i vari Stati membri non sono tutti della stessa qualità e la loro comparabilità lascia a desiderare.

Per questo motivo la Commissione è stata invitata a più riprese dal Consiglio e dal Parlamento a migliorare la raccolta, l'analisi e la diffusione dei dati relativi alla salute, nonché la loro qualità e la loro comparabilità.

La Commissione rassicura l'on. parlamentare in merito alle eventuali sovrapposizioni tra le azioni della Commissione e quelle degli Stati membri. La Commissione non ha alcuna intenzione di sostituirsi agli Stati membri. Tutti i lavori in corso nel settore della sorveglianza della salute nutrizionale vengono realizzati insieme agli Stati membri, laddove la Commissione svolge un ruolo di iniziativa e di coordinamento.

(2001/C 46 E/157)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1165/00**

**di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione**

(12 aprile 2000)

Oggetto: Libro bianco sulla sicurezza alimentare e Autorità alimentare europea

Nel gennaio 2000 è apparso il Libro bianco sulla sicurezza alimentare (COM(1999) 719), il cui capitolo 4 verte sull'istituzione di una Autorità alimentare europea (AAE) e il capitolo 5 tratta degli aspetti normativi della sicurezza alimentare.

La Commissione intende chiarire e potenziare l'attuale ambito OMC (paragrafo 108). Va tenuto conto del principio cautelativo in materia di sicurezza alimentare. Occorre soprattutto individuare una metodologia chiara per l'applicazione di tale principio. Nell'ambito delle possibilità offerte al riguardo dall'accordo SPS, vanno studiate le misure adottate da paesi terzi per escludere i prodotti comunitari. L'UE intende aderire al Codex Alimentarius e all'Ufficio internazionale dell'epizoozia (UIE).

Ciò premesso ritiene la Commissione che le vigenti norme nel quadro dell'accordo SPS siano insufficienti per una corretta applicazione del principio cautelativo? In caso di risposta positiva, quali carenze ha constatato la Commissione riguardo all'accordo SPS? Quali proposte intende formulare per ovviare a tali carenze? In caso di risposta negativa, intende comunque presentare proposte di modifica?

**Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione**

(16 giugno 2000)

La Commissione ritiene che le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 7 dell'accordo SPS (misure sanitarie e fitosanitarie) rispecchino l'applicazione del principio di precauzione. L'articolo in questione non prevede l'elaborazione di linee direttive per l'applicazione di detto principio.

Nel settore alimentare, invece, il Codex Alimentarius, del quale l'SPS tiene in considerazione le norme, si è prefisso su richiesta della Comunità l'obiettivo di definire il principio di precauzione e di elaborare linee direttive per la sua applicazione.

Le varie relazioni dell'organo di appello dell'Organizzazione mondiale del commercio hanno chiarito che il paragrafo in questione non esaurisce l'applicazione del principio di precauzione nell'ambito dell'accordo SPS e che esso non va considerato disgiuntamente dalle disposizioni degli articoli 2 e 5 SPS. Sebbene l'accordo SPS possa essere modificato per migliorare la classificazione delle condizioni di applicazione del principio di precauzione, secondo la Commissione ciò non è probabilmente necessario, in quanto è possibile ottenere lo stesso risultato attraverso l'elaborazione di linee direttive vincolanti per l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 7: esse renderebbero certamente possibile in futuro un uso corretto e non protezionistico del principio di precauzione.

Nel corso della riunione del comitato sanitario e fitosanitario dell'OMC del marzo 2000, la Comunità ha presentato una comunicazione sul ricorso al principio di precauzione, allo scopo di incoraggiare l'avvio di un dibattito con i propri partner dal quale scaturisca un'impostazione futura comune.

(2001/C 46 E/158)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1172/00  
di Marialiese Flemming (PPE-DE) alla Commissione**

(12 aprile 2000)

Oggetto: Discriminazione in base all'età nel settore della salute

Nel trattato di Amsterdam è stato fissato per la prima volta un divieto di discriminazione in base all'età (articolo 13 del trattato CE). Tuttavia, in alcuni Stati membri, determinati trattamenti medici o operazione — in genere costosi — non sono più rimborsati per le persone che abbiano superato una certa età.

La Commissione dispone di dati precisi sulle pratiche concretamente in uso nei singoli Stati membri per quanto riguarda una discriminazione in base all'età nel settore della salute?

La Commissione è disposta a trasmettere tali dati al Parlamento europeo?

La Commissione ritiene che in tutti gli Stati membri debba essere garantita ogni forma di assistenza medica alle persone, indipendentemente dalla loro età, e che i costi debbano essere sostenuti dalle rispettive previdenze sociali?

In caso affermativo, quali iniziative intende prendere la Commissione per impedire una discriminazione inbase all'età nel settore della salute, e come dovrebbero essere applicate in concreto negli Stati membri?

**Risposta del Commissario Diamantopoulou a nome della Commissione**

(8 giugno 2000)

Ciascuno Stato membro ha il compito di organizzare il proprio regime di previdenza sociale, compresi i sistemi sanitari, e di stabilire le condizioni che danno diritto alle prestazioni previste da tali sistemi. La Commissione ha proposto una strategia concertata per modernizzare la protezione sociale<sup>(1)</sup>, basata su quattro obiettivi chiave approvati dal Consiglio<sup>(2)</sup>, uno dei quali è quello di garantire un'assistenza sanitaria sostenibile e di alta qualità.

Per quanto riguarda i dati, la Commissione rimanda l'onorevole deputato alla sua relazione sulla protezione sociale in Europa — 1999, che fornisce un aggiornamento sulla recente evoluzione dei sistemi di assistenza sanitaria<sup>(3)</sup>, e al sistema di reciproca informazione sulla protezione sociale negli Stati membri (MISSOC)<sup>(4)</sup>. La Commissione non dispone tuttavia di dati più precisi sulle prestazioni o cure fornite agli anziani o ad altri gruppi specifici nell'ambito dei sistemi di assistenza sanitaria degli Stati membri.

Nella sua comunicazione «Verso un'Europa di tutte le età — promuovere la prosperità e la solidarietà fra le generazioni»,<sup>(5)</sup> la Commissione sottolinea la necessità di migliorare l'accesso all'assistenza sanitaria per le persone di tutte le età e per gli anziani, nonché di fornire un'adeguata assistenza sanitaria di qualità alle persone molto anziane e deboli.

La Commissione ha inoltre messo in evidenza il problema della discriminazione nell'accesso ai servizi pubblici, ivi compresa l'assistenza sanitaria, nella sua proposta che istituisce un programma d'azione per combattere la discriminazione fondata sulla razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali<sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> COM(1999) 347 def.

<sup>(2)</sup> GU C 8 del 12.1.2000.

<sup>(3)</sup> COM(2000) 163 def.

<sup>(4)</sup> Website: [http://europa.eu.int/comm/employment\\_social/soc-prot/missoc98/english/f\\_main.htm](http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/missoc98/english/f_main.htm).

<sup>(5)</sup> COM(1999) 221 def.

<sup>(6)</sup> COM(1999) 567 def.

(2001/C 46 E/159)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1177/00****di Gorka Knörr Borràs (Verts/ALE) al Consiglio**

(13 aprile 2000)

Oggetto: Ampliamento dell'UE e regioni

Viviamo in un momento storico fondamentale, non solo per l'Unione bensì per l'intero continente europeo. Senza considerare la Turchia, gli altri dodici Stati candidati all'adesione registrano complessivamente cento milioni di abitanti; con l'ampliamento l'UE vedrebbe aumentare del 27% la sua popolazione mentre il Parlamento europeo, prevedibilmente, supererebbe i 700 seggi, con un aumento di solo l'11% rispetto all'attuale composizione.

Considerando che non si intende modificare il ruolo e le competenze delle istituzioni europee, non ritiene il Consiglio che la rappresentanza delle regioni ne risulti seriamente compromessa? Non ha previsto il Consiglio nessun altro mezzo per far sì che regioni come i Paesi Baschi (3 milioni di abitanti) o i Paesi Catalani (12 milioni di abitanti) possano beneficiare di una rappresentanza proporzionale a quella di futuri Stati come Malta o Cipro? Non ha previsto il Consiglio nessuna riforma strutturale del Comitato delle regioni affinché questo diventi effettivamente un organo di rappresentanza territoriale?

**Risposta**

(10 luglio 2000)

La questione sollevata dall'Onorevole Parlamentare, relativa alla composizione del Comitato delle regioni e all'attribuzione dei seggi al suo interno, è attualmente all'esame della Conferenza intergovernativa sulla riforma istituzionale. Il Consiglio è naturalmente al corrente delle proposte formulate al riguardo sia dal Parlamento europeo sia dalla Commissione, quali contributi ai lavori della Conferenza. Nessuna di queste proposte menziona la ripartizione dei seggi del Comitato delle regioni all'interno di ciascuno Stato membro. Il Consiglio desidera ricordare che l'attuale trattato fissa il numero dei membri di tutti gli Stati membri e spetta a questi ultimi definire il criterio in base al quale i seggi sono attribuiti internamente.

Poiché il Consiglio non ha un ruolo ufficiale nella Conferenza, la quale riunisce i governi dei 15 Stati membri, sarebbe del tutto inopportuno che il Consiglio facesse congetture sui possibili risultati dei lavori della Conferenza stessa. Il Parlamento europeo è d'altra parte strettamente associato e contribuirà ai lavori della Conferenza. Alle riunioni del Gruppo preparatorio della CIG assistono due osservatori del Parlamento europeo e ciascuna sessione della Conferenza a livello ministeriale è preceduta da uno scambio di vedute con il Presidente del Parlamento europeo, assistito da due rappresentanti di questa istituzione.

(2001/C 46 E/160)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1178/00****di Gorka Knörr Borràs (Verts/ALE) alla Commissione**

(12 aprile 2000)

Oggetto: Ampliamento dell'UE e regioni

Viviamo in un momento storico fondamentale, non solo per l'Unione bensì per l'intero continente europeo. Senza considerare la Turchia, gli altri dodici Stati candidati all'adesione registrano complessivamente cento milioni di abitanti; con l'ampliamento l'UE vedrebbe aumentare del 27% la sua popolazione mentre il Parlamento europeo, prevedibilmente, supererebbe i 700 seggi, con un aumento di solo l'11% rispetto all'attuale composizione.

Considerando che non si intende modificare il ruolo e le competenze delle istituzioni europee, non ritiene la Commissione che la rappresentanza delle regioni ne risulti seriamente compromessa? Non ha previsto la Commissione nessun altro mezzo per far sì che regioni come i Paesi Baschi (3 milioni di abitanti) o i Paesi Catalani (12 milioni di abitanti) possano beneficiare di una rappresentanza proporzionale a quella di futuri Stati come Malta o Cipro? Non ha previsto la Commissione nessuna riforma strutturale del Comitato delle regioni affinché questo diventi effettivamente un organo di rappresentanza territoriale?

### Risposta del sig. Prodi a nome della Commissione

(22 giugno 2000)

Per quanto riguarda la rappresentanza delle regioni al Parlamento, la Commissione ricorda la risposta fornita all'interrogazione orale H-666/99 della sig.ra Evans durante un'ora delle interrogazioni del Parlamento a novembre 1999 (1).

In merito al Comitato delle regioni, nel proprio parere del 26 gennaio 2000 relativo alla conferenza intergovernativa la Commissione ha proposto di applicare fra gli Stati membri un coefficiente di ripartizione geografica identico a quello del Parlamento. Per ciò che concerne il Comitato delle regioni nel suo insieme, la Commissione ha proposto che non sia superata una soglia, calcolata a un terzo del numero dei deputati (233 membri), in grado di garantire l'operatività di tale istituzione.

Rispetto al ruolo futuro del Comitato, la Commissione ritiene che la cooperazione tra le regioni avrà, nel contesto di un'Unione allargata, un'importanza ancora maggiore, così come la valutazione dell'impatto a livello regionale delle normative proposte. Il ruolo consultivo del Comitato delle regioni deve dunque essere mantenuto, in modo che detto organo possa assolvere al proprio mandato consistente nell'esprimere, a livello europeo, gli interessi delle collettività regionali e locali.

(1) Dibattiti del Parlamento europeo (novembre 1999).

(2001/C 46 E/161)

### INTERROGAZIONE SCRITTA P-1192/00

di Antonio Di Pietro (ELDR) alla Commissione

(10 aprile 2000)

Oggetto: Chiusura della SGL Carbon di Ascoli Piceno

In Italia, nel pieno centro della città di Ascoli Piceno, in uno spazio popolato da decine di migliaia di persone che dovrebbe essere adibito a zona verde in base alla normativa locale, è ubicata la SGL Carbon, stabilimento industriale per la produzione di elettrodi di grafite.

Detto impianto immette ogni anno nell'atmosfera oltre diecimila tonnellate di sostanze altamente inquinanti dette IPA, idrocarburi policiclici aromatici, con conseguenze gravissime per la salute delle migliaia di persone che vivono nei quartieri sorti intorno allo stabilimento e, non a caso, Ascoli Piceno ha il triste primato di essere la città dove la percentuale di tumori è tra le più alte d'Italia.

Premesso che la convenzione per l'autorizzazione all'installazione dell'impianto, stipulata circa 25 anni fa tra l'amministrazione comunale della città e detta azienda, scadrà nel 2004, la Commissione, può imporre all'amministrazione locale italiana di procederà ad una valutazione di impatto ambientale in base alla direttiva 85/337/CEE (1), successivamente modificata da quella n. 97/11/CE (2), per anticipare l'eventuale chiusura o trasferimento della SGL Carbon o comunque, prima di concedere una nuova autorizzazione nel 2004?

Non ritiene la Commissione che al caso prospettato siano applicabili le norme della direttiva n. 84/360/CEE (3) concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali e della direttiva n. 96/61/CE (4) sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento?

Infine, può la Commissione, indicare se ed in quali termini è possibile riconvertire tale impianto, per permettere un eventuale ricollocamento dei lavoratori impiegati nella SGL Carbon?

(1) GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

(2) GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.

(3) GU L 188 del 16.7.1984, pag. 20.

(4) GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

**Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione**

(18 maggio 2000)

La Commissione ritiene che le direttive 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati e 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, che ha modificato la suddetta direttiva non siano attualmente pertinenti al caso in questione. Un impianto industriale autorizzato 25 anni fa non rientra nel loro campo di applicazione. Le direttive sulla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) si applicano a progetti la cui richiesta di autorizzazione sia stata introdotta successivamente alla data di recepimento da parte degli Stati membri. La direttiva 85/337/CEE non si applica ai progetti la cui richiesta di autorizzazione sia stata presentata all'autorità competente anteriormente al 3 luglio 1988; la direttiva 97/11/CE non si applica ai progetti la cui richiesta di autorizzazione sia stata presentata all'autorità competente anteriormente al 14 marzo 1999.

Tuttavia, un'eventuale nuova autorizzazione rientrerebbe nel campo di applicazione della normativa comunitaria sulla VIA.

In base alle informazioni fornite dall'onorevole parlamentare, la Commissione ritiene che l'impianto citato non sia disciplinato dalla direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali. Esso potrebbe essere invece disciplinato dalle direttive 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (la direttiva IPPC) e 1999/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti<sup>(1)</sup> (direttiva COV). Tuttavia, ai sensi di entrambe le direttive gli Stati membri hanno tempo fino al 2007 per applicare le disposizioni e i limiti di emissione agli impianti esistenti.

<sup>(1)</sup> GU L 85 del 29.3.1999.

(2001/C 46 E/162)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1194/00**  
**di Chris Davies (ELDR) alla Commissione**

(12 aprile 2000)

Oggetto: Macellazione illegale di pecore in Francia

A seguito della trasmissione di una videocassetta alla Commissione da parte del RSPCA, la quale dimostra che la macellazione delle pecore durante il festival Aid el Kebir in Francia (dal 16 al 19 marzo) non è stata compiuta conformemente alle disposizioni della direttiva 93/119/CE<sup>(1)</sup> sulla protezione degli animali da macello, come intende la Commissione assicurare il pieno rispetto di tale direttiva da parte del governo francese nei prossimi anni?

<sup>(1)</sup> GU L 340 del 31.12.1993, pag. 21.

**Risposta del Commissario Byrne A nome della Commissione**

(29 maggio 2000)

Attualmente la Commissione sta analizzando le informazioni appena ricevute dalle organizzazioni di protezione degli animali in merito al recente festival Eid-el-Kabir.

Le informazioni disponibili saranno valutate alla luce delle garanzie ricevute dalla Commissione, prima del festival, da parte delle autorità francesi, secondo le quali si sarebbero adottate un'ampia serie di misure per migliorare la situazione, ivi compreso contatti con la comunità musulmana.

La Commissione si rende perfettamente conto che si tratta di questioni delicate che, attualmente, in alcune località francesi comportano seri problemi per le autorità. D'altra parte va osservato che la mancata osservanza delle disposizioni di base della direttiva del Consiglio 93/119/CEE del 22 dicembre 1993 sulla protezione degli animali al momento della macellazione o della soppressione e delle relative norme sanitarie comunitarie, comporta una grave violazione delle disposizioni di legge e un rischio per la sanità pubblica.

Attualmente la Commissione aspetta una relazione ufficiale delle autorità francesi sul recente festival di Eid-el-Kabir. A seguito di questa relazione, la Commissione prenderà in considerazione la possibilità di eventuali iniziative, ivi compresa l'apertura di una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 226 (ex articolo 169) del Trattato CE.

---

(2001/C 46 E/163)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1195/00**

**di William Newton Dunn (ELDR) al Consiglio**

(13 aprile 2000)

Oggetto: Persecuzioni per motivi religiosi in India

In vari Stati dell'India vengono segnalate violenze nei confronti delle comunità cristiane sotto forma di omicidi, stupri di gruppo, percosse, minacce nonché distruzioni e dissacrazioni di chiese. Nel frattempo sono state adottate iniziative legislative in vari Stati dell'India, miranti a limitare la libertà religiosa. Nello Stato di Orissa, ad esempio, il governo ha emanato un'ordinanza alla fine del 1999 che vieta la conversione senza l'autorizzazione preliminare della polizia locale e del magistrato di distretto. Nello Stato di Gujurat, l'anno scorso è stato presentato un progetto di legge sulla libertà di religione che stabiliva sanzioni severe per il reato consistente nella conversione di persone da una religione all'altra. Nonostante il progetto di legge sia stato archiviato nel febbraio dell'anno in corso, è probabile che si cerchi in una data successiva di ripresentarlo. I cristiani che vivono in tale Stato ritengono che detto progetto di legge si presti ad un'interpretazione soggettiva e possa essere utilizzato per far cessare i loro sforzi umanitari tra i poveri nonché per limitare l'espressione pubblica della loro fede.

Alla luce dei summenzionati eventi, intende il Consiglio affrontare la questione della tolleranza religiosa e della libertà di religione nel prossimo vertice UE-India?

**Risposta**

(10 luglio 2000)

Il Consiglio è consapevole dei problemi menzionati nell'interrogazione dell'Onorevole Parlamentare. Nell'ambito del dialogo politico regolare tra l'Unione europea e l'India, il Consiglio ha già sollevato più volte le questioni della tolleranza, della libertà religiosa e dei diritti delle minoranze in India. I Capi missione dell'UE a Nuova Delhi hanno parimenti sollevato singoli problemi direttamente presso le autorità indiane. Laddove necessario, il Consiglio continuerà ad esprimere le proprie preoccupazioni sui problemi legati ai diritti umani, anche nel prossimo vertice UE-India.

L'Unione prosegue anche a livello multilaterale i suoi sforzi intesi a contrastare l'intolleranza e la violenza fondate sulla religione o sul credo. In questo contesto, gli Stati membri hanno fatto loro, di recente, la risoluzione intitolata «Attuazione della dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme d'intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o sul credo», presentata dall'Irlanda e adottata per consenso nella 56a sessione della Commissione delle Nazioni Unite dei diritti dell'uomo (20 marzo – 28 aprile 2000).

(2001/C 46 E/164)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1196/00  
di William Newton Dunn (ELDR) alla Commissione**

(12 aprile 2000)

**Oggetto:** Persecuzioni religiose in India

In diversi Stati dell'India le comunità cristiane sono vittime di attacchi di vario genere, quali assassinî, stupri di gruppo, pestaggi, minacce e distruzione e profanazione di chiese. Nel contempo alcuni Stati indiani hanno adottato iniziative legislative volte a limitare la libertà religiosa. Nello Stato di Orissa, ad esempio, il governo ha emanato alla fine del 1999 un'ordinanza che vieta la conversione senza la preventiva autorizzazione della polizia locale e del magistrato distrettuale. Nello Stato di Gujârâ è stato presentato lo scorso anno un disegno di legge sulla libertà religiosa che prevede pesanti sanzioni per il reato costituito dall'opera di conversione ad un'altra religione. Anche se tale progetto di legge è stato accantonato in febbraio, è probabile che si cerchi di ripresentarlo in un momento successivo. Le comunità cristiane di tale Stato ritengono che il progetto di legge si presti ad un'interpretazione soggettiva e possa essere usato per bloccare i loro sforzi umanitari a favore dei poveri e impedire qualsiasi manifestazione pubblica della loro fede.

Alla luce di tali fatti, intende la Commissione affrontare il problema della tolleranza e della libertà religiosa in occasione del prossimo Vertice UE-India?

**Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione**

(16 maggio 2000)

La Commissione condivide la preoccupazione espressa dall'onorevole parlamentare e intende sottolineare che la propria delegazione a Nuova Delhi tiene sotto stretto controllo la situazione delle minoranze religiose in India, compresa la comunità cristiana, e riferisce in proposito. Ciò avviene in stretta consultazione con le missioni comunitarie a Nuova Delhi.

Fin dall'aumento nel 1998 del numero di attacchi contro famiglie e strutture cristiane, gli ambasciatori hanno costantemente espresso al governo indiano la propria preoccupazione al riguardo.

Il governo indiano ha quindi creato una commissione nazionale per le minoranze (National Commission for Minorities), che si occupa in particolare della protezione delle minoranze religiose del paese e delle pratiche relative alle denunce ricevute. Nonostante tale commissione non abbia poteri giudiziari, si spera che continuerà ad esercitare un'influenza che freni i gruppi estremisti e contribuisca così a sostenere il principio di un governo laico e della libertà religiosa contenuti nella costituzione indiana.

Per quanto riguarda le iniziative legislative di alcuni Stati indiani di cui si è avuto notizia, la Commissione chiederà alla delegazione a Nuova Delhi di operare in stretta collaborazione con i colleghi di altre missioni comunitarie al fine di analizzare i fatti e le implicazioni di eventuali misure legislative discriminatorie prese che possono condizionare la libertà di culto dei cristiani e di altri gruppi religiosi in India. In base alle risultanze, la Commissione consulterà i propri partner e deciderà la portata, la forma e l'occasione adeguata di un'eventuale rimozione nei confronti delle autorità indiane.

(2001/C 46 E/165)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1203/00  
di Bart Staes (Verts/ALE) al Consiglio**

(13 aprile 2000)

**Oggetto:** Impiego di testate di granate tedesche in un attacco con armi chimiche dell'esercito turco

In risposta all'interrogazione scritta E-2386/99 (1) il Consiglio afferma che «Le fonti menzionate dall'Onorevole Parlamentare non sono state portate a conoscenza del Consiglio».

Le fonti delle informazioni concernenti:

- l'assistenza tedesca alla costruzione di un laboratorio per le armi chimiche in Turchia;
- l'impiego di armi chimiche da parte dell'esercito turco contro il movimento curdo PKK e;
- la provenienza tedesca (Buck e Depyfag) delle testate delle granate chimiche utilizzate dall'esercito turco

erano comunque indicate nella parte introduttiva dell'interrogazione in questione

Si tratta in particolare:

- del Ministero tedesco della Difesa;
- del programma televisivo della ZDF Kennzeichen D e;
- di uno studio dell'Università di Monaco.

Inoltre, i punti 3 e 5 dell'interrogazione scritta E-2386/99 indicano espressamente che, grazie all'interrogazione, il Consiglio «è al corrente dei fatti» (vale a dire la costruzione di un laboratorio per le armi chimiche e l'impiego di armi chimiche).

Intende il Consiglio chiedere informazioni all'Università di Monaco sulla provenienza tedesca (Buck e Depyfag) delle testate di granate utilizzate l'11 maggio 1999 dall'esercito turco nel corso di un attacco con armi chimiche contro il movimento curdo PKK?

In caso negativo, perché il Consiglio si rifiuta di chiedere informazioni sulla provenienza tedesca (Buck e Depyfag) delle testate di granate impiegate dall'esercito turco nel corso di un attacco con armi chimiche contro il movimento curdo PKK dell'11 maggio 1999, che costituisce una violazione della convenzione sulle armi chimiche?

In caso affermativo, intende il Consiglio manifestare al governo tedesco e al governo turco la propria protesta per questa violazione della convenzione sulle armi chimiche?

(<sup>1</sup>) GU C 280 E del 3.10.2000, pag. 38.

(2001/C 46 E/166)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1204/00**

**di Bart Staes (Verts/ALE) al Consiglio**

(13 aprile 2000)

Oggetto: Impiego di testate di granate tedesche in un attacco con armi chimiche dell'esercito turco

In risposta all'interrogazione scritta E-2386/99 (<sup>1</sup>) il Consiglio afferma che «Le fonti menzionate dall'Onorevole Parlamentare non sono state portate a conoscenza del Consiglio».

Le fonti delle informazioni concernenti:

- l'assistenza tedesca alla costruzione di un nuovo laboratorio chimico militare in Turchia;
- l'impiego di armi chimiche da parte dell'esercito turco contro il movimento curdo PKK e;
- la provenienza tedesca (Buck e Depyfag) delle testate delle granate chimiche utilizzate dall'esercito turco

erano indicate nella parte introduttiva dell'interrogazione in questione

Si tratta in particolare:

- del Ministero tedesco della Difesa;
- del programma televisivo della ZDF Kennzeichen D e;
- di uno studio dell'Università di Monaco.

Inoltre, i punti 3 e 5 dell'interrogazione scritta E-2386/99 indicano espressamente che, grazie all'interrogazione, il Consiglio «è al corrente dei fatti» (vale a dire la costruzione di un laboratorio per le armi chimiche e l'impiego di armi chimiche).

Intende il Consiglio chiedere informazioni agli autori del programma della ZDF Kennzeichen circa l'impiego di testate di granate tedesche da parte dell'esercito turco l'11 maggio 1999 nel corso di un attacco con armi chimiche contro il movimento curdo PKK?

In caso negativo, perché il Consiglio si rifiuta di chiedere informazioni sull'impiego di testate di granate tedesche da parte dell'esercito turco in un attacco con armi chimiche contro il movimento curdo PKK l'11 maggio 1999, che costituisce una violazione della convenzione sulle armi chimiche?

In caso affermativo, intende il Consiglio protestare nei confronti del governo tedesco e del governo turco per tale violazione della convenzione sulle armi chimiche?

(<sup>1</sup>) GU C 280 E del 3.10.2000, pag. 38.

(2001/C 46 E/167)

## INTERROGAZIONE SCRITTA E-1205/00

di Bart Staes (Verts/ALE) al Consiglio

(13 aprile 2000)

Oggetto: Assistenza tedesca alla costruzione di un laboratorio per le armi chimiche

In risposta all'interrogazione scritta E-2386/99 (<sup>1</sup>) il Consiglio afferma che «Le fonti menzionate dall'Onorevole Parlamentare non sono state portate a conoscenza del Consiglio».

Le fonti delle informazioni concernenti:

- l'assistenza tedesca alla costruzione di un laboratorio per le armi chimiche in Turchia;
- l'impiego di armi chimiche da parte dell'esercito turco contro il movimento curdo PKK e;
- la provenienza tedesca (Buck e Depyfag) delle testate delle granate chimiche utilizzate dall'esercito turco

erano comunque indicate nella parte introduttiva dell'interrogazione in questione

Si tratta in particolare:

- del Ministero tedesco della Difesa;
- del programma televisivo della ZDF Kennzeichen D e;
- di uno studio dell'Università di Monaco.

Inoltre, i punti 3 e 5 dell'interrogazione scritta E-2386/99 indicano espressamente che, grazie all'interrogazione, il Consiglio «è al corrente dei fatti» (vale a dire la costruzione di un laboratorio per le armi chimiche e l'impiego di armi chimiche).

1. Intende il Consiglio chiedere informazioni al Ministero tedesco della Difesa circa l'assistenza fornita da quest'ultimo alla costruzione di un nuovo laboratorio chimico militare in Turchia?
  - a) In caso negativo, perché il Consiglio si rifiuta di chiedere informazioni al Ministero tedesco della Difesa sull'assistenza fornita alla costruzione di un nuovo laboratorio chimico militare in Turchia che, potenzialmente, costituisce una violazione della convenzione sulle armi chimiche?
  - b) In caso affermativo, è compatibile l'assistenza tedesca alla costruzione di un nuovo laboratorio chimico militare in Turchia con la convenzione sulle armi chimiche che obbliga ciascuna parte contraente, tra cui la Germania, «a non mettere a punto, produrre, accumulare, acquisire in qualsiasi altro modo o conservare, in nessuna circostanza, armi chimiche o a non trasferire, direttamente o indirettamente, armi chimiche a chiunque?»

2. Tenuto conto della risposta al punto 1, intende il Consiglio opporsi all'assistenza tedesca alla costruzione di un nuovo laboratorio chimico militare in Turchia?

- a) In caso negativo, come giustifica il Consiglio il fatto che non intende opporsi all'assistenza tedesca alla costruzione di un nuovo laboratorio chimico militare in Turchia, che costituisce una violazione della convenzione sulle armi chimiche?
- b) In caso affermativo, in che modo intende far presente la propria opposizione al governo tedesco?

(<sup>1</sup>) GU C 280 E del 3.10.2000, pag. 38.

**Risposta comune  
alle interrogazioni scritte E-1203/00, E-1204/00 e E-1205/00**

(10 luglio 2000)

Tutti gli Stati membri dell'UE sono parti della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (CWC).

L'articolo VIII della convenzione istituisce l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) per assicurare l'attuazione delle disposizioni della convenzione, comprese quelle per il controllo internazionale dell'osservanza della medesima. Tutti gli Stati contraenti della CWC sono membri dell'OPCW. Quest'ultima è l'organizzazione cui è affidato il controllo dell'osservanza delle disposizioni della convenzione da parte degli Stati contraenti.

Le questioni specifiche menzionate dall'Onorevole Parlamentare non sono state sollevate nell'ambito del Consiglio o degli organi del Consiglio.

(2001/C 46 E/168)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1211/00  
di Glyn Ford (PSE) alla Commissione**

(14 aprile 2000)

Oggetto: La Deutsche Post ed il governo tedesco

Il governo tedesco ha concesso un monopolio legale alla Deutsche Post e ha fissato i prezzi dei francobolli, con il risultato che la Deutsche Post ottiene entrate considerevolmente più elevate di quanto sia necessario per assicurare un servizio universale. La Deutsche Post ha potuto sfruttare questo vantaggio finanziario per sovvenzionare i propri servizi di consegna di pacchi commerciali (ponendo quindi i concorrenti che gestiscono lo stesso servizio in una posizione di netto svantaggio) nonché per effettuare acquisizioni in tutta l'Unione Europea (ad esempio, ha acquistato il 50 % della Securicor Distribution e ha altresì comperato l'Herald International Mailings).

La Commissione ha già fatto sapere che il sostegno fornito dal governo tedesco alla Deutsche Post sembra comportare un aiuto di Stato. Può ora la Commissione indicare con chiarezza se si tratta effettivamente di questo oppure no e, nel caso di risposta affermativa, comunicare quali misure intende adottare per impedire tale infrazione della legislazione comunitaria?

**Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione**

(26 maggio 2000)

Il 20 luglio 1999, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88 (ex articolo 93), paragrafo 2, del trattato per la presunta concessione di aiuti di Stato a favore di Deutsche Post AG.

Il procedimento riguarda l'intera gamma di aiuti di Stato che sarebbero stati concessi a Deutsche Post AG nelle seguenti forme: impiego del reddito prodotto in monopolio dal servizio lettere per ripianare le perdite registrate dal servizio di inoltro pacchi; impiego di tale reddito per finanziare acquisizioni; impiego dei proventi delle proprietà immobiliari trasferite a Deutsche Post AG allo stesso scopo; garanzie di Stato su debiti e assunzione a carico da parte dello Stato di impegni in materia di pensioni.

La Commissione sta esaminando le osservazioni presentate dal governo tedesco e dalle parti interessate. Poiché l'esame è tuttora in corso, non si possono fornire, in questa fase, indicazioni circa l'esito eventuale dell'indagine.

(2001/C 46 E/169)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1212/00**  
**di Phillip Whitehead (PSE) alla Commissione**

(14 aprile 2000)

Oggetto: Norme di resistenza al fuoco per i mobili nel mercato unico

È la Commissione consapevole del fatto che attualmente nel mercato unico i mobili soddisfano due diverse norme di resistenza al fuoco? Nel Regno Unito ed in Irlanda i mobili devono presentare una resistenza all'infiammabilità più elevata che nel resto d'Europa. Da quando è stata introdotta tale normativa, nel Regno Unito il numero dei decessi a causa d'incendi è diminuito del 50%.

L'attività del Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha portato ad un accordo sui metodi di prova per le sorgenti d'ignizione come i fiammiferi e le sigarette, ma non è approdata ad alcun progresso per le prove di resistenza al fuoco dopo l'ignizione quando questa è provocata da sorgenti di dimensioni maggiori — prove che sono essenziali per la sicurezza dei mobili imbottiti, principalmente nelle abitazioni, ma anche nei luoghi pubblici. Tale mancanza di progresso mal si combina con le considerevoli spese effettuate dalla Commissione.

Si ritiene la Commissione soddisfatta di questo mancato progresso? Quale pressione intende esercitare per assicurare un rapido avanzamento verso l'approvazione di norme per le prove di resistenza al fuoco dopo l'ignizione, e per garantire che tali prove siano introdotte al più presto in una normativa?

**Risposta del sig. Liikanen in nome della Commissione**

(5 giugno 2000)

La Commissione segue da vicino le problematiche della sicurezza, comprese quelle concernenti i rischi di incendio. Essa è cosciente del fatto che un'efficace sicurezza in materia di incendio presuppone che le autorità nazionali o locali adottino misure inerenti alla totalità dei fattori atti ad influenzare i rischi di incendio, come le norme di costruzione, le esigenze attinenti alla reazione ed alla resistenza al fuoco, le condizioni di evacuazione, la disponibilità dei mezzi di lotta antincendio (sprinklers) oltre che l'informazione delle popolazioni. Una politica globale può pertanto essere condotta soltanto ad un livello nazionale adeguato.

Le esigenze concernenti la resistenza dei mobili al propagarsi delle fiamme sono uno degli elementi volti a garantire la sicurezza in materia di incendio. Per tali prodotti, in mancanza di una armonizzazione comunitaria specifica, spetta agli Stati membri assicurare, nel quadro della direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti<sup>(1)</sup>, la protezione della salute e della sicurezza delle persone e dei beni sulla base delle regolamentazioni o delle norme nazionali adottate all'uopo.

Tuttavia, nella sua proposta di modifica della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti, del 29 marzo 2000,<sup>(2)</sup> la Commissione ha proposto di introdurre delle disposizioni volte ad assicurare che i prodotti che rispondono alle norme europee, fissate dagli istituti europei di normazione, incaricati dalla Commissione, vengano considerati conformi ai criteri di sicurezza richiesti dalla direttiva.

Tenuto conto delle nuove disposizioni previste nel testo della proposta di modifica della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti, la Commissione intende verificare se sia necessario emanare nuove norme ovvero modificare quelle esistenti, in vari settori che interessano la salute dei consumatori. I diversi aspetti connessi alla sicurezza in materia di incendio faranno parte integrante di questa riflessione. Se emerge che il tema in questione richiede un mandato di normalizzazione e che vi è accordo sufficiente tra le parti interessate, la Commissione potrebbe pensare di procedere all'elaborazione di un tale mandato.

<sup>(1)</sup> GU L 228 dell'11.8.1992.

<sup>(2)</sup> COM(2000) 140 def.

(2001/C 46 E/170)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1217/00****di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) al Consiglio***(27 aprile 2000)*

Oggetto: Occupazione, istruzione e mobilità geografica: il caso della Galizia

Nella relazione approvata in occasione del Consiglio europeo di Lisbona dello scorso 23 e 24 marzo, in cui si stabilisce «un nuovo obiettivo strategico per l'Unione, tenendo conto dell'occupazione, della riforma economica e della coesione sociale nell'ambito di un'economia basata sulla conoscenza,» è stato definito un grave problema dell'economia europea l'esistenza di 15 milioni di disoccupati. La disoccupazione riguarda in particolare le donne, i lavoratori anziani e determinati territori dell'Unione europea.

Il Consiglio europeo ha deciso pertanto di preparare «la transizione verso un'economia e una società basate sulla conoscenza» mediante corsi di apprendistato, la formazione e l'istruzione.

Questa analisi della situazione dell'occupazione e della soluzione al problema della disoccupazione, nel contesto della nuova economia risulta insufficiente se non si considera che la disoccupazione oggi riguarda particolarmente i paesi a basso reddito pro capite e anche regioni come la Galizia che, pur disponendo dei livelli necessari di istruzione, in particolare tecnici e universitari, per accedere all'economia della conoscenza, constatano che le persone più capaci sono costrette ad emigrare con uno spreco paradossale delle risorse investite nella loro istruzione a beneficio dei paesi più ricchi. Tale fenomeno negativo è anche promosso nell'ambito dell'Unione con la denominazione di mobilità geografica.

Come pensa quindi il Consiglio affrontare il problema del rafforzamento dell'occupazione, la riforma economica, la coesione sociale e l'equilibrio territoriale nella prospettiva di un'economia di una società basata sulla conoscenza in paesi nei quali, come la Galizia, l'elevata disoccupazione coincide con i bassi redditi e che avendo in linea di principio la capacità necessaria per migliorare la formazione e l'istruzione constatano che i giovani più capaci sono costretti a emigrare in cerca di lavoro proprio nei paesi più ricchi e con minor disoccupazione?

**Risposta***(10 luglio 2000)*

Il Consiglio europeo si è prefissato a Lisbona un nuovo obiettivo strategico per l'Unione: «diventare un'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale.»

Per realizzare il suddetto obiettivo, il Consiglio europeo ha definito una strategia globale che dovrebbe consentire all'Unione di ripristinare le condizioni propizie alla piena occupazione e di rafforzare la coesione regionale al suo interno.

In questo nuovo processo stabilito a Lisbona, l'Unione fisserà un quadro che consenta di utilizzare tutte le risorse disponibili per garantire la trasmissione verso un'economia basata sulla conoscenza, fornendo il proprio contributo a tale sforzo nell'ambito delle attuali politiche comunitarie e nel rispetto dell'Agenda 2000.

Nel contesto dell'Agenda 2000, le regioni in cui, come in Galizia, si registra un ritardo di sviluppo, potranno così, con l'aiuto dei Fondi strutturali beneficiare del nuovo meccanismo comunitario di aiuti regionali e sociali per affrontare problemi come quelli citati dall'Onorevole Parlamentare.

(2001/C 46 E/171)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1226/00  
di Jaime Valdivielso de Cué (PPE-DE) alla Commissione**

(14 aprile 2000)

Oggetto: Ambiente

Recentemente, la Commissione europea ha proposto un sistema di compravendita di emissioni tra i differenti paesi membri che contribuirà all'adempimento del protocollo di Kioto, vale a dire ridurre di un 8 % il livello di emissioni attuali nel periodo compreso tra il 2008 e il 2012 e ne abbasserà i costi. Per emissioni si intende emissioni nette di gas.

La Commissione non crede che sarebbe più conveniente adeguare i parametri alle emissioni per unità prodotta, facendo sì che le nostre imprese siano più competitive ambientalmente parlando e promuovendo direttamente la ricerca e lo sviluppo di tecniche di produzione più rispettose in materia?

Quali misure ha in programma la Commissione europea per evitare la dislocazione delle nostre industrie che si trasferiscono verso paesi con una legislazione ambientale più flessibile?

**Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione**

(30 maggio 2000)

La Commissione non ritiene che il ricorso al parametro delle «emissioni per unità prodotta» sia più appropriato quale base per l'adempimento dei propri obblighi derivati dal protocollo di Kyoto. Fondamentalmente perché gli obiettivi di tale protocollo sono assoluti e di conseguenza le emissioni di gas ad effetto serra prodotte dalla Comunità devono essere diminuite in termini assoluti per poter rispettare gli impegni assunti a livello internazionale.

Per quanto concerne la dislocazione delle industrie all'esterno della Comunità occorre sottolineare che tutte le principali industrie comunitarie hanno stabilito obiettivi di riduzione delle emissioni, per il raggiungimento dei quali occorrono anche opportune politiche. È molto probabile, dunque, che anche i concorrenti di altri paesi industrializzati debbano intraprendere sforzi paragonabili a quelli imposti alle imprese della Comunità.

Per quanto riguarda, invece, la dislocazione delle industrie verso paesi in via di sviluppo dove non esistono obiettivi in materia di emissioni ai sensi del protocollo di Kyoto, la Commissione ritiene che la decisione di dislocare un'impresa è comunque dettata da numerosi fattori e certamente non soltanto da quelli inerenti alle problematiche ambientali. Tuttavia, è plausibile ritenere che a lungo termine anche i paesi in via di sviluppo saranno tenuti a ridurre i livelli di emissioni da essi prodotte, altrimenti non potranno essere conseguiti gli obiettivi della Convenzione-quadro sul cambiamento climatico.

(2001/C 46 E/172)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1232/00  
di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) al Consiglio**

(27 aprile 2000)

Oggetto: Presenza di regioni come la Galizia alle riunioni del Consiglio dei ministri della pesca dell'Unione europea

A Santiago de Compostela il ministro spagnolo dell'agricoltura e la pesca Jesus Posada ha espresso dubbi sul fatto che comunità autonome come la Galizia, le quali possiedono le necessarie competenze e un settore della pesca di grande rilevanza, possano partecipare, rappresentando lo Stato, alle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea.

Il Consiglio condivide tale opinione? Esistono altri Stati membri nei quali gli Stati federati o altri organi politici interni partecipano già ora alle riunioni del Consiglio dei ministri della pesca?

**Risposta***(10 luglio 2000)*

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 203 del trattato CE, il Consiglio è formato da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato ad impegnare il governo di detto Stato membro.

Spetta pertanto a ciascuno Stato membro stabilire in che modo e da chi è rappresentato alle sessioni del Consiglio «Pesca».

(2001/C 46 E/173)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1233/00  
di Rosemarie Müller (PSE) alla Commissione***(10 aprile 2000)*

Oggetto: Numero telefonico di emergenza nella UE

Dal momento che nell'Unione europea esistono numeri telefonici di emergenza diversi da paese a paese, sono sicuramente poche le persone che, quando viaggiano da un paese all'altro, conoscono il numero di emergenza dello Stato in cui si trovano. L'esempio degli Stati Uniti dimostra che è possibile agevolare le richieste di aiuto introducendo un numero di emergenza unico.

Detto questo, può la Commissione far sapere:

1. come valuta il fatto che nella UE esistono diversi numeri telefonici di emergenza;
2. se condivide l'opinione secondo cui un numero telefonico di emergenza unico in tutta la UE contribuirebbe ad aumentare l'efficacia dei servizi di soccorso;
3. se si sta attualmente adoperando al fine d'introdurre in tutta la UE un numero telefonico di emergenza unico?

**Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione***(3 maggio 2000)*

La decisione 91/396/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, sull'introduzione di un numero unico europeo per chiamate di emergenza<sup>(1)</sup> dispone che gli Stati membri introducano il numero «112» nelle reti telefoniche pubbliche, nelle reti ISDN nonché nei servizi pubblici di comunicazioni mobili. La decisione consente tuttavia di mantenere, accanto a tale numero, i numeri per chiamate di emergenza già esistenti. Inoltre, la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998 sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale<sup>(2)</sup> garantisce agli utenti dei servizi di telefonia fissa e mobile, ivi compresi i telefoni pubblici a pagamento, l'accesso gratuito al servizio 112 per le chiamate di emergenza.

Sebbene la decisione avesse fissato la data di introduzione al 31 dicembre 1992, essa consentiva una deroga fino al 31 dicembre 1996 in caso di difficoltà tecniche, finanziarie, geografiche o organizzative. Nel frattempo, il servizio «112» è stato reso accessibile gratuitamente dai sistemi di telefonia fissa e mobile e dai telefoni pubblici a pagamento in tutti gli Stati membri. L'unica eccezione è costituita dalla Grecia, nei confronti della quale è stata avviata una procedura d'infrazione.

Numerosi Stati membri hanno adottato il «112» come numero nazionale unico per le chiamate di emergenza ed hanno finanziato una serie di imponenti campagne d'informazione al fine di promuoverne l'impiego sia a livello nazionale che a livello comunitario. Inoltre, sebbene la decisione 91/396/CEE non lo preveda, in diversi Stati membri il servizio è offerto in sette lingue, ove opportuno. Per ulteriori dettagli si rimanda alla relazione del gennaio 1999 pubblicata dalla Commissione e disponibile su Internet al seguente indirizzo:

<http://www.ispo.cec.be/infosoc/telecompolicy/en/comm-en.htm>.

Considerando la crescente integrazione europea legata all'aumento dei flussi turistici e delle attività economiche transfrontaliere, la questione riveste una notevole importanza dal punto di vista sociale e costituisce un valido esempio di una misura comunitaria i cui vantaggi ricadono direttamente sui cittadini europei. La Commissione condivide l'opinione secondo la quale un numero unico per le chiamate d'emergenza contribuisce ad aumentare l'efficacia dei servizi di assistenza in caso di emergenza all'interno della Comunità.

Per rafforzare ulteriormente l'attuale quadro, nella comunicazione relativa all'esame del 1999 del quadro normativo delle comunicazioni<sup>(3)</sup> la Commissione ha proposto che i dati relativi all'ubicazione degli utenti in difficoltà che effettuano chiamate di emergenza (da sistemi di telefonia fissa o mobile) siano trasmessi alle autorità responsabili dei servizi di emergenza. Questo aspetto rivestirà un'importanza particolare nell'ambito del prossimo esame della politica comunitaria delle telecomunicazioni.

Il numero unico per le chiamate d'emergenza consente ai 380 milioni di cittadini comunitari ed ai viaggiatori stranieri di chiedere assistenza in caso di emergenza o di pericolo per la propria incolumità. L'accesso garantito in tutta la Comunità da sistemi di telefonia fissa e mobile, la possibilità di effettuare gratuitamente le chiamate d'emergenza e di fornire dati relativi all'ubicazione degli utenti che si trovano in situazioni di emergenza sono altrettanti elementi di importanza fondamentale.

(<sup>1</sup>) GU L 217 del 6.8.1991.

(<sup>2</sup>) GU L 101 del 1.4.1998.

(<sup>3</sup>) COM(1999) 539 def.

(2001/C 46 E/174)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1238/00**  
**di Karin Scheele (PSE) alla Commissione**

(14 aprile 2000)

Oggetto: Base giuridica degli inchiostri usati per i tatuaggi

Da anni un numero crescente di europei si tatuia. Per detto procedimento vengono usati anche coloranti azoici. Nella proposta della Commissione di una diciannovesima modifica della direttiva 76/769/CEE<sup>(1)</sup> del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (azocoloranti), applicabile a tessuti e pelli, il comitato scientifico per tossicità, ecotossicità e ambiente esprime la sua preoccupazione in quanto, durante il processo di degradazione chimica, gli azocoloranti producono ammina, un composto ritenuto cancerogeno. Considerati i potenziali rischi per la salute, è importante che vi sia una base giuridica anche per i coloranti azoici usati nei tatuaggi.

1. Sono già stati fatti o sono in programma studi sulla nocività degli inchiostri usati per i tatuaggi?
2. Può la Commissione enunciare quali disposizioni legislative disciplinano i colori per tatuaggi?
3. In caso contrario, intende la Commissione garantire che, in futuro, vi sia una base giuridica per gli inchiostri usati nei tatuaggi? Verranno contemplati anche i coloranti azoici?

(<sup>1</sup>) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

**Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione**

(13 giugno 2000)

1. La Commissione non è al corrente di studi tossicologici o epidemiologici utili a valutare in modo specifico i rischi per la sicurezza e la salute derivanti dall'uso di alcuni coloranti per tatuaggi. Gli effetti nocivi dei tatuaggi sono ampiamente noti. Tuttavia, sono dimostrati piuttosto quegli effetti che derivano dal procedimento impiegato (ad es. trasmissione di malattie infettive causata da strumenti non sterili, formazione di cicatrici), mentre risultano meno convincenti eventuali effetti nocivi dovuti ai coloranti utilizzati.

Nel considerare la possibilità di proposte normative sulla sicurezza dei coloranti per tatuaggi, la Commissione ha richiesto il parere del Comitato scientifico dei cosmetici e dei prodotti non alimentari. Con parere del 17 febbraio 2000, il Comitato ha fatto notare l'elevato numero di coloranti utilizzati per i tatuaggi di cui sono sconosciuti o insufficiente noti struttura chimica, identità e profilo tossicologico, il che impedisce una valutazione adeguata del rischio per la salute. Nel suddetto parere, il Comitato raccomandava l'avvio di un lavoro sistematico inteso a raccogliere le informazioni di ordine chimico e tossicologico sui coloranti per tatuaggi atte a effettuare una valutazione di rischio adeguata. In ossequio al mandato di tutelare al meglio la sanità pubblica, la Commissione sta valutando le opzioni per l'effettuazione di tale compito.

Per quanto riguarda i coloranti azoici citati dall'onorevole parlamentare, la Commissione condivide il parere per cui in teoria tali sostanze nei tatuaggi si degraderebbero in modo simile a quello osservato negli articoli in pelle, producendo così ammine cancerogene. Al momento attuale manca però una prova scientifica. La Commissione intende inserire questo aspetto in via prioritaria nella valutazione dei coloranti per tatuaggi.

2. e 3. I coloranti per tatuaggi sono usati a fini cosmetici, ma le modalità di iniezione collocano tali sostanze al di fuori dell'ambito della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti cosmetici<sup>(1)</sup>, secondo la quale «non rientrano nell'ambito dei prodotti cosmetici i prodotti destinati ad essere ingeriti, inalati, iniettati o innestati nel corpo umano». Tuttavia, i coloranti per tatuaggi potrebbero essere considerati prodotti di consumo generale, e pertanto ricadere nell'ambito della direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, sulla sicurezza generale dei prodotti<sup>(2)</sup> e della direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

<sup>(1)</sup> GU L 262 del 27.9.1976.

<sup>(2)</sup> GU L 228 dell'11.8.1992.

(2001/C 46 E/175)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1239/00**

**di Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE) alla Commissione**

(14 aprile 2000)

Oggetto: Tariffe postali della Deutsche Post Spa

Il ministro federale dell'Economia e delle Tecnologia Müller ha incaricato l'autorità nazionale di regolamentazione delle poste di archiviare la procedura relativa all'applicazione degli ultimi aumenti delle tariffe a DM 1,10 e DM 1,00, rispettivamente per le lettere e per le cartoline, per la fine dell'anno 2000 e di autorizzare a più lunga scadenza il mantenimento delle tariffe postali. L'autorità nazionale di regolamentazione in Germania aveva già quasi concluso la procedura ed aveva intenzione di non autorizzare gli aumenti tariffari. Quindi si sarebbe dovuta reintrodurre una tariffa postale di DM 1,00 per le lettere e di DM 0,80 per le cartoline. Nel frattempo la commissione consultiva dell'autorità nazionale di regolamentazione ha criticato con 11 voti favorevoli e 7 contrari il comportamento del ministro, in quanto ostile alla concorrenza, e ha chiesto una rettifica di tale decisione.

La Deutsche Post Spa è un'azienda attiva sul mercato europeo anche fuori dal territorio tedesco. Oggi essa rappresenta una delle più grandi società europee che si occupa della spedizione di lettere e pacchi. L'aumento delle tariffe è servito finora alla sovvenzione trasversale dei settori di attività delle poste meno redditizi, come ad esempio quello dei pacchi, nel quale è presente una numerosa concorrenza privata.

Alla luce di quanto precede può la Commissione far sapere:

1. Come giudica la condotta della Deutsche Post Spa?
2. Come giudica il comportamento del ministero federale tedesco dell'Economia e della Tecnologia nei confronti dell'autorità nazionale di regolamentazione?
3. Ha intenzione di valutare questa operazione e le sue implicazioni in ambito europeo sulla base della legislazione in materia di concorrenza?
4. Quali misure intende eventualmente adottare al riguardo?

**Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione**

(14 giugno 2000)

1. Molti reclami presentati alla Commissione, attualmente in corso d'esame, riguardano il sovvenzionamento interno di servizi postali in regime di concorrenza mediante entrate del settore riservato (raccolta, smistamento, instradamento e distribuzione degli invii di corrispondenza nazionali e internazionali). Questi reclami vengono attualmente valutati alla luce delle norme di concorrenza del trattato CE. La Commissione sottolinea che quest'esame può essere realizzato con correttezza soltanto attraverso una separazione contabile tra ciascun servizio del settore riservato, da un lato, e i servizi non riservati, dall'altro. L'obbligo di realizzare contabilità distinte deriva dall'articolo 14 della direttiva 97/67/CE del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (1).

2. Il comportamento del Ministro federale dell'economia nei confronti dell'autorità tedesca di regolamentazione deve essere valutato, conformemente al diritto comunitario, a norma delle particolari disposizioni dell'articolo 22 della direttiva suddetta. Se queste dovessero rivelarsi insufficienti per garantire il funzionamento indipendente dall'autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale, è possibile fare ricorso alle norme di concorrenza generali e in particolare all'articolo 86 (ex articolo 90) del trattato CE.

3. La Commissione ha l'intenzione, come già precisato nella risposta alla seconda domanda, di esaminare la questione innanzi tutto alla luce dell'articolo 22 della direttiva 97/67, in base al quale ciascuno Stato membro designa una o più autorità nazionali di regolamentazione per il settore postale, giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti dagli operatori postali.

4. La Commissione proseguirà, sulla base di una contabilità separata dei servizi riservati e non riservati, l'esame dell'obiezione avanzata, ossia l'ostacolo illecito alla concorrenza nel settore dei servizi non riservati tramite entrate del settore riservato. Occorrerà eventualmente determinare anche se la portata del monopolio tedesco sulla spedizione di lettere sia indispensabile per il mantenimento del servizio universale, in considerazione delle attuali tariffe di spedizione della corrispondenza nazionale ed internazionale.

(1) GU L 15 del 21.1.1998.

(2001/C 46 E/176)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1241/00****di Elizabeth Lynne (ELDR) alla Commissione**

(14 aprile 2000)

Oggetto: Disposizioni della direttiva sull'orario di lavoro

Può la Commissione illustrare le disposizioni della direttiva sull'orario di lavoro, relativamente al lavoro «volontario»? Se un lavoratore, causa carenze di personale altrove, è tacitamente tenuto a svolgere un'attività lavorativa oltre l'orario settimanale massimo di 48 ore, e se detto lavoro non è disciplinato da un contratto, come può esso rientrare nel campo di applicazione della direttiva sull'orario di lavoro?

Può la Commissione illustrare inoltre in quali termini le disposizioni della direttiva sull'orario di lavoro contemplano anche i necessari sistemi di misurazione? Se, ad esempio, da contratto un lavoratore è tenuto a lavorare 40 ore alla settimana, ma deve espletare un gran numero di mansioni durante il suo tempo libero, come andrebbero prese in considerazione anche dette ore supplementari nell'applicazione della direttiva?

**Risposta del Commissario Diamantopoulou A nome della Commissione**

(29 maggio 2000)

La direttiva del Consiglio 93/104/EC del 23 novembre 1993 relativa a taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (1) (direttiva sull'orario di lavoro) non riconosce la nozione di «lavoro volontario». L'articolo 6.2 della direttiva recita che: «Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, in funzione degli imperativi di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, la durata media dell'orario di lavoro per ogni periodo di sette giorni non superi 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.»

Secondo quanto indicato agli articoli 16, paragrafo 2 e 17 della direttiva, il periodo di riferimento in base al quale viene calcolata la durata media può variare fra 4 e 12 mesi, a seconda della situazione e del sistema di calcolo del periodo di riferimento.

Queste disposizioni devono essere recepite nella normativa nazionale dagli Stati membri. Spetta alle autorità degli Stati membri garantire che la legislazione nazionale che attua le disposizioni comunitarie venga applicata e osservata.

---

(<sup>1</sup>) GU L 307 del 13.12.1993.

---

(2001/C 46 E/177)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1242/00**

**di Elizabeth Lynne (ELDR) alla Commissione**

*(14 aprile 2000)*

Oggetto: Gli insegnanti e la direttiva sull'orario di lavoro

Potrebbe la Commissione specificare che la categoria degli insegnanti rientra nella direttiva sull'orario di lavoro? Potrebbe la Commissione fornire ulteriori dettagli relativi alle disposizioni di tale direttiva riguardo al settore dell'istruzione nel Regno Unito?

**Risposta del Commissario Diamantopoulou a nome della Commissione**

*(8 giugno 2000)*

L'articolo 1, paragrafo 3 della direttiva 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro («direttiva sull'orario di lavoro»)<sup>(1)</sup> stabilisce che: «La presente direttiva si applica a tutti i settori di attività, privati o pubblici, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 89/391/CEE, fatto salvo l'articolo 17 della direttiva in questione, ad eccezione dei trasporti aerei, ferroviari, stradali e marittimi, della navigazione interna, della pesca in mare, delle altre attività in mare, nonché delle attività dei medici in formazione.»

In base all'articolo 2 della direttiva 89/391/CE del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro<sup>(2)</sup>, questa direttiva si applica a tutti i settori di attività, pubblici e privati (industria, agricoltura, commercio, amministrazione, servizi, istruzione, cultura, tempo libero, ecc.). La direttiva non è applicabile quando le caratteristiche proprie di certe attività specifiche del servizio pubblico, come le forze armate o la polizia, o di certe attività specifiche dei servizi di protezione civile sono inevitabilmente in conflitto con essa. In tal caso, la sicurezza e la salute dei lavoratori dev'essere garantita tenendo conto per quanto possibile degli obiettivi di questa direttiva.

In base a queste due disposizioni, è chiaro che la direttiva sull'orario di lavoro si applica all'attività degli insegnanti.

Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, le norme sull'orario di lavoro del 1998 (Statutory Instruments 1998 n. 1833), che attuano la direttiva sull'orario di lavoro nel Regno Unito, si applicano all'attività degli insegnanti.

---

(<sup>1</sup>) GU L 307 del 13.12.1993.

---

(<sup>2</sup>) GU L 183 del 29.6.1989.

---

(2001/C 46 E/178)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1244/00**  
**di Raffaele Costa (PPE-DE) alla Commissione**

(14 aprile 2000)

Oggetto: Concessioni ministeriali di frequenze per ponti-radio

Gli operatori italiani del settore «Ponti-radio dedicati», metodologia di telecomunicazione di cui si avvalgono, fra l'altro, Vigili Urbani, Province, Guardie Forestali e Reti di emergenza, lamentano da tempo le procedure farraginose e burocratiche mediante le quali il Ministero italiano delle Comunicazioni concede le indispensabili frequenze, spesso con attese di due o più anni.

Oltre ai citati disservizi, i canoni di concessione di tali frequenze avrebbero subito aumenti fino a quasi triplicare l'importo, in un settore nel quale le dinamiche di mercato e la recente liberalizzazione hanno, al contrario, spinto verso il basso le tariffe.

Può la Commissione far sapere se la legislazione italiana in materia sia in regola con le normative comunitarie sulla concorrenza e se il suddetto aumento, avvenuto in sintomatica concomitanza con l'avvento dei cellulari, sia in qualche modo riconducibile a più o meno visibili operazioni di cartello da parte degli operatori di telefonia mobile?

**Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione**

(8 giugno 2000)

Gli operatori italiani del settore si sono in effetti rivolti alla Commissione lamentando la lunghezza delle procedure e il livello dei canoni richiesti dal Ministero italiano delle Comunicazioni per la concessione di frequenze per i servizi radiomobili per gruppi chiusi di utenti.

La legislazione italiana regolamenta in modo diverso i servizi di telecomunicazioni offerti al pubblico e quelli offerti a gruppi chiusi di utenti, benché la direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni (¹) non operi tale distinzione. Ai sensi della direttiva, gli Stati membri dovevano adottare le misure necessarie per garantire il diritto di ogni operatore economico di fornire questi servizi di telecomunicazioni. La direttiva prevede inoltre che, qualora le frequenze siano disponibili, uno Stato membro non può rifiutarsi di assegnarle. Si tratta di un obbligo particolarmente facile da attuare per i servizi radiomobili per uso privato, in quanto questi servizi non richiedono in genere l'assegnazione di frequenze esclusive.

Le autorità italiane hanno preannunciato l'adozione di un regolamento volto a risolvere le attuali difficoltà, provvedimento che non è stato tuttavia ancora adottato. La Commissione è intervenuta varie volte presso le autorità italiane a questo riguardo, da ultimo con lettera del marzo 2000. In mancanza di ulteriori sviluppi, la Commissione si vedrà costretta ad inviare al governo italiano una comunicazione formale di messa in mora.

La Commissione non ha infine indicazioni del fatto che l'aumento dei canoni di concessione delle frequenze possa essere volto a favorire gli operatori di reti GSM.

(¹) GU L 192 del 24.7.1990.

(2001/C 46 E/179)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1248/00**  
**di Ioannis Soulardakis (PSE) al Consiglio**

(27 aprile 2000)

Oggetto: «Passaporti verdi» turchi

Malgrado le proteste di vari governi europei la Turchia continua a concedere «passaporti verdi» a cittadini turchi che intendono recarsi all'estero, soprattutto in Europa. Si tratta di passaporti che consentono ai cittadini turchi di evitare l'apposizione di un visto da parte dei paesi che intendono visitare e che di solito vengono rilasciati a alti funzionari dello Stato turco e ai membri delle loro famiglie.

Stando ad alcuni calcoli (pubblicati dal quotidiano turco Milliet del 14.03.2000) il numero di detti passaporti avrebbe raggiunto la cifra iperbolica di un milione e mezzo. Il fatto più inquietante è che molti di questi «passaporti verdi» sono stati rilasciati a persone direttamente collegate alla mafia turca, al crimine organizzato, al traffico di droga, allo spionaggio e al contrabbando di armi di distruzione di massa. Nonostante le assicurazioni fornite nel tempo, la Turchia non ha proceduto a sopprimere detti «passaporti verdi» né a raccoglierli presso l'autorità turca emittente.

Come intende il Consiglio agire per imporre controlli e restrizioni all'ingresso di quanti viaggiano con «passaporti verdi» dalla Turchia verso l'Unione europea al fine di impedire l'ingresso illegale di persone che fanno parte del firmamento internazionale del contrabbando e del crimine organizzato?

### Risposta

(10 luglio 2000)

Il Consiglio informa l'Onorevole Parlamentare che, eccettuati i casi contemplati dall'articolo 17, paragrafo 2 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, la circolazione dei titolari di passaporti diplomatici, ufficiali e di servizio, rientra, allo stato attuale dell'evoluzione del diritto comunitario, nella competenza degli Stati membri.

(2001/C 46 E/180)

### INTERROGAZIONE SCRITTA E-1249/00 di Ioannis Soulakakis (PSE) alla Commissione

(14 aprile 2000)

Oggetto: «Passaporti verdi» turchi

Malgrado le proteste di vari governi europei la Turchia continua a concedere «passaporti verdi» a cittadini turchi che intendono recarsi all'estero, soprattutto in Europa. Si tratta di passaporti che consentono ai cittadini turchi di evitare l'apposizione di un visto da parte dei paesi che intendano visitare e che di solito vengono rilasciati a alti funzionari dello Stato turco e ai membri delle loro famiglie.

Stando ad alcuni calcoli (pubblicati dal quotidiano turco Milliet del 14.03.2000) il numero di detti passaporti avrebbe raggiunto la cifra iperbolica di un milione e mezzo. Il fatto più inquietante è che molti di questi «passaporti verdi» sono stati rilasciati a persone direttamente collegate alla mafia turca, al crimine organizzato, al traffico di droga, allo spionaggio e al contrabbando di armi di distruzione di massa. Nonostante le assicurazioni fornite nel tempo, la Turchia non ha proceduto a sopprimere detti «passaporti verdi» né a raccoglierli presso l'autorità turca emittente.

Come intende la Commissione agire per imporre controlli e restrizioni all'ingresso di quanti viaggiano con «passaporti verdi» dalla Turchia verso l'Unione europea al fine di impedire l'ingresso illegale di persone che fanno parte del firmamento internazionale del contrabbando e del crimine organizzato?

### Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(8 giugno 2000)

La Commissione è al corrente dell'esistenza di passaporti ufficiali di colore verde rilasciati dalle autorità turche a personalità come gli alti funzionari e le loro famiglie. Alcuni Stati membri riconoscono tali passaporti e ne dispensano i titolari dall'obbligo di visto per entrare nel loro territorio a differenza di quanto avviene per i titolari di un passaporto turco normale che, per varcare la frontiera esterna degli Stati membri, devono essere muniti di regolare visto.

Tale pratica è conforme allo stato del diritto attuale dal momento che il regolamento (CE) n° 574/1999 del Consiglio del 12 marzo 1999 che determina quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri<sup>(1)</sup> dispone all'articolo 4 che «Uno Stato membro può prevedere deroghe all'obbligo del visto per i cittadini di paesi terzi che sono soggetti a detto obbligo (...). Ciò vale soprattutto (...) per i titolari di passaporti diplomatici, di servizio o di altri passaporti ufficiali».

Non spetta alla Commissione esprimere un giudizio etico sui titolari di «passaporti verdi» turchi tanto più che essa non dispone attualmente di alcuna informazione su eventuali rapporti d'affari illeciti da parte di tali persone sul territorio degli Stati membri.

(<sup>1</sup>) GU L 72 del 18.3.1999.

(2001/C 46 E/181)

## INTERROGAZIONE SCRITTA E-1252/00

di Marjo Matikainen-Kallström (PPE-DE) alla Commissione

(14 aprile 2000)

Oggetto: Tenore di catrame delle sigarette in Grecia

Il tenore massimo di catrame delle sigarette in vendita nel territorio dell'Unione europea è in via di armonizzazione e sarà di 10 milligrammi. Nondimeno, la Commissione ha accordato alla Grecia una deroga a lungo termine che le consente di mantenere il tenore di catrame delle sigarette vendute nel proprio territorio a un livello molto più elevato rispetto a quello massimo comunitario.

Alla luce di quanto sopra può la Commissione comunicare la ragione per cui ha accordato alla Grecia tale deroga, non compatibile con gli obiettivi comunitari in materia di salute pubblica?

### Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(26 maggio 2000)

Nel quadro della direttiva del Consiglio 90/239/CEE del 17 maggio 1990 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri per quanto riguarda il tenore massimo di catrame nelle sigarette (<sup>1</sup>), è stata effettivamente concessa una deroga, su richiesta della Grecia, che permette a tale paese di non ottemperare all'obbligo di rispettare la soglia di 12 milligrammi (mg) di catrame per sigaretta al 31 dicembre 2006. Tale deroga si spiega con le difficoltà socioeconomiche specifiche di tale Stato membro.

Nel quadro dell'esercizio di ridefinizione delle direttive 89/622/CEE (<sup>2</sup>) del Consiglio, del 13 novembre 1989, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di etichettatura dei prodotti del tabacco, 90/239/CEE e 92/41/CEE (<sup>3</sup>) del Consiglio del 15 maggio 1992, a modifica della direttiva 89/622/CEE, proposta dalla Commissione (<sup>4</sup>) e attualmente in fase di discussione a livello del Parlamento e del Consiglio, la Commissione propone di mantenere una deroga per la Grecia per gli stessi motivi di difficoltà socioeconomica di tale Stato membro.

E' opportuno peraltro notare che se la deroga viene prorogata fino al 31 dicembre 2006 (ovvero 6 anni a decorrere dalla data di adozione), il tasso massimo di catrame per sigaretta è stato ridotto a 10 milligrammi (mg).

Cio' figura già nei «considerando» della direttiva sul catrame 90/239/CEE, con un riferimento al fatto che il tabacco coltivato in Grecia presenta un tenore elevato di catrame. Tale Stato membro è quindi più colpito dalle disposizioni della direttiva rispetto agli altri paesi produttori. Inoltre, cambiare tali varietà di tabacco richiede un periodo di tempo considerevole e, infine, la manodopera necessaria per la produzione del tabacco in Grecia è numericamente elevata ed interessa un grande numero di famiglie.

(<sup>1</sup>) GU L 137 del 30.5.1990.

(<sup>2</sup>) GU L 359 dell'8.12.1989.

(<sup>3</sup>) GU L 158 dell'11.6.1992.

(<sup>4</sup>) COM(1999) 594 def.

(2001/C 46 E/182)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1253/00****di Cristiana Muscardini (UEN) e Francesco Turchi (UEN) alla Commissione**

(14 aprile 2000)

Oggetto: «Direttiva esplicativa» del 19.7.1999 COM(1999) 372 def. riguardante la libera circolazione dei cittadini comunitari nell'Unione europea

La questione delle espulsioni facili e dei soggiorni negati è un problema che preoccupa gli italiani in Germania i quali, pur essendo cittadini comunitari, vengono da tempo penalizzati da una normativa — usata prevalentemente nel Baden Wurtemberg e in Baviera — che contraddice l'art. 18, par. 1 del Trattato, il quale garantisce ad ogni cittadino dell'Unione europea il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Ora si scopre che la direttiva esplicativa della Comunicazione COM(1999) 372 def. della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa ai provvedimenti speciali in tema di circolazione e di residenza dei cittadini dell'Unione giustificati da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità — direttiva 64/221<sup>(1)</sup> — nel testo tedesco riporta inesattezze gravi rispetto al testo base, redatto in lingua francese.

Per tale ragione, i cittadini comunitari che vivono in un paese dove fa testo la direttiva in lingua tedesca, vengono enormemente penalizzati.

La parte incriminata della direttiva è la traduzione tedesca riguardante la parte I cap. 2.2 «Principi e diritti fondamentali» e la parte II cap 3 «Principi informativi dell'applicazione».

Può la Commissione intervenire con urgenza per cancellare o modificare i capitoli summenzionati che, così redatti, hanno penalizzato e continuano a penalizzare le comunità italiane che vivono e lavorano in Germania?

<sup>(1)</sup> GU 56 del 4.4.1964, pag. 857.

**Risposta data dal sig. Vitorino in nome della Commissione**

(22 maggio 2000)

L'attenzione della Commissione è stata attirata da diverse petizioni e reclami sulle numerose espulsioni di cittadini italiani per motivi di ordine pubblico avvenute negli ultimi anni in Germania. Come già ricordato in diverse comunicazioni alla commissione delle petizioni del Parlamento, una procedura di infrazione è stata aperta contro le autorità tedesche: tale commissione è informata regolarmente sugli sviluppi della procedura.

La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento del 19 luglio 1999 relativa ai provvedimenti speciali in tema di circolazione e residenza dei cittadini dell'Unione giustificata da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica<sup>(1)</sup> è un atto non suscettibile di produrre autonomamente effetti giuridici obbligatori. Le garanzie per i cittadini comunitari e i limiti posti agli Stati membri per quanto riguarda i provvedimenti di ordine pubblico (tra cui le espulsioni) derivano infatti non dalla comunicazione ma direttamente dal trattato, dalla direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica<sup>(2)</sup> adottata in sua applicazione, e dalle interpretazioni date ai suoi articoli dalla Corte di giustizia.

La Commissione è spiacente delle discrepanze riscontrate nella traduzione in lingua tedesca e sta procedendo a una revisione del testo per renderlo conforme all'originale. La nuova versione sarà resa pubblica rapidamente e sostituirà l'attuale versione disponibile su Internet.

([http://europa.eu.int/comm/internal\\_market/en/people/right/index.htm](http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/people/right/index.htm))

<sup>(1)</sup> COM(1999) 372 def.

<sup>(2)</sup> GU 56 del 4.4.1964.

(2001/C 46 E/183)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1262/00****di Mogens Camre (UEN) alla Commissione**

(12 aprile 2000)

Oggetto: Controllo delle opinioni a danno di Stati membri dell'UE

Secondo lo stimato quotidiano danese, Berlingske Tidende del 4 aprile 2000, parlando con un gruppo di giornalisti scandinavi il Commissario Barnier avrebbe detto di aver pronta una proposta per l'introduzione di un controllo sulle opinioni negli Stati membri.

Secondo l'articolo il Commissario è del parere che il diritto vigente nell'Unione europea, in particolare l'articolo 7 del trattato, che prevede sanzioni contro gli Stati membri che violano in maniera grave e persistente i principi di libertà, democrazia e rispetto dei diritti umani, è di applicazione troppo complicata. Il Commissario ritiene, secondo il Berlingske Tidende, che è necessario che la Commissione o il Consiglio vigilino costantemente sull'evoluzione democratica degli Stati membri, in modo che qualora in uno Stato membro si abbiano sviluppi politici indesiderati per la Commissione o il Consiglio si possano applicare urgenti sanzioni contro lo Stato in questione.

Si tratta evidentemente non della possibilità che l'UE applichi sanzioni nel caso di un golpe o simili contro il governo democraticamente eletto di un paese — siffatti direttive esistono già — ma che l'UE decida quali posizioni e quali punti di vista sono consentiti ai cittadini dei paesi membri. Alla luce dell'azione contro l'Austria ciò deve essere interpretato nel senso che saranno accettabili soltanto orientamenti socialdemocratici, socialisti o affini.

Sembra pertanto che azioni come le sanzioni programmate sotto l'egida del Consiglio dai 14 Capi di governo ai danni dell'Austria, e che non hanno base giuridica del vigente diritto UE debbano ora avere una base legale UE. È della massima importanza presentare detti piani all'opinione pubblica, dal momento che si tratta evidentemente di un tentativo di uniformazione e di controllo delle opinioni nella migliore tradizione dittoriale.

Spiegherà la Commissione ai cittadini europei il contenuto della proposta relativa al controllo delle opinioni che il Commissario Barnier ha pronta da presentare al più tardi nel mese di maggio?

**Risposta data dal sig. Prodi a nome della Commissione**

(25 maggio 2000)

Come si legge nell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, «l'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri». In quanto istituzione dell'Unione, la Commissione attribuisce enorme importanza al rispetto dei diritti fondamentali, in particolare della libertà di pensiero e della libertà di espressione sancite dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, che è in fase di elaborazione conformemente alle decisioni dei Consigli europei di Colonia e di Tampere, conferma l'impegno assunto dall'Unione sul fronte della difesa dei diritti fondamentali.

L'articolo 7 del trattato sull'Unione europea stabilisce una procedura che permette all'Unione di sospendere alcuni di questi diritti allo Stato membro che violi in modo grave e persistente i principi enunciati all'articolo 6. Nell'ambito delle negoziazioni dell'attuale conferenza intergovernativa sulle riforme istituzionali, alcune delegazioni si sono interrogate sull'opportunità di inserire nel trattato un particolare dispositivo d'allarme o vigilanza inteso a prevenire l'eventuale violazione dei suddetti principi. Obiettivo di tale dispositivo sarebbe favorire il pubblico dibattito e il confronto sui valori che sono a fondamento dell'Unione e non certo «controllare l'opinione pubblica», come sembra temere l'onorevole parlamentare. La Commissione, che partecipa ai lavori della conferenza intergovernativa, si è consultata al suo interno sull'argomento ma non ha ancora convenuto una posizione definitiva.

(2001/C 46 E/184)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1264/00****di Caroline Jackson (PPE-DE) alla Commissione**

(11 aprile 2000)

Oggetto: Incenerimento dei rifiuti di origine animale

Può la Commissione far sapere se intenda affrontare la questione dei requisiti dell'incenerimento dei rifiuti non pericolosi di origine animale, dopo le proteste di molti operatori britannici di piccoli impianti di incenerimento interni alle singole fattorie e di proprietari di crematori di animali domestici, i quali rischiano di dover ottemperare ai requisiti di cui all'attuale proposta di direttiva sull'incenerimento dei rifiuti, che ne aumenterebbe considerevolmente i costi? Non ritiene anche la Commissione che la situazione possa essere meglio affrontata attraverso una proposta separata, oppure attenuando i requisiti per gli inceneritori di piccole dimensioni, o ancora specificando che saranno esclusi dall'applicazione della direttiva sull'incenerimento dei rifiuti?

**Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione**

(17 maggio 2000)

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 della futura direttiva sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi (posizione comune)<sup>(1)</sup> gli impianti per il trattamento di «rifiuti esclusi dal campo di applicazione della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975<sup>(2)</sup> ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 di detta direttiva» sono esclusi dal campo di applicazione della futura direttiva. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c della direttiva, le carogne, che sono già contemplate da altre normative, sono escluse dal campo di applicazione della direttiva 75/442/CEE e quindi anche da quello della futura direttiva sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi sulla quale è stata raggiunta una posizione comune.

La direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE<sup>(3)</sup> è una normativa che concerne le carogne. Le carogne sono perciò escluse dal campo di applicazione della futura direttiva sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi. L'eliminazione delle carogne deve comunque avvenire conformemente a quanto disposto dalla direttiva 90/667/CEE e da altre pertinenti normative comunitarie.

In seconda lettura il Parlamento ha adottato un emendamento per eliminare tale esclusione: se il Consiglio lo accetta, i rifiuti di origine animale non saranno più esclusi dal campo di applicazione della futura direttiva. La Commissione può accettare l'emendamento del Parlamento solo in principio, in altre parole può accettare la soppressione della formulazione ambigua dell'articolo 2, paragrafo 2, v, della futura direttiva sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi (versione della posizione comune), ma sottolinea che esistono normative comunitarie specifiche sugli aspetti veterinari dell'eliminazione dei rifiuti di origine animale. Inoltre la Commissione garantirà che tali misure non contravvengano alle disposizioni del trattato sulla libera circolazione delle merci e il regime fiscale.

La Commissione ritiene altresì che l'incenerimento dei rifiuti di origine animale debba avvenire in conformità delle norme ambientali. Essa sta preparando alcune di queste norme nell'ambito di una futura proposta di regolamento del Consiglio e del Parlamento che stabilisce le norme sanitarie per i sottoprodotto di origine animale non destinati al consumo umano. Tali norme saranno in linea con quelle fissate nella futura direttiva sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi.

<sup>(1)</sup> GU C 341 del 5.12.1994.

<sup>(2)</sup> GU L 194 del 25.7.1975.

<sup>(3)</sup> GU L 363 del 27.12.1990.

(2001/C 46 E/185)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1265/00**  
**di Hugues Martin (PPE-DE) alla Commissione**

(11 aprile 2000)

Oggetto: Precisazioni sulla compatibilità con il diritto comunitario di un aiuto eccezionale all'esportazione

La tempesta che si è abbattuta sull'Europa occidentale nel dicembre 1999 ha provocato danni senza precedenti per la silvicoltura. Apparentemente le istituzioni dell'Unione non hanno misurato l'impatto economico, sociale e culturale delle devastazioni causate — senza contare i maggiori rischi di incendi all'avvicinarsi della stagione estiva, nonostante le discussioni svoltesi al Parlamento europeo.

Per far fronte all'emergenza, il governo francese ha in particolare deciso di destinare una somma di FF 50 per t per il trasporto del legname destinato all'esportazione negli Stati membri dell'Unione europea e nei paesi terzi.

Le regole di concorrenza della Comunità, e in particolare l'obbligo di preferenza comunitaria, vietano giustamente tali aiuti salvo quando essi sono intesi a rimediare a una situazione eccezionale. Così l'articolo 87, paragrafo 2.b del trattato CE prevede infatti: «Sono compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali».

La Commissione terrà conto di tale carattere eccezionale, come ha fatto in particolare dopo la grande siccità che ha colpito il Portogallo nel 1993-1994, e autorizzerà gli aiuti disposti dalla Francia?

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

(3 maggio 2000)

Gli aiuti notificati dalle autorità francesi vengono attualmente esaminati dalla Commissione alla luce dell'articolo 87 (ex articolo 92), paragrafo 2, lettera b) del trattato CE. La Commissione si adopera affinché si giunga ad una rapida decisione per il caso in specie.

(2001/C 46 E/186)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1276/00**  
**di Jan Andersson (PSE) alla Commissione**

(19 aprile 2000)

Oggetto: Programmi della Commissione in materia di accordi per l'apprendimento durante tutto l'arco della vita

Il Parlamento europeo ha espresso in più occasioni la necessità di un'azione da parte della Commissione volta a promuovere nel mercato del lavoro europeo accordi tra le parti sociali relativi all'apprendimento durante tutto l'arco della vita. Nelle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona si evidenzia come punto chiave l'«attribuire una più elevata priorità all'attività di apprendimento lungo tutto l'arco della vita quale elemento di base del modello sociale europeo, promuovendo altresì accordi tra le parti sociali in materia di innovazione e apprendimento lungo tutto l'arco della vita ...» (punto 29 delle conclusioni). Gli sforzi della Commissione per promuovere tali accordi potrebbero consistere nel fornire indicazioni in merito alle iniziative legislative che la Commissione intende intraprendere per favorire riqualificazione e aggiornamento costanti.

Potrebbe la Commissione riferire quali iniziative ha intrapreso e intende intraprendere per promuovere accordi tra le parti sociali in materia di apprendimento durante tutto l'arco della vita?

**Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione**

(23 giugno 2000)

La decisione del Consiglio 2000/228/CE del 13 marzo 2000, sugli orientamenti per le politiche dell'occupazione degli Stati membri nel 2000<sup>(1)</sup> fornisce il quadro politico per la promozione dell'istruzione e della formazione lungo tutto l'arco della vita, nel contesto degli obiettivi e della strategia per l'occupazione, e in particolare degli orientamenti nn. 5 e 6 per il miglioramento dell'occupabilità e l'orientamento n. 15 per la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro. L'attuazione degli orientamenti è ora oggetto di un controllo nel quadro del processo di Lussemburgo; viene attualmente effettuata una valutazione nella relazione congiunta sull'occupazione da parte della Commissione e del Consiglio.

In tale contesto, le parti sociali sono invitate a stipulare accordi al fine di promuovere l'istruzione e la formazione lungo tutto l'arco della vita; gli Stati membri hanno la responsabilità di definire le condizioni giuridiche ed istituzionali che consentano di facilitare tali attività in una strategia basata sulla partnership. Negli orientamenti per l'occupazione 2001, la dimensione dell'istruzione e della formazione lungo tutto l'arco della vita sarà rafforzata e le parti sociali saranno ulteriormente incoraggiate a concludere accordi.

A tale riguardo, è opportuno notare che a livello europeo le parti sociali intersetoriali hanno accelerato le loro attività nel settore dell'istruzione e della formazione lungo tutto l'arco della vita, nonché in quello della modernizzazione del lavoro. La Confederazione europea dei sindacati (CES), il Consiglio europeo delle imprese pubbliche (CEEP) e l'Unione delle confederazioni dell'industria e dei datori di lavoro d'Europa/Unione europea dell'artigianato e delle piccole e medie imprese (UNICE/UAPME) stanno per creare un gruppo di lavoro incaricato di identificare le possibilità di promuovere l'accesso all'istruzione e alla formazione lungo tutto l'arco della vita e allo sviluppo delle competenze, elaborando una relazione congiunta sulle buone prassi nei settori dell'adattabilità e dell'organizzazione del lavoro. Gli accordi quadro sul lavoro ad orario ridotto (1997) e sui contratti a durata determinata (1999) contengono inoltre clausole sulla promozione dell'accesso alla formazione.

A livello settoriale, due nuovi settori hanno unito le loro forze per inviare un contributo congiunto al Consiglio europeo di Lisbona, sottolineando la necessità dello sviluppo della formazione e delle competenze. Una serie di iniziative volte a promuovere l'istruzione e la formazione lungo tutto l'arco della vita sono messe a punto in numerosi settori, quali i gruppi di lavoro sulle esigenze di formazione e qualificazione, le competenze multiple; la certificazione delle competenze su scala europea, l'accesso all'informazione e la formazione nel settore delle tecnologie della comunicazione.

Inoltre, la Commissione elabora attualmente una comunicazione sul tema «L'istruzione e la formazione lungo tutto l'arco della vita per una cittadinanza attiva in un'Europa della conoscenza» che identificherà azioni concrete su temi essenziali della formazione lungo tutto l'arco della vita, compresa la promozione di una strategia basata sulla partnership al fine di investire nelle risorse umane e un'organizzazione flessibile del lavoro.

La Commissione prepara inoltre una nuova agenda sociale, che comprenderà iniziative volte a promuovere l'istruzione e la formazione lungo tutto l'arco della vita, nonché la modernizzazione del lavoro.

<sup>(1)</sup> GU L 72 del 21.3.2000.

(2001/C 46 E/187)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1281/00**  
**di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione**

(12 aprile 2000)

Oggetto: Esportazioni di rifiuti verso paesi terzi / Convenzione di Basilea

Ad onta di convenzioni internazionali le esportazioni di rifiuti (tossici) verso i paesi in via di sviluppo vanno aumentando. La Convenzione di Basilea ed il regolamento n. 259/93/CEE<sup>(1)</sup> disciplinano questi movimenti tranfrontalieri di rifiuti. Secondo l'UNEP nel 1989 i paesi dell'OCSE hanno esportato un quinto dei loro rifiuti. A giudizio della relatrice dell'ONU, Fatma-Zohra Ksentini, i principali esportatori sono l'Australia, gli USA e gli Stati membri dell'UE Paesi Bassi, Germania e Inghilterra. Essa è preoccupata soprattutto per la crescente tendenza ad imbarcare i rifiuti tossici alla volta dei paesi in via di sviluppo per scaricarli ivi senza troppe ceremonie; Ciò premesso, potrebbe la Commissione far sapere:

1. Come viene garantito il rispetto della Convenzione di Basilea e del regolamento 259/93/CEE da parte dell'Unione europea, ed in particolar modo:

- a) da quale servizio,
- b) da quanti funzionari,
- c) numero dei controlli effettuati annualmente, e
- d) luogo dei controlli?

2. I quantitativi di rifiuto della categoria 1 esportati dall'Unione europea verso i paesi terzi dall'entrata in vigore della Convenzione di Basilea e del regolamento n. 259/93/CEE (ripartiti per anno, Stati membri esportatori e paesi di destinazioni)?

3. I quantitativi di rifiuto della categoria 2 esportati dall'Unione europea verso i paesi terzi dall'entrata in vigore della Convenzione di Basilea e del regolamento n. 259/93/CEE (ripartiti per anno, Stati membri esportatori e paesi di destinazioni)?

4. Quante violazioni sono state rilevate dall'entrata in vigore della Convenzione di Basilea e del regolamento n. 259/93/CEE in sede di esportazione di rifiuti dell'UE verso paesi terzi, ed in particolar modo:

- a) in quali Stati membri,
- b) verso quali paesi terzi,
- c) ad opera di quali imprese,
- d) con riferimento a quali sostanze e quantitativi (rassegna dettagliata del tipo e peso), e
- e) a quali date (rassegna cronologica delle infrazioni accertate)?

(<sup>1</sup>) GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1.

#### Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione

(17 maggio 2000)

Il regolamento (CEE) n. 259/93 del 1º febbraio 1993 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, recepisce gli obblighi della Comunità ai sensi della Convenzione di Basel. Questo regolamento vieta l'esportazione di tutti i rifiuti destinati allo smaltimento in località al di fuori della Comunità, ad eccezione dei paesi EFTA (Associazione europea di libero scambio). Dal 1º gennaio 1998, è anche vietata nella Comunità l'esportazione di rifiuti pericolosi destinati al recupero verso paesi non OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico).

I divieti all'esportazione in forza del diritto comunitario sono direttamente applicabili. Il controllo della loro applicazione, comprese le verifiche delle spedizioni, spetta alle autorità designate dagli Stati membri. La Commissione come tale non effettua verifiche di singole spedizioni.

Gli Stati membri sono tenuti ogni anno a riferire sull'attuazione del regolamento e ogni tre anni la Commissione redige una relazione di sintesi sull'attuazione del regolamento da parte degli Stati membri. La prima relazione è stata adottata nel luglio 1998 e concerne gli anni 1994-1996 (<sup>1</sup>). Per questa relazione, vari Stati membri hanno anche presentato un'ampia documentazione contenente dati sulle esportazioni di rifiuti e tutte queste informazioni sono inviate direttamente all'onorevole parlamentare e alla segreteria del Parlamento.

In generale l'Agenzia europea dell'ambiente ha indicato nel suo rapporto «Environment in the European Union at the turn of the century» che, secondo le relazioni inviate dagli Stati membri e dalla Norvegia alla Convenzione di Basel e alla Commissione, le quantità di rifiuti pericolosi esportate verso paesi non OCSE erano molto limitate (5802 tonnellate su un totale di 1,47 milioni di tonnellate, ossia una percentuale dello 0,4%). Va notato che tutte le relazioni nazionali su cui si basano queste cifre sono anteriori all'entrata in

vigore il 1° gennaio 1998 del divieto di esportazione dei rifiuti pericolosi destinati al recupero verso paesi non OCSE. Come già notato, dal 1° gennaio 1998, non sono più ammesse esportazioni di rifiuti pericolosi dalla Comunità verso paesi non OCSE.

Circa le spedizioni illegali, la Commissione ha concluso nella sua prima relazione triennale sull'attuazione del regolamento (CE) n. 259/93 che il questionario usato per le relazioni annuali degli Stati membri non faceva riferimento a tutta una serie di obblighi ai sensi del regolamento. Di conseguenza è stato adottato un nuovo questionario supplementare (decisione della Commissione 1999/412/CE del 3 giugno 1999 concernente un questionario sull'obbligo degli Stati membri di inviare relazioni ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio<sup>(2)</sup>). Questo regolamento impone agli Stati membri di notificare casi di traffico illegale di rifiuti. Le informazioni chieste nel questionario supplementare dovranno essere fornite per la prima volta per il periodo oggetto di relazione dell'anno civile 2000.

<sup>(1)</sup> Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente l'attuazione del regolamento (CEE) n. 259/93 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio. COM(98) 75 def.

<sup>(2)</sup> GU L 156 del 23.6.1999.

(2001/C 46 E/188)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1284/00**  
**di Gerhard Hager (NI) alla Commissione**

(19 aprile 2000)

Oggetto: Contratti in materia di soccorso aereo conclusi con la Federazione degli enti austriaci di assicurazione sociale

Ad integrazione della mia interrogazione n. E-0137/00<sup>(1)</sup> desidero precisare quanto segue. Secondo quanto risulta dalle mie ricerche, il problema dei contratti conclusi in Austria tra il Ministero federale dell'Interno e un'associazione privata, da un lato, e la Federazione degli enti austriaci di assicurazione sociale, dall'altro, non è rappresentato soltanto dall'omessa pubblicazione di un bando di gara per tali contratti. Il problema è costituito piuttosto dal fatto che l'imputazione diretta dei costi tra gli enti indicati avviene dal 31 marzo 1995 inassenza di una qualsivoglia base contrattuale, mentre la Federazione degli enti austriaci di assicurazione sociale nega la possibilità di un'imputazione diretta dei costi per altre imprese che offrono servizi del genere.

Considerato quanto precede, intendo porre alla Commissione la seguente, ulteriore domanda: La circostanza che l'imputazione diretta dei costi tra la Federazione degli enti austriaci di assicurazione sociale e le citate imprese di soccorso aereo avvenga in assenza di una base contrattuale non desta dubbi nella Commissione circa la compatibilità di questa prassi con le disposizioni della direttiva 18 giugno 1992, 92/50/CEE<sup>(2)</sup>?

<sup>(1)</sup> GU C 280 E del 3.10.2000, pag. 183.

<sup>(2)</sup> GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1.

**Risposta del Commissario Bolkestein a nome della Commissione**

(15 giugno 2000)

La Commissione rimanda l'onorevole parlamentare alla risposta fornita all'interrogazione n. E-1037/00, anch'essa afferente ai contratti in materia di soccorso aereo conclusi con la Federazione degli enti austriaci di assicurazione sociale.

La Commissione sarà in misura di rispondere alla questione sollevata dall'onorevole parlamentare una volta che avrà ricevuto dalle autorità austriache gli opportuni chiarimenti. Va da sé che la conclusione di un contratto non preclude la possibilità di una violazione della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.

(2001/C 46 E/189)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1293/00**  
**di Paul Rübig (PPE-DE) alla Commissione**

(19 aprile 2000)

Oggetto: SRL — Bilancio di fine d'anno su Internet

In Austria vige l'obbligo, per le SRL, di pubblicare sulla Gazzetta ufficiale allegata alla Wiener Zeitung la notizia relativa alla presentazione del loro bilancio di fine d'anno presso il tribunale per il commercio e le società (Firmenbuchgericht).

L'inserzione «La SRL XY ha presentato presso il tribunale per il commercio e le società il proprio bilancio di fine d'anno» costa annualmente 1.500 ATS; tale importo deve essere versato presso detto tribunale.

Dato che nell'Austria superiore su un totale di 8.500 SRL, oltre 8000 piccole SRL sono interessate da tale regolamentazione, potrebbe verificarsi in tale contesto una distorsione della concorrenza rispetto alle imprese di altri Stati membri.

Qual è la posizione della Commissione in merito a tale svantaggio concorrenziale e non sarebbe per la Commissione sufficiente se tali dati venissero solamente divulgati, senza spese, su Internet e cessasse l'obbligo della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale allegata alla Wiener Zeitung?

**Risposta data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione**

(30 maggio 2000)

La prima direttiva del Consiglio 68/151/CEE, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi<sup>(1)</sup>, stabilisce per le SRL, all'articolo 3, paragrafo 4, che determinati atti e indicazioni relativi alle società (incluso il bilancio di fine d'anno) siano «oggetto, nel bollettino nazionale designato dallo Stato membro, di una pubblicazione». In Austria, «il bollettino nazionale designato» è la Gazzetta ufficiale allegata alla Wiener Zeitung. Tale obbligo di pubblicazione interessa le SRL in tutti gli Stati membri, perciò esso non costituisce in sé una distorsione della concorrenza.

In seguito alle raccomandazioni formulate dal gruppo di lavoro SLIM (Semplificazione legislativa per il mercato interno), composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione, la Commissione sta attualmente studiando le opportune modalità di modificare la prima direttiva del Consiglio 68/151/CEE per poter sfruttare il progresso tecnologico. Benché l'attuale formulazione dell'articolo 3, paragrafo 4 di detta direttiva non osti al passaggio a modalità moderne di pubblicazione, è necessaria una chiarificazione, in particolare riguardo a questioni quali la registrazione elettronica dei dati e l'uso di Internet.

<sup>(1)</sup> GU L 65 del 14.3.1968.

(2001/C 46 E/190)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1298/00**  
**di Mark Watts (PSE) alla Commissione**

(19 aprile 2000)

Oggetto: Sperimentazione animale per i prodotti cosmetici

In riferimento alla dichiarazione della Commissione del 5 aprile (IP/00/335) relativa all'adozione di una proposta che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio<sup>(1)</sup> concernente la sperimentazione animale per i prodotti cosmetici, riconosce la Commissione la possibilità che tale proposta conduca all'esportazione di questa pratica crudel verso paesi al di fuori dell'UE e alla successiva importazione, ai fini della vendita, dei prodotti di tale atrocità? Potrebbe inoltre la Commissione indicare il numero di contatti che ha avuto con l'industria e con l'Organizzazione Mondiale del Commercio riguardo a questa proposta di modifica della normativa vigente?

<sup>(1)</sup> GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

**Risposta del sig. Liikanen in nome della Commissione***(15 giugno 2000)*

L'obiettivo della Commissione non è aumentare la crudeltà verso gli animali. Al contrario, la Commissione continua ad adoperarsi per ridurre le sofferenze inflitte agli animali in occasione dei test, il numero di test e, nella misura del possibile e quanto prima, per sopprimere la sofferenza degli animali, obiettivo altresì perseguito dalla direttiva 86/609/CEE concernente la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici <sup>(1)</sup>.

Nel quadro della sua proposta relativa al settimo emendamento la Commissione ha tenuto conto di tale obiettivo. Infatti, la proposta introduce un divieto definitivo di realizzare sperimentazioni animali sia per prodotti cosmetici finiti sia per i rispettivi ingredienti in Europa. Inoltre, essendo la messa a punto di metodi sostitutivi della sperimentazione animale la soluzione chiave a tale problema, la Commissione prosegue i suoi sforzi volti allo sviluppo dei metodi alternativi, rendendone obbligatoria l'utilizzazione una volta che detti metodi sono stati convalidati scientificamente a livello comunitario. Inoltre la Commissione si adopererà per ottenere rapidamente il beneplacito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici dei metodi alternativi e quindi consentirne l'utilizzo su scala mondiale.

Quanto ai contatti avuti, nel quadro della preparazione della proposta in parola, la Commissione ha consultato tutte le parti interessate alla questione della sperimentazione animale, compresi i gruppi di difesa degli animali.

<sup>(1)</sup> GU L 358 dell'8.12.1986.

(2001/C 46 E/191)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1299/00****di Charles Tannock (PPE-DE) al Consiglio***(27 aprile 2000)*

Oggetto: Capacità del Consiglio di rispondere alle interrogazioni del Parlamento rispettando i tempi

Può il Consiglio far sapere per quale motivo l'interrogazione scritta sul dibattito sulle imposte (P-2219/99), presentata il 5 novembre 1999 e alla quale si sarebbe dovuto rispondere in dicembre, non ha ricevuto risposta che il 4 febbraio 2000?

(2001/C 46 E/192)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1300/00****di Charles Tannock (PPE-DE) al Consiglio***(27 aprile 2000)*

Oggetto: Soluzioni per la frequente incapacità del Consiglio di rispondere alle interrogazioni del Parlamento rispettando i tempi

Può il Consiglio far sapere se la causa della frequente incapacità del Consiglio di rispondere alle interrogazioni del Parlamento rispettando i tempi va individuata nella lentezza dei tempi di reazione di alcuni Stati membri? In caso affermativo, è stata presa in considerazione l'idea di fissare un tempo limite per le obiezioni che gli Stati membri possono formulare in merito ai progetti di risposta, così che i deputati al Parlamento europeo possano ricevere le risposte in questione nei tempi previsti?

(2001/C 46 E/193)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1541/00****di Michl Ebner (PPE-DE) al Consiglio**

(12 maggio 2000)

Oggetto: Violazione dell'articolo 44 del regolamento del Parlamento europeo

Faccio rilevare che ho già presentato al Consiglio varie interrogazioni sull'argomento Austria:

- un'interrogazione prioritaria presentata il 21 febbraio 2000, registrata il 25 febbraio. Questo tipo di interrogazioni deve ricevere una risposta, conformemente all'articolo 44, paragrafo 5 del regolamento, entro 3 settimane e il termine viene calcolato a partire dalla data di registrazione in seno al Consiglio. Pertanto la mia interrogazione avrebbe dovuto ricevere una risposta entro il 17 marzo;
- due interrogazioni presentate il 21 febbraio 2000, registrate il 13 marzo; questo tipo di interrogazioni deve ricevere una risposta, conformemente all'articolo 44, paragrafo 6 del regolamento, entro 6 settimane e il termine viene calcolato a partire dalla data di registrazione in seno al Consiglio. Pertanto tali interrogazioni avrebbero dovuto ricevere una risposta entro il 25 aprile.

In considerazione di tale violazione del regolamento del Parlamento europeo, può il Consiglio far sapere se è a conoscenza delle disposizioni dell'attuale regolamento e se in futuro intende rispettarle?

**Risposta comune  
alle interrogazioni scritte E-1299/00, E-1300/00 e P-1541/00**

(10 luglio 2000)

Il Consiglio rammenta all'Onorevole Parlamentare di non essere vincolato dai termini menzionati, in quanto essi risultano dal regolamento interno del Parlamento europeo e segnatamente dall'articolo 44, paragrafi 5, 6 e 7.

Esso desidera tuttavia sottolineare che, nell'ottica di una migliore collaborazione con il Parlamento europeo in questo settore, il Consiglio ha celermemente adottato una serie di misure interne volte a consentirgli di rispondere alle interrogazioni scritte in un termine inferiore a due mesi. In tale contesto ha definito, nell'ambito dei suoi organi preparatori, una procedura d'esame destinata a garantire il necessario equilibrio tra tale obiettivo e l'esigenza inderogabile di assicurare, mediante la consultazione dei servizi competenti e l'organizzazione di un procedimento in contraddittorio a livello del Consiglio, la più elevata qualità possibile delle risposte fornite.

Nel corso degli anni il rispetto di tale equilibrio è stato ostacolato, con ripercussioni negative sulla rapidità delle risposte, da diversi fattori quali il notevole aumento del numero di interrogazioni scritte rivolte al Consiglio, elemento non trascurabile, la formulazione di interrogazioni relative a settori che presuppongono uno studio approfondito o le esigenze stesse dell'attualità che richiedono talvolta un lasso di tempo perché i membri del Parlamento possano effettivamente disporre del più aggiornato stato della situazione.

Il Consiglio condivide comunque la preoccupazione espressa dall'Onorevole Parlamentare e ribadisce l'impegno a fornire, in ogni circostanza, le risposte più appropriate e più complete alle interrogazioni scritte che gli sono rivolte. Esso rifletterà sulle soluzioni atte a consentirgli di ottimizzare le attuali procedure d'esame, nel rispetto delle esigenze sopra menzionate.

(2001/C 46 E/194)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1303/00****di Michl Ebner (PPE-DE) al Consiglio**

(27 aprile 2000)

Oggetto: UE/Austria

Uno studio dell'irlandese «Institute of European Affairs» critica le misure adottate da 14 Stati membri dell'UE nei confronti dell'Austria, misure che violano non solo il diritto comunitario, ma anche i principi della democrazia. Lo studio, redatto da Eugene Regan, un giurista irlandese ex collaboratore del gabinetto del Commissario europeo Peter Sutherland, è estremamente duro anche nei confronti del comportamento della Presidenza portoghese.

I principali punti oggetto di tale critica sono l'ingerenza in un processo democratico, la forma delle misure scelte da 14 Stati membri dell'UE, che non vengono applicate nel quadro dell'Unione, ma al di fuori del suo spazio giuridico, nonché lo spinoso modo di procedere della Presidenza portoghese, che non ha dato al governo austriaco alcuna possibilità di prendere posizione sui fatti ad esso contestati.

Nello studio si sostiene espressamente che al momento attuale non vi sia alcuna ragione di supporre «che l'Austria sia un paese meno democratico dell'Irlanda o di qualunque altro Stato membro dell'UE».

Sulla base di questo solido studio scientifico si chiede al Consiglio:

- se conosca tale studio,
- se, in caso contrario, intenda procurarselo ed esaminarlo, e infine
- quali provvedimenti intenda adottare per normalizzare i rapporti con l'Austria.

### Risposta

(10 luglio 2000)

Il Consiglio non ha esaminato lo studio cui si riferisce l'Onorevole Parlamentare e non ha un'opinione al riguardo. Le misure citate dall'interrogazione non sono vincolanti per il Consiglio il quale non ha espresso alcuna opinione in proposito.

(2001/C 46 E/195)

### INTERROGAZIONE SCRITTA E-1305/00

di Michl Ebner (PPE-DE) al Consiglio

(27 aprile 2000)

Oggetto: Interrogazione H-0191/00

Il 17 marzo 2000 l'interrogante ha ricevuto per iscritto la risposta del Consiglio all'interrogazione orale H-0191/00, relativa a Israele e Russia. A tale proposito va considerato che il Consiglio ha risposto unicamente al primo e al secondo paragrafo dell'interrogazione, mentre ha completamente ignorato il terzo paragrafo, che era tuttavia fondamentale. In particolare, dalla risposta non si evince il nesso, formulato invece chiaramente nell'interrogazione, con le misure adottate nei confronti dell'Austria da 14 Stati membri e attualmente in corso. Va considerato pertanto che all'interrogazione non è stata data risposta, e l'interrogante si attende pertanto una risposta più esauriente.

### Risposta

(10 luglio 2000)

Il Consiglio rinvia l'Onorevole Parlamentare alla risposta data alla sua precedente interrogazione sulla questione. Considerato che l'ultimo paragrafo di tale interrogazione era rivolto alla Presidenza portoghese, non sarebbe corretto da parte del Consiglio rispondervi. Si tratta comunque di una questione sulla quale il Consiglio non ha preso posizione.

(2001/C 46 E/196)

### INTERROGAZIONE SCRITTA E-1310/00

di Nicholas Clegg (ELDR) alla Commissione

(27 aprile 2000)

Oggetto: Etichettatura di prodotti tessili

Può la Commissione comunicare quali disposizioni vigono, a livello europeo o multilaterale, in materia di requisiti per l'etichettatura dei prodotti tessili in provenienza da paesi terzi? Quali iniziative intende

proporre la Commissione per introdurre requisiti di etichettatura più rigorosi e vincolanti, affinché i consumatori europei di prodotti tessili provenienti da paesi terzi dispongano di maggiori informazioni sul paese d'origine e sui metodi di fabbricazione dei prodotti tessili da loro acquistati?

### Risposta del sig. Liikanen a nome della Commissione

(14 giugno 2000)

A livello europeo l'unico strumento giuridico relativo all'etichettatura dei prodotti tessili è la direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa alle «denominazioni del settore tessile»<sup>(1)</sup>, modificata dalla direttiva 97/37/CE della Commissione, del 19 giugno 1997<sup>(2)</sup>. I prodotti tessili, a prescindere dal loro paese di provenienza, possono essere commercializzati all'interno della Comunità solo se si attengono a tale direttiva, che stabilisce l'indicazione corretta della composizione delle fibre dei prodotti tessili. A parte ciò, gli Stati membri restano liberi d'applicare le disposizioni nazionali «relative alla protezione della proprietà industriale e commerciale, alle indicazioni di provenienza, alle denominazioni d'origine e alla repressione della concorrenza sleale» (articolo 14), purché tali disposizioni siano conformi ai principi fondamentali del mercato interno della Comunità.

A livello multilaterale non esiste una legislazione specifica sull'etichettatura dei prodotti tessili. Di conseguenza qualsiasi tipo di legislazione nazionale adottata in questo campo dev'essere giudicata nell'ambito dei principi generali dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), come la regola di non discriminazione. Inoltre, in conformità all'accordo sulle barriere tecniche al commercio, i membri dell'OMC devono garantire che i regolamenti tecnici non creino inutili ostacoli al commercio internazionale.

Quindi, mentre le norme dell'OMC prevedono che qualsiasi requisito relativo all'etichettatura obbligatoria d'origine si applichi in modo non discriminatorio sia alle merci comunitarie che a quelle non comunitarie, la richiesta di determinare il paese esatto d'origine — almeno all'interno della Comunità — non sarebbe compatibile con il diritto comunitario.

Per quanto riguarda il caso specifico del «marchio d'origine», la Corte di giustizia ha decretato che l'etichettatura obbligatoria d'origine nazionale (ad es. «fabbricato nel Regno Unito») è incompatibile con il diritto comunitario, poiché dev'essere considerata una misura avente effetto equivalente ad una restrizione quantitativa vietata dall'articolo 28 (ex articolo 30) del trattato CE. Ogni requisito di marchio d'origine all'interno della Comunità potrebbe indurre il consumatore a dare la preferenza ai prodotti nazionali, ed avrebbe quindi l'effetto di «frenare l'interpenetrazione economica nell'ambito della Comunità»<sup>(3)</sup>.

In aggiunta a tali restrizioni legislative, bisogna tener conto del probabile impatto di tali misure su altri soggetti, come i fabbricanti della Comunità, dato che i requisiti aggiuntivi d'etichettatura non possono essere imposti solo ai paesi terzi. L'obbligo di soddisfare diversi gruppi di norme per diversi mercati geografici implicherebbe un onere amministrativo per i fabbricanti che operano su scala mondiale. La mancanza di requisiti obbligatori d'etichettatura in settori quali l'indicazione d'origine non impedisce comunque ai fabbricanti di fornire informazioni aggiuntive su base volontaria.

Pur cercando di mantenere al minimo gli obblighi amministrativi, la Commissione resta naturalmente pronta ad esaminare qualsiasi suggerimento, volto a migliorare il regime d'etichettatura esistente, eventualmente formulato dalle parti interessate.

<sup>(1)</sup> GU L 32 del 3.2.1997.

<sup>(2)</sup> GU L 169 del 27.6.1997.

<sup>(3)</sup> Caso 207/83.

(2001/C 46 E/197)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1315/00****di Cristiana Muscardini (UEN) e Gianfranco Fini (UEN) alla Commissione**

(27 aprile 2000)

Oggetto: Applicazione in Italia della direttiva CEE 86/653

Un'azienda commerciale ha liquidato l'indennità di fine rapporto ad un lavoratore dipendente (rappresentante di commercio), in applicazione di un accordo economico del 25 luglio 1989 anziché del decreto legislativo del 10 settembre 1991, n. 303, riferito alla direttiva CEE 86/653<sup>(1)</sup>, relativa al coordinamento dei diritti degli agenti commerciali degli Stati membri, a norma dell'articolo 15 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

La scelta dell'azienda riduce di gran lunga l'ammontare dell'indennità, mentre il DL 303, riferito alla direttiva europea, avvantaggerebbe il lavoratore, che giustamente, ma senza essere ascoltato, invoca a suo vantaggio il predetto decreto.

Ciò premesso, potrebbe la Commissione far sapere:

- se ritiene che la direttiva europea sia prioritaria rispetto all'accordo economico del 1989;
- se la normativa europea prevale nei confronti della regolamentazione nazionale;
- e, in caso positivo, quali azioni può intraprendere il lavoratore, affinché i diritti riconosciuti dalla direttiva possano essere soddisfatti?

<sup>(1)</sup> GU L 382 del 31.12.1986, pag. 17.

**Risposta del sig. Bolkestein in nome della Commissione**

(15 giugno 2000)

La nozione di agente commerciale, ai sensi della direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986 relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, è definita all'articolo 1, paragrafo 2 di quest'ultima come «la persona che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per un'altra persona, qui di seguito chiamata»preponente«, la vendita o l'acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente».

La definizione di agente commerciale data dalla direttiva esclude dal campo di applicazione taluni tipi di intermediari commerciali ed in particolare i rappresentanti di commercio, che non agiscono in quanto intermediari, bensì in qualità di lavoratori dipendenti di un'impresa.

(2001/C 46 E/198)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1324/00****di Astrid Thors (ELDR) alla Commissione**

(17 aprile 2000)

Oggetto: Aiuto psicologico alle vittime di incidenti di massa e catastrofi naturali

Negli ultimi anni in Europa si sono verificati gravi incidenti e catastrofi naturali: terremoti, valanghe, frane, alluvioni, deragliamenti, incidenti navali, catastrofi minerarie, ecc. A lato degli innumerevoli periti e feriti, queste catastrofi hanno comportato danni e sofferenze psichiche a un altissimo numero di persone.

L'esigenza di fornire un aiuto psicologico immediato alle persone che hanno vissuto eventi sconvolgenti, è estrema. Un aiuto psicologico fornito durante i primi giorni migliora notevolmente le capacità di recupero di queste persone.

Molti paesi europei hanno creato organizzazioni di soccorso che si occupano appunto delle vittime che hanno bisogno di un aiuto psicologico. Queste organizzazioni confluiscono all'interno di federazioni come la EFPPA (Federazione europea delle associazioni professionali degli psicologi) la quale conta 30 associazioni nazionali.

Esistono nell'ambito dell'Unione europea dei progetti il cui fine è di organizzare gli aiuti alle vittime di incidenti che necessitano di un'assistenza psicologica, o è in programma la creazione di programmi del genere a livello europeo?

**Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione**

(16 giugno 2000)

Nell'ambito del programma d'azione comunitario a favore della protezione civile per il 1998 e il 1999 (decisione 98/22/CE del Consiglio del 19 dicembre 1997<sup>(1)</sup>), la Commissione ha finanziato, nel contesto dell'importante progetto sulla medicina delle catastrofi, le seguenti azioni nel campo dell'assistenza psicosociale relativa alle catastrofi: workshop di autoformazione per preparare i responsabili e gli operatori della protezione civile ad affrontare la dimensione psicosociale delle catastrofi; vari workshop sul modo di gestire l'evoluzione dei pazienti sul piano psicosociale in caso di situazione di emergenza collettiva; un workshop sull'assistenza psicosociale in caso di crisi.

Tali attività hanno condotto a formulare raccomandazioni pratiche sull'organizzazione dell'assistenza psicosociale agli operatori, alle vittime e ai loro familiari: il documento è disponibile su Internet (<http://europa.eu.int/comm/environment/civil/>).

Nell'ambito del programma d'azione comunitario a favore della protezione civile per il periodo 2000-2004 (decisione 1999/847/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1999<sup>(2)</sup>) il Belgio ha perciò proposto un progetto nel campo della gestione dell'assistenza psicosociale in caso di catastrofe. Il progetto mira a creare, per tutta la Comunità, una guida metodologica, indicatori di monitoraggio e un sistema di addestramento dei responsabili.

Nel campo della sanità pubblica è stato adottato un programma di azione comunitaria sulla prevenzione delle lesioni personali (decisione n. 372/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 febbraio 1999<sup>(3)</sup>). L'obiettivo principale del programma è quello di contribuire ad attività sanitarie finalizzate alla riduzione dell'incidenza delle lesioni personali promuovendo la sorveglianza epidemiologica delle lesioni personali e gli scambi di informazioni sull'utilizzazione di tali dati allo scopo di contribuire alla definizione delle priorità e delle migliori strategie di prevenzione. Non sono stati finora presentati progetti relativi all'assistenza psicologica in caso di incidente grave o di catastrofe naturale; tali progetti potrebbero però essere presi in considerazione, tenuto conto dei criteri di ammissibilità, delle priorità annuali e delle risorse annuali disponibili.

<sup>(1)</sup> GU L 8 del 14.1.1998.

<sup>(2)</sup> GU L 327 del 21.12.1999.

<sup>(3)</sup> GU L 46 del 20.2.1999.

(2001/C 46 E/199)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1328/00**  
**di María Ayuso González (PPE-DE) alla Commissione**

(27 aprile 2000)

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla chiusura del programma ECIP

Il 31 gennaio 2000 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione dello strumento finanziario «European Community (EC) Investment Partners», con la quale si propone la liquidazione dell'attuale portafoglio di progetti (COM(1999) 726 definitivo).

E' vero che negli ultimi anni del programma si sono verificati ritardi procedurali in seno alla Commissione al momento di aggiudicare i progetti? Potrebbe la Commissione far sapere se nel 1999 si è avuto un blocco praticamente totale dell'ECIP, a causa della creazione e dell'entrata in funzione del servizio comune Relex (SCR), delle dimissioni del collegio dei Commissari e della ristrutturazione della nuova Commissione europea? E' vero che tali circostanze hanno fatto sì che alcune richieste, ad esempio la 3749 (MERCOSUR) e la 3750 (Messico), fossero accolte ma successivamente non gestite dal comitato d'approvazione?

Non ritiene la Commissione che le misure previste siano tutto il contrario della «continuità» e della «sana gestione», sebbene si parli di misura «di sana gestione finanziaria»? In considerazione di tutte le circostanze in cui s'inserisce la vicenda, non ritiene che sarebbe più opportuno spiegare agli interessati, in maniera motivata, le ragioni che conducono alla liquidazione dei progetti?

**Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione**

(13 giugno 2000)

Lo strumento ECIP è stato avviato negli anni '90 ed ha rapidamente ottenuto un crescente successo. La sua gestione, all'inizio adeguata a un ristretto numero di interventi, è progressivamente diventata più difficile a causa di alcuni fattori, fra i quali la forte crescita del numero di progetti, che ha rapidamente superato le capacità del personale disponibile alla Commissione per gestirli (il ricorso a due unità di assistenza tecnica (nel 1997) e finanziaria (nel 1999) ha consentito di compensare progressivamente, ma soltanto in parte, la mancanza di effettivi) e il potenziamento delle procedure finanziarie della Commissione in seguito alle osservazioni della Corte dei conti. Ciò da un lato ha provocato un ritardo a livello delle procedure (decisione mediante procedura scritta della Commissione invece di una semplice delega) e dall'altro ha portato alla separazione tra le funzioni tecniche e quelle finanziarie.

Le conseguenze derivanti da tali difficoltà sono essenzialmente l'accumulo di un ritardo nei pagamenti, che in seguito è stato ampiamente colmato, e un rallentamento del processo decisionale. Dopo la scadenza il 31 dicembre 1999 della base giuridica dello strumento e nonostante la continua domanda di finanziamento, il programma ECIP ormai è in fase di chiusura in seguito alla decisione della Commissione di concedere la priorità esclusiva nel 2000 e nel 2001 all'esecuzione finanziaria e alla chiusura dei contratti ECIP esistenti nonché al recupero di fondi inutilizzati e rimborsabili. A questo proposito è stata inviata comunicazione a tutte le istituzioni finanziarie interessate.

Le azioni 3749 e 3750, accolte nel giugno 1999, non sono state presentate all'approvazione del comitato direttivo per i motivi spiegati in precedenza.

(2001/C 46 E/200)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1336/00**  
**di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione**

(4 maggio 2000)

Oggetto: Misure intese a combattere l'elevato tasso di disoccupazione nella provincia della Pieria (Grecia)

Nella provincia della Pieria, in Grecia, il tasso di disoccupazione aumenta ad un ritmo vertiginoso e sfiora ormai il 35 %. Le categorie più colpite sono i giovani, le donne e coloro che si affacciano per la prima volta sul mercato del lavoro. Tra le cause principali di tale fenomeno figurano il duro colpo che la guerra nel Kosovo ha inferto al turismo locale — la maggior parte dei turisti proviene dalle regioni dell'Europa centrale e orientale dopo aver percorso le strade della Jugoslavia e dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (FYROM) — il calo del reddito agricolo e la chiusura di numerose piccole industrie del settore dell'abbigliamento che funzionavano in base al sistema del lavoro a cottimo e impiegavano principalmente donne.

In occasione dell'approvazione del terzo quadro comunitario di sostegno, terrà conto la Commissione della particolare situazione in cui si trova la Pieria? Quali misure addizionali saranno prese a titolo del Fondo sociale europeo, in collaborazione con le autorità nazionali, per far fronte al problema della disoccupazione e aumentare il numero dei posti di lavoro?

**Risposta del Commissario Diamantopoulou a nome della Commissione**

(6 giugno 2000)

La Commissione desidera chiarire che in base ai regolamenti sui Fondi strutturali (il regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo (¹) e il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (²), spetta agli Stati membri il compito di formulare e presentare proposte.

Tuttavia, la Commissione è consapevole dei problemi specifici esposti dall'onorevole deputato e ne terrà conto durante i negoziati sui programmi operativi del terzo quadro comunitario di sostegno, il cui inizio è previsto per il giugno 2000.

- 
- (<sup>1</sup>) GU L 213 del 13.8.1999.  
 (<sup>2</sup>) GU L 161 del 26.6.1999.
- 

(2001/C 46 E/201)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1337/00**

**di Glyn Ford (PSE) alla Commissione**

(4 maggio 2000)

Oggetto: Fusione della Commercial Intertech Corporation con la Parker Hannifin Corporation

La Commissione è al corrente della fusione fra la Commercial Intertech Corporation e la Parker Hannifin Corporation e delle sue implicazioni per la concorrenza europea? Essa intende accertare se tale fusione è opportuna alla luce della politica della concorrenza europea? Essa intende incontrare i rappresentanti dei lavoratori per conoscere i loro punti di vista?

**Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione**

(14 giugno 2000)

La Commissione non è stata informata della concentrazione oggetto dell'interrogazione presentata dall'onorevole parlamentare.

Per quanto riguarda eventuali incontri della Commissione con i rappresentanti dei lavoratori delle imprese oggetto di una concentrazione notificata, in generale la Commissione è disponibile a tali incontri per ascoltare il punto di vista dei lavoratori sugli aspetti dell'operazione attinenti alla concorrenza. Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4 del regolamento sulle concentrazioni (regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (<sup>1</sup>)), i rappresentanti riconosciuti dei lavoratori hanno diritto ad essere sentiti, dietro loro richiesta, in circostanze specifiche, in particolare in caso di indagini approfondite.

- 
- (<sup>1</sup>) GU L 395 del 30.12.1989.
- 

(2001/C 46 E/202)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1342/00**

**di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione**

(4 maggio 2000)

Oggetto: Dossier FIA e DG concorrenza

I parlamentari europei hanno ricevuto nel febbraio scorso un dossier da parte della FIA (Fédération internationale de l'automobile), relativo alle relazioni, non proprio trasparenti, tra la Direzione generale della concorrenza e la suddetta Federazione. Al dossier era anche allegata copia della lettera inviata il 1<sup>o</sup> febbraio 2000 al Commissario competente, nella quale gli si chiedeva ufficialmente di prendere posizione su quattro punti.

Proprio per garantire maggiore trasparenza tra certi servizi «chiacchierati» e gli interlocutori di categoria e per informare correttamente l'opinione pubblica, è possibile sapere se la Commissione

1. ha risposto alle richieste della FIA?
2. in caso affermativo, si può conoscere il contenuto di tali risposte?
3. in caso negativo, perché non si è dato seguito alle rimostranze presentate?
4. quando saranno prese le decisioni che si impongono per assicurare trasparenza e correttezza, tanto invocate da ogni lato al momento delle dimissioni della precedente Commissione?

**Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione**

(8 giugno 2000)

L'interrogazione dell'onorevole parlamentare riguarda un'indagine in materia di concorrenza tuttora in corso.

Per quanto riguarda le interrogazioni parlamentari su casi ancora aperti, la Commissione rimanda alla lettera inviata il 28 gennaio 1999 dal precedente commissario responsabile per la concorrenza all'ex presidente della commissione parlamentare per i problemi economici e monetari e la politica industriale. In detta lettera il commissario competente spiegava che in relazione ai casi in corso d'indagine possono essere fornite informazioni solo limitate, generali e non riservate.

Quanto agli specifici quesiti posti dall'onorevole parlamentare, la Commissione risponde nel modo seguente:

1. Sì, la Commissione ha risposto alla lettera aperta della FIA (Fédération internationale de l'automobile) del 1° febbraio 2000.
2. Subito dopo la pubblicazione della lettera della FIA il commissario responsabile per la concorrenza ha pubblicamente dichiarato che le critiche mosse al comportamento della Commissione riguardavano episodi verificatisi nel dicembre 1997, che avevano portato a un'ordinanza del Tribunale di primo grado in data 6 dicembre 1999, dopo che la FIA aveva ritirato una domanda di risarcimento danni nei confronti della Commissione.

Il commissario ha inoltre dichiarato che, come già avvenuto in passato, la FIA criticava il comportamento di un singolo funzionario del settore della concorrenza, già oggetto di critiche rivelatesi totalmente infondate. Il commissario responsabile ha spiegato che anche le nuove critiche mosse avevano dato luogo ad un'indagine interna che aveva concluso che si trattava di osservazioni ugualmente ingiustificate.

3. Come indicato al punto 2 di cui sopra, la Commissione ha risposto alla lettera aperta della FIA del 1° febbraio 2000.
4. La Commissione ha adottato tutte le misure necessarie per garantire trasparenza e per dare adeguato seguito al caso in oggetto. Essa ha in particolare informato il pubblico di tutti gli importanti sviluppi del caso in una comunicazione del 27 novembre 1997 che presentava in sintesi gli accordi notificati, in un comunicato stampa del 29 giugno 1999 che riassumeva le sue obiezioni, e in una dichiarazione del portavoce, del 5 maggio 2000, sul rinvio dell'audizione e sulle discussioni in corso con la FIA in vista di una composizione del caso.

---

(2001/C 46 E/203)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1349/00**

di Jeffrey Titford (EDD) alla Commissione

(4 maggio 2000)

Oggetto: Conversione obbligatoria al sistema metrico decimale dei pesi e delle misure britanniche (merci sfuse)

Il 1° gennaio 2000 il governo del Regno Unito ha introdotto una legislazione volta a rendere illegale l'uso, da parte dei commercianti, dei pesi e delle misure britanniche tradizionali quali le libbre, le once, i piedi, le pinte ed i galloni.

Sebbene il governo britannico abbia esplicitamente autorizzato i commercianti a vendere utilizzando i pesi e le misure britanniche con la legge sui pesi e le misure del 1985, esso sostiene ora di dover rispettare le normative dell'Unione europea applicando una direttiva del 1989 secondo la quale tutte le vendite nel Regno Unito dovrebbero essere effettuate in base a unità metriche decimali.

Recenti sondaggi a livello di opinione pubblica hanno rilevato un'opposizione al sistema metrico decimale obbligatorio, con oltre il 90% dei clienti britannici fortemente contrari all'acquisto di articoli sfusi per chilogrammi, metri, ecc.

Nelle sue pubblicazioni, l'Unione europea si prege spesso di essere a favore della «diversità culturale».

In Gran Bretagna è in atto un'enorme campagna di opposizione a tali misure, con decine di migliaia di commercianti che sfidano apertamente le norme del governo sulla conversione al sistema metrico decimale. La ragione dell'opposizione è che i cittadini britannici non vedono perché dovrebbero smettere di utilizzare i propri pesi e misure tradizionali, che presentano molti vantaggi rispetto al sistema metrico decimale.

Alla luce di quanto precede, la Commissione può far sapere:

1. Quali sono le procedure necessarie per revocare la direttiva del 1989 o altre direttive riguardanti il sistema metrico decimale obbligatorio, visto il desiderio della maggior parte della popolazione di non passare a tale sistema di misura?
2. L'Unione europea esige realmente che il governo britannico operi una completa conversione al sistema metrico decimale delle vendite di merci sfuse, o lascia al governo britannico una qualche possibilità, in conformità con le norme europee, di rinviare l'attuazione di tali misure?
3. L'Unione europea è a favore di sanzioni penali per i commercianti britannici che vendono utilizzando le misure imperiali britanniche al fine di ottenere il passaggio obbligatorio al sistema metrico?

#### **Risposta del sig. Liikanen a nome della Commissione**

(22 giugno 2000)

1. La modifica alla direttiva 89/617/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1989, che modifica la direttiva 80/181/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura<sup>(1)</sup> richiederebbe una nuova direttiva.
2. La Commissione non ha ricevuto dai rappresentanti del governo inglese alcuna proposta di modifica del sistema metrico decimale.
3. I meccanismi esecutivi per garantire l'applicazione della legislazione del Regno Unito che rende effettiva la direttiva sono naturalmente di competenza delle autorità britanniche.

<sup>(1)</sup> GU L 357 del 7.12.1989.

(2001/C 46 E/204)

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-1353/00**

**di Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) alla Commissione**

(4 maggio 2000)

Oggetto: Ritardo dell'Unione europea nel pronunciarsi sull'aumento di capitale di Santana Motor

L'impresa automobilistica spagnola Santana Motor ha accusato nel 1999 perdite pari a 2.986 milioni di pesetas, superiori a tutte le previsioni sia del governo regionale andaluso che del piano strategico dell'impresa.

Secondo l'ente proprietario dell'impresa, l'*«Instituto de Fomento de Andalucía»* (istituto per lo sviluppo dell'Andalusia), appartenente al governo regionale andaluso, tali perdite sono conseguenza sia dell'apprezzamento dello yen che del ritardo dell'Unione europea nel pronunciarsi sull'aumento di capitale e sugli aiuti chiesti dall'impresa.

Può la Commissione far sapere se l'accusa mossa all'Unione europea dal suddetto Istituto ha un fondamento logico e in che misura essa può essere considerata responsabile del danno per il quale la proprietà dell'impresa Santana Motor la chiama in causa?

**Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione***(15 giugno 2000)*

L'impresa in questione ha realizzato un piano di ristrutturazione fra il 1995 e il 1997, sovvenzionato da un aiuto di Stato approvato dalla Commissione con la decisione 97/17/CE del 30 luglio 1996<sup>(1)</sup>. L'aiuto a Santana Motor è stato approvato a determinate condizioni, come la presentazione di una relazione annuale di controllo, ed escludendo la concessione di altri aiuti alla ristrutturazione. La Commissione sottolinea che il piano di ristrutturazione a cui essa si riferiva nella sua decisione del 1996 avrebbe dovuto portare al ripristino della redditività dell'impresa. La Commissione prende atto dei dati comunicati dall'onorevole parlamentare, ossia che le perdite registrate da Santana Motors nel 1999 sono ammontate a 2.986 milioni di pesetas.

Nel 1998 la Commissione ha appreso dalla stampa che un consorzio di cinque banche aveva concesso a Santana Motor un credito di 3.800 milioni di pesetas, accompagnato da una garanzia pubblica della Junta de Andalucía. La Commissione ha pertanto chiesto alle autorità spagnole ulteriori informazioni in merito, che le sono state fornite solo in parte. Documenti quali il piano strategico a medio termine dell'impresa facevano riferimento ad aiuti agli investimenti nonché ad apporti di capitale da parte di un ente pubblico: tali misure sono state registrate come aiuti non notificati. Per poter valutare dette misure di finanziamento pubblico la Commissione ha chiesto informazioni supplementari, che le sono state gradualmente fornite dalle autorità spagnole.

La Commissione sta attualmente valutando le misure in questione: è pertanto prematuro trarre conclusioni quanto alla loro natura e compatibilità con le regole di concorrenza comunitarie, o alla necessità di avviare un procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2 (ex articolo 93) del trattato CE.

<sup>(1)</sup> GU L 6 del 10.1.1997.

(2001/C 46 E/205)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1354/00**  
**di Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) alla Commissione**

*(4 maggio 2000)*

Oggetto: Lavori di ricerca sull'opera di Estanislao Sánchez Calvo

A un secolo dalla morte dell'eminente filosofo e linguista asturiano Estanislao Sánchez Calvo, l'intelighenza centroeuropea, soprattutto in Germania, continua a serbare il ricordo della sua opera e del suo insegnamento.

Data l'attualità del suo pensiero nell'ambito degli studi linguistici europei, sarebbe estremamente interessante promuovere uno studio, quanto più ampio e più esteso possibile, dell'opera di questo illustre cittadino di Avilés per individuare quali delle sue dimensioni intellettuali si ritrovano nella nuova natura linguistica che la stessa esistenza dell'Unione europea ha riproposto nel quadro della realtà intellettuale della nostra Unione.

Può la Commissione far sapere se, ritenendo utile uno studio approfondito dell'influenza linguistica e filosofica esercitata da tale intellettuale asturiano sul pensiero europeista di oggi, intende sostenere tale studio per mezzo del suo patrocinio e della sua collaborazione?

**Risposta della sig.ra Reding a nome della Commissione***(14 giugno 2000)*

La Commissione può sostenere le iniziative culturali tramite lo strumento del patrocinio, che rappresenta più un sostegno morale che finanziario, oppure mediante appositi contributi.

La Commissione concede il proprio patrocinio agli eventi che corrispondono a precisi requisiti: deve trattarsi di manifestazioni europee riguardanti temi strettamente legati alle priorità comunitarie, non possono comportare obblighi finanziari per la Commissione, devono essere eventi individuali e specifici,

prescindere da finalità commerciali ed evitare di offendere gli Stati membri; di regola, non deve trattarsi di una pubblicazione. Le richieste di patrocinio devono essere indirizzate a un membro della Commissione, attraverso gli uffici o le delegazioni dell'istituzione.

In alternativa, l'iniziativa può ottenere un contributo ai sensi di un programma comunitario. A tal fine occorre presentare una candidatura in risposta a un invito a presentare proposte pubblicato nella Gazzetta ufficiale; inoltre, l'iniziativa deve corrispondere ai criteri di selezione e di aggiudicazione stabiliti dal bando. Il programma Cultura 2000 (decisione n. 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 febbraio 2000<sup>(1)</sup>) è il principale strumento di finanziamento comunitario nel settore della cultura.

<sup>(1)</sup> GU L 63 del 10.3.2000.

(2001/C 46 E/206)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-1364/00**

**di Marielle De Sarnez (PPE-DE) alla Commissione**

*(4 maggio 2000)*

Oggetto: Formazione nell'arco della vita

Stante la priorità accordata alla formazione continua ed all'accesso alle nuove tecnologie per consentire ai singoli cittadini di lavorare nella «società dell'informazione e della conoscenza», intende la Commissione varare un programma comunitario finalizzato alla promozione della formazione lungo l'arco della vita?

### **Risposta della sig.ra Reding a nome della Commissione**

*(26 giugno 2000)*

L'apprendimento lungo tutto l'arco della vita è già attualmente promosso attraverso una serie di azioni e programmi comunitari. In seguito all'Anno europeo dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita nel 1996, tale tema è divenuto un aspetto più articolato nella nuova fase dei programmi comunitari relativi all'istruzione (Socrates), alla formazione professionale (Leonardo da Vinci) e alla politica della gioventù (Gioventù).

La Commissione sta attualmente preparando due nuove iniziative direttamente collegate all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, e in particolare una comunicazione sull' «e-learning» al fine di sviluppare l'alfabetizzazione digitale e ampliare l'accesso all'istruzione per tutti i cittadini, e una comunicazione su «L'apprendimento lungo tutto l'arco della vita per una cittadinanza attiva in un'Europa della conoscenza». Quest'ultima iniziativa si propone di accelerare il processo europeo di attuazione dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, in particolare sulla base delle conclusioni di Lisbona, e fare un bilancio dei risultati ottenuti nello sviluppo dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita negli Stati membri e a livello comunitario, sviluppando un contesto concettuale in grado di identificare le sfide e i temi di azione e proponendo raccomandazioni per le future azioni in termini di obiettivi, punti di riferimento o orientamenti sulla base di indicatori e di adeguate informazioni.

L'apprendimento lungo tutto l'arco della vita è inoltre finanziato dal Fondo sociale europeo, obiettivo 3. Le strategie innovative vengono inoltre finanziate nell'ambito dell'iniziativa comunitaria EQUAL. L'apprendimento lungo tutto l'arco della vita è inoltre promosso dagli orientamenti europei per l'occupazione (processo di Lussemburgo) in base ai quali gli Stati membri, nel quadro di partnership con le parti sociali, svilupperanno l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita sulla base di una definizione ampia e di obiettivi concreti.

L'apprendimento lungo tutto l'arco della vita è inoltre preso in considerazione dal 3<sup>o</sup>, 4<sup>o</sup> e 5<sup>o</sup> programma quadro di ricerca, in particolare nell'ambito della ricerca DELTA e del programma di sviluppo tecnologico sulle tecnologie dell'apprendimento, di applicazioni telematiche per l'istruzione e la formazione e il programma di tecnologie della società dell'informazione, soprattutto per quanto riguarda le applicazioni

nel campo dell'istruzione e della formazione. L'invito a presentare proposte pubblicato nel febbraio 2000 si rivolgeva specificamente ai «cittadini che desiderano sviluppare la propria istruzione» ed associava nuove tecnologie, strategie, metodi e servizi per sviluppare la motivazione e l'accesso all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita dell'intera popolazione.

Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, la Commissione ha proposto un piano d'azione per l'iniziativa eEurope comprendente i seguenti due obiettivi: «Preparare la gioventù all'era digitale» e «Lavorare nell'economia basata sulla conoscenza».

(2001/C 46 E/207)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1366/00**

**di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione**

(4 maggio 2000)

Oggetto: I gemellaggi nel programma di lavoro della Commissione

Nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano italiano «La Repubblica» il 20 marzo scorso, il vicepresidente Kinnock, parlando delle sfide e delle priorità nel lavoro futuro della Commissione, ha accennato anche ai gemellaggi, dichiarando: Ci occupiamo di gemellaggi tra città. E' un compito che abbiamo accettato con piacere e che i nostri funzionari hanno svolto sempre molto bene. Ma per il fatto che abbiamo carenza di personale, dobbiamo interrogarci se i gemellaggi siano un compito centrale per la Commissione. L'interrogazione finale ci sembra retorica. I gemellaggi, infatti, posta così la questione, non possono essere un compito centrale per la Commissione. Questa almeno è la nostra risposta.

1. Ma la Commissione: ha già risposto a questa interrogazione posta dal suo vicepresidente?
2. ha forse, attraverso questa questione retorica, voluto segnalare che in futuro non ci sarà personale e non ci saranno risorse finanziarie per attuare il programma attualmente in vigore?
3. se così fosse, non ritiene che l'eliminazione del sostegno politico e finanziario ai gemellaggi da parte della Commissione rappresenta l'ennesimo colpo all'Europa dei cittadini ed al coinvolgimento dei Comuni dell'Unione in questa azione di sensibilizzazione e di stimolo alla conoscenza delle culture delle nostre popolazioni?
4. può dare assicurazioni formali sul sostegno al programma?

(2001/C 46 E/208)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1446/00**

**di Massimo Carraro (PSE) alla Commissione**

(3 maggio 2000)

Oggetto: Gemellaggio tra città

Il 20 marzo 2000, in un'intervista al quotidiano italiano «La Repubblica», il commissario Kinnock si è interrogato sull'opportunità di continuare a prevedere la possibilità di gemellaggi tra città e comuni d'Europa, vista la carenza di personale nell'unità qualificata.

Può la Commissione chiarire se si tratta effettivamente dell'orientamento del Collegio e se questa opportunità non costituisce più, come asserisce il commissario responsabile, una priorità d'azione per l'esecutivo?

Non ritiene la Commissione che prima di adottare una posizione in merito, il Parlamento europeo debba essere adeguatamente consultato?

(2001/C 46 E/209)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1467/00**  
**di Adriana Poli Bortone (UEN) alla Commissione**

(10 maggio 2000)

Oggetto: Gemellaggi

Qual è la posizione della Commissione europea in merito ai gemellaggi?

In particolare, la Commissione europea è convinta che i gemellaggi costituiscano uno strumento importante attraverso cui l'Europa si apre alla partecipazione e collaborazione reale dei cittadini?

Quale sostegno politico e finanziario la Commissione intende garantire ai gemellaggi?

(2001/C 46 E/210)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1519/00**  
**di Roberto Bigliardo (TDI) alla Commissione**

(12 maggio 2000)

Oggetto: Gemellaggi nella Comunità europea

Si interroga la Commissione per sapere se nelle parole del Commissario Kinnock al giornalista Franco Papitto di «La Repubblica», laddove afferma che «dobbiamo interrogarci se i gemellaggi siano un compito centrale della Commissione,» non sussistano gli elementi indicativi di una rinuncia verso tale importante Istituto.

**Risposta comune**  
**data dal Commissario Reding in nome della Commissione**  
**alle interrogazioni scritte E-1366/00, P-1446/00, E-1467/00 e E-1519/00**

(28 giugno 2000)

Nel corso dell'intervista rilasciata al quotidiano «La Repubblica» menzionata dagli onorevoli membri, il vicepresidente Kinnock ha risposto a domande sulla riforma globale dei compiti e delle risorse della Commissione, proposta allora ed iniziata nel frattempo, come è stato annunciato pubblicamente. Il vicepresidente ha accennato, tra l'altro, al fatto che esistono alcune attività svolte dalla Commissione che non possono essere considerate formalmente attività «centrali» nei termini del trattato, ma nonostante ciò sono considerate utili per lo sviluppo dell'Unione. Alla richiesta di dare un esempio di tali attività, egli ha risposto citando i gemellaggi tra città.

Il riferimento a questo dato di fatto non implicava alcuna decisione attuale o futura di ritirare il sostegno politico ai gemellaggi tra città.

Da vari anni, le attività di gemellaggio nell'Unione sono state sostenute con finanziamenti comunitari. Quest'anno sono stati stanziati a questo scopo 10 milioni di euro. I fondi sono amministrati da due funzionari di grado A della Direzione generale «Istruzione e cultura».

La revisione globale dei compiti e delle risorse della Commissione è necessaria per una gestione responsabile e per migliorare ed aumentare la trasparenza delle relazioni tra le attività della Commissione ed il personale che ha il compito di realizzarle in modo efficace. Una relazione riguardante tale revisione sarà redatta e presentata alla Commissione e successivamente al Parlamento e al Consiglio, più avanti nel corso di quest'anno.

(2001/C 46 E/211)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1373/00**  
**di Sérgio Marques (PPE-DE) alla Commissione**

(26 aprile 2000)

Oggetto: Zona franca di Madera

La Zona franca di Madera (ZFM), creata negli Anni '80, è stata concepita con il proposito di contribuire allo sviluppo economico e sociale di Madera. Al fine di dotare la ZFM degli strumenti indispensabili alla sua piena affermazione sui mercati internazionali, è stato istituito un regime di incentivi finanziari e fiscali destinato a promuovere e acquisire nuovi investimenti, con un periodo minimo di esecuzione di 25 anni, vale a dire fino al 2011, periodo questo indispensabile per lanciare con successo la ZFM sui mercati internazionali e consolidare gradualmente un'immagine di credibilità e fiducia.

Il regime è stato notificato alla Commissione europea nel 1986, in conformità con le norme comunitarie sulla concorrenza, e sottoposto successivamente a vari esami, che ne hanno prorogato ripetutamente l'attuazione. Nell'ultimo riesame, la Commissione ha autorizzato la sua applicazione fino al 31.12.2000, definendolo, allora, uno degli elementi più dinamici dell'economia regionale.

Recentemente, tale regime, oltre ad essere stato oggetto di analisi da parte del Gruppo «Codice di condotta in materia di tassazione delle imprese» il quale, senza tenere debitamente conto della lettera G del Codice, ha ritenuto pregiudizievoli gli incentivi fiscali concessi alla ZFM, il che ne potrebbe comportare lo smantellamento, è stato esaminato anche nel quadro dei nuovi orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, che implicano, nel caso della ZFM, la limitazione temporale del regime e la graduale riduzione degli aiuti destinati agli organismi che otterranno la licenza a partire dall'1.1.2000, essendo incerto, in questo momento il futuro del regime.

In un contesto in cui, nonostante gli sforzi compiuti dalle autorità regionali, nazionali e comunitarie e che hanno avuto come risultato un notevole avvicinamento alla media comune, Madera continua ad essere una delle dieci regioni più sfavorite dell'UE, nella quale le attività industriali, commerciali e finanziarie svolte nell'ambito della ZFM assumono, al pari del turismo, un ruolo determinante per lo sviluppo della Regione,

può la Commissione far sapere quanto segue:

1. le nuove misure sono compatibili con il disposto dell'articolo 299, paragrafo 2 del trattato che, non a caso, prevede un trattamento specifico per le RUP, segnatamente in settori quali politica fiscale, zone franche e aiuti di Stato?
2. Per quale motivo compromettere seriamente il modello di aiuti di Stato in vigore nella ZFM, che negli ultimi anni ha dato prove visibili del suo contributo allo sviluppo economico e sociale della Regione, in particolare permettendo l'insediamento di nuovi progetti di investimento, la diversificazione della struttura produttiva, l'acquisizione di know-how e la qualificazione della manodopera locale, la creazione di posti di lavoro e la promozione di Madera verso l'esterno?
3. Impedendo la continuazione del regime, non si colpisce forse drasticamente un vettore essenziale per lo sviluppo di Madera e non la si discrimina rispetto ad altre isole, territori europei e territori dipendenti o associati agli Stati membri che, per molti anni, hanno avuto o hanno tuttora l'opportunità di impiegare, con successo, strumenti simili, molti dei quali vigenti in territori con livelli elevati di sviluppo?
4. E' consapevole delle implicazioni, in termini di danni, derivanti alla ZFM dall'atmosfera di grande incertezza che la circonda e che influisce negativamente sull'immagine di credibilità e fiducia, la cui costruzione ha richiesto anni di lavoro?

**Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione**

(16 giugno 2000)

1. La Commissione invita a fare riferimento alla sua relazione del 14 marzo 2000<sup>(1)</sup>, che descrive le misure relative all'attuazione dell'articolo 299 (ex articolo 227), paragrafo 2, del trattato CE, e in particolare alle parti che riguardano gli ambiti a cui si riferisce l'onorevole parlamentare. In materia di aiuti di Stato, la Commissione ha precisato che intende procedere alla modifica degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale<sup>(2)</sup> al fine di rendere possibile la concessione alle regioni ultraperiferiche di aiuti al funzionamento non decrescenti e non limitati nel tempo nel caso in cui tali aiuti

siano destinati a ridurre i costi aggiuntivi di esercizio dell'attività economica che dipendono dagli svantaggi di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE, e tenuto conto del loro contributo allo sviluppo della regione nonché delle peculiarità di alcuni settori economici. In materia di fiscalità diretta e salvo restando la sua competenza per quanto riguarda la valutazione dei regimi di aiuto in vigore, spetta alla Commissione decidere sugli orientamenti da adottare, alla luce, tra l'altro, dei risultati dei lavori intrapresi dal Consiglio nel quadro del gruppo «Codice di condotta».

2. La Commissione non ha alcuna intenzione di ostacolare lo sviluppo della regione di Madera. Al contrario, essa ha ripetutamente dimostrato di essere particolarmente interessata alle specificità delle regioni ultraperiferiche. Si rammenta tuttavia che in seguito all'adozione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, con lettera del 24 febbraio 1998 la Commissione ha proposto a tutti gli Stati membri, in quanto misura opportuna, di modificare i regimi di aiuti regionali in vigore il 1º gennaio 2000, al fine di renderli conformi alle disposizioni sopracitate a partire da tale data. La Commissione ha ugualmente invitato gli Stati membri a comunicare le proposte di modifica entro sei mesi. Per quanto riguarda i vantaggi concessi in materia di fiscalità diretta alla zona franca di Madera, come sottolinea l'onorevole parlamentare, ciò significa la limitazione temporale e la riduzione graduale degli aiuti al funzionamento concessi dopo il 1º gennaio 2000. Tali aiuti non potranno inoltre più essere concessi se non nella misura in cui essi saranno giustificati sulla base del loro contributo allo sviluppo della regione, e se il loro livello sarà proporzionale agli svantaggi che essi intendono compensare. Tali condizioni dovranno necessariamente essere soddisfatte quando si tratterà di valutare le misure di aiuto al funzionamento alla luce dell'attuazione dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE.

3. La Commissione ha notato che alcuni territori che dipendono dagli Stati membri sfuggono al controllo comunitario in materia di concorrenza. Per quanto riguarda i territori a cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli dall'87 all'89 (ex articoli dal 92 al 94) del trattato CE, qualsiasi trattamento discriminatorio è tuttavia escluso dall'applicazione rigorosa e trasparente dei criteri di valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, quali sono stati disciplinati dalla Commissione attraverso la pubblicazione di opportuni orientamenti. A tale proposito, la Commissione ha in particolare osservato che, nonostante il recepimento delle raccomandazioni della Commissione («misure opportune»), le autorità portoghesi non hanno sempre apportato al regime della zona franca di Madera tutte le modifiche che sono necessarie per renderlo compatibile con le disposizioni di cui agli orientamenti.

4. La Commissione si rammarica del clima di incertezza sull'avvenire della zona franca di Madera, ma rammenta che l'attuazione di tale regime è stata autorizzata dalla Commissione soltanto fino al 31 dicembre 2000 e che le modalità di eventuali applicazioni future devono ancora essere notificate e esaminate dalla Commissione stessa.

(<sup>1</sup>) COM(2000) 147 def.

(<sup>2</sup>) GU C 74 del 10.3.1998.

(2001/C 46 E/212)

## INTERROGAZIONE SCRITTA P-1374/00

di Luis Berenguer Fuster (PSE) alla Commissione

(26 aprile 2000)

Oggetto: Confidenzialità dei dati contenuti nel dossier degli aiuti pubblici al settore elettrico spagnolo

In risposta a ripetute interrogazioni dell'interrogante e di altri deputati su determinati punti del dossier sugli aiuti pubblici relativi ai CTC nel settore elettrico spagnolo, la Commissione ha riferito che tale dossier conteneva dati confidenziali e pertanto non poteva trasmetterli né al Parlamento né all'organo di rappresentanza dei consumatori citato nel suddetto. Proprio oggi, 17.4.2000, la stampa spagnola (El Mundo y Expansión) ha pubblicato la notizia dell'esistenza di una relazione tecnica concernente i CTC, citandone anche alcuni paragrafi.

Appare insolito che la stampa sia a conoscenza di relazioni interne della Commissione alle quali i deputati non hanno accesso, ma è ancora più insolito che il contenuto della relazione che ratifica i CTC non possa essere rimesso in questione, anche se dovessero risultare errori evidenti.

Può la Commissione trasmettere al Parlamento il dossier di cui la stampa è già a conoscenza?

E' questo un esempio dell'impegno di trasparenza assunto dalla Commissione?

#### **Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione**

*(26 maggio 2000)*

Riguardo alle informazioni diffuse da alcuni media spagnoli il 17 aprile 2000, il Portavoce della Commissione ha già dichiarato che è del tutto prematuro pronunciarsi sulla possibilità di una decisione positiva in merito al dossier relativo ai «costi di transizione alla concorrenza» nel settore elettrico spagnolo, possibilità indicata da questi stessi media. La presunta relazione della Commissione all'origine di queste informazioni è infatti una nota interna dei servizi della Direzione generale della Concorrenza, che è stata concepita come elemento di discussione all'interno di questi stessi servizi ma che non è stata oggetto di alcuna decisione ufficiale. La Commissione si rammarica del fatto che il contenuto di questa nota sia stato divulgato, ma non è responsabile delle conclusioni che i media hanno tratto quanto al senso della decisione finale della Commissione sul dossier in oggetto. Detto documento, ad ogni modo, non ha nulla a che vedere con la relazione presentata da un esperto indipendente incaricato dalla Commissione di verificare alcune ipotesi avanzate dalle autorità spagnole per il calcolo dei costi di transizione alla concorrenza. Tale relazione contiene informazioni riservate ed è coperta dal segreto commerciale, ragione per cui la Commissione ritiene che non possa essere diffusa.

---

(2001/C 46 E/213)

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-1376/00**

**di Giles Chichester (PPE-DE) alla Commissione**

*(4 maggio 2000)*

Oggetto: Corresponsione di una pensione ad un cittadino dell'UE che si trasferisce in Australia

Un cittadina olandese si è trasferita in Inghilterra, dove si è sposata e ha preso la cittadinanza britannica nel 1954. La persona in questione ha attualmente una settantina d'anni, è divorziata e desidera trasferirsi in Australia per vivere con i figli. La pensione corrispostale dal Regno Unito, pur rimanendo fissa al livello al quale la percepiva al momento di trasferirsi, continuerà ad esserne versata. Invece l'esigua pensione cui ha attualmente diritto nei Paesi Bassi non le verrà più corrisposta qualora dovesse lasciare l'UE per stabilirsi in Australia.

Una spiegazione insufficiente è che il regime relativo alle pensioni d'anzianità nei Paesi Bassi è iniziato nel 1957, ovvero dopo che la sig.ra aveva lasciato tale paese e che pertanto ella non avrebbe diritto alla pensione ai sensi della legge olandese, bensì soltanto ai sensi di quella europea.

Ciò premesso, non ritiene la Commissione che si tratti di un caso di discriminazione in base alla nazionalità? Concorda con il fatto che il diritto alla pensione dovrebbe essere applicato a tutti i nostri cittadini ovunque essi si trovino?

#### **Risposta del Commissario Diamantopoulou a nome della Commissione**

*(5 giugno 2000)*

L'interrogazione presentata dall'onorevole membro riguarda il pagamento di una pensione d'anzianità in base alla legislazione dei Paesi Bassi a un'ex cittadina olandese che ha acquisito la cittadinanza britannica e desidera trasferirsi in Australia.

Non esiste un sistema di previdenza sociale unificato a livello europeo istituito dalla normativa comunitaria. Ogni Stato membro è responsabile del proprio regime previdenziale e decide quali prestazioni erogare, il loro importo e le condizioni per averne diritto.

Esistono tuttavia disposizioni comunitarie per il coordinamento di questi sistemi nel regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità<sup>(1)</sup>, e nel regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità<sup>(2)</sup>, al fine di garantire che i lavoratori migranti e i loro familiari conservino la protezione dei loro regimi di previdenza sociale quando si spostano all'interno della Comunità.

L'esportazione di prestazioni a persone che non sono residenti nell'Unione non rientra pertanto nel campo d'applicazione di questi regolamenti.

L'interrogazione presentata dall'onorevole deputato riguarda una questione di esclusiva competenza della legislazione nazionale dei Paesi Bassi.

<sup>(1)</sup> GU L 149 del 5.7.1971.

<sup>(2)</sup> GU L 74 del 27.3.1972, ultima versione consolidata: regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 – GU L 28 del 30.1.1997.

(2001/C 46 E/214)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1382/00**

**di Michl Ebner (PPE-DE) alla Commissione**

(4 maggio 2000)

Oggetto: Discriminazione positiva a favore delle donne

Per promuovere la presenza delle donne in tutti i settori della società è necessario fare ricorso alla discriminazione positiva. Misure di questo genere, ossia un trattamento preferenziale in presenza di qualifiche uguali, hanno dato buoni risultati in diversi paesi, come ad esempio in Svezia nel settore pubblico. Tuttavia, a livello europeo iniziative di questo genere non sembrano ancora riscuotere il consenso generale, come dimostrato dalla sentenza Kalanke della Corte di giustizia, con la quale il Land di Brema è stato condannato per aver privilegiato una donna rispetto a un uomo che aveva le sue stesse qualifiche. Nel contempo, il trattato di Amsterdam evita qualsiasi riferimento concreto alla discriminazione positiva, limitandosi a menzionare, all'articolo 141, i «vantaggi specifici» nel quadro della parità tra uomini e donne.

Può la Commissione far sapere se in futuro farà della discriminazione positiva a favore delle donne un principio generale applicato a tutte le politiche?

**Risposta fornita dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione**

(3 luglio 2000)

L'articolo 2 del Trattato CE recita che uno dei compiti della Comunità sarà la promozione della parità tra gli uomini e le donne, mentre l'articolo 3 paragrafo 2 mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra gli uomini e le donne in tutte le attività della Comunità elencate nell'articolo 3 paragrafo 1.

Il principio della politica dei generi, che può includere azioni positive se l'analisi della politica lo ritiene necessario, è stato adottato come mezzo di analisi di tutte le politiche comunitarie per quanto riguarda il loro effetto sulla parità tra i sessi.

Un Gruppo di membri della Commissione sulle pari opportunità verifica le politiche comunitarie quanto al loro impatto sulla politica di genere, mentre il quinto programma d'azione in materia di parità tra uomini e donne adottato dalla Commissione il 7 giugno 2000 propone di approfondire questo approccio<sup>(1)</sup>.

Per quanto concerne la sua riforma interna, la Commissione ha sottolineato nel Libro bianco del 1º marzo 2000<sup>(2)</sup> (parte II pag. 43 (testo italiano)) che «il principio di tener conto sistematicamente degli aspetti connessi alle pari opportunità fra uomini e donne in tutte le politiche e azioni deve costituire un parametro fondamentale della riforma della politica relativa alle risorse umane». Le misure necessarie per incentivare le pari opportunità saranno attuate creando un ambiente favorevole all'assunzione di donne, alla loro promozione e allo sviluppo della loro carriera nell'istituzione. La Commissione nel dicembre 1999 ha già deciso che «nell'effettuare nomine ai posti dei quadri dirigenti, l'autorità che ha il potere di nomina darà, in linea di massima, priorità alle donne dove ritenga, dopo aver condotto una valutazione, che i candidati siano di merito eguale». Questa politica non sarà seguita automaticamente, ma costituirà uno dei mezzi più importanti usati dall'autorità che ha il potere di nomina per raggiungere gli obiettivi della Commissione per raddoppiare l'attuale numero di donne a livello di direttore generale e di direttore durante il suo mandato.

Inoltre, per gli ultimi cinque anni, la Commissione ha adottato obiettivi annuali per l'assunzione alla Commissione e la nomina di donne nei posti a livello di quadro.

(<sup>1</sup>) COM(2000) 335 def.

(<sup>2</sup>) COM(2000) 200 def.

(2001/C 46 E/215)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1384/00**

**di Michl Ebner (PPE-DE) alla Commissione**

*(4 maggio 2000)*

Oggetto: Modello svedese — Un esempio di parità delle donne nel settore pubblico

Negli anni novanta alcune azioni esemplari hanno portato in Svezia ad una rappresentanza equilibrata della donna nel settore pubblico. Al riguardo si è seguito il criterio di un programma di formazione e sensibilizzazione dei quadri direttivi in tutti gli ambiti del settore pubblico. A tale programma hanno partecipato anche il Primo ministro e tutti i membri del suo Gabinetto.

Intende la Commissione adottare misure per rendere pubbliche su vasta scala tali azioni esemplari in modo che anche gli altri Stati membri dell'UE nonché i paesi candidati vi si orientino?

Per il tramite di quale strumento finanziario dell'Unione europea possono venir cofinanziate siffatte iniziative?

**Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione**

*(15 giugno 2000)*

La Commissione concorda con l'onorevole parlamentare sugli ottimi risultati ottenuti dal modello svedese per la promozione femminile nel settore pubblico.

Per tale motivo esso è stato utilizzato come riferimento in vari progetti sostenuti in forza della decisione 95/593/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, in merito a un programma d'azione comunitaria a medio termine per le pari opportunità per le donne e gli uomini (1996-2000)<sup>(1)</sup>, che prevede il cofinanziamento di iniziative intese a diffondere i modelli di migliori prassi per la promozione femminile, tra l'altro nel settore pubblico. La Commissione ha fornito inoltre il proprio appoggio a una conferenza per la promozione delle donne nel settore pubblico, nel corso della quale il Difensore civico svedese ha presentato in modo approfondito il sistema applicato nel suo paese.

Nel nuovo programma quadro per la parità tra uomo e donna (2001-2005), la promozione delle donne a posizioni dirigenziali di primo piano sarà un'importante priorità<sup>(2)</sup>.

All'interno della Commissione, infine, vengono proposte ai funzionari azioni formative per la sensibilizzazione alla problematica delle pari opportunità, a sostegno della politica attiva della Commissione in materia di pari opportunità di accesso agli incarichi che comportano responsabilità decisionali. Tra breve la Commissione adotterà una decisione sull'equilibrio tra i due sessi all'interno dei comitati e dei gruppi di esperti istituiti per fornirle pareri.

(<sup>1</sup>) GU L 335 del 30.12.1995.

(<sup>2</sup>) [Se ne prevede l'adozione da parte della Commissione per il 30 maggio].

(2001/C 46 E/216)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1385/00**

**di Michl Ebner (PPE-DE) alla Commissione**

(4 maggio 2000)

Oggetto: Istruzione e formazione quale misure preventive ai fini della parità tra uomini e donne

«Prevenire è meglio che curare» — recita un antico proverbio che si è spesso dimostrato veritiero. Dato che in molti settori del mondo del lavoro, e soprattutto a livello di posizioni dirigenziali, la parità fra uomini e donne lascia ancora molto a desiderare e che, secondo studi scientifici, ciò è dovuto in primo luogo alle carenze nella formazione delle donne, può la Commissione far sapere se, nel quadro del prossimo programma EQUAL, intende riservare una particolare attenzione alle misure a favore delle donne nel campo dell'istruzione e della formazione, ponendo così rimedio quanto prima a tali carenze?

**Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione**

(23 giugno 2000)

Gli orientamenti relativi all'iniziativa EQUAL prendono in considerazione il deficit di formazione delle donne, in particolare invitando gli Stati membri a far figurare nelle loro proposte di programma «una descrizione delle azioni e dei metodi previsti per attuare efficacemente le politiche di egualanza delle opportunità tra le donne e gli uomini» (punto 61). (<sup>1</sup>)

Inoltre, gli orientamenti precisano che uno dei settori tematici sui quali si baserà il primo invito a presentare proposte sarà «Promuovere la formazione lungo tutto l'arco della vita e pratiche inclusive che incoraggino il reclutamento e il mantenimento del posto di lavoro di coloro che soffrono discriminazioni o ineguaglianze di trattamento nel mondo del lavoro» (punto 16).

(<sup>1</sup>) GU C 127 del 5.5.2000.

(2001/C 46 E/217)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1386/00**

**di Michl Ebner (PPE-DE) alla Commissione**

(4 maggio 2000)

Oggetto: Scadenza del Programma NOW

Tra il 1994 e il 1999 il Programma NOW ha costituito uno strumento fondamentale per la promozione delle donne nel settore dell'occupazione e nel suo ambito sono stati sostenuti essenzialmente progetti per la formazione e l'integrazione nel mercato del lavoro.

Con l'applicazione dei nuovi regolamenti sui fondi strutturali non è più previsto uno strumento specifico per le donne ma si cerca, per il tramite del programma EQUAL, di ridurre qualsiasi forma di discriminazione sul mercato del lavoro.

Visto che le donne non costituiscono «una specifica categoria discriminata» ma sono piuttosto presenti in tutti i gruppi sociali (anche nell'ambito di quelli oggetto di una discriminazione chiaramente definita, come per esempio i disabili, gli stranieri ecc.) e sono quindi in parte esposte ad una doppia discriminazione, può dire la Commissione se nell'ambito del nuovo programma EQUAL e dei criteri di sostegno che ne derivano si terrà conto di tale fattore?

**Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione**

(15 giugno 2000)

Gli orientamenti relativi ad EQUAL tengono in considerazione la doppia discriminazione nei confronti delle donne e richiedono in particolare agli Stati membri di inserire nei programmi proposti «una descrizione delle azioni e dei metodi previsti per realizzare efficacemente le politiche di pari opportunità» (§ 61) (¹).

Gli orientamenti precisano inoltre che uno dei criteri di selezione delle partnership di sviluppo sarà la presentazione di un accordo che esponga la «strategia [della partnership] e le modalità di attuazione di un approccio comprendente l'integrazione della dimensione uomo/donna» (§ 35).

(¹) GU C 127 del 5.5.2000.

(2001/C 46 E/218)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1388/00**

**di Michl Ebner (PPE-DE) alla Commissione**

(4 maggio 2000)

Oggetto: Misure volte a promuovere il congedo di paternità

In Svezia, ma nel frattempo, ad esempio, anche in Italia, si invogliano i padri, tramite un particolare incentivo, ad usufruire in misura maggiore del congedo di paternità. Se il padre prende tre mesi di congedo, la famiglia ha diritto ad un mese in più. Dalle statistiche risulta che, a seguito di queste misure, ormai l'80% dei papà svedesi usufruisce del congedo di paternità.

Può la Commissione far sapere se intende tentare di imporre questi esempi di «buona pratica» anche negli altri Stati membri e conseguire in tal modo un maggiore equilibrio nella partecipazione all'educazione dei figli?

**Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione**

(16 giugno 2000)

La Commissione ritiene che gli esempi citati dall'onorevole parlamentare rappresentino senza dubbio un incoraggiamento per i padri ad optare per un congedo parentale e si inseriscano in una prospettiva di riequilibrio della partecipazione di entrambi i genitori all'educazione dei figli, ma che spetti agli Stati membri adottare questo tipo di «buone prassi».

A livello comunitario la regolamentazione del congedo parentale è stata oggetto di un accordo quadro concluso tra l'Unione delle confederazioni europee dell'industria e dei datori di lavoro (UNICE), il Centro europeo dell'impresa pubblica (CEEP) e la Confederazione europea dei sindacati (CES) e attuato dalla direttiva 96/34/CE del Consiglio del 3 giugno 1996 (¹). Nella sua clausola 2.2 l'accordo quadro stabilisce che, per promuovere la parità di opportunità e di trattamento tra gli uomini e le donne, il diritto al congedo parentale dovrebbe, in linea di principio, essere attribuito in forma non trasferibile. L'accordo quadro è però inteso a istituire prescrizioni minime ed è quindi perfettamente lecito che gli Stati membri adottino misure più favorevoli in questo settore.

(¹) GU L 145 del 19.6.1996.

(2001/C 46 E/219)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1394/00**  
**di Gary Titley (PSE) alla Commissione**

(3 maggio 2000)

Oggetto: Principi del mercato unico

Recentemente uno dei miei elettori è stato fermato in Francia e gli è stato chiesto quanto denaro avesse con se. A quanto pare è illegale introdurre nel paese una somma superiore a 50 000 FF in contanti senza dichiararla alle autorità, specificandone la provenienza e lo scopo cui è destinata. Non ritiene la Commissione che ciò sia in evidente contrasto con i principi del mercato unico?

**Risposta data dal sig. Solbes Mira in nome della Commissione**

(16 maggio 2000)

Ai sensi della legislazione comunitaria il trasferimento di liquidità è considerato un «movimento di capitali». I principi di base della «libera circolazione dei capitali» (una delle quattro libertà fondamentali del mercato unico) sono stabiliti dall'articolo 56 (ex articolo 73 B) del trattato CE, che vieta tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi. Tale disposizione si applica anche all'importazione ed esportazione materiale di mezzi di pagamento di tutti i tipi (cioè banconote, monete, titoli al portatore, ecc.).

L'articolo 58 (ex articolo 73 D) stabilisce tuttavia che le disposizioni dell'articolo 56 non pregiudicano il diritto degli Stati membri «di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica», o «di adottare misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza», purché le misure e procedure attuate non costituiscano «un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali».

Ciò consente agli Stati membri di stabilire un «sistema di dichiarazione» che prevede che l'importazione o l'esportazione di liquidità superiori a un dato ammontare sia segnalata all'amministrazione doganale. Gli Stati membri che adottano tale sistema hanno inoltre la facoltà di comminare delle multe in caso di violazione delle norme. In linea di principio l'obbligo di dichiarare alle autorità francesi l'importazione o l'esportazione di mezzi di pagamento superiori al tetto di 50 000 FF non risulta quindi violare la libertà di circolazione dei capitali, poiché la regolamentazione doganale adottata appare compatibile con la legislazione comunitaria in materia.

Benché tali norme siano in linea di principio compatibili con il diritto comunitario, e possano costituire un'arma per combattere le attività illegali, la mancanza di informazioni su questi obblighi può causare problemi a chi effettua un'operazione lecita. Nell'ambito della campagna d'informazione sul mercato unico, la Commissione sta provvedendo a rendere maggiormente noti questi obblighi di dichiarazione.

(2001/C 46 E/220)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1396/00**  
**di Bernd Lange (PSE) alla Commissione**

(4 maggio 2000)

Oggetto: Normalizzazione dell'abbigliamento per i motociclisti

Nei dibattiti pubblici continuano a emergere voci relative a tentativi di uniformare l'abbigliamento protettivo per i motociclisti. Ad esempio, pare che l'Istituto europeo per la normalizzazione (CEN) abbia già presentato varie proposte al riguardo.

Prevede la Commissione una normalizzazione dell'abbigliamento per i motociclisti?

Sono già stati adottati provvedimenti a tal fine?

### Risposta del sig. Liikanen in nome della Commissione

(8 giugno 2000)

Il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) è un organismo privato che, a questo titolo, è libero di fissare le norme che ritiene necessarie o utili per gli operatori economici. La Commissione non puo' influire sulle scelte del CEN in tale contesto.

Tuttavia, la Commissione puo' chiedere agli organismi europei di normalizzazione, tra cui il CEN, di elaborare norme europee armonizzate al fine di soddisfare le esigenze essenziali delle cosiddette direttive «Nuovo approccio». Si tratta quindi della direttiva «nuovo approccio» 89/686/CEE sui dispositivi di protezione individuale<sup>(1)</sup>, denominata direttiva DPI (EPI-équipements de protection individuelle).

Giova notare che, dal 1994, si sono svolte discussioni tra il CEN, la Commissione, gli esperti degli Stati membri e varie organizzazioni rappresentative di fabbricanti in merito allo status dell'abbigliamento per motociclisti rispetto alla direttiva DPI. I risultati di tali discussioni sono stati approvati dagli Stati membri: gli indumenti per motociclisti (nonché guanti, stivali e calzature) non costituiscono DPI salvo se il produttore rivendica o lascia intendere tramite la sua letteratura o pubblicità che l'indumento intero procura una protezione specifica. In tal caso deve rispettare le esigenze essenziali della direttiva 89/686/CEE. Gli elementi protettivi, quali gomitiere o ginocchiere, eventualmente incorporati nelle tute per motociclisti, continuano ad essere DPI.

Attualmente nel settore delle tute per motociclisti vi è una sola norma in costo di elaborazione e concerne le esigenze e i metodi di collaudo per i protettori dorsali destinati agli indumenti di protezione contro gli impatti meccanici per motociclisti. Si tratta della prEN 1621-2 il cui ultimo progetto presentato dal CEN risale al febbraio 1999. Questo progetto integra la norma EN 1621-1 adottata nel 1997 riguardante gli elementi di protezione.

<sup>(1)</sup> GU L 399 del 30.12.1989.

(2001/C 46 E/221)

### INTERROGAZIONE SCRITTA E-1409/00

di David Sumberg (PPE-DE) alla Commissione

(5 maggio 2000)

Oggetto: Protezione dei consumatori – prevenzione degli incendi nelle case

Vista la connessione tra apparecchi elettrici domestici e l'incidenza degli incendi e la necessità pertanto di informare i consumatori sulle cause potenziali degli incendi domestici, di quali dati dispone la Commissione sugli incendi di televisori nell'Unione europea? E' in grado la Commissione di specificare quali modelli di apparecchi televisivi sono più frequentemente implicati in incendi?

### Risposta del sig. Liikanen a nome della Commissione

(16 giugno 2000)

La Commissione dà molta importanza alla sicurezza antincendio.

La sicurezza degli elettrodomestici è disciplinata principalmente dalla direttiva sulla bassa tensione, direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione<sup>(1)</sup>. Gli aspetti relativi alla sicurezza antincendio dei televisori sono contenute più specificatamente nella norma armonizzata EN 60065:1998, «Audio, video ed apparecchi elettronici similari – Requisiti di sicurezza» adottata dal Comitato europeo per la normalizzazione elettrotecnica Cenelec.

La Commissione non ha ricevuto informazioni dalle autorità nazionali circa i tipi di televisori che abbiano più probabilità di essere fonte di scintille e di conseguenza causare incendi. La Commissione è al corrente degli studi in Svezia ma la relazione finale non sarà disponibile prima dell'autunno. La Commissione, in

occasione della riunione dell'aprile 2000, ha sollevato, presso le autorità nazionali responsabili dell'applicazione della direttiva sulla bassa tensione, la questione dei dati sui televisori implicati in incendi. La Commissione ha chiesto agli Stati membri di fornire informazioni più dettagliate in merito.

La necessità di ulteriori azioni sarà valutata sulla base dei dati trasmessi dagli Stati membri.

(<sup>1</sup>) GU L 77 del 26.3.1973.

(2001/C 46 E/222)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1411/00**  
**di Per Gahrton (Verts/ALE) alla Commissione**

(3 maggio 2000)

Oggetto: Resoconto sulla campagna di informazione sull'euro

Potrebbe la Commissione presentare un resoconto di tutto il materiale pubblicato (libri, opuscoli, stampati) e di tutte le attività svolte, quali ad esempio conferenze, al fine di divulgare, come si suol dire, informazioni sull'euro? Potrebbe inoltre indicare i costi relativi a ogni voce e la linea di bilancio a cui tali costi sono imputati?

(2001/C 46 E/223)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1495/00**  
**di Per Gahrton (Verts/ALE) alla Commissione**

(11 maggio 2000)

Oggetto: «Infeuro»

A quanto ammontano i costi di pubblicazione del notiziario «Infeuro» in tutte le lingue dell'UE?

(2001/C 46 E/224)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1496/00**  
**di Per Gahrton (Verts/ALE) alla Commissione**

(11 maggio 2000)

Oggetto: Pubblicazione del notiziario «Infeuro» in lingua svedese

A quanto ammontano i costi di pubblicazione del notiziario «Infeuro» in lingua svedese?

**Risposta comune**  
**data dalla sig.ra Reding in nome della Commissione**  
**alle interrogazioni scritte P-1411/00, E-1495/00 e E-1496/00**

(9 giugno 2000)

La lettera di informazione Infeuro viene stampata in 11 lingue per un totale di 380.000 copie. La versione svedese viene stampata in 7.000 compie. Le spese relative all'edizione e alla diffusione di un numero ammontano a: 65.000 € per lavori di pre-stampa, 45.000 € per lavori di tipografia e 70.000 € per la distribuzione (schedari di indirizzi). Ciò equivale a una spesa complessiva di 180.000 € per numero (costo unitario per numero: 0,47 €).

Per quanto riguarda gli aspetti globali di bilancio, l'Onorevole Parlamentare può consultare le tabelle che gli vengono direttamente inviate, nonché al Segretariato generale del Parlamento, le quali forniscono gli aspetti particolari delle convenzioni concluse con gli Stati membri che hanno deciso di ricorrere alla partnership con l'Unione e la suddivisione per categorie di spese delle attività programmate nel 2000, nonché la suddivisione delle spese relative agli ultimi due esercizi.

La presentazione dei principali prodotti sviluppati si trova nell'allegato della comunicazione della Commissione sulla strategia di comunicazione da adottare durante le ultime fasi di attuazione dell'UEM<sup>(1)</sup>, approvata il 2 febbraio 2000.

<sup>(1)</sup> COM(2000) 57 def.

(2001/C 46 E/225)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1413/00**  
**di Carlos Coelho (PPE-DE) alla Commissione**

(3 maggio 2000)

Oggetto: Mercato interno — Validità del certificato di origine in un altro Stato membro

La società portoghese Brimexol ha deciso di installare in un'opera di edilizia civile che è in via di realizzazione a Lisbona un certo tipo di tubatura proveniente dall'Italia, destinata al trasporto di acqua calda e fredda. Si tratta del cosiddetto «polietileno reticolato PE-X» prodotto dalla Unidelta Idrosanitaria Savallese SpA. Nota con il marchio Ultrapex, la tubatura è accompagnata da un certificato di conformità di origine, rilasciato dall'Istituto Italiano Dei Plastici (ente italiano autorizzato a rilasciare certificati).

L'Epal portoghese, che dovrebbe procedere al collaudo dell'opera, ha espresso il suo rifiuto in quanto questo tipo di tubatura non ha ottenuto la certificazione del Laboratorio Nazionale di Ingegneria Civile. Dal canto suo, questo organismo nazionale ha precisato che detta tubatura non può ottenere una certificazione, ma deve essere sottoposta ad omologazione a norma di un decreto legge portoghese del 7 agosto 1951 (decreto legge 38/382, articolo 17).

Questa decisione è compatibile con il mercato interno, nell'ambito del quale i prodotti collaudati nel mercato nazionale di uno Stato membro (in questo caso un tipo di tubatura per il trasporto di acqua calda e fredda), qualora siano esportati, devono essere sottoposti a certificazione di conformità propria del paese in cui vengono installati (soprattutto tenuto conto di un decreto legge risalente al 1951), o è sufficiente che dispongano di certificato di conformità rilasciato dall'autorità ufficiale del paese di origine? Il principio del reciproco riconoscimento è rispettato? Tutto ciò è in linea con il lavoro della Commissione svolto nel settore e con la giurisprudenza della Corte di giustizia?

**Risposta del sig. Bolkestein in nome della Commissione**

(5 giugno 2000)

I fatti riferiti dall'onorevole parlamentare coincidono con quelli oggetto di una denuncia appena introdotta presso la Commissione.

La Commissione istruisce detta denuncia con la massima diligenza alla luce del principio del reciproco riconoscimento quale è definito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (cfr. in particolare la sentenza del 20 febbraio 1979, Rewe, detta «Cassis di Digione»). Tale principio, quale è stato ricordato nelle comunicazioni della Commissione del 15 giugno 1989, su un approccio globale in materia di certificazione e di prove della qualità per i prodotti industriali<sup>(1)</sup> e del 16 giugno 1999, sul reciproco riconoscimento nel quadro del follow-up del piano d'azione per il mercato interno<sup>(2)</sup> deve essere attuato dalle autorità nazionali a svariati livelli. A livello delle norme di progettazione, fabbricazione e funzionamento dei prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro, lo Stato membro di destinazione deve accettare i prodotti che rispondono a specifiche tecniche che, pur essendo diverse da quelle prescritte a livello nazionale, consentono tuttavia di raggiungere un livello di protezione della salute o della sicurezza equivalente. A livello delle procedure di valutazione della conformità dei prodotti a talune esigenze essenziali, lo Stato membro di destinazione deve accettare i documenti forniti dagli operatori quali sono stati rilasciati dagli organismi competenti ed accreditati dello Stato membro in cui sono stati compilati, non essendo un duplice controllo giustificato se i risultati del controllo effettuato nello Stato membro d'origine soddisfano i bisogni dello Stato membro di destinazione. A livello delle prove e delle analisi, lo Stato membro di destinazione deve tener conto delle analisi e delle prove effettuate in un altro Stato membro ed equivalenti a quelli che esso impone, senza obbligo di ripetizione. Infine, le autorità nazionali mettono in atto i sistemi di valutazione delle competenze degli organismi di prova e di certificazione dei prodotti.

L'istruzione della denuncia consentirà alla Commissione di disporre di tutti gli elementi necessari per valutare se il principio del riconoscimento sia stato rispettato nella fattispecie. Se, al termine dell'istruzione, la Commissione constata una violazione del principio in questione, non esiterà ad avviare una procedura d'infrazione.

(<sup>1</sup>) GU C 267 del 19.10.1989.

(<sup>2</sup>) COM(1999) 299 def.

(2001/C 46 E/226)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1418/00**

**di Bill Miller (PSE) alla Commissione**

*(5 maggio 2000)*

Oggetto: Penetrazione delle importazioni

E' disposta la Commissione a specificare la percentuale di penetrazione delle importazioni nei singoli Stati membri a decorrere dal 1988 nei seguenti settori:

- merci ad alto contenuto di ricerca;
- merci a contenuto medio di ricerca;
- merci a basso contenuto di ricerca?

**Risposta del sig. Solbes Mira a nome della Commissione**

*(27 giugno 2000)*

La Commissione raccoglie e immagazzina i dati sul commercio estero utilizzando la nomenclatura combinata, una classificazione delle merci a fini tariffari e statistici. Mediante le tavole di corrispondenza, i dati possono essere analizzati in base a varie altre nomenclature, quali la classificazione tipo per il commercio internazionale o le statistiche sulla produzione della Comunità. Non esiste però un'analisi dei prodotti in base al loro «contenuto di ricerca» che permetta di fornire i dati richiesti. La Commissione sta lavorando a un'analisi del commercio dei prodotti d'alta tecnologia utilizzando le tavole di corrispondenza stabilite dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

(2001/C 46 E/227)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1419/00**

**di Bill Miller (PSE) alla Commissione**

*(5 maggio 2000)*

Oggetto: Investimenti fissi

Può la Commissione elencare l'ultima quota percentuale del prodotto interno lordo che ogni Stato membro spende per gli investimenti fissi?

**Risposta del sig. Solbes Mira a nome della Commissione**

(23 giugno 2000)

(in %)

Rapporto tra investimenti fissi lordi e Prodotto interno lordo (PIL) nel 1999	
Unione europea (15 Stati membri)	20,2 (¹)
Zona euro (EUR-11)	20,8 (¹)
Belgio	21,0
Danimarca	19,5
Germania	20,9
Grecia	23,0 (¹)
Spagna	23,9
Francia	19,1 (¹)
Irlanda	24,5 (¹)
Italia	18,9
Lussemburgo	20,3 (¹)
Paesi Bassi	22,3
Austria	24,3 (¹)
Portogallo	26,9 (¹)
Finlandia	19,3
Svezia	16,6
Regno Unito	18,0

Fonte: Eurostat New Cronos — Data di estrazione dei dati: 25.5.2000

(¹) Stima

(2001/C 46 E/228)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1435/00  
di Carmen Cerdeira Morterero (PSE) alla Commissione**

(5 maggio 2000)

Oggetto: Doppia discriminazione nei confronti delle donne disabili

In applicazione dell'articolo 13 del trattato di Amsterdam contro la discriminazione la Commissione europea ha appena presentato un pacchetto di misure che include tre direttive. Il suddetto articolo 13 stabilisce, tra l'altro, che le discriminazioni in base al sesso e alla disabilità rientrano tra quelle nei confronti delle quali l'Unione intende agire. Pertanto, nel caso delle donne disabili esiste una doppia discriminazione che dovrebbe essere studiata dalla Commissione.

Nell'ambito del pacchetto di misure contro la discriminazione, ha previsto la Commissione proposte volte a combattere la doppia discriminazione nel caso delle donne disabili?

**Risposta fornita dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione**

(27 giugno 2000)

È ammesso che le ineguaglianze strutturali collegate ai ruoli maschili e femminili hanno spesso ripercussioni molto più importanti nel caso di una discriminazione doppia, tripla o multipla fondata su motivi differenti dal sesso ripresi dall'articolo 13 del Trattato CE. Lo stesso dicasi della situazione vissuta dalle

donne handicappate. Benché la parità di trattamento tra i sessi non sia coperta in quanto tale dal pacchetto di misure adottate dalla Commissione nel novembre 1999 (¹), la necessità di un approccio che integri detto principio nell'attuazione di tutte le misure previste dal suddetto pacchetto deriva esplicitamente dagli articoli 2 e 3 del Trattato CE.

Di conseguenza, la Commissione veglierà affinché la situazione delle donne handicappate sia debitamente presa in considerazione nelle misure di esecuzione dei vari strumenti che verranno adottati dal Consiglio in virtù dell'articolo 13 del Trattato CE.

(¹) COM(1999) 564 def.

(2001/C 46 E/229)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1444/00  
di Carmen Cerdeira Morterero (PSE) alla Commissione**

(10 maggio 2000)

Oggetto: Direttiva specifica contro la discriminazione dei disabili

In applicazione dell'articolo 13 del trattato di Amsterdam contro la discriminazione la Commissione europea ha appena presentato un pacchetto di misure che comprende tre direttive. Tuttavia, nonostante la disabilità sia inclusa tra i tipi di discriminazione contemplati dal suddetto articolo 13, il pacchetto di misure in parola non prevede una direttiva specifica per le discriminazioni in base alla disabilità.

Qual è l'opinione della Commissione sull'eventuale elaborazione di una direttiva specifica contro la discriminazione nei confronti dei disabili?

**Risposta fornita dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione**

(27 giugno 2000)

In vista dell'attuazione dell'articolo 13 del Trattato CE, la Commissione ha optato per un approccio progressivo, fondato in special modo sul precedente probante che costituisce la legislazione comunitaria in materia di parità di trattamento tra uomini e donne. L'occupazione e il lavoro costituiscono anche per le persone il principale vettore d'inserimento sociale, di completa partecipazione alla vita economica, culturale e sociale. Questa è la ragione per cui una protezione contro le discriminazioni nel settore dell'occupazione e del lavoro è stata ritenuta prioritaria e adeguata, in specie tenendo conto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. La Commissione studierà tuttavia l'opportunità di estendere ulteriormente il campo della protezione contro le discriminazioni legate all'handicap ad altri settori.

(2001/C 46 E/230)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1450/00  
di Wolfgang Ilgenfritz (NI) alla Commissione**

(10 maggio 2000)

Oggetto: Leasing di veicoli da trasporto nel mercato interno europeo

L'impresa di trasporti austriaca «Unitrans» ha salvato dal crollo economico, rilevandola, una società di trasporti italiana.

Data la situazione finanziaria della sua affiliata italiana (i cui mezzi propri sono modesti), la «Unitrans» le ha dato a noleggio propri veicoli «austriaci».

Questo tipo di cooperazione è stato però vietato perché la «Unitrans» non dispone di un certificato di possesso degli autoveicoli analogo a quello che viene rilasciato in seguito all'iscrizione nel registro automobilistico italiano.

In tale registro possono tuttavia essere iscritti solo i proprietari di veicoli aventi sede sociale in Italia. E' perciò esclusa ogni società di leasing estera.

1. E' al corrente la Commissione di tale situazione?
2. Se lo è, quali provvedimenti intende adottare contro questa violazione del principio della libera circolazione delle merci e dei servizi?
3. Se non lo è, come spiega il suo punto di vista?

**Risposta del sig. Bolkestein in nome della Commissione**

(5 giugno 2000)

L'onorevole parlamentare ha sollevato il problema di sapere in quale misura la Commissione potrebbe agire contro la legislazione italiana che esige che una società di leasing dell'Austria abbia la sede sociale sul territorio italiano per far immatricolare i propri veicoli in leasing in detto Stato membro. La società intende stipulare un contratto di leasing con un'impresa italiana da essa acquisita.

La questione deve essere esaminata riguardo alla libera circolazione dei servizi (articoli 49 e seguenti (ex articolo 59) del trattato CE), ma non alla libera circolazione delle merci (articolo 28 e seguenti (ex articolo 30) del trattato CE). Nella fattispecie, pare infatti che un contratto di leasing consista nel mettere a disposizione di un utente che restituisce in tutti i casi previsti il veicolo messo a disposizione alla società di leasing al termine del contratto. A piu' riprese la Corte di giustizia ha già riconosciuto l'applicabilità dell'articolo 49 del trattato CE (1).

Quando l'immatricolazione di un veicolo è sottoposta alla condizione di avere la sede sociale sul territorio nazionale, una società di leasing è privata della possibilità di offrire i suoi servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita.

Una simile restrizione sarebbe giustificabile soltanto se la misura nazionale fosse prevista da una disposizione derogatoria espressa del diritto comunitario quale l'articolo 46 (ex articolo 56) del trattato CE o fosse basata su un motivo tassativo di interesse generale nei limiti del principio di proporzionalità. Le condizioni di immatricolazione devono pertanto essere valutate rispetto alla sicurezza stradale, ma anche al pagamento delle tasse di circolazione.

Per quanto riguarda tutte queste problematiche, la Corte di giustizia è attualmente chiamata a pronunciarsi su una richiesta pregiudiziale del tribunale commerciale di Vienna del 10 novembre 1999 (causa «Cura Anlagen», C-451/99) concernente l'interpretazione dell'articolo 49 del trattato CE. La causa riguarda lo stesso tipo di ostacoli incontrati da una società di leasing tedesca intenzionata ad offrire i propri servizi in Austria. Alla luce della sentenza della Corte, che non sarà probabilmente emessa prima del 2001, la Commissione è disposta a riesaminare l'opportunità di intraprendere iniziative in merito al problema in parola.

(1) Cause «Aro Lease», C-190/95, sentenza del 17.7.1997; «Lease Plan», C 390/96, sentenza del 7.5.1998;

(2001/C 46 E/231)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1455/00**  
**di Béatrice Patrie (PSE) alla Commissione**

(10 maggio 2000)

Oggetto: Direttiva sugli integratori alimentari, annunciata nel Libro bianco sulla sicurezza alimentare

Nel Libro bianco sulla sicurezza alimentare, pubblicato il 12 gennaio 2000 (COM(1999) 0719 def.), la Commissione europea annuncia, al paragrafo 105, che presenterà al Consiglio e al Parlamento europeo una direttiva sugli integratori alimentari, fissando come termine il mese di marzo 2000.

La direttiva programmata s'inserisce nel contesto di una politica comunitaria nutrizionale ancora da elaborare, nella prospettiva della presidenza francese dell'Unione europea che conta tra le sue priorità il tema della nutrizione. Finora la direttiva summenzionata non è stata adottata dal Collegio dei Commissari.

Intende la Commissione europea adottarla e trasmetterne rapidamente il testo alle autorità legislative comunitarie?

Intende la Commissione aderire al parere dei comitati scientifici relativo ai livelli massimi di alimenti che possono essere assorbiti quotidianamente?

La Commissione europea sta facendo macchina indietro sotto la pressione delle industrie farmaceutiche contrarie al testo in questione?

**Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione**

(22 giugno 2000)

La Commissione ha adottato, l'8 maggio 2000, una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli integratori alimentari<sup>(1)</sup>, che trasmetterà fra breve al Parlamento e al Consiglio.

La proposta prevede l'adozione di livelli massimi di sostanze nutritive in base a un certo numero di criteri. Uno di questi criteri riguarda i livelli tollerabili di vitamine e minerali, che devono essere stabiliti dalla valutazione scientifica di rischio sulla base di dati scientifici comunemente accettati. La Commissione ha chiesto al Comitato scientifico dell'alimentazione umana di presentarle un parere sui suddetti livelli tollerabili di vitamine e minerali. Come sempre, la Commissione presterà la massima attenzione al parere del Comitato.

<sup>(1)</sup> COM(2000) 222 def.

(2001/C 46 E/232)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1461/00**

**di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione**

(10 maggio 2000)

Oggetto: Situazioni di possibile parzialità presso la Commissione

La decisione della Commissione di bloccare la fusione Volvo-Scania ha sollevato molti interrogativi in Svezia sull'accettabilità del fatto che il Commissario responsabile sia stato membro del consiglio di amministrazione di una società concorrente. Ritiene la Commissione che circostanze analoghe possano dare adito a ricusazione del Commissario responsabile per possibile parzialità? Ha la Commissione dei principi stabiliti da seguire nel caso in cui qualcuno al suo interno si trovi in una situazione di contestazione per rischio di parzialità?

**Risposta data dal sig. Prodi in nome della Commissione**

(5 giugno 2000)

Il codice di condotta dei Commissari stabilisce norme che questi devono rispettare nell'esercizio delle loro funzioni e nell'anno che segue la cessazione delle loro funzioni. Ai sensi di questo codice, qualsiasi Membro della Commissione deve sottoscrivere una dichiarazione relativa alle attività esterne, attuali e precedenti il mandato, agli interessi finanziari ed al suo patrimonio nonché, ove del caso, alle attività del coniuge.

Per quanto riguarda il periodo precedente il mandato, le dichiarazioni devono vertere sulle attività svolte nel corso degli ultimi dieci anni.

A questo titolo, il Commissario responsabile della Concorrenza ha dichiarato di essere stato membro del consiglio d'amministrazione di diverse società, tra cui la Fiat, tra il 1988 e il 1993.

Le dichiarazioni sono state esaminate sotto l'autorità del Presidente, in funzione delle attribuzioni dei singoli Commissari, e sono state rese pubbliche.

Il Commissario responsabile della Concorrenza ha cessato ogni partecipazione al consiglio d'amministrazione delle società di cui è stato membro tra il 1983 e il 1994 compresa la Fiat da cui si è ritirato nel 1993, cioè 6 anni prima del suo incarico di Commissario responsabile della Concorrenza (settembre 1999), pertanto non può in alcun modo essere considerato in situazione di conflitto di interessi, né al momento della sua entrata in carica, né quando ha trattato la fusione Volvo-Scania.

---

(2001/C 46 E/233)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1475/00**  
**di Gilles Savary (PSE) alla Commissione**

(11 maggio 2000)

Oggetto: «Nazionalizzazione» del programma Leonardo

Sembra che il trasferimento di una parte rilevante del programma Leonardo alle agenzie nazionali abbia come conseguenza la modifica delle regole di conferimento degli aiuti alla mobilità degli studenti.

Tali aiuti vengono di fatto «nazionalizzati» e non sono più ammissibili all'accoglienza di studenti stranieri, quanto piuttosto alla partenza di studenti nazionali.

Ne risulta che gli studenti di paesi e di università che hanno scarsa familiarità con le procedure europee, in particolare i paesi candidati all'ampliamento, si vedono privati della possibilità di essere accolti nei paesi dell'Unione.

Dato che tale situazione, osservabile in Francia soprattutto, sembra accertata in altri paesi, quali disposizioni intende adottare la Commissione europea per rimediare, secondo lo spirito e gli obiettivi fondatori del programma Leonardo

**Risposta della sig.ra Reding a nome della Commissione**

(26 giugno 2000)

La decisione del Consiglio 1999/382/CE del 26 aprile 1999 che stabilisce la seconda fase del programma d'azione comunitario in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci»<sup>(1)</sup>, prevede l'attribuzione a ciascuno Stato membro di una sovvenzione globale annua per la gestione della misura «mobilità». Tale sovvenzione è attribuita a ciascuno Stato membro sulla base di un piano operativo che deve specificare le modalità di gestione, le misure da adottare per assistere gli organizzatori o per garantire la buona preparazione, l'organizzazione e il controllo degli spostamenti e degli scambi. Questo piano deve ricevere previamente l'accordo della Commissione. Spetta quindi alle agenzie nazionali lanciare gli inviti a presentare proposte e selezionare i progetti sulla base di un capitolato d'oneri stabilito a livello comunitario.

La Commissione, dopo aver consultato i membri del comitato di programma, ha infatti precisato nei vari documenti di attuazione della misura «mobilità» (moduli di candidatura e guide del promotore) che solo gli organismi di partenza possono promuovere un progetto di mobilità. Questi documenti precisano tuttavia anche che la parte del bilancio riservata alle spese di gestione e di controllo di un progetto può essere suddivisa tra i vari partner del progetto, compresi gli organismi ospitanti. Tale disposizione particolare è stata in effetti prevista al fine di fornire un adeguato sostegno alle iniziative volte a favorire l'accoglienza dei beneficiari delle azioni di mobilità del programma Leonardo da Vinci.

La Commissione vigila sul rispetto degli obiettivi del programma, del principio della transnazionalità e della formazione lungo tutto l'arco della vita. La Commissione potrà proporre al comitato di controllo del programma Leonardo da Vinci orientamenti generali nel quadro della sua responsabilità sull'attuazione del programma, se il rischio segnalato dall'Onorevole parlamentare dovesse manifestarsi nella pratica.

Infine, la Commissione ha adottato i programmi di mobilità per l'anno 2000 degli Stati membri e dei paesi dello Spazio economico europeo (Liechtenstein, Norvegia e Islanda) il 24 maggio 2000. I programmi dei paesi candidati all'ampliamento saranno formalmente approvati dal momento dell'entrata in vigore delle decisioni dei consigli di associazione relative alla partecipazione di questi paesi ai programmi comunitari nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù.

---

<sup>(1)</sup> GU L 146 dell'11.6.1999.

(2001/C 46 E/234)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1476/00****di Marie-Arlette Carlotti (PSE) alla Commissione***(11 maggio 2000)*

Oggetto: Rilancio del partenariato euromediterraneo: il programma «Euro Med Sciences Humaines»

In occasione della discussione e dell'approvazione della risoluzione sul processo di Barcellona il mese scorso (doc. B5-0297/2000), il Parlamento europeo ha confermato vigorosamente il suo attaccamento all'instaurazione di un effettivo partenariato tra le due rive del Mediterraneo.

L'emergenza di un tale partenariato dipende dal rafforzamento della comprensione e degli scambi tra i popoli del bacino del Mediterraneo. Tale era l'oggetto del programma Euro Med Sciences Humaines, varato nel maggio 1998 nel contesto della terza parte del processo di Barcellona. Il Comitato Euro Med dell'8 maggio 1998 riconosceva allora che i progetti «Hist-Med» dell'università di Perugia e «Interactions culturelles en Méditerranée» della Casa mediterranea delle scienze dell'uomo «potrebbero figurare tra le prime realizzazioni regionali lanciate a tale titolo».

Ma oggi detto programma corrisponde all'immagine del partenariato euromediterraneo nel suo insieme: è bloccato.

Quali sono le proposte della Commissione europea per favorire il rilancio del processo di Barcellona, in particolare nella sua terza parte, che il Parlamento auspica?

Quali soluzioni prevede la Commissione europea di mettere in atto affinché il programma Euro Med Sciences Humaines divenga infine operativo:

1. è previsto il ricorso all'articolo 2.5 del vademecum sull'attribuzione delle sovvenzioni, il quale prevede che una porzione limitata del bilancio possa essere destinata alle proposte spontanee?
2. Prevede la Commissione di applicare a tale programma la «fase pilota» che figura nel nuovo regolamento finanziario MEDA II?

**Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione***(7 giugno 2000)*

La parte sociale, culturale e umana del processo di Barcellona si è concretata in modo significativo dopo l'avvio del partenariato euromediterraneo alla fine del 1995. Si può rilevare che sono stati creati e sono ormai operativi tre programmi regionali di notevole importo finanziario: Patrimonio Euromed (programma regionale per la valorizzazione del patrimonio culturale euromediterraneo – 17,1 milioni di euro per la prima fase), Euromed Audiovisivo (programma regionale per la cooperazione audiovisiva euromediterranea – 20 milioni di euro per la prima fase) ed Euromed Gioventù (programma regionale per il potenziamento delle associazioni giovanili e gli scambi fra giovani a livello euromediterraneo – 6 milioni di euro per la prima fase). Va inoltre precisato che la Commissione si appresta ad avviare alla fine del primo semestre 2000 la seconda fase del programma Patrimonio Euromed (Patrimonio Euromed II), sotto forma di invito a presentare proposte pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e sul server Europa.

Il futuro programma Euromed Scienze umane non ha ancora potuto essere avviato per ragioni procedurali interne, legate in particolare al necessario rispetto delle norme di trasparenza e di apertura alla concorrenza. La Commissione sta esaminando il fascicolo con attenzione al fine di trovare una soluzione, se possibile, quanto prima.

(2001/C 46 E/235)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1493/00**  
**di Mauro Nobilia (UEN) alla Commissione**

(11 maggio 2000)

Oggetto: Utilizzo del FSE nei corsi di riqualificazione professionale in Italia

Premesso che in data 25 maggio 1999 è stato sottoscritto un accordo sindacale tra la Divisione Trasporto Regionale delle Ferrovie dello Stato e Segreterie Federali Nazionali di organizzazioni sindacali per la realizzazione di corsi di riqualificazione professionale, innovazione tecnologica, riorganizzazione aziendale e riconversione professionale, cofinanziati dal Fondo sociale europeo e dal Ministero del lavoro; che il programma dei corsi prevedeva coinvolgere, in momenti formativi differenti, circa 2.165 dipendenti di tutte le FGCG; che ai fini del cofinanziamento dei corsi da parte del FSE, il personale ammesso ai corsi doveva essere individuato prioritariamente sulla base delle esigenze di innovazione, riorganizzazione e riconversione professionale e doveva essere rappresentativo dei vari livelli di figure lavorative presenti nell'azienda; che la Gestione commissariale governativa Circumvesuviana nella regione Campania ha invece chiesto e ottenuto finanziamenti esclusivamente per corsi di livello superiore (management, coordinatori, analisti progettisti, responsabili controllo e gestione, ecc.) tralasciando i corsi di riqualificazione per figure di livello inferiore; che i partecipanti ai suddetti corsi sono stati scelti direttamente dalla direzione aziendale; che a tutt'oggi si sono tenuti 8 corsi; che si ignorano i criteri in base ai quali l'azienda richiede il finanziamento dei corsi sopracitati;

Può quindi la Commissione:

1. verificare se quanto sopraesposto corrisponda al vero;
2. accertare se i criteri adottati per la suddivisione dei partecipanti ai corsi non sia in contrasto con le regole per l'utilizzo dei fondi del FSE;
3. accertare, se del caso, eventuali responsabilità per l'errata gestione dei fondi del FSE?

**Risposta del Commissario Diamantopoulou a nome della Commissione**

(27 giugno 2000)

In base agli eventi riferiti dall'onorevole deputato, la Commissione ritiene che non esistano irregolarità o violazioni delle norme comunitarie. Chi intende sviluppare determinate competenze professionali di un settore produttivo è l'unico responsabile di questa scelta.

Tale scelta dev'essere confrontata infine con la politica regionale in materia di formazione professionale, la quale stabilisce, nella sua programmazione, i criteri di accesso al cofinanziamento comunitario.

In questo processo decisionale la Commissione non ha alcuna competenza, perché questi settori non rientrano nelle competenze attribuite alla Commissione per la gestione dei fondi strutturali.

La scelta della categorie professionali ammesse ai corsi di formazione pare invece mancare di trasparenza secondo quanto riferito dall'onorevole deputato.

La Commissione chiederà pertanto spiegazioni alle autorità regionali della Campania.

(2001/C 46 E/236)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1508/00**  
**di Glyn Ford (PSE) alla Commissione**

(12 maggio 2000)

Oggetto: Insediamento di società a responsabilità limitata in Austria

Non ritiene la Commissione che le norme finanziarie e burocratiche che disciplinano l'insediamento di società a responsabilità limitata creino delle discriminazioni nei confronti delle società non austriache che intendono operare in Austria? Intende la Commissione esprimere la sua protesta al governo austriaco con l'obiettivo di abolire tali barriere al libero scambio?

**Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione***(8 giugno 2000)*

La Commissione non è a conoscenza delle precise norme finanziarie e burocratiche in vigore in Austria, menzionate dall'onorevole parlamentare, che creerebbero discriminazioni nei confronti delle società non austriache che intendono operare in Austria.

Non sussistono quindi per il momento ragioni per intervenire con una richiesta di spiegazioni presso il governo austriaco.

Tuttavia se l'onorevole parlamentare sarà in grado di fornire maggiori dettagli sulle norme che giustificano le sue preoccupazioni la Commissione riesaminerà la questione.

(2001/C 46 E/237)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1517/00****di Olivier Dupuis (TDI) alla Commissione***(12 maggio 2000)*

Oggetto: Violazione dei diritti dell'uomo in Vietnam

Il 6 aprile, dinanzi alla commissione per i diritti dell'uomo a Ginevra, il Comitato Vietnam per la difesa dei diritti dell'uomo ha reso pubbliche le misure liberticide adottate dal governo vietnamita, quali, ad esempio, il divieto di pubblicazioni a carattere religioso, la confisca e la distruzione di un libro dello scrittore Bui Ngoc Tan, «Racconto dell'Anno 2000» — in cui descrive le condizioni di detenzione e la politica di rieducazione in Vietnam, la promulgazione di una legge sulla stampa intesa a rafforzare il controllo dello Stato su circa 500 pubblicazioni ufficiali — una legge che consentirà ad ogni persona di perseguire e far condannare i giornali e i giornalisti al pagamento di indennizzo per la pubblicazione di informazioni che possano nuocere, anche se esatte. Inoltre il patriarca dell'EBUV, Thich Huyen Quang, è sempre detenuto senza processo da 18 anni. Infine si assiste a una recrudescenza delle condanne a morte, che sono state 194 nel solo 1999 (113 esecuzioni nel 1996; 150 nel 1997, 170 nel 1998). È la Commissione al corrente di questo grave deterioramento della situazione dei diritti dell'uomo in Vietnam? In caso affermativo, quali iniziative ha essa adottato o intende adottare per indurre le autorità vietnamite a garantire la libertà di pensiero e di espressione, a liberare il sig. Thich Huyeb Quang, a sospendere le esecuzioni capitali e, più in generale, ad avviare un'autentica democratizzazione del paese?

**Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione***(9 giugno 2000)*

La Delegazione della Commissione ad Hanoi, insieme alle missioni diplomatiche degli Stati membri, segue da vicino i problemi relativi alla situazione dei diritti dell'uomo e partecipa pienamente a tutte le azioni intese ad esprimere alle autorità vietnamite le preoccupazioni dell'Unione.

La Commissione è al corrente delle restrizioni applicate in Vietnam alla libertà di stampa, anche se in particolare non è stato ancora possibile confermare quanto riferito circa la confisca e la distruzione del libro «Racconto dell'anno 2000». Non è stato possibile neanche ottenere cifre accertate da una verifica indipendente per quanto riguarda le esecuzioni del 1999. La situazione del Patriarca della Chiesa buddista unificata, Thich Huyen Quang, sempre agli arresti domiciliari, è ovviamente nota alla Commissione. Tuttavia non è del tutto chiaro se questi elementi stiano ad indicare un grave deterioramento della situazione dei diritti umani in Vietnam.

La situazione, quale osservata negli ultimi due anni, mostra infatti alcuni segni di progresso. Le relazioni con la Chiesa cattolica sono in qualche misura migliorate e il numero di prigionieri politici accertato si è notevolmente ridotto. La Commissione comunque continuerà a seguire da vicino gli sviluppi della situazione, in particolare per quanto riguarda le questioni oggetto dell'interrogazione, e prenderà di concerto con gli Stati membri ogni possibile iniziativa per richiamare su di esse l'attenzione delle autorità vietnamite.

(2001/C 46 E/238)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1538/00**  
**di Olivier Dupuis (TDI) alla Commissione**

(18 maggio 2000)

Oggetto: Nepal

Il Nepal, popolato da più di 20 milioni di abitanti, con istituzioni politiche tutt'altro che solide, in preda ad una rivolta «maoista» che controlla talune regioni del paese e ha già mietuto più di 600 vittime, nonché condizionato dalla presenza di uno stato confinante, la Repubblica popolare cinese, tanto potente quanto lontano dalla democrazia, è anche uno dei paesi più poveri del mondo.

Per questi ed altri motivi, l'Unione europea riserva a questo paese un'attenzione particolare. Più precisamente, la Commissione appoggia numerosi progetti di sviluppo, il cui controllo è assicurato da un rappresentante della Commissione in servizio a Delhi.

Dato che non sembrano esservi motivi di ordine finanziario, può la Commissione spiegare per quale ragione il rappresentante della Commissione per il Nepal deve svolgere la sua attività a partire da New Delhi e non da Katmandu?

**Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione**

(9 giugno 2000)

Spetta alla delegazione di Nuova Delhi, alla quale sono state conferite responsabilità a livello regionale, gestire le relazioni tra la Commissione e il Nepal.

La Commissione sta esaminando le proprie priorità politiche per quanto riguarda l'eventuale apertura di nuove delegazioni e di nuovi uffici in paesi terzi. Una volta fissate tali priorità, occorrerà assegnare le risorse umane e finanziarie disponibili. Una comunicazione al riguardo sarà inviata al Consiglio e al Parlamento nel corso dell'anno.

La Commissione non è pertanto in grado, al momento, di impegnarsi a garantire una presenza in Nepal.

(2001/C 46 E/239)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1540/00**  
**di Olivier Dupuis (TDI) alla Commissione**

(5 maggio 2000)

Oggetto: Fondazione Scienza e Ricerca

Il 12 novembre 1999 la polizia di Istanbul ha proceduto all'arresto di 85 membri della «Fondazione Scienza e Ricerca». 35 di essi sono stati incolpati dalla Corte per la sicurezza dello Stato di «attentato alla sicurezza» dello Stato, mentre 28 sono stati rilasciati dopo una settimana di detenzione nel corso della quale hanno subito varie forme di tortura e sono stati costretti a firmare delle confessioni. 7 incolpati si trovano tuttora in carcere (Adnan Oktar, presidente onorario della Fondazione, Firat Develioglu, Hasan Basri Guner, Ferhat Terkoglu, Halil Muftuoglu, Timur Ayan e Finre Nil). Durante la prima udienza davanti alla Corte di sicurezza dello Stato svoltasi il 7 aprile scorso, la liberazione degli incolpati chiesta dal procuratore è stata rifiutata dal presidente del tribunale che ha deferito la questione alla prossima udienza del 2 giugno.

E' la Commissione al corrente di questo caso? Se sì, quali iniziative ha preso o intende prendere per far sì che gli incolpati possano godere di tutte le garanzie di un processo equo e, in attesa del processo, vengano trattenuti in condizioni di detenzione accettabili? Intende essa assistere a tal fine all'udienza del 2 giugno prossimo?

**Risposta data dal sig. Verheugen in nome della Commissione***(30 maggio 2000)*

Si attira l'attenzione dell'onorevole parlamentare sulla risposta data dalla Commissione all'interrogazione scritta n. E-1020/00 del sig. Manisco (¹).

La Commissione aggiunge che intende seguire lo svolgimento del processo in questione ma che non ha l'intenzione di assistere all'udienza del 2 giugno 2000.

\_\_\_\_\_  
(¹) GU C 26 E del 26.1.2001, pag. 144.

(2001/C 46 E/240)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1542/00  
di Margrietus van den Berg (PSE) alla Commissione***(10 maggio 2000)*

Oggetto: Sponsorizzazioni nel quadro di Euro 2000

L'UEFA ha venduto per circa 9 milioni di Euro i diritti di promozione commerciale del campionato di calcio europeo del 2000 all' ISL (International Sport Leisure), agenzia di promozione commerciale specializzata nel marketing sportivo. L'ISL ha così acquisito l'esclusiva sui diritti di promozione e pubblicità nel quadro di Euro 2000. L'ISL ha concluso accordi bilaterali con la maggior parte delle città dei Paesi Bassi e del Belgio in cui avranno luogo gli incontri. In tal modo, le città partecipanti hanno ottenuto il diritto di utilizzare il logo di Euro 2000

Secondo stime del Ministero olandese degli affari interni, l'impiego di forze di polizia e di ulteriori mezzi di trasporto pubblico, l'applicazione di misure di sicurezza e giudiziarie e le campagne d'informazione comporteranno costi supplementari per un ammontare di 59 milioni di fiorini soltanto per i Paesi Bassi.

1. Qual è l'opinione della Commissione circa il fatto che le città partecipanti sono obbligate, de facto, a rivolgersi all'ISL per acquisire il diritto di promuovere la propria associazione all'organizzazione di Euro 2000, mentre gli stessi comuni operano un grande sforzo per adottare le misure necessarie, in qualità di responsabili degli spazi pubblici, di modo che gli incontri possano effettivamente aver luogo?

2. Ritiene la Commissione che i contratti conclusi tra l'ISL e le città sede degli incontri siano compatibili con le norme europee in materia di concorrenza?

**Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione***(6 giugno 2000)*

La vendita dei diritti di sponsorizzazione per eventi come Euro 2000 è un fatto comune che non costituisce di per sé una violazione delle normative europee. Il fatto di valutare se sia opportuno o meno che il detentore dei diritti di sponsorizzazione di Euro 2000 richieda alle autorità locali olandesi e belghe un pagamento per la concessione del diritto di utilizzare il logo di Euro 2000, benché esse si facciano carico di spese supplementari per la sicurezza, i trasporti e altre iniziative legate all'evento, costituisce una questione di diritto contrattuale che dovrà essere decisa dalle parti. Quanto alle condizioni specifiche contenute in tali contratti, la Commissione non è in grado di esprimersi in merito alla loro compatibilità con le norme europee in materia di concorrenza sulla base delle informazioni fornite dall'onorevole parlamentare.

(2001/C 46 E/241)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1560/00****di Brigitte Wenzel-Perillo (PPE-DE) alla Commissione***(11 maggio 2000)***Oggetto:** Obblighi di rendiconto per gli Stati membri

Con riferimento alla risposta quanto mai carente alla mia interrogazione sugli obblighi di rendiconto per gli Stati membri nei confronti dell'Unione europea (interrogazione scritta P-0222/00)<sup>(1)</sup> è in grado la Commissione di compiere un nuovo tentativo di formulare una risposta soddisfacente, non da ultimo, alla luce della reiterata decisione di cui nelle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona di promuovere un organico rendiconto?

Penso il rischio per la Commissione di vedersi esposta all'accusa di non avere alcuna visione di insieme degli obblighi di rendiconto imposti agli Stati membri nel corso degli anni,

potrebbe essa articolare i singoli obblighi di rendiconto nei settori giuridico, politico, base giuridica e frequenza dell'obbligo di rendiconto?

---

<sup>(1)</sup> GU C 280 E del 3.10.2000, pag. 201.

**Risposta del sig. Prodi a nome della Commissione***(13 giugno 2000)*

Come la Commissione ha già indicato nella risposta all'interrogazione scritta P-0222/00<sup>(1)</sup> dell'onorevole parlamentare, un elenco o inventario degli obblighi degli Stati membri, con specificazione della norma giuridica, del settore politico, del fondamento giuridico e della periodicità richiesta, renderebbe necessarie ricerche lunghe e costose che al momento non prevede di intraprendere in ragione delle altre priorità esistenti. Infatti, una simile ricerca dovrebbe essere avviata in seno a ciascuna delle direzioni generali o servizi responsabili delle normative o dei programmi comunitari che, ciascuno nel proprio settore, seguono gli obblighi di rendiconto imposti agli Stati membri. Non è dunque giustificato asserire che la Commissione abbia perduto di vista i suddetti obblighi.

---

<sup>(1)</sup> GU C 280 E del 3.10.2000, pag. 201.

---

(2001/C 46 E/242)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1561/00****di Glyn Ford (PSE) alla Commissione***(18 maggio 2000)***Oggetto:** Modifica della sentenza Bosman

Qualora la sentenza Bosman fosse modificata, può la Commissione indicare come proporrebbe di affrontare la questione dei diritti acquisiti per i giocatori di calcio tesserati provenienti da un paese straniero ma già presenti nell'UE? Il periodo transitorio sarebbe più lungo di 20 anni? Oppure la Commissione potrebbe tentare di riscattare tali diritti? In tal caso, quale sarebbe l'importo dell'indennizzo da versare e a quanto ammonterebbe il costo totale stimato?

**Risposta fornita dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione**

(27 giugno 2000)

La Commissione ricorda all'Onorevole Membro che la sua posizione sulla sentenza Bosman<sup>(1)</sup> è contenuta nella relazione di Helsinki sullo sport<sup>(2)</sup>. La Commissione attira l'attenzione dell'Onorevole Membro sul fatto che la sentenza Bosman è stata confermata recentemente alla Corte nella causa Lehtonen del 13 aprile 2000. È pertanto improbabile che essa sarà emendata in un prossimo futuro.

<sup>(1)</sup> Causa C-415/93 ECR 1995, p. I-4921.

<sup>(2)</sup> Relazione della Commissione al Consiglio europeo nell'ottica della salvaguardia delle strutture sportive attuali e del mantenimento della funzione sociale dello sport nel quadro comunitario – COM(1999) 644 def.

(2001/C 46 E/243)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1577/00**

**di William Newton Dunn (ELDR) alla Commissione**

(19 maggio 2000)

Oggetto: Pensione degli incaricati universitari a tempo ridotto nel Regno Unito

Oltre cinque anni fa il 28 settembre 1994 la Corte europea di giustizia ha stabilito che gli incaricati universitari a tempo ridotto pagati ad ore hanno il diritto di vedersi riconosciuto come pensionabile il servizio prestato dopo l'8 aprile 1976 in questa qualità.

I vari governi che si sono succeduti nel Regno Unito in tutto questo tempo non hanno provveduto a far sì che i potenziali beneficiari si vedessero corrisposte le pensioni dovute. Alcuni di loro addirittura sospettano che il ministero del tesoro di Londra stia deliberatamente trascinando le cose in modo da risparmiare visto che il numero dei beneficiari diminuisce per cause naturali.

Può la Commissione invitare il governo britannico a conformarsi seppure in ritardo al dettato normativo, in modo da rendere giustizia corrispondendo le pensioni dovute ai suoi cittadini meritevoli?

**Risposta della sig.ra Diamantopoulou A nome della Commissione**

(26 giugno 2000)

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza Barber<sup>(1)</sup> e sentenze successive<sup>(2)</sup>), l'esclusione dei lavoratori ad orario ridotto dall'accesso a tali regimi può costituire una discriminazione indiretta, contraria all'articolo 141 (ex articolo 119) del Trattato CE, se l'esclusione colpisce un numero molto maggiore di donne che non di uomini, a meno che il datore di lavoro non dimostri che ciò possa essere spiegato da fattori oggettivi non connessi ad alcuna discriminazione sulla base del sesso.

Nella sua recente sentenza del 16 maggio 2000 nella causa C-78/98 Preston, Fletcher e altri<sup>(3)</sup>, la Corte conferma la sua precedente giurisprudenza secondo la quale la limitazione nel tempo degli effetti della sentenza Barber e del protocollo n. 2 all'articolo 141 del Trattato CE (protocollo Barber) non si applica al diritto di iscrizione dei lavoratori a orario ridotto ad un regime pensionistico aziendale. I lavoratori ad orario ridotto possono quindi richiedere un'iscrizione retroattiva ad un regime pensionistico aziendale. La Corte ha dichiarato inoltre che gli effetti diretti dell'articolo 141 del Trattato possono essere invocati dai lavoratori ad orario ridotto per richiedere un'iscrizione retroattiva ad un regime pensionistico aziendale, successivamente all'8 aprile 1976 (data a partire dalla quale è stato sancito per la prima volta l'effetto diretto dell'articolo 141 del Trattato CE). Tale iscrizione retroattiva, tuttavia, è soggetta ai limiti temporali previsti dal diritto nazionale per la presentazione di una richiesta e devono inoltre essere versati retroattivamente i contributi al regime pensionistico in questione.

Secondo la giurisprudenza consolidata, in mancanza di specifiche norme comunitarie, spetta all'ordinamento giuridico nazionale di ciascuno Stato membro designare i tribunali competenti e stabilire le norme procedurali relative ai procedimenti volti a garantire la protezione dei diritti che gli individui acquisiscono in base all'effetto diretto del diritto comunitario, purché tali norme non siano meno favorevoli di quelle che disciplinano analoghe azioni nazionali e non siano tali da rendere impossibile, in pratica, l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto comunitario.

La direttiva del Consiglio 96/97/CE del 20 dicembre 1996 che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale<sup>(4)</sup> è entrata in vigore il 1º luglio 1997 con lo scopo di porre la direttiva del Consiglio 86/378/CEE del 24 luglio 1986<sup>(5)</sup> in conformità con il diritto primario, vale a dire l'articolo 141 del Trattato CE così come interpretato dalla Corte di giustizia. Gli Stati membri dovrebbero attuare misure retroattive con effetto a decorrere del 17 maggio 1990 (data della sentenza Barber) per quanto riguarda il sopracitato diritto dei lavoratori ad orario ridotto di iscriversi ad un regime pensionistico aziendale dall'8 aprile 1976. Il Regno Unito ha già adottato misure di attuazione ed ha rispettato gli obblighi che gli incombano in base all'articolo 141 del Trattato CE ed alla direttiva 96/97/CE. Si consiglia quindi ai professori ad orario ridotto di rivolgere eventuali richieste in materia alle autorità nazionali.

<sup>(1)</sup> Racc. 1990 I-1889.

<sup>(2)</sup> Cause C-57/93 Vroege — Racc. 1994 I-4541; C-128/93 Fisscher — Racc. 1994 I-4583; C-246/96 Magorrian — Racc. 1997 I-7153.

<sup>(3)</sup> Racc.

<sup>(4)</sup> GU L 46 del 17.2.1997.

<sup>(5)</sup> GU L 225 del 12.8.1986.

(2001/C 46 E/244)

## INTERROGAZIONE SCRITTA P-1582/00

di Maurizio Turco (TDI) alla Commissione

(12 maggio 2000)

Oggetto: Utilizzo fondi associazioni consumatori

In relazione ai progetti presentati da associazioni di consumatori negli anni 1998 e 1999 e nel primo trimestre 2000, si chiede di sapere:

- per i progetti finanziati: il numero, l'oggetto, l'importo finanziario richiesto e quello assegnato;
- per i progetti respinti: il numero, l'oggetto, l'importo finanziario richiesto e la motivazione con la quale sono stati respinti;
- quali sono i margini di spesa, totali e in relazione ai singoli progetti, dei funzionari della Commissione;
- quali iniziative sono state direttamente finanziate dai funzionari della Commissione, specificandone l'oggetto e l'importo finanziario assegnato
- quali iniziative sono state respinte dai funzionari della Commissione, specificandone l'oggetto e l'importo finanziario richiesto.

## Risposta data da David Byrne a nome della Commissione

(23 giugno 2000)

La decisione n. 283/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 1999, stabilisce un quadro generale per le attività comunitarie a favore dei consumatori per il periodo dal 1º gennaio 1999 al 31 dicembre 2003, con una dotazione finanziaria totale di 112,5 milioni di euro. Sono contemplate azioni promosse dalla Commissione e sostegni finanziari alle attività delle associazioni di consumatori europee e a singoli progetti presentati da associazioni di consumatori e da pertinenti enti pubblici indipendenti.

Il testo precisa, tra l'altro, le condizioni per la concessione del sostegno finanziario. Nel definire i requisiti e criteri per il finanziamento e la selezione di attività e progetti, la Commissione è assistita da un comitato consultivo, composto da rappresentanti degli Stati membri. La decisione n. 283/1999/EC stabilisce che il sostegno finanziario non può, in linea di massima, superare il 50 % delle spese relative all'attuazione dei progetti.

Le gare indette per gli anni 1998, 1999 e 2000 hanno riguardato argomenti conformi alle priorità della Commissione. La gara per il 1999 verteva sulla formazione. Dall'entrata in vigore della decisione n. 283/1999/EC, il programma d'azione per la politica dei consumatori 1999-2001 costituisce il naturale punto di riferimento per i temi e gli obiettivi delle gare. La tendenza a finanziare progetti meno numerosi, ma più completi, è in linea con la posizione generale che la Commissione mantiene nei confronti delle sovvenzioni.

Nel 1998 la Commissione ha ricevuto 378 domande di sostegno finanziario, per un totale di 34,81 milioni di euro (incluso il sostegno richiesto dalle associazioni di consumatori europee). Si è deciso di finanziare 63 progetti, di cui quattro riguardanti le attività annuali di associazioni di consumatori europee. Sono stati erogati 6,06 milioni di euro per singoli progetti e 1,19 milioni di euro per le attività delle associazioni di consumatori europee.

Nel 1999 la Commissione ha ricevuto 210 domande di sostegno finanziario, per un totale di 19,82 milioni di euro (incluso il sostegno richiesto dalle associazioni di consumatori europee). Si è convenuto di finanziare 53 progetti, di cui quattro riguardanti le attività annuali di associazioni di consumatori europee. Sono stati assegnati complessivamente 4,54 milioni di euro per singoli progetti e 1,42 milioni di euro per le attività delle associazioni di consumatori europee.

Nel 2000 la Commissione ha ricevuto 178 domande di sostegno finanziario, per un totale di 16,24 milioni di euro (compreso il sostegno richiesto dalle associazioni di consumatori europee). Si è deciso di finanziare 41 progetti, di cui cinque riguardanti le attività annuali di associazioni di consumatori europee. Sono stati erogati 4,68 milioni di euro per singoli progetti e 1,60 milioni di euro per le attività delle associazioni di consumatori europee.

Per ulteriori informazioni sulle questioni riguardanti la tutela dei consumatori e i finanziamenti erogati nel periodo 1998-2000, è possibile visitare il sito Internet:

[http://europa.eu.int/comm/dg24/general\\_info/budget\\_en.html](http://europa.eu.int/comm/dg24/general_info/budget_en.html)

Per problemi di spazio, le 600 domande respinte nel periodo 1999-2000 per mancato rispetto dei requisiti e criteri di selezione non possono essere consultate.

Maggiori informazioni sul sostegno finanziario concesso negli anni 1998, 1999 e 2000 sono state inviate direttamente all'onorevole parlamentare e al Segretariato del PE.

---

(2001/C 46 E/245)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1590/00**

**di Glenys Kinnock (PSE) alla Commissione**

*(19 maggio 2000)*

Oggetto: Città europea della cultura

Quali criteri si applicano nella scelta della città europea della cultura per il 2008? È al corrente la Commissione che diverse città si stanno mobilitando congiuntamente per presentare proposte a livello regionale? Ciò è consentito dagli attuali criteri? In caso negativo, perché non è consentito?

**Risposta data dalla sig.ra Reding in nome della Commissione**

*(4 luglio 2000)*

La Commissione si prega di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data alla Sua interrogazione scritta P-1581/00<sup>(1)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> GU C 26 E del 26.1.2001, pag. 169.

(2001/C 46 E/246)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1601/00**  
**di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione**

(29 maggio 2000)

Oggetto: Riunione inaugurale dell'Associazione interparlamentare per l'agricoltura, le foreste e la pesca

Dal 22 al 24 febbraio 2000 l'Associazione interparlamentare per l'agricoltura, le foreste e la pesca ha organizzato un'assemblea in Corea del Sud in cui sono state discusse questioni attinenti all'OMC in detti settori. Secondo le informazioni disponibili l'Unione europea era rappresentata soltanto da una specialista tecnica della Commissione e alla riunione non hanno neppure partecipato, come sarebbe stato auspicabile vista la sua natura, deputati al Parlamento europeo.

Può pertanto la Commissione comunicare

1. se è stata invitata a partecipare all'assemblea?
2. in caso di risposta affermativa, data l'importanza della riunione, non ritiene che avrebbe dovuto garantire la sua partecipazione ai massimi livelli, con la presenza di un Commissario?

**Risposta data dal Sig Fischler in nome della Commissione**

(11 luglio 2000)

No.

---

(2001/C 46 E/247)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1604/00**  
**di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione**

(16 maggio 2000)

Oggetto: Comportamento anticoncorrenziale da parte di Motorola

In seguito alle proteste della società Wordsworth Technology Ltd che ha sede nella mia circoscrizione elettorale concernenti il comportamento anticoncorrenziale da parte di Motorola, può la Commissione confermare che sta indagando attivamente a tale riguardo, comunicando eventuali conclusioni raggiunte finora e fornendo indicazioni sui tempi necessari per agire?

**Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione**

(5 giugno 2000)

La Commissione è in grado di confermare che l'8 gennaio 1999 Wordsworth Technology Ltd ha presentato un reclamo contro Motorola Computer Group ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) del Consiglio n.17/62: Primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 (ora articoli 89 e 90) del trattato CE<sup>(1)</sup>. La Commissione sta esaminando accuratamente il caso.

L'onorevole parlamentare comprenderà che fintanto che le indagini sono in corso la Commissione non può discutere con nessuno, ad eccezione delle parti interessate, in merito all'applicazione delle norme generali di concorrenza ai singoli casi. La Commissione prevede di giungere ad una conclusione provvisoria nelle prossime settimane.

---

<sup>(1)</sup> GU 13 del 21.2.1962.

---

(2001/C 46 E/248)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1613/00**  
**di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione**

(29 maggio 2000)

Oggetto: Il precariato degli «AT3» presso il CCR di Ispra

Gli agenti temporanei con un contratto della durata di tre anni, stipulati con il CCR di Ispra, hanno organizzato un'agitazione sindacale, nell'intento di sensibilizzare la direzione del Centro a consentire il rinnovo dei contratti triennali. E' noto che la nuova politica del personale di ricerca del CCR prevede una flessibilità nella gestione di progetti a breve durata ed è noto altresì che questo personale con contratto di tre anni rappresenta il 25 % dell'intero organico e non può essere riutilizzato allo scadere del contratto medesimo, contratto che viene stipulato invece per l'assunzione di nuovi agenti, in sostituzione di quelli che vengono lasciati a casa.

1. E' razionale questo tourniquet triennale?
2. Non rinnovare il contratto ad agenti che si sono dimostrati ottimi durante il rapporto di lavoro e sostituirli con agenti nuovi, privi dell'esperienza lavorativa già acquisita dagli AT3, non è un inutile spreco di energie?
3. Rientra negli obiettivi di questa nuova politica del personale di ricerca istituzionalizzare il precariato?
4. Non sarebbe più opportuno, nell'interesse della ricerca e del Centro che la gestisce, immaginare nuove procedure di selezione, anziché il precariato automatico, che valgano, da un lato, a garantire continuità nell'attività di ricerca, soprattutto se si tratta di uno stesso progetto, e, dall'altro, ad escludere l'automatismo della risoluzione contrattuale?
5. Quale è l'opinione della Commissione in proposito?

**Risposta data dal Sig Busquin in nome della Commissione**

(10 luglio 2000)

L'Onorevole Parlamentare è pregato di fare riferimento alle risposte della Commissione alle interrogazioni scritte P-0692/00 del Sig Speroni (¹) e P-1734/00 del Sig di Pietro (²).

(¹) GU C 330 E del 21.11.2000, pag. 206.

(²) V. pag. 212.

(2001/C 46 E/249)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1622/00**  
**di Karin Riis-Jørgensen (ELDR) alla Commissione**

(16 maggio 2000)

Oggetto: Autorizzazione erronea di apparecchiature mediche

Esistono sul mercato mondiale due prodotti che fanno sì che i malati di cancro in chemioterapia possano mantenere i capelli. Li producono la ditta danosvedese Dignitana e la Paxman inglese.

Per poter essere commercializzate all'interno dell'UE, le apparecchiature mediche debbono essere sottoposte ad una procedura specifica di autorizzazione. I requisiti in materia di test, documentazione e dispositivi di sicurezza sono naturalmente più severi quanto maggiore è il rischio per la salute.

Il prodotto della Paxman è registrato nella categoria inferiore 1, mentre il prodotto della Dignitana è registrato nella categoria 2a. Ciò comporta requisiti sensibilmente meno esigenti per l'autorizzazione del prodotto della Paxman. La Medical Devices Agency inglese ha ammesso che il prodotto della Paxman è stato erroneamente classificato, ciò nonostante la Paxman ha potuto continuare a produrre e a vendere il suo prodotto nell'UE.

Qual è la posizione della Commissione di fronte alla classificazione erronea di prodotti medicinali? Considera la Commissione che simile classificazione erronea causi distorsioni della concorrenza? Prodotti identici non dovrebbero rientrare nella stessa categoria? Che cosa è più importante, la libera circolazione delle merci o la sicurezza dei pazienti? Ritiene la Commissione che il prodotto erroneamente classificato debba essere ritirato dal mercato, finché non sia stato sottoposto a una corretta procedura di autorizzazione?

**Risposta del sig. Liikanen a nome della Commissione**

(16 giugno 2000)

La direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici<sup>(1)</sup> stabilisce criteri per la classificazione di dispositivi medici che sono stati elaborati per garantire un alto livello di protezione sanitaria. Tuttavia sorgono problemi d'interpretazione. La Commissione è pienamente consapevole dell'importanza d'una corretta classificazione dei dispositivi, per garantire la sicurezza, una competizione leale ed la libera circolazione dei beni. Esistono svariati meccanismi per affrontare i problemi di classificazione.

In caso di disputa tra il fabbricante e l'organo oggetto di notifica, la questione è sottomessa alle autorità nazionali. Inoltre, si sono convenute alcune linee guida per la classificazione tra la Commissione, le autorità degli Stati membri, gli organi oggetto di notifica, il settore specifico ed altre parti interessate. Tali linee guida sono aggiornate a seconda delle necessità. Gli organi interessati si riuniscono regolarmente per discutere i problemi di classificazione. Inoltre la Commissione organizza periodicamente riunioni in materia di classificazione con le parti interessate in cui vengono definiti consensualmente approcci comuni in relazione a dispositivi specifici. Per quanto riguarda i dispositivi che malgrado tutto sono stati comunque mal classificati, la direttiva prevede che gli Stati membri obblighino il fabbricante (o suo rappresentante) a correggere la classificazione (comprese procedure di valutazione della conformità ed etichettatura) o, altrimenti, a limitare, proibire l'uso del dispositivo e ritirarlo dal mercato.

In riferimento al caso specifico sollevato dall'onorevole parlamentare, il fabbricante che ritenga di subire pregiudizio da un'erronea classificazione, deve inviare una richiesta d'intervento alle autorità nazionali.

<sup>(1)</sup> GU L 169 del 12.7.1993.

(2001/C 46 E/250)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1623/00**

**di Roberto Bigliardo (TDI) alla Commissione**

(16 maggio 2000)

Oggetto: Lavoratori della Tonno Nostromo di Vibo Valentia

E' informata la Commissione europea del fatto che nello stabilimento di Porto Salvo sono in pericolo i posti di lavoro dei dipendenti della società Tonno Nostromo-Gruppo Calvo, società che per anni ha interessato e coperto un buon segmento di mercato in una regione ove è altissimo il tasso di disoccupazione, e che oggi sostiene che le rese di lavorazione dello stesso prodotto in Spagna sono superiori a quelle italiane?

In particolare i lavoratori della Nostromo hanno elaborato un progetto di riconversione per la creazione di un polo conserviero del tonno in Calabria, mentre le organizzazioni sindacali si sono dichiarate disponibili a discutere sulle flessibilità e gli strumenti necessari ad una più efficace organizzazione del lavoro.

E' disposta la Commissione a far sapere se ritiene di intervenire per accelerare i tempi necessari a tale operazione di riconversione industriale?

**Risposta del Commissario Diamantopoulou a nome della Commissione***(27 giugno 2000)*

La Commissione non ha la facoltà d'intervenire direttamente in operazioni di riconversione industriale come quella a cui si riferisce l'onorevole membro.

Essa desidera ricordare che nel caso in questione possono essere applicabili la direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi<sup>(1)</sup>, e le disposizioni nazionali che la recepiscono nel diritto italiano.

Secondo le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera (b) del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca<sup>(2)</sup>, gli Stati membri possono accordare all'industria di trasformazione dei prodotti ittici, per la sospensione temporanea dell'attività, indennità cofinanziate dallo Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP). Si richiama l'attenzione dell'onorevole membro sul fatto che spetta all'autorità di gestione del programma strutturale interessato decidere se concedere o meno le indennità in questione, nel rispetto delle disposizioni suddette.

<sup>(1)</sup> GU L 225 del 12.8.1998.

<sup>(2)</sup> GU L 337 del 30.12.1999.

(2001/C 46 E/251)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1663/00  
di Jas Gawronski (PPE-DE) alla Commissione***(18 maggio 2000)*

Oggetto: Campagna d'informazione sull'allargamento dell'Unione

Numerose dichiarazioni ufficiali di membri della Commissione indicano che una delle minacce più gravi al processo di allargamento dell'Unione è la diffidenza dell'opinione pubblica degli Stati membri e candidati nei confronti di tale cambiamento.

Se la «paura dell'allargamento» rappresenta un problema tanto grave, per quale ragione la Commissione ha deciso di allocare alla campagna d'informazione solamente 150 milioni di euro per 28 paesi per un periodo di sette anni (765.306 euro all'anno per ogni paese)?

**Risposta data dal sig. Verheugen a nome della Commissione***(9 giugno 2000)*

La Commissione è consapevole dell'importanza dell'informazione come elemento fondamentale per il buon esito del processo di allargamento. La Commissione non si propone tuttavia di sostituirsi agli Stati membri e ai paesi candidati nel ruolo di informatore dell'opinione pubblica. Essa intende esercitare una funzione di catalizzatore complementare, promuovendo lo sviluppo di sinergie sul territorio. In sostanza, la strategia della Commissione mira a fornire le informazioni a categorie specifiche, alle quali spetta il compito di svolgere il ruolo di moltiplicatore.

Allo stadio attuale la Commissione ritiene sufficiente l'importo totale previsto, a cui l'onorevole parlamentare fa riferimento. Tale importo è dello stesso ordine di grandezza delle spese sostenute per iniziative analoghe, già realizzate o tuttora in corso, per esempio per la campagna relativa all'Euro.

Trattandosi del resto, nei paesi candidati, di azioni decentrate, le risorse finanziarie tengono conto delle disponibilità di stanziamento assegnate dall'autorità di bilancio alla voce «spese di gestione amministrativa» delle linee operative. Per quanto riguarda le spese negli Stati membri e a Bruxelles, gli stanziamenti disponibili dipendono dal finanziamento delle linee specifiche, in particolare la linea relativa al programma PRINCE, deciso dall'autorità di bilancio.

(2001/C 46 E/252)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1672/00  
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione**

(29 maggio 2000)

Oggetto: Pagamento di imprenditori e fornitori

In seguito alla risposta della sig.ra Schreyer alla mia interrogazione scritta n. E-0505/00<sup>(1)</sup>, può la Commissione indicare l'importo totale pagato nel 1999 a cui si riferisce la quota pagata entro il termine di 60 giorni?

---

<sup>(1)</sup> V. pag. 10.**Risposta data dalla sig.ra Schreyer in nome della Commissione**

(13 luglio 2000)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

---

(2001/C 46 E/253)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1712/00  
di Glyn Ford (PSE) alla Commissione**

(29 maggio 2000)

Oggetto: Progetti FES e scadenzari

Un progetto con base a Gloucester nel Regno Unito denominato Servizi per tutti i bambini è stato finanziato dal FES. Durante la realizzazione del progetto, il Childcare Networker ha sollevato il problema dello scadenzario limitato imposto dal Fondo sociale europeo, affermando che a suo avviso questa limitazione rendeva quasi impossibile espletare il lavoro necessario per la costituzione della rete e del personale specializzato con i relativi progetti e organizzazioni che è alla base del successo del progetto.

La Commissione farà conoscere la probabilità che permetta al Fondo sociale europeo di continuare a offrire questo aiuto per un periodo di tempo più lungo di quanto non sia attualmente?

**Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione**

(23 giugno 2000)

La Commissione e le autorità nazionali del Regno Unito sono consapevoli del fatto che la durata limitata dei progetti cofinanziati dal Fondo sociale europeo (FSE) possa aver provocato alcuni problemi durante il periodo di programmazione 1994-1999.

La responsabilità di determinare regole particolareggiate di attuazione dell'FSE nell'ambito di uno Stato membro incombe all'autorità che gestisce il programma. I documenti di programmazione adottati dalla Commissione non contengono informazioni, ad esempio, sulla durata dei progetti. In tali circostanze, la Commissione non puo' intervenire in materia. La Commissione ha tuttavia incoraggiato il Ministero dell'istruzione e dell'occupazione a proseguire il perseguitamento dell'obiettivo di adeguare le prassi attuali.

Il Ministero e gli Uffici dei governi regionali stanno attualmente preparando una serie di misure specifiche di attuazione, ed inoltre orientamenti e moduli di candidatura per i promotori dei progetti. Nel corso di questo processo, è stato concordato che per l'FSE in Inghilterra la durata dei progetti sarà in generale di due anni e in casi eccezionali di tre anni. Tali misure dovrebbero contribuire a garantire che i futuri progetti cofinanziati dall'FSE siano meglio pianificati ed attuati con maggiore efficacia.

---

(2001/C 46 E/254)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1720/00**  
**di Cecilia Malmström (ELDR) alla Commissione**

(20 maggio 2000)

Oggetto: CIG

Nel suo discorso alla Humboldt University del 12 maggio, il Ministro degli esteri tedesco proponeva di sostituire la Commissione europea con il Consiglio europeo quale esecutivo dell'Unione.

Ha anche affermato che cooperazione avanzata significa niente più che una maggiore intergovernamentalizzazione.

La Commissione concorda con il sig. Fischer su alcuno di questi punti?

**Risposta del sig. Prodi a nome della Commissione**

(21 giugno 2000)

La prima reazione della Commissione è stata accogliere con favore la direzione in cui andava il discorso — da ritenersi una considerazione personale del sig. Fischer — fatta salva la tradizionale linea della Commissione consistente nel non commentare singoli punti isolati dal contesto.

(2001/C 46 E/255)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1731/00****di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione**

(31 maggio 2000)

Oggetto: Politica linguistica della Commissione: salvaguardia e promozione delle lingue minoritarie o regionali

La Conferenza dei quindici ministri della Pubblica istruzione dell'Unione europea, dei tre paesi dello Spazio economico europeo (SEE) e dei tredici paesi candidati, organizzata dalla Presidenza portoghese e svoltasi a Lisbona il 17 e 18 marzo scorso, ha segnato l'avvio del nuovo periodo di programmazione 2000-2006 per quanto riguarda i programmi comunitari in materia di istruzione, formazione e gioventù (Socrates, Leonardo da Vinci e Gioventù).

Visti gli ottimi risultati delle azioni del programma Lingua (sottoprogramma di Socrates inteso a promuovere l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue), azioni integrate parzialmente come misure orizzontali nel precedente periodo di programmazione di Socrates e Leonardo (1995-1999), può la Commissione far sapere se, nel periodo 2000-2006, le azioni concernenti l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue straniere del programma Lingua o di altri programmi verranno parzialmente o totalmente integrate come misure orizzontali nei programmi in materia di istruzione, formazione e gioventù dell'Unione europea? Quali sono gli stanziamenti previsti?

Può la Commissione far sapere se le azioni concernenti l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue straniere riguardano anche, e in che percentuale, le lingue minoritarie o regionali?

**Risposta fornita dalla sig.ra Reding a nome della Commissione**

(27 giugno 2000)

Le azioni Lingua del programma Socrate miravano a promuovere il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'insegnamento e dell'apprendimento delle lingue ufficiali della Comunità in quanto lingue straniere.

- a) Fin dal 1991, circa 22 M € sono stati investiti nei progetti multinazionali tra istituti di formazione per insegnanti, che tendono a migliorare la qualità della formazione dell'insegnante di lingue, facendosi partecipi delle migliori prassi e dell'innovazione.

- b) Tra il 1995 e il 1999, sovvenzioni individuali per un totale di 39 M € hanno aiutato 34.600 insegnanti di lingue straniere a migliorare le loro qualifiche. Ciò in aggiunta ai 19.000 insegnanti che ne hanno beneficiato tra il 1990 e il 1994.
- c) Tra il 1995 e il 1999 più di 2.800 futuri insegnanti di lingue straniere hanno ricevuto borse che hanno consentito loro di passare fino a otto mesi insegnando la loro lingua in una scuola all'estero, come parte dello schema Lingua per gli assistenti.
- d) Sono stati forniti sostegni allo sviluppo di metodi d'insegnamento innovativi delle lingue e di strumenti di insegnamento, nonché alla messa a punto di strumenti per la valutazione delle abilità linguistiche.
- e) Ogni anno, dei sussidi hanno consentito a circa 30.000 giovani di migliorare le loro attitudini nelle lingue straniere lavorando con controparti in una scuola all'estero su un progetto connesso con la loro istruzione e formazione; essi hanno pertanto viaggiato all'estero per lavorare con loro fronte a fronte e vivere nelle loro famiglie, facendo pertanto uso pratico delle loro nuove competenze linguistiche.

La Commissione si compiace di confermare che le azioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) citate sopra continueranno nella seconda fase del programma Socrate, nell'ambito dell'azione Comenius, il cui obiettivi includono ora la promozione dell'insegnamento e dell'apprendimento delle lingue. Le azioni di cui alla lettera d) continueranno nella nuova azione Lingua, che contiene inoltre nuove misure per sollevare il pubblico interesse sull'importanza dell'apprendimento delle lingue, per migliorare l'accesso dei cittadini alle opportunità di apprendimento delle lingue e per condividere informazioni sulle migliori prassi e innovazioni nel settore.

La promozione dell'insegnamento e dell'apprendimento delle lingue nel settore della formazione professionale continua a costituire una priorità nel programma Leonardo Da Vinci.

La decisione Socrate elenca come lingue obiettivo le undici lingue ufficiali della Comunità, oltre l'irlandese e il lussemburghese. Le lingue nazionali dello Spazio economico europeo — norvegese e islandese — nonché le lingue nazionali dei nuovi paesi partecipanti sono anch'esse ammissibili. Le lingue regionali delle minoranze non sono ammissibili come lingue obiettivo ai sensi del programma Socrate.

Il programma Leonardo Da Vinci non identifica lingue obiettivo.

(2001/C 46 E/256)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1734/00**

**di Antonio Di Pietro (ELDR) alla Commissione**

*(20 maggio 2000)*

Oggetto: Nuova politica del personale di ricerca del Centro comune di ricerca di Ispra

La nuova politica del personale di ricerca, applicata anche al Centro di Ispra, ha permesso di introdurre una certa flessibilità nell'assunzione del personale specializzato (in settori nei quali la Commissione non dispone di riserve di reclutamento) offrendo contratti a tempo determinato, su posti permanenti, di agenti temporanei con durata massima triennale.

Pur considerando che l'applicazione di detto metodo riguarda il 25 % dell'intero personale, è ragionevole pensare che la cessazione di questi contratti comporti un indubbio rallentamento dei progetti di ricerca in corso, così come conseguenti costi amministrativi per rimpiazzare detto personale (si pensi alla preparazione di bandi di concorso, all'allestimento delle procedure di reclutamento e, soprattutto, alla formazione dei nuovi agenti temporanei, nonché ai sussidi di disoccupazione da erogare agli agenti disoccupati per un periodo di due anni).

Sulla base di queste considerazioni, ha la Commissione proceduto ad un'analisi dei costi e benefici di questa nuova politica del personale? Si è proceduto ad una comparazione dei costi da fronteggiare per il rimpiazzo del suddetto personale e il rinnovo a tempo indeterminato dei relativi contratti? Quali sono i risultati?

Se la Commissione ha introdotto questa politica per garantire una gestione più mirata e razionale del proprio personale relativamente ai compiti assegnati, perché tali contratti a termine non vengono concepiti per coprire la durata di uno specifico progetto?

Non ritiene la Commissione che la nuova politica del personale di ricerca limiti l'applicazione dei principi di efficienza e uso ottimale delle scarse risorse umane di cui la Commissione dispone, capisaldi della riforma amministrativa voluta da Prodi?

**Risposta data dal signor Busquin a nome della Commissione**

(27 giugno 2000)

I contratti cui si riferisce l'onorevole parlamentare sono contratti per agenti temporanei di durata non superiore ai tre anni previsti nel quadro della nuova politica del personale di ricerca (NPPR) adottata dalla Commissione nel 1996. Scopo di tali contratti è la garanzia di una certa flessibilità nella gestione delle risorse umane specializzate, soprattutto nei settori per i quali la Commissione non dispone di riserve. Complessivamente questi tipi di contratto non possono superare il 25 % del personale addetto alla ricerca.

È utile osservare che tali contratti non coprono l'intera durata di un programma quadro, né di un determinato progetto in particolare. Trattasi, in questo caso, di una modalità di assunzione di personale complementare a quella prevista per gli altri agenti temporanei che fanno capo al bilancio per la ricerca, la quale risponde, come rileva l'onorevole parlamentare, all'esigenza di gestire in modo più mirato una parte del personale addetto alla ricerca.

La durata di questi contratti a termine è di tre anni. I servizi della Commissione selezionano i candidati utilizzando una base di dati di candidature permanenti creata a seguito di un invito a candidarsi, cui viene dato ampio risalto nella stampa europea e in quella specializzata.

Gli altri agenti temporanei, che formano la compagnia stabile della NPPR, hanno un contratto iniziale di 5 anni, rinnovabile una prima volta di altri 5 anni ed in seguito per un periodo illimitato. Tali agenti sono assunti attingendo da una lista costituita a seguito di una procedura di selezione che prevede prove paragonabili a quelle dei concorsi generali della Commissione.

In base a quanto sopra esposto e tenuto conto degli obblighi statutari che la Commissione è tenuta a rispettare quando organizza un concorso, non è possibile effettuare un'analisi costi/benefici.

Infine, gli agenti temporanei con contratto triennale sono informati sin dall'inizio del fatto che la durata di tale contratto è inderogabilmente limitata. Se essi intendono continuare a lavorare presso la Commissione possono comunque partecipare ad un concorso o alle procedure di selezione alle stesse condizioni valide per gli altri candidati.

La Commissione ritiene che la NPPR, e in particolare i contratti di tre anni che consentono di assumere con rapidità agenti esperti in settori estremamente specializzati per i quali non esistono riserve nelle liste di assunzione, risponda pienamente ai principi di efficacia e sfruttamento ottimale delle risorse ritenuti fondamentali nel quadro della politica di riforma.

(2001/C 46 E/257)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1788/00**

**di Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) alla Commissione**

(8 giugno 2000)

Oggetto: Rete asturiana di agriturismo

La riunione tenuta recentemente dall'Associazione spagnola per il turismo rurale ha nuovamente evidenziato l'importanza acquisita, nel settore turistico comunitario, dall'attività condotta, in questo quadro, dai promotori di questo tipo di turismo nelle zone rurali dell'Unione.

A tale riguardo, è opportuno porre l'accento sull'attività condotta dalla Rete asturiana di agriturismo in una delle regioni i cui paesaggi sono tra i più belli dell'Unione; in effetti, l'assistenza tecnica diretta ai nuovi promotori di turismo rurale asturiano ha permesso di creare numerosi posti di lavoro diretti nella regione e circa la metà della stessa cifra in posti di lavoro indiretti.

Può la Commissione far sapere quali sono stati gli aiuti comunitari allo sviluppo della Rete asturiana di agriturismo e in quale misura, e sotto quale forma, i promotori di questo tipo di turismo rurale nelle Asturie possono beneficiare degli aiuti comunitari concessi a questo settore?

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

(3 luglio 2000)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(2001/C 46 E/258)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1828/00  
di Gilles Savary (PSE) alla Commissione**

(31 maggio 2000)

Oggetto: Protezione sociale – coordinamento a livello europeo

A due cittadini europei che risiedono in Francia e beneficiano, in virtù delle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza sociale, uno di una pensione belga dell'ente pensionistico belga e di una pensione della Cassa regionale di assicurazione malattia dell'Aquitania e l'altro di una pensione spagnola e di una pensione della Cassa regionale di assicurazione malattia dell'Aquitania, tale Cassa aveva, in un primo tempo, notificato l'assunzione a carico delle spese di assistenza a domicilio.

Una circolare ministeriale del 22 aprile 1999 ha precisato che, in materia di azione sociale, la Cassa nazionale di assicurazione vecchiaia è competente solo quando la maggior parte dei trimestri di assicurazione è stata versata al regime generale.

In virtù di questo testo, la Cassa regionale di assicurazione malattia dell'Aquitania ha proceduto a notificare ai due anziani il rifiuto dell'assunzione a carico delle loro spese di assistenza a domicilio.

In effetti, per queste due persone la maggior parte dei trimestri era stata versata, rispettivamente, al regime belga e spagnolo, che concedono l'assunzione a carico delle spese solo ai pensionati che risiedono nel loro paese.

È la circolare del 22 aprile 1999 compatibile con le attuali disposizioni del diritto comunitario in materia di sicurezza sociale e, di conseguenza, è il rifiuto notificato legale in virtù delle stesse?

Di quali diritti possono queste due persone avvalersi in materia di prestazioni di assistenza a domicilio e presso quali autorità nazionali?

Qualora risultasse che non esiste nessuna disposizione comunitaria che si applichi a questa situazione e determini un'autorità competente per la concessione di queste prestazioni, intende la Commissione completare quanto prima i testi comunitari, in modo da garantire a tutti i cittadini che si trovano in situazioni simili prestazioni sociali di vecchiaia di alto livello, a prescindere dal luogo in cui hanno eletto domicilio nell'Unione europea?

**Risposta fornita dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione**

(28 giugno 2000)

La Commissione tiene a segnalare all'Onorevole membro che un'interrogazione simile è stata posta alla Corte di giustizia, la quale ha dovuto esaminare se le prestazioni della nuova «assicurazione mancanza di autonomia» instaurata a partire dal 1º gennaio 1995 dal legislatore tedesco costituiscono prestazioni di malattia ai sensi del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno

della Comunità<sup>(1)</sup>). Nella sentenza della Corte del 5 marzo 1998 nella causa C-160/96 Molenaar<sup>(2)</sup>, la Corte ha proceduto ad un'analisi dei vari tipi di prestazioni dell'assicurazione mancanza di autonomia, dichiarando che esse possono essere qualificate sia come prestazioni in natura, sia come prestazioni in denaro, dell'assicurazione malattia, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1408/71.

Per la Corte, «le prestazioni dell'assicurazione mancanza di autonomia consistono, in parte, nella presa a carico o nel rimborso di spese causate dallo stato di mancanza di autonomia dell'assicurato, e in particolare spese di natura medica conseguenti a tale stato. Prestazioni del genere, destinate a coprire cure ricevute dall'assicurato, tanto a domicilio quanto presso istituti specializzati, acquisti di apparecchiature e la realizzazione di lavori, rientrano incontestabilmente nella nozione «prestazioni in natura» ai sensi del regolamento». (punto 32 della sentenza).

Per contro, la Corte ha considerato che l'assegno di mancanza di autonomia, «che si presenta come un aiuto finanziario che consente di migliorare globalmente il livello di vita delle persone dipendenti così da compensare le maggiori spese dovute allo stato nel quale esse si trovano», è pari alle «prestazioni in denaro» ai sensi del regolamento (CEE) n. 1408/71 (punti 35 e 36 della sentenza).

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 che coordina i vari sistemi nazionali di sicurezza sociale e non li armonizza, prevede regolamenti che hanno per oggetto la determinazione di quale sia la legislazione applicabile, in specie nel settore delle prestazioni di malattia, secondo la categoria di persone (lavoratori attivi, pensionati, disoccupati).

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ha chiesto alle autorità nazionali di comunicare le loro legislazioni riguardanti l'aiuto a domicilio, al fine di esaminare se esse dipendono dalla nozione di «prestazione di malattia ai sensi del regolamento (CEE) n. 1408/71» e intraprendere, se del caso, le azioni necessarie per garantire la loro conformità al diritto comunitario.

<sup>(1)</sup> GU L 149 del 5.7.1971 (ultima versione consolidata: Regolamento (CE) 118/97 – GU L 28 del 30.1.1997).

<sup>(2)</sup> CR 1998, pag. I-843.

(2001/C 46 E/259)

## INTERROGAZIONE SCRITTA E-1903/00

di Marietta Giannakou-Koutsikou (PPE-DE) alla Commissione

(16 giugno 2000)

Oggetto: Il caso di Adnan Oktar

La Fondazione per la ricerca scientifica (FRS) è un'organizzazione non governativa istituita a norma delle leggi 743 e 903 e operante a Istanbul dal 1990. Adnan Oktar ne è il Presidente onorario. Il 12 novembre 1999 egli è stato arrestato assieme a 90 persone ed è tuttora in carcere in attesa di giudizio. L'arresto di tali persone, tra cui Adnan Oktar, è avvenuto a seguito di una vasta operazione di polizia condotta attorno alle tre di notte in 48 abitazioni. Sulla base delle informazioni in nostro possesso, in tale operazione la polizia ha commesso diverse violazioni dei diritti umani e ha fatto ricorso alla violenza sia durante che dopo l'arresto. Secondo la polizia la FRS è un'organizzazione criminale. In passato sono state mosse accuse in due occasioni contro Adnan Oktar, delle quali è stato però scagionato ogni volta. Il processo ai danni di Adnan Oktar è in corso. Durante la prima udienza, svoltasi il 7 aprile 2000, il pubblico ministero ha chiesto la scarcerazione dei membri della SFR per mancanza di prove a loro carico. La seconda udienza è fissata al 2 giugno 2000.

Dato che la Turchia è un paese candidato all'adesione, può la Commissione far sapere se è a conoscenza del caso succitato, se ritiene che tale caso evidenzi violazioni dei diritti umani e se intende intraprendere misure per evitare il ripetersi di casi del genere?

**Risposta data dal Sig Verheugen in nome della Commissione***(7 luglio 2000)*

La Commissione si prega di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta E-1020/00 dell'Onorevole Manisco (¹).

\_\_\_\_\_

(¹) GU C 26 E del 26.1.2001, pag. 144.

\_\_\_\_\_

(2001/C 46 E/260)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1904/00  
di Nirj Deva (PPE-DE) alla Commissione***(16 giugno 2000)*

Oggetto: Bando di gara li 9701.01.04.02 relativo al programma PHARE

In considerazione del fatto che nell'ambito di tale programma possono essere unicamente accettate offerte per lotti completi e che tutte le apparecchiature devono essere di provenienza della CE o di un paese partecipante al programma PHARE, può la Commissione indicare i vincitori della gara in questione, ripartiti per lotto, nonché le apparecchiature (marca e modello) figuranti nelle offerte dei vincitori?

**Risposta data dal Sig Patten in nome della Commissione***(3 luglio 2000)*

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(2001/C 46 E/261)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2011/00  
di Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE) alla Commissione***(21 giugno 2000)*

Oggetto: Tassa greca sulla navigazione

Da una notizia pubblicata sulla rivista «Der Spiegel» 21/2000 risulta che il governo greco ha introdotto una tassa d'ingresso una tantum nei confronti dei proprietari stranieri di yachts privati, la qual cosa vale anche per i cittadini dell'UE. Di conseguenza, i proprietari di yachts che superano i 7 metri di lunghezza devono pagare una tassa speciale di circa 12 DM per metro. Chi intende navigare per più di 30 giorni in acque greche deve versare ancora una volta la medesima tassa.

La Commissione è pregata di rispondere ai seguenti quesiti:

- Come valuta la Commissione la conformità con il diritto comunitario di questa nuova tassa d'ingresso introdotta dal governo greco?
- Non viola tale regolamentazione il divieto di discriminazione?
- Quali iniziative intende adottare la Commissione ancor prima dell'inizio della stagione estiva con l'obiettivo di contrastare tale regolamentazione?

**Risposta data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione**

(18 luglio 2000)

La Commissione si prega di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data all' interrogazione scritta E-1062/00 dell'Onorevole von Wogau (¹).

(¹) GU C 26 E del 26.1.2001, pag. 150.

(2001/C 46 E/262)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2034/00****di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione**

(21 giugno 2000)

Oggetto: Aiuti diretti al settore agricolo

Un servizio di un organo d'informazione della Galizia fa riferimento a uno studio universitario che sostiene che la produttività del settore agricolo galiziano raggiunge soltanto il 16 % della media europea, alla cui presentazione ha partecipato il Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione, José Manuel Silva. Quest'ultimo ha recentemente dichiarato che il settore agricolo galiziano «non riceve grandi quantitativi di aiuti diretti in quanto i suoi prodotti di base, il latte e la carne, sono sottoposti più a un sistema di mercato che a un regime di sovvenzioni». Quale meccanismo perverso consente quindi che le sovvenzioni comunitarie, in particolare tramite il FEOAG garanzia, vadano a beneficio in particolare di territori e di agricolture più ricche a detrimento di quelle, come quella galiziana, che sono perfettamente in grado di procedere verso un'agricoltura multifunzionale anche se basata sulla terra?

**Risposta data dal Sig Fischler in nome della Commissione**

(13 luglio 2000)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(2001/C 46 E/263)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2193/00****di Isidoro Sánchez García (ELDR) alla Commissione**

(3 luglio 2000)

Oggetto: Revisione del programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (Poseican) e sviluppo dello Statuto permanente delle regioni ultraperiferiche (RUO) dell'Unione europea

Relativamente alla decisione del Consiglio, con la quale è stabilito un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (Poseican), qual è la situazione attuale della riforma del suddetto programma, e quali misure vengono adottate rispetto alla relazione approvata dalla Commissione europea relativamente allo sviluppo del paragrafo 2 dell'articolo 299 TUE per la creazione di uno Statuto permanente per le regioni ultraperiferiche e la sua incidenza finanziaria?

**Risposta data dal Sig Prodi in nome della Commissione**

(11 luglio 2000)

La Commissione si prega di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data alla Sua interrogazione orale H-0468/00 fatta nell'ora delle interrogazioni della sessione di maggio 2000 (¹) del Parlamento.

(¹) Dibattiti del Parlamento europeo (maggio 2000).

(2001/C 46 E/264)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2237/00**  
**di Jean-Claude Fruteau (PSE) alla Commissione**

(29 giugno 2000)

**Oggetto:** Frodi nelle importazioni di banane

Per circa un anno falsi certificati di importazione di banane sono circolati nell'ambito dell'Unione europea. In tal modo 164.000 tonnellate di banane prodotte in paesi terzi sono entrate illegalmente nel territorio europeo. Gli operatori chiamati in causa hanno versato un dazio di 75 euro anziché di 750 euro per tonnellata corrispondente alla somma che avrebbero dovuto pagare in quanto importatori di banane fuori contingente.

La caduta dei prezzi registratisi in questi ultimi mesi, che ha recato grave pregiudizio a numerosi produttori delle regioni ultraperiferiche, potrebbe quindi spiegarsi con l'atteggiamento poco scrupoloso di taluni operatori.

Quali misure prevede di prendere la Commissione e entro quale termine, al fine di porre rimedio al pregiudizio recato a questi produttori?

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

(13 luglio 2000)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(2001/C 46 E/265)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2264/00**  
**di Vincenzo Lavarra (PSE) alla Commissione**

(29 giugno 2000)

**Oggetto:** Diritto di commercializzazione di uve da tavola iscritte ed autorizzate alla coltivazione nel catalogo delle varietà nazionali in Italia nel rispetto dei regolamenti comunitari

Diversi produttori di uve apirene nel Sud Italia, in particolare i produttori della varietà Sugraone (varietà regolarmente iscritta ed autorizzata alla coltivazione nel catalogo delle varietà nazionali in Italia), sono preoccupati per l'atteggiamento di taluni importatori comunitari che subordinano l'acquisto alla verifica del pagamento, da parte del produttore di Sugraone, di un presunto diritto sulla produzione in favore di un'azienda statunitense che dichiara di vantare diritti di brevetto su detta varietà di uva (se pur con diversa denominazione) anche in relazione al momento della commercializzazione.

Può la Commissione, al fine di evitare ingiuste penalizzazioni e distorsioni del mercato interno, chiarire quanto segue:

1. possono i produttori legittimamente e liberamente commercializzare detta varietà Sugraone senza vincoli di sorta da parte degli eventuali acquirenti comunitari in relazione alla verifica del pagamento di diritti di brevetto sulla produzione di detta uva?
2. il pagamento del diritto di brevetto in fase di produzione e commercializzazione (e la verifica da parte dei compratori dell'assolvimento di predetto obbligo) sono dovuti esclusivamente per la commercializzazione di varietà di uve da tavola brevettate e con denominazioni e marchi registrati, oppure sono

dovuti anche laddove il produttore commercializza uve da tavola di varietà con denominazione, come quella «Sugraone», che sono iscritte ed autorizzate alla coltivazione nel catalogo delle varietà nazionali in Italia nel rispetto dei regolamenti comunitari?

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

(13 luglio 2000)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

---

(2001/C 46 E/266)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2319/00  
di Véronique Mathieu (EDD) alla Commissione**

(30 giugno 2000)

Oggetto: Protezione civile e lotta contro gli incendi causati dalle tempeste

Sulla scia degli effetti delle tempeste del dicembre 1999, un rischio di incendio minaccia le foreste europee colpite dalle intemperie. Già sono stati segnalati incendi in alcuni complessi forestali.

Ora, la prevenzione delle catastrofi presuppone un miglioramento della sicurezza contro gli incendi.

1. La prevenzione degli incendi dovuti agli effetti delle tempeste non rientra, secondo la Commissione, nel campo di applicazione del programma comunitario a favore della protezione civile, istituito con decisione del Consiglio del 9 dicembre 1999?
2. Come inquadra la Commissione il principio della precauzione, oggetto di una sua comunicazione del 2 febbraio 2000, nella prevenzione degli incendi conseguenti alle tempeste?
3. Può far sapere la Commissione se è stata effettuata a livello comunitario una valutazione dei rischi d'incendio dovuti alle tempeste?
4. Quali azioni sono state cofinanziate sulla base del regolamento CE n. 2158/92<sup>(1)</sup> che definisce l'azione comunitaria in materia di protezione delle foreste contro gli incendi avente come obiettivo:
  - l'individuazione delle cause di incendio delle foreste;
  - la determinazione dei mezzi per combatterle?
5. Quali iniziative intende adottare la Commissione per migliorare il sistema di sorveglianza delle foreste a seguito di catastrofi naturali o tecnologiche?

---

<sup>(1)</sup> GU L 217 del 31.7.1992.

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

(13 luglio 2000)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(2001/C 46 E/267)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2321/00  
di Roy Perry (PPE-DE) alla Commissione**

(30 giugno 2000)

Oggetto: Finanziamenti comunitari

Può la Commissione comunicare gli importi, suddivisi per Fondo, progetto, anno ed area, erogati negli ultimi quattro anni dall'Unione europea, a favore di progetti ubicati nella contea di Hampshire, nella città di Southampton, nella città di Portsmouth, nella contea dell'Isola di Wight?

**Risposta data dal Sig Prodi in nome della Commissione**

(11 luglio 2000)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

---